336.2
Itlp
1887

Digitized by the Internet Archive
in 2011 with funding from
University of Illinois Urbana-Champaign

http://www.archive.org/details/perequazionefond00ital

PEREQUAZIONE FONDIARIA

TESTO DELLA LEGGE 1.° MARZO 1886 N. 3682

E REGOLAMENTO 2 AGOSTO 1887 N. 4871

CON COMMENTO DELLA LEGGE
TAVOLE DI CONFRONTO COL REGOLAMENTO E NOTE
PER CIASCUN CAPO DI QUESTO

DELL'AVVOCATO

PROF. ARONNE RABBENO

SECONDA EDIZIONE

DRUCKER & TEDESCHI

VERONA
LIBRERIA ALLA MINERVA

PADOVA
LIBRERIA ALL'UNIVERSITÀ

1887.

Diritti riservati.

Verona 1887 – Stab. G. Civelli.

336.2
Itlp
1887

ALLA

VENERATA MEMORIA

DI

MARCO MINGHETTI

CAVAGNA
LIBRARY
MAY 9 1951

AI LETTORI

Intitolo questo mio libro al nome del compianto illustre statista e legislatore per la parte preclara da esso presa nello svolgimento della legge importantissima alla quale dedicai laborioso studio.

Ma unitamente a quel gran nome, la storia parlamentare registra pur quelli del Messedaglia, del Magliani, del Gerardi e del Fornaciari, della Camera dei Deputati, e del Finali e Depretis, del Senato. I quali tanta parte presero nella discussione di massima e degli articoli, da renderla fra le più importanti del Parlamento Italiano.

Dalla stessa raccolsi per quest' opera le più interessanti parti dei discorsi dei lodati oratori che servono come ottimo commento alla legge 1° Marzo 1886. Ciò per quanto riguarda il diritto costituito.

Porto poi fede che gli studi che pubblico nell'ultima parte di questo libro sul catasto giuridico probatorio saranno prese in considerazione da cui spetta, per le leggi ferende che devono completare la nostra codificazione catastale.

ARONNE RABBENO.

AVVERTIMENTO DEGLI EDITORI

Nel maggio di quest'anno pubblicammo il libro del Prof. Aronne Rabbeno sulla Perequazione fondiaria che incontrava l'approvazione delle persone competenti come lo attestano parecchie importanti recensioni che si leggono nelle migliori Riviste Italiane e Straniere; nonchè la diffusione dell'opera per la quale si esaurì ben presto la edizione.

Il solo appunto che udimmo ripetere dagli acquirenti dell'opera, è la mancanza del Regolamento alla Legge 1.° marzo 1886. Ma cotale mancanza non è ad attribuirsi all'autore, poichè cominciata la stampa nella fiducia che il Regolamento fosse promulgato in breve; il lungo indugio frapposto alla pubblicazione che seguì solo nel 2 agosto 1887, non permise all'editore di tenere i fogli stampati oziosi, e si fece la pubblicazione del libro senza il Regolamento, nel concetto che servisse in ogni modo per lo studio della importante Legge ed a prepararne lo studio a coloro che la devono applicare. E difatti la previsione non fu delusa, come lo dimostra il cennato esaurimento della edizione.

Ora che è pubblicato il Regolamento, l'autore diè opera ad uno studio sugli organici degli uffizi Catastali, alla tavola di confronto tra gli articoli della Legge

1.° marzo 1886 colla indicazione delle pagine ove si trovano le note di commento ai medesimi, e gli articoli del Regolamento ed a compilare delle note a ciascun capo del Regolamento stesso fornendoci così il materiale per una seconda edizione, la quale per cotali aggiunte renderà completa l'opera.

Agli acquirenti della prima edizione sarà dato di completarla mediante il Regolamento colle tavole e note che sarà pubblicato a parte.

DRUCKER & TEDESCHI

PARTE PRIMA

Sunto storico del catasto e delle leggi di perequazione fondiaria.

CAPO PRIMO.

Considerazioni generali sulla legge 1.° marzo 1886 sul riordinamento della imposta fondiaria.

1. Prima di intraprendere la lunga e spinosa via che avremo a seguire per lo studio di questa nuova legge, certo la più importante fra le tributarie, i nomi del Messedaglia e del Minghetti devono venire invocati, siccome quelli degli autori di uno fra più importanti lavori legislativi che si conoscono presso di noi; vogliam dire della relazione che sui progetti di legge sul riordinamento della imposta fondiaria fu da essi presentata alla Camera il 20 Marzo 1884. Per questo lavoro, la detta relazione, sarà il faro che ci illuminerà per giungere al porto: e non ci sgomentano nè il burrascoso mare delle lotte, nè gli scogli che le difficoltà di ogni specie ci presentano, per trovare la via più breve e più sicura che ci conduca a comprendere bene la legge ed a presentarla nel suo vero aspetto tanto nei rispetti finanziarii che nei rapporti giuridici coi varii istituti che si riferiscono alla proprietà, al credito fondiario ed al sistema probatorio.

Storia del riordinamento della legge.

2. Premettiamo un breve quadro di storia della legge, che prima si chiamava di « perequazione fondiaria » ed ebbe poscia il titolo di « riordinamento dell'imposta fondiaria ». Una legge

del 14 Luglio 1864 (art. 14) così sanciva « Dentro il mese di « Febbraio 1887 al più tardi il Ministro delle Finanze presen- « terà al Parlamento il nuovo progetto di perequazione del tri- « buto fondiario tra le provincie del Regno ». La interpretazione di questo articolo fu larga, non intendendosi limitata la perequazione tra le Provincie ed i Comuni e tra i Comuni ed i singoli contribuenti, ma generale al Regno; in altri termini si volle colla perequazione l'unità tributaria non soltanto nelle varie zone, ma nei rispetti dei singoli individui, sanzionandosi anche per quel riguardo il principio di ragione eterna formulato in tutti i liberi statuti, che i cittadini tutti sono eguali davanti alla legge, in forza del quale una delle prime e più importante leggi è quella che regola le imposte.

In ossequio adunque all' art. 14 della detta legge 14 Luglio 1864, furono un dopo l'altro presentati quattro progetti di legge:

a) Quello che formava il titolo II del progetto di legge presentato il 21 Aprile 1869 pel riordinamento delle imposte dirette (*Cambray Digny*);

b) Quello del 31 Maggio 1874 sulla perequazione dell' imposta fondiaria, riprodotto il 21 Gennajo 1875 in seguito ai lavori di una commissione nominata nel 1871 e presieduta dal generale Menabrea (Ministero Minghetti);

c) Quello del 10 Marzo 1881 sul riordinamento dell' imposta fondiaria (Ministero Depretis);

d) Finalmente quello del 28 Aprile 1882 sul riordinamento dell' imposta fondiaria, identico a quello che ora studiamo, ripresentato il 21 Dicembre dell' anno medesimo e sul quale aveva riferita una commissione presieduta dal deputato Leardi. Dopo la deplorata morte di esso, la relazione restò affidata ai nominati due campioni Messedaglia e Minghetti; i quali presentarono la splendida relazione cui già abbiamo accennato.

Distribuzione della legge.

3. La distribuzione generale della legge è in due parti; e due sono appunto i titoli dello schema di legge: nella prima vengono stabilite le norme per la formazione, con metodo uniforme, di

un catasto geometrico. Nella seconda quei provvedimenti che, sebbene a rigore estranei alla formazione del catasto, si reputano necessari per assicurare il buon esito della importante operazione. La relazione della prima parte fu affidata al Messedaglia, quella della seconda al Minghetti.

4. Secondo il progetto di legge sul quale verte la lodata relazione e che forma soggetto dei nostri studi, lo stato opera la perequazione generale dell'imposta fra i singoli contribuenti fondiari in un unico stadio, mediante un catasto eseguito direttamente da esso e dal quale comuni e provincie non sono chiamati che a titolo di cooperatori. Intorno a questo concetto daremo in seguito maggiori particolari. Frattanto però conviene avvertire che i limiti che la legge pone alle sue disposizioni, sono nell'orbita dell'imposta fondiaria nel più stretto senso, ossia dei terreni e loro annessi, ad esclusione dei fabbricati, che restano ancora regolati dalla legge del 26 Gennajo 1865. In due punti soli si deve applicare la legge nuova, e cioè nella designazione in mappa dei perimetri di tutti i fabbricati che la commissione parlamentare vuole sia adottata senza distinzione; e riguardo i fabbricati rurali, sui quali vi fu discrepanza fra il ministro e la commissione parlamentare, poichè il primo voleva annetterli al catasto dei fabbricati, per gli effetti delle tasse, mentre la seconda volle tenerli uniti al fondiario. Vedremo in seguito come questa questione importante sia stata davanti il Parlamento proposta, discussa e definita.

Infine altra considerazione generale è a farsi per gli studi che sorgono pel catasto probatorio o giuridico il quale sarebbe una vera conquista della civiltà ed è reclamata altamente dalla condizione triste della odierna proprietà nostra; ma, comunque raccomandato, esso sfugge alla odierna legge, poichè direttamente non vi è contemplato. A questa importante tesi dedicheremo una parte di questo lavoro. Indirettamente però anche la odierna legge si riferisce al concetto del catasto giuridico, specialmente siccome addentellato per un futuro progetto di legge, che, se sarà possibile, noi ci auguriamo sia pedissequo alla presente legge colla quale dimostreremo in seguito la sua necessaria colleganza. Così pure facciamo voti che venga del pari presentato l'altro progetto riservato nella discussione della odierna

legge (v. Seduta 3 Febbraio 1886) sui modi di imporre le tasse Comunali e Provinciali il quale, per ottenere gli effetti desiderati per la proprietà fondiaria, deve seguire immediatamente la legge sul riordinamento dell'imposta fondiaria. Invero è assai doloroso il verificare come i bilanci della maggior parte dei Comuni italiani, gravino tanto la povera proprietà fondiaria colle sovraimposte, che in molti Comuni non possono i proprietari avvantaggiarsi dell'esonero graduale dei 3/10, poichè le sempre crescenti imposte Comunali, superiori alle dirette, ci tolgono colla mano sinistra quello che il Governo ci offre colla mano destra. Oh non è codesta tale una esorbitanza che fa reclamare urgenti provvedimenti legislativi? Ma frattanto studiamo la legge attuale così com'è.

Vicende istoriche del catasto.

Il catasto in Roma.

5. Da Roma traggono loro fonti non soltanto le istorie universali politiche e di civiltà, ma anche di quasi tutti gli istituti giuridici che vi sono in Italia.

A Roma la genesi della proprietà privata si rinviene nella proprietà pubblica (ager publicus), il quale, col mezzo di una investitura, si convertiva in *ager privatus*.

L'imposta nelle sue origini si desumeva dall'*ager publicus* poichè la proprietà privata ne andava immune, quando l'assegnazione era fatta in pieno dominio *optimo jure*. Più tardi, sotto l'Impero, l'*ager publicus* s'ingrossò colle conquiste, poichè ai vinti si confiscavano i beni talvolta per metà o per due terzi, rare volte pel totale, come accadde per Capua nella seconda guerra punica. Le proprietà conquistate si ripartivano in pieno dominio tra i privati, sia collettivamente mediante costituzione di colonie (*ager colonicus*) che trapiantavano così parte della madre patria sul territorio dei vinti, qualche volta per assegnazioni (*singulari viritim, ager viritanus*). Nelle colonie ogni cittadino otteneva una porzione eguale a sorte, tenuto però calcolo della bontà dei terreni, così come si praticò da Romolo nelle

origini di Roma. I terreni incolti si lasciavano alla libera occupazione dei privati (*possessiones agri occupatorii*) perchè li coltivassero e pagassero allo Stato un canone rispondente ad un terzo del prodotto del terreno, ovvero un quinto del prodotto degli alberi; rimanendo il loro un possesso precario, che poteva sempre essere revocato. Vi era infine un ultima parte che lo Stato teneva in amministrazione diretta o locava a tempo; ed era costituita da terre coltivate, pascoli, silvani (silvae pascuae saltus) selve da taglio e da alto fusto (silvae ceduae), laghi e fiumi per la pesca, saline, miniere (metalla). Le istorie ci narrano dei Consoli speciali per le selve e per le saline: le prime erano venerate come sacre e non venivano, come al dì d'oggi, deturpate e sfrenatamente distrutte colla scure, le seconde (saline) erano custodite come elementi necessari per la pubblica sussistenza e per la igiene; ma non sembra fossero come al dì d'oggi una fonte di proventi all'erario.

I prodotti dei beni riservati e delle selve, sotto il titolo di *vectigal,* costituivano la fonte massima dei proventi dell'erario. Era la rendita reale in antitesi del tributo ed imposta personale. Ai tempi di Cesare l'intero agro pubblico fu esaurito onde in quell'epoca in Italia non vi era veruna imposta diretta prediale.

Nelle Provincie di conquista, tranne qualche specialità ed eccezione ed assegnazioni peculiari, tutto il territorio si riguardava di dominio dello Stato e si chiamava stipendio delle milizie. I vinti proprietarii del suolo si consideravano come semplici usufruttuarii, ed erano soggetti ad un tributo, che si pagava solitamente in natura, sotto forma di decima od in genere di una quota di frutti: ovvero in denaro: od anco in natura bensì, ma per quantità fissa, indi pendente dalla misura variabile del prodotto. Nel primo caso aveansi il *tributum soli* ed i fondi *tributarii* o *decumani*, nel secondo l'imposta si chiamava stipendio nel senso proprio della parola, e fondi stipendiarii erano i fondi obbligati.

La riscossione aveva luogo per distretti provinciali; e, nelle città greche che possedevano già un censo proprio, questo serviva di base alla partizione.

Si rinvengono traccie di censimento in Sicilia, per le decime, e di appalto in Asia, fatto da Cesare 706 anni prima di Gesù

Cristo; ma di un censo regolare generale fondato sulla misura e sulla stima non si parla che verso la fine della Repubblica Romana e durante l'Impero: allora si ebbe in proposito un concetto più esteso.

Si riconobbero due necessità pratiche: l'una di accertare materialmente la proprietà stabile, l'altra di ripartire con equità e a comodo dell'erario, il tributo prediale, dapprima nelle Provincie e più tardi, cessata ogni distinzione fra suolo Italico e Provinciale, in tutto l'Impero.

Per l'accertamento si cominciò colla misura geometrica: la stima venne più tardi. Interessava allo Stato il conoscere il dominio suo e quello dei privati ed i limiti che si consideravano sacri (Dio Termine); e da cotali contingenze e per la necessità di così fatto servizio pubblico derivò l'istituto degli *agrimensores*, che sotto l'Impero costituirono un istituto anche di carattere giudiziario in materia di proprietà immobile e di regolarizzazione di confini. Dei più rinomati *agrimensores* le istorie anteriori all'epoca di Cristo registrano i nomi e se essi non usavano istrumenti meccanici perfezionati come al dì d'oggi, avevano però il *groma*, che fu illustrato dal nostro G. B. Ventura ed era la *macchina machinula* coi quali il geometra, collocandosi al centro del territorio da dividere e misurare, tracciava due rette fondamentali ed ottenevano cotali risultati che, giudicando dalle illustrazioni che si danno di cotali istrumenti, si riconosce che la base di esso poteva servire per accomodarvi un sistema giuridico corrispondente (1). Ed il sistema di uso degli istrumenti

---

(1) Vedi *Groma e Squadro* ovvero *Storia dell'agrimensura Italiana dai tempi antichi al secolo XVI* pel prof. Giovanni Rossi, Torino-Firenze 1877. Riconosciuto non essere possibile una vera arte agrimensoria senza un istrumento atto a tracciare sul terreno un angolo retto; si immaginò dagli antichi il Groma, il quale per molto tempo era rimasto un mistero, ma fu posto in luce da Gio. Battista Ventura Reggiano, in un libro stampato a Bologna nel 1814, intitolato commentarii sopra la storia e le teorie dell'Ottica. Quel lavoro fu poi sfruttato dai Tedeschi, i quali diedero una descrizione esatta della così detta Stella o Groma degli antichi che servì per certo fino alla scoperta dello squadro, che avvenne nel 1500 dopo Feliciano di Lesezio e Galilei, e poscia Tartaglia, Cardano, Ferrari, Alberti Oddi, ed altri minori, che riempirono di loro fama il mondo (v. Rossi sopradetto).

geodetici era simile al nostro. *Motae, signae* erano le palline, *rigar la pallinata, il raggio, pedare,* significavano misurare una linea o una superficie; e *posdismos* era l'operazione materiale. Ma sopra tutto l'attenzione del geometra era rivolta alla esatta delimitazione (*limitatio*), ed alla apposizione di termini (*terminatio*) delle cui forme si trovano fino *40* specie dagli eruditi. Nè mancava l'equivalente alla nostra mappa (forma tipus, ac factum) che era una tavola incisa in bronzo, ove figuravasi il terreno rilevato e diviso, da cui traevansi delle copie in lino finissimo (*linteum mappa*) in mancanza del più comodo mezzo odierno di riproduzione, la carta da disegno. Non è ben accertato, ma si crede che quei tipi fossero in *giusta scala*, ossia per linee proporzionali (rationalibus lineis). Vi andava pure annessa una scrittura dichiarativa (scriptura, scriptum formae). La stima viene tardi, quando l'istituto agrimensorio raggiunse il suo sviluppo. Forse il modello delle stime venne dall'Egitto, ove si rese necessario lo intervento della scienza matematica che già vi era dall'Arabia importata, per potere ottenere un esatto rilevamento dei terreni allo scopo di riconoscere e ristabilire i confini, di continuo obliterati per le innondazioni del Nilo. Nel periodo da Trajano a Diocleziano vi è qualche indicazione sommaria sul modo con cui si faceva la stima e veniva stanziato il tributo prediale. Si distinguevano i terreni per classi di colture e con una formula specifica data da Ulpiano nel digesto (50, 5, 4), per la quale le classi erano (arva, vineae, olivae, prata, pascua, lacus piscatorii et portus salinae). Si invocava per esse la denunzia dei privati cui dimandavasi il prodotto, come pure l'estensione e la qualità del possessore ecc.

Da prima all'imposta erano estranei molte classi di cittadini, ma sotto Diocleziano cessò ogni immunità e subentrò la uguaglianza dei cittadini davanti la imposta.

Col sistema Romano di censimento, che abbiamo accennato, per ottenere la perequazione dell'imposta figura un elemento che fece discorrere molto gli eruditi: era il *caput* o *jugum.*

Pare fosse la grossa *unità estimale* « i singuli territori si « trovavano imposti in ragione di tanti *capita* o *juga,* a valor « capitale, e quando si sgravava l'imponibile, lo si faceva talvolta « mediante il condono di un certo numero di tali unità ». Il Sa-

vigny prima, ma poi più chiaramente il Macards, dimostrano come il *caput* o *jugum* stesse in rapporto colla classificazione che serviva di base al censo di Diocleziano. Il *jugum* aveva una base reale, ma disforme secondo le qualità delle colture. Chiamavansi *censitores* gli ufficiali delegati alla formazione dei ruoli e *perequatores* gli stimatori. Non è ben certo come ed in quali epoche si rivedesse il censo, nè come si provvedesse alla conservazione, in seguito alle mutazioni che si verificano nello stato dei fondi ed in quello dei possessori. Il censo come tale non faceva stato di diritto: però in qualche caso esso poteva fornire un titolo prevalente di prova in giudizio (census et monumenta publica potiora testibus esse senatus censuit, l. 10 Dig. de probat.).

Il catasto nel medio evo.

6. Dopo i cenni sul catasto presso i Romani, tracciamo sinteticamente le sue vicende medioevali percorrendo rapidamente la via che ci condurrà alla méta che ci siamo prefissa. Allo scomparire dell' Impero Romano l' imposta cangia di assetto e di carattere, e nelle nostre repubbliche medioevali presenta nella sua generalità un carattere prettamente personale anzichè reale, e ritrae dell' antico *tributum* Romano e dell' eisfora Ateniese; quale si addiceva agli Stati il cui fondamento e la cui sostanza era il lavoro. Tuttavia si trova anche nei Governi delle Repubbliche una certa distinzione fra i vari redditi, a seconda della loro natura, ed è per quella via che si torna man mano alla forma reale e distinta dell' imposta fondiaria.

Catasto nella repubblica fiorentina.

7. Il tipo ideale in siffatto riguardo ce lo fornisce la Repubblica Fiorentina. Il Canestrini colla sua opera (La scienza e l'arte di stato nella Repubblica Fiorentina) ci porge materia abbondante di studio. Firenze ebbe l' Estimo, poi il Catasto, da ultimo la Decima: il primo si dice creato nel 1288, ma si ritiene che quello non fosse che un riordinamento di quanto già esisteva fin da quando Firenze cominciò a reggersi a comune (secolo XI).

L'estimo era la stima dei beni mobili ed immobili sul valore più basso dei frutti o prodotti, che valutavasi al 5 od al 6 % costituendo con essa il capitale, poi *allibravasi,* cioè stimavasi in ragione di uno per cento del capitale costituito e questa tassazione costituiva la lira, cioè la quota in cui veniva estimato il contribuente. L'imposta ordinaria era di dieci lire e poichè la lira corrispondeva all'uno per cento della rendita, dieci volte la lira corrispondeva alla decima.

La forma di codesta registrazione era complicata e la tassa, sebbene grave, non arrivava certo nemmeno da lungi alla gravezza che, coi cumuli delle imposte Erariali, Comunali e Provinciali, si arriva al giorno d'oggi, specialmente in varii terreni sperequati che rendono poco più dell'imposta mentre in taluno essa riesce persino superiore alla rendita.

Nel 1427 subentrò in Firenze il catasto, che fu semplicemente una forma riveduta ed emendata del primo. La stima pel catasto come per l'estimo basava sulle denunzie con norme minute e severissime. Le così dette *poste miserabili,* ossia i nulla tenenti, che sarebbero i *capiti censi* dell'antico censo Romano, potevano pagare per volontà; con che erano ammessi al godimento degli *uffizi pubblici,* riservati agli ordinari contribuenti.

Quote minime e tasse progressive.

8. Le vicende istoriche si ripetono e si rassomigliano al volger dei rinascimenti e delle decadenze: cotali *poste miserabili* corrispondono alle *minime tasse* il cui pagamento eleva l'operaio al godimento dei diritti politici giusta la odierna nostra legge elettorale. Cotale ripetizione applicare la vorremmo al rinascimento od alla decadenza? Al primo, non al secondo, la vogliamo attribuire, poichè colla odierna legge elettorale si ripete quanto avveniva nell'epoca delle maggiori nostre glorie, a quella cioè dei Comuni e delle Repubbliche nostre medioevali. Ed un'altra simile ripetizione di quei fasti medioevali noi invocheremo, ed è la tassa unica e progressiva che talvolta pensiamo possa curare la piaga che ogni dì si espande, della concentrazione della ricchezza territoriale. Diciamo che vorremmo che per quel riguardo si ripetessero i fasti medioevali, poichè sulla fede dei nostri clas-

sici possiamo assicurare che della *scala* od imposta progressiva si trova traccia nella istoria del catasto Fiorentino fino dal secolo XIV e viene accertata l'applicazione continua nel XV e XVI secolo (v. relazione Messedaglia p. 27). E che si trattasse proprio di tassa unica basti l'osservare come il catasto, al pari dell'estimo, colpiva l'intera sostanza, fosse essa immobile o mobile, le rendite iscritte sullo Stato ed il guadagno industriale con norme diverse di valutazione. Solo nel 1494 in Firenze la imposta prediale si staccò dalle altre, e si prese per base il catasto del 1427. I terreni si vollero stimati al più basso valore dei prodotti, e pei fabbricati ebbesi ricorso ai contratti di acquisto e di affitto.

Nessuna traccia ancora di una stima peritale analitica, nessuna fissità d'imposta ed anzi aumenti normali e straordinari ad arbitrio, ossia a libera discrezione dei governanti.

Queste sono le vicende del catasto fiorentino e, può dirsi, toscano. Nessuna misura geometrica; nulla che consenta a raffrontare ad un vero e proprio catasto geometrico quale s'intende nei tempi nostri: trattasi di semplice catasto descrittivo, e non è poco anche quello, in confronto alle zone come la nostra di Reggio e di Modena, che non hanno veruna traccia di catasto come vedremo in seguito.

Il catasto milanese.

9. Il Ducato di Milano, che comprendeva: Milano, Cremona, Lodi, Pavia, Como, Novara, Alessandria, Tortona, Vigevano, fu colpito verso la metà del 1500 da Carlo V per un nuovo carico di 25000 scudi mensili pel mantenimento delle truppe; e poichè, come osservammo, nei Governi medioevali, avessero le forme di Repubblica o di Principati, le imposte erano personali e tendevano a sperequare assai; al sopraggiungere della detta taglia del prepotente Imperatore, si sentì maggiormente il bisogno già latente di una perequazione e riordinamento generale della imposta diretta. Da ciò l'origine dell'estimo e catasto, conosciuto sotto il nome di Carlo V, decretato nel 1546 ed affidato tutto ai così detti Tribunali dei Prefetti dell'estimo, muniti di pieni poteri e formati di persone estranee al Dominio, a maggior garanzia di indipendenza ed imparzialità.

Cotale Tribunale decise di formare due categorie separate, una di tutti i fondi stabili entro lo Stato di Milano, l'altra dell'industria in genere, assegnando a ciascheduna di esse il proprio contingente sul contributo totale. Epperciò per la prima riesciva un'imposta reale, mentre per la seconda rimaneva della sua natura personale. Ma circa l'estimo degli stabili le decisioni di cotesto Tribunale non approdarono a verun risultato, poichè dopo cinquant'anni di lavori e di lotte incorsero errori gravissimi ed ommissioni di ogni specie tali da alterare radicalmente il risultato. Non mappe, non misura esatta, imperfetta di conseguenza la stima basata sui contratti di vendita. Distinti bensì i terreni in ragion di coltura, ma non per la bontà intrinseca e così trattati ad eguale stregua i buoni e gli ottimi, come i mediocri e cattivi. Arrogi che gli immobili non venivano censiti ed imposti senza eccezione nel luogo ove si trovavano situati, ma addetti ora all'uno ora all'altro luogo a norma della qualità o residenza dei possessori. Il Governo Imperiale aveva posto giustamente la norma che ogni immobile fosse censito per gli effetti dell'imposta nel rispettivo territorio, e si invocarono all'uopo i canoni dell'antico diritto Romano, e vi furono liti e resistenze ostinatissime; ma la stranezza dell'applicazione dell'imposta durò colà per secoli fino cioè al 1718, in cui fu fatta ragione al principio di ragione e si riconobbe la necessità di un nuovo catasto generale del Ducato di Milano, che fu affidato ad una prima giunta del censimento, che si rese celebre. Poi si affidò l'incarico ad una seconda e la prima funzionò nel periodo del 1718 al 1733 e l'altra dal 1749 al 1758 e questa fu presieduta dall'illustre Pompeo Neri, già celebre pel catasto del Ducato di Milano e che dettò per esso una classica relazione.

Lo studio di quelle relazioni e del detto catasto milanese può certo essere di buona guida nell'applicazione dell'odierno catasto generale italiano. Ne sfioriamo appena le basi fondamentali.

Tre specie o forme di contributo erano da regolarsi, i tributi fondiario di tre specie, il fondiario o prediale che comprende l'estimo dei terreni e dei fabbricati, quello del mercimonio e la contribuzione o colletta personale. Noi ci occupiamo solo della fondiaria e così dei terreni e fabbricati; e qui la prima innovazione fu che la misura si volle non soltanto descrittiva e nume-

rica, ma figurata altresì in carta e mappe regolari in grande scala, in guisa da rappresentare i più minuti accidenti del terreno e della possidenza, appezzamento per appezzamento, secondo le varie colture.

Fu quel sistema una vera conquista dell'arte dei periti estimatori. Nella misura di superficie l'unità adottata fu la pertica milanese che equivale a 654 metri quadrati. I Comuni ebbero facoltà di destinare proprii assistenti presso i periti governativi. Le mappe vennero rilevate colle tavolette pretoriane, giudicate migliori dello squadro. Furono pubblicate le mappe perchè ciascuno potesse farvi osservazioni. Le misure e le qualità dei terreni furono regolarmente distinti; ma quanto alla delimitazione e confinazione non se ne trova traccia alcuna. Era soltanto la riforma tributaria del catasto che si voleva; al giuridico non si pensava nemmeno, e perciò non furono curati i dati che giovano ai rapporti tra i singoli proprietari nei rispetti dei confini e dei passaggi di proprietà. I lavori del censimento milanese sulle accennate basi proseguirono regolarmente fino al 1732. Le stime vi furono regolate sui valori in corso dei redditi delle varie specie di colture e delle piante che vennero stimate cadauna, si prelevarono le somme approssimative degli infortuni, ma non le spese di produzione o manutenzione. Determinata la rendita imponibile, essa venne capitalizzata al 4 %, in ragione di 25 volte la rendita stessa. Esposto il catasto, furonvi 4533 reclami pei quali fu rimessa ai periti la rivista generale di tutta la stima, che fu eseguita e rivista dal collegio degli ingegneri per modo che furono tre volte rivedute. Nel 1733 il censimento dei terreni toccava il suo termine quando scoppiò la guerra e le mappe con tutti gli allegati furono spediti nella fortezza di Mantova.

10. Dalla guerra l'antico ducato di Milano uscì mutilato, avendo perduto tutti i territori situati al di là del Po, del Ticino e del Lago Maggiore. Ma per lo Stato così come era rimasto fu nel 1749 istituita la nuova giunta, che potè dare alla luce, auspice Don Pompeo Neri, una completa relazione sull'estimo dei terreni nel 1750. Mancava il censo per gli edifizi, e per quello si prese per norma l'affitto reale o presunto nei rispetti delle case di città, determinandone due terzi, ossia un terzo per equipararli al valore già lontano di 25 anni, a cui riferivansi i terreni e un

terzo per spese di manutenzione, in vista del naturale deperimento, compresovi pure il rischio per l'incendio; e così allibraronsi per un solo terzo del loro valore locativo. La stessa norma seguivasi per le case d'affitto in campagna. All'opposto le case da massaro e colono, quelle di villeggiatura o di ordinaria abitazione venivano censite per il solo perticato cioè per l'area, assimilata all'aratorio.

Non seguiremo le vicende della detta giunta prima che fosse proferita la sentenza definitiva dell'estimo, che seguì nel 5 novembre 1759, con effetto al 1.° Gennajo 1760.

Dopo di che la giunta fu sciolta ed affidata la conservazione del catasto ad un delegato del censo in ciascuna Provincia, e ad un cancelliere del censo in ciascuna pieve o distretto. Il lavoro della giunta ed il controllo che ne seguì fu classico e merita di essere studiato; ma si ottenne con ciò una perequazione? La risposta è che la perequazione non fu certo completa, per la grande quantità delle esenzioni richieste, le quali, soltanto per parte del clero, arrivavano alla somma di diciasette milioni di scudi; e fu soltanto in forza di una convenzione colla Corte di Roma, che la giunta potè far cedere il clero nelle pretese, facendosi una valutazione convenzionale del reddito dei beni del clero aquistati prima del 1755.

Colle stesse norme del censimento milanese venne poi eseguito anche quello dell'ex Ducato di Mantova fissando l'epoca censuaria normale al 1774, e compilandosi le mappe collo stesso sistema del milanese.

11. Cotale censimento dei Ducati di Milano e di Mantova è stato il primo esempio dato dal paese nostro ed anche dagli Stati stranieri limitrofi di un catasto geometrico parcellare, fatto per una vasta regione, e nel quale, oltre la misura, vi fosse una base geometrica figurata, mediante mappe in grande scala cioè di 1 a 2000 dal vero.

Il catasto nel Lombardo-Veneto.

12. Questo raro esempio fu di genesi e fondamento del futuro catasto del Lombardo-Veneto.

La Repubblica di Venezia ed i varî Governi dei territori di

Verona e Vicenza aveano per le tasse gli antichi istituti di censimento che accennammo avere avute le nostre repubbliche medioevali, di carattere complessivo dei redditi stabili ed industriali, con predominio del carattere personale. Un tributo di doveroso ricordo si deve su questo riguardo al nome del conte Carlo Montanari mantovano, che fu uno dei martiri della nostra Indipendenza ed il cui nome, scolpito nei marmi sacrati alla patria, sarà benedetto sempre da chi sospirò per ottenerla e si gloria della recuperata nostra unità ed indipendenza. Il Montanari fu autore di una pregevole memoria, stampata negli atti dell'accademia di agricoltura commercio ed arte del 1854 ed intitolata: il censo stabile delle Provincie ex venete. Ora proseguiamo a studiare la sorte subita dal censimento milanese e mantovano dopo la rivoluzione francese.

Costituzione di Lione.

13. La Costituzione di Lione del 26 Gennajo 1802 sanciva l'uniformità dei pesi e delle misure, l'unità di leggi criminali e civili, del catasto prediale e del sistema di pubblica istruzione; e per tutto il territorio della Repubblica cisalpina disponevasi che gli astronomi di Brera stendessero la carta topografica di Lombardia del 1788, e misurassero l'arco del meridiano. Ma non furono quelli che preliminari che sparsero bensì grandi raggi di luce che dovevano poscia resistere alle future tenebre della reazione mantenendo anche a dispetto di essa il focolare dello incivilimento; poichè non si fecero pel catasto durante il primo Regno Italiano che delle discussioni scientifiche, e l'attuazione ne fu paralizzata sempre dalle guerre del 1779 al 1814. Un frutto di quelle discussioni ce lo ha dato un nostro concittadino G. B. Ventura, rappresentante del popolo nell'anno VI repubblicano, col suo rapporto sopra il nuovo campione di misura lineare basato sul meridiano terrestre, memoria eruditissima che ha forniti materiali scientifici pei futuri progressi dell'arte agrimensoria, pei quali si renderà più agevole e perfetto il futuro nostro catasto. Il concetto di un campione comune ebbe poscia un avvenire, dappoichè non soltanto scienziati di ogni nazione portarono ai relativi studi il tributo del loro sapere, ma i Go-

verni tutti dei popoli civili crearono quell'istituto mondiale che funziona a Parigi per la conservazione del tipo vero del metro lineare nel quale istituto tanto collaborarono il padre Secchi ed il prof. Govi. Quei grandi uomini mantennero all'estero le splendide tradizioni, che i nostri vecchi e specialmente i concittadini nostri, Venturi, Spallanzani, Paradisi, Bolognini, lasciarono siccome vere glorie patrie; essi sono sorti d'un lampo al primo apparire del sole della libertà, ad attestare al mondo che sotto il benefico influsso di essa lo ingegno umano piglia maggiore slancio e maggiore vigore; tali da procacciare alle scienze le più preziose conquiste.

Ma proseguiamo, che la via lunga ne sospinge.

Il catasto dopo la ristaurazione del 1815.

14. La restaurazione straniera del 1815 non fu in Lombardia esiziale pel catasto: le classiche tradizioni della vecchia giunta del censo non furono abbandonate, anzi per decreti Imperiali austriaci costituivasi in Milano nel 1818, e così precisamente un secolo dopo la prima del Ducato milanese, una nuova giunta del censo per tutto il Regno Lombardo-Veneto: nel 1825 si decretava che dovesse in esso uniformarsi per l'estimo alle norme dell'antico milanese e nel 1826 si disponeva alle operazioni di stima dei terreni. Più tardi nel 1854 i lavori si estesero pure ai terreni di vecchio censo nell'alta Lombardia e a qualche altro Comune; e dopo la conquista della nostra indipendenza, per la legge 23 Giugno 1877, si proseguirono anche nella bassa Lombardia.

Troppo grave sarebbe il compito il fare un minuto esame del sistema tenuto pel censimento del già Regno Lombardo-Veneto: però ci occorre tenere nota dei punti principali.

Lo stato dei fondi e delle colture fu riferito al giorno 27 Maggio 1828, allo scopo di non difficoltare i miglioramenti in corso e rendere perequabili i risultati all'obbligo nei possessori di avere a fornire le prove di uno stato diverso dal presente, allorchè intendessero profittare del benefizio, ed escluso rigorosamente ogni deterioramento intenzionale in frode al catasto.

Le basi della stima furono i prodotti del triennio 1823-24-25,

gli infortuni furono detratti, i fondi irrigui col benefizio dell'acqua. Si ritiene che il nuovo corso della proprietà rurale darà un valore doppio di quello stabilito pe Ducato di Milano.

Teniamo nota del sistema seguito per l'estimo dei fabbricati rurali. Si stimarono i varii fondi secondo le loro caratteristiche, detraendo dalla rispettiva rendita netta una quota varia, corrispondente al fitto presumibile per i fabbricati di cui dovrebbero essere forniti secondo le diverse specie di coltura; i fabbricati esistenti si valutarono poi a parte, secondo la loro consistenza, ed il valore locativo e colle stesse norme dei fabbricati civili.

Compiuta la stima anche dei fabbricati fissando per essi l'epoca censuaria a partire dal 1828, i miglioramenti ed ampliamenti posteriori alla detta epoca, sopra aree già allora fabbricate furono e sono tuttora esclusi dall'estimo. Le tariffe d'estimo delle diverse qualità e classi dei terreni furono pubblicate l'anno 1838 e si fece luogo a reclami pei quali, con decreti del 1841, fu tracciata una procedura che si doveva tenere davanti la giunta del censo, nello intento di ottenere tanto la perequazione esterna tra territorio e territorio, quanto la interna fra possessione e possessione e fondo e fondo, entro ciascun territorio singolo. Le mappe stesse dopo che furono rilevate subirono ancora una rettificazione in due successivi momenti: cioè all'atto del classamento e dopo i reclami dei possessori. La nuova giunta, come l'antica milanese, decideva da sola pro tribunali, tutti gli atti non potevano esprimere che voti e pareri e tutto l'incarto procedeva colle forme e modo degli atti amministrativi. Il lavoro era tuttavia pendente quando si fece luogo alla annessione delle Provincie Venete al Regno d'Italia.

La giunta del censimento cessò, e, proseguendosi il lavoro con decreto del 31 Maggio 1883, furono deferite ad una commissione compartimentale di Deputati eletti dai Consigli provinciali le competenze che prima spettavano alle Giunte e congregazioni Centrali. Per tal modo proseguirono i lavori, e nel 1884 potè attivarsi il nuovo censo in 25 Comuni bergamaschi e 5 mantovani, nel 1873 in 209 Comuni dell'alto milanese, nel 1876 nell'intera Provincia di Como. Ma rimangono tuttavia pendenti varie Provincie che già possedevano il vecchio censo milanese fra cui quella di Mantova, comprendente i distretti mantovani, ove fino

all' anno scorso continuava sulle dette basi i lavori del censimento. Che ne sarà di cotali lavori dopo che la odierna legge sarà in vigore lo vedremo in seguito.

Il catasto della Toscana e di Lucca.

15. La storia antica catastale toscana si presenta confusa e poco ammaestratrice, poichè, malgrado della buona volontà del grande Leopoldo I.°, che fece compiere nella Provincia di Pistoia un catasto che poteva servire di modello, per gelosie interne fu paralizzato il lavoro, e soltanto dopo la rivoluzione francese quel Governo ne ordinò il proseguimento, e quando venne la ristaurazione del 1814 le misure dei terreni erano compiute in 24 comunità e cominciate in altre 16.

Il catasto ora vigente in Toscana va diviso in 4 categorie:

1.° Catasto di terraferma;
2.° Id. dell' isola d' Elba e Pianosa;
3.° Id. dell' isola del Giglio;
4.° Quello riformato o recente di Lucca.

La sua organizzazione è dovuta ad un motu-proprio sovrano del Granduca del 17 ottobre 1817, che fu seguito dalle massime fondamentali del 1819.

Il catasto era strettamente geometrico particellare e dovea comprendere i terreni ed i fabbricati.

La misura ebbe per base la triangolazione generale che il padre Inghirani delle Scuole Pie, uno dei membri della Deputazione, aveva già condotta a termine per suo particolare studio fino dal 1817.

Ad unità si volle il vecchio braccio fiorentino. Il rilevamento particellare seguì colla tavoletta cogli assortimenti di *lindi, bussula, traguardi o cannocchialetto.* Le mappe ritraggono tutti particolari del terreno assai minuto. La stima è per processo peritale analitico per modo che la rendita fosse secondo lo stato di essa il più permanente che fosse possibile.

A norma del prezzo fu preso il quarantennio che va dall'epoca della libertà monetaria in Toscana, cioè l'anno 1768 fino al 1807. Lo stato dei fondi fu riferito qui pure alla data in cui venne ordinato il catasto. In Toscana come nelle altre provincie il ca-

tasto fu avversato, pure proseguì il lavoro ordinato per le isole. Invero dell'isola d'Elba si fece un catasto in due anni dal 1840 al 1842 e la Pianosa in soli quattro mesi nel 1842 e l'isola del Giglio nel 1873-74 ebbe come le altre un catasto parcellare geometrico: così che quelle isole si trovano in buone condizioni catastali.

Il catasto ex pontificio.

16. Fu ordinato nel 1816 e ne fu affidata l'esecuzione sulle basi e sistema del catasto lombardo.

L'unità superficiale è la tavola di 1000 metri quadrati di cui 10 fanno un ettaro sicchè la misura è a sistema metrico decimale. Invece l'unità monetaria per le stime è stato lo scudo romano da 100 bajocchi, che a Roma si ragguagliava a lire 5.75 ma che comunemente si valuta ital. lire 5.20. Quanto alle stime e mappe, esse sotto il Governo italiano furono intraprese e molto avanzate anche in quelle provincie dal 1809 al 1813; ma erano assai errate le misure e col nuovo catasto si intese rettificarle.

Troppo per le lunghe ci condurrebbe lo indicare le basi di quel censimento e le sue vicende: ne riproduciamo solo il seguente riassunto storico:

« Le norme per la stima erano state date, come si è detto, « negli anni 1819 e 1823; l'anno 1824 fu speso in lavori pre- « paratorii, allo scopo specialmente di perequare i prezzi dei ge- « neri; l'anno seguente 1825 si cominciò l'operazione, la quale « fu portata a termine in tre anni, ossia colla fine del 1827, per « quanto concerne la graduazione e la formazione delle tariffe. « Gli anni successivi dal 1828 al 1835 andavano spesi in retti- « ficazioni, studi perequativi, calcolazioni, risposta ai reclami e « formazione dei catastini per le partite dei singoli contribuenti; « nell'anno stesso 1835 ebbe luogo l'attivazione ». (V. Relazione p. 60).

Se nonchè quella attuazione non fu che provvisoria per la verificata inesattezza delle mappe per il chè nel 1842 fu istituita una Giunta di Revisione la quale faceva rinnovare le stime, e nel 1871 si trovava già compiuta in tutte le provincie meno che nelle Romagne, le quali furono staccate nel 1860 dal rimanente

dello Stato, epperciò vi rimase in vigore il catasto provvisorio del 1835.

Da ciò segue, ad onore del vero che gli Stati ex papali aggregati nel 1872 presentano una condizione catastale più precisa delle altre provincie, ed anzi poterono fornire gli estremi comparabili fra gli estimi ed i valori venali che sono riassunti dalla Relazione (p. 61) nel seguente modo:

« Valore censuario 18766,16.

« Valore venale 47119,859.

« Le due cifre quasi esattamente stanno nel rapporto di 40 « a 100 ossia il valore censuario ragguaglierebbe, nel calcolo « anzidetto, appena $^4/_{10}$ del valore venale e questo eccederebbe « sull'altro di due volte e mezzo ». Ci è grato (soggiunge la relazione) di aggiungere che un consimile servizio si viene continuando anche per altre parti del Regno presso il Ministero delle Finanze e potrà essere di molto aiuto per il nuovo catasto generale da intraprendersi.

Il catasto Parmense e Sardo e le nuove mappe Piemontesi.

17. Il catasto Parmense (Parma e Piacenza) esso pure geometrico particellare, fu modellato sopra il francese. La formazione delle mappe fu preceduta da una rete trigonometrica per ogni Comune, il territorio fu diviso in Cantoni, di cui ognuno comprendeva più Comuni, ogni Comune fu diviso in più sezioni eguali, che vanno contraddistinte con lettera alfabetica. Le mappe sono da 1 a 2500 pei terreni, da 1 a 250 pei fabbricati di città e borgate, da 1 a 20000 per le piante d'unione dei singoli Comuni. I prezzi furono quelli del periodo del 1787 al 1868, le stime ebbero compimento nel 1830.

Il catasto Parmense è uno dei più ben fatti delle nostre Provincie, ma furono osservate molto le forti sperequazioni anche all'interno di uno stesso Comune; e ciò è naturale, ove si prenda a termine di confonto la rendita effettiva presente, che deve avere notevolmente variato anche da fondo a fondo in confronto all'epoca oramai remota a cui si riferisce il catasto, anche prescindendo da errori commessi nelle origini.

Anche l'isola di Sardegna ha un catasto a base geometrica,

e nel quale sono figurate in mappa le singole parcelle sulla scala di 1 per 10,000. Fu compilato colle forme procedurali degli altri catasti. L'estimo è in rendita ed in lire italiane. Con una legge del 1851 fu attuato, ma dichiarato provvisorio fino che una nuova legge non lo dichiarasse definitivo instituendo il censimento stabile parcellario.

I lagni furono grandi, e continui fin da principio per la poca regolarità del censimento dell'isola, e nel 1871 la conservazione del catasto fu trovata in condizione che lasciava molto a desiderare.

Quanto agli antichi stati Sardi di terra ferma, la legge del 4 Giugno 1855 aveva ordinato un catasto geometrico parcellare per tutte le Provincie di terraferma dell'antico Regno Subalpino; catasto che doveva comprendere tanto i terreni che i fabbricati; e la cui direzione fu affidata all'ingegnere Rabbini. Le mappe cominciate nel 1858 e proseguite poi sono di 1 per 1500, pei territori molto divisi, di 1 per 1000 per le città e borghi considerevoli dispersi, e in taluni casi anche da 1 a 2000. Le stime non furono mai fatte. Come funziona ora?

La maggior parte dei Comuni e delle antiche Provincie si trovano forniti di catasti più o meno regolarmente fatti, le cui origini sono per lo più ignote. La condizione di cotali catasti è deplorevole, come si rileva dall'inchiesta fatta nel 1871. Registri malconci e mancanti anche di fogli; molte mappe distrutte e disperse per le vicende dei tempi, alcuni perfino si trovano nelle mani di privati.

Riassumendo la condizione di essi, bisogna distinguerli in quattro categorie o tipi di catasti cioè:

1.° Catasti antichi di Piemonte e quindi delle antiche Provincie: i più antichi di essi sono descrittivi e non portano neppure la indicazione della superficie. Oltre le mappe esiste un libro figurato, detto *Campagnolo,* sul quale sono disegnate a vista le figure dei fondi, e ciascuna di esse porta l'indicazione delle quote numeriche per la calcolazione della superficie.

Vi è inoltre un registro detto cadastro o sommarione in cui sono descritti i beni ed il colonnario, ossia registro delle partite.

2.° Nei Circondari di Novara, Palanza, Tortona, Voghera, Alessandria o Lomellina esiste il catasto a censo milanese, presso a poco sulle stesse basi che abbiamo accennate.

3.° L'estimo della Repubblica Ligure consiste in due registri: l'uno in cui sono notate le proprietà, senza distinzione di coltura e senza indicazione di superficie; l'altro è destinato per le mutazioni. L'estimo è a valor capitale in lire genovesi.

4.° I catasti a sistema francese sono in parte masse di colture e in parte con mappe parcellarie.

Questi catasti sono costituiti dalla matrice, in cui sono notati tutti i possessori, con l'indicazione dei beni rispettivi, dalla tabella indicativa o di sezione, in cui sono descritti i beni, dal libro delle volture e dalla mappa.

In complesso dall'inchiesta del 1871 risulta che sopra *1973* Comuni dell'intero compartimento Ligure Piemontese ve ne aveva 827, con una superficie di 1467,032 ettari, forniti di catasti geometrici e 1146, con una superficie di 2,241,908 ettari senza catasti o con catasti puramente descrittivi.

Così si sono passati in rivista i catasti geometrici, non essendosi tralasciato che qualche residuo di antichi catasti francesi nel compartimento Ligure, Piemontese e di Massa-Carrara nel Modenese.

18. Passando ai catasti descrittivi, cominciamo dal Napoletano. Ma lunga ed infruttuosa ci sembra sia a ritenersi la istoria dei precedenti che servirono ad organarlo; e poichè vi è una raccolta importante di tutto quanto riguarda il catasto napoletano, che si conosce sotto il nome di raccolta dei Franchini così a quella potrà ricorrere chiunque abbia vaghezza di addentrarvisi. Invece vediamo lo stato attuale del catasto napoletano. Esso è puramente descrittivo e punto geometrico: nessuna operazione di regolare misura che gli abbia servito di base: nessuna mappa figurata come negli altri. « L'inchiesta del 1871 ha condotto ad « un risultato che manifesta la condizione errata di quel catasto: « condizione che fu fatta palese con un fatto eloquentissimo. « Mentre la superficie geografica del compartimento napoletano, « compresi i territori di Benevento e Pontecorvo, i quali furono « regolarmente misurati nel catasto ex pontificio, ragguaglierebbe « in totale ettari 7,914,500, quella dei terreni produttivi sui dati « forniti dalle varie Intendenze di Finanza, non sarebbesi otte- « nuta che in ettari 5,640,644 presentando così una deficenza di « ettari 2,272,686 fatte le debite detrazioni 1170 ettari di strade

« ed acque, vale a dire che la differenza equivale al 29 % del « totale. Ne è probabile che a tanto ammonti la somma di quelli « ritenuti improduttivi, ossia sterili ». Qual fede invero può aversi (scrivevasi dai commissari dell'inchiesta) nel dato della superficie dei terreni produttivi quale fu descritta in catasto giusta le denunzie dei possessori o sull'accertamento fatto a vista dai periti, e raramente con la misura diretta? Da altra parte non è improbabile che molti beni sieno stati omessi nel catasto o vi sieno errori di ogni genere; fatto sta che la sperequazione anche fra Provincia e Provincia è evidentemente eccessiva.

Ecco il perchè se colla legge di perequazione generale saranno colpiti anche in quelle Provincie moltissime estensioni che ora sono censite a vantaggio della intera proprietà dello Stato, spariranno anche colà le anomalie e le discrepanze che tra Provincia e Provincia si verificano, le une gravate eccessivamente, le altre alla stregua delle aliquote risultanti minimamente tassate. È questo argomento speciale che, aggiunto al generale che riguarda gli interessi della intera Nazione, persuase molti deputati a votare la legge di perequazione generale.

La base del catasto attuale napoletano è per classi e tariffe, la stima è sintetica, sulla base del valore locativo e del valore venale, ossia sui prezzi d'affitto e di acquisto. Esso però fu considerato provvisorio, la base della stima dovea durare fino al 1860 e per qualche speciale coltura fino al 1880.

I più gravi errori di quel catasto derivarono da ciò. La legge non prescrisse altro mezzo per avere indizio della estensione dei fondi, che il richiedere le dichiarazioni dei possessori. In caso di errore infine fu loro conceduto di reclamare, pagando le spese della misurazione. Gli operatori dal loro canto, quando le dichiarazioni, le denunzie o i rivelamenti mancavano, non si brigavano di sopperire altrimenti. Molte possessioni non furono nemmeno visitate per paura dei briganti che infestavano la contrada. Spesso dalle alture si esaminarono ad uno sguardo le condizioni dei terreni adiacenti. Sulle stesse norme più tardi si fece dai Borboni il catasto siciliano. Ora come si può credere con cotali basi alla eguaglianza desiderata del carico della imposta tra le Provincie napoletane tra di esse e dell'intero compartimento con tutto il Regno?

L'estimo della pianura di Modena e Reggio venne rinnovato nel 1786 in base alle denunzie dei possessori, dalle quali doveva risultare la superficie e confinazione di ciascun appezzamento e il genere di coltura.

Appositi periti, raccolti sul luogo gli estremi estimali, dovevano provvedere alla valutazione della rendita media costante, per ciascuna sezione o parrocchia, e giusta norme che partitamente non conosciamo, ma che riuscivano (se abbiamo ben compreso) ad una specie di stima diretta, allo scopo di determinare per ciascun corpo di terra la così detta rendita d'affitto, e che combinata con una divisione dei terreni in quattro classi cioè, buoni, mediocri, inferiori ed infimi, forniva poi il così detto adeguato per unità di misura, donde derivavasi la rendita di ciascun terreno.

Si prendeva la media fra le due rendite, adeguata e di affitto, e si capitalizzava al 5 °/₀ praticandovi poi delle detrazioni in ragione di un tanto per cento da fissarsi per ogni villa (o sezione); e dove risulta che i divari furono enormi da luogo a luogo, anche per l'intento che si ebbe di emendare con questo mezzo le sperequazioni che eransi manifestate per difetto di omogeneità nel modo con cui venne condotta l'operazione. Ebbe luogo, cioè, a operazione compiuta, una specie di perequazione, che fu piuttosto una riforma in massa delle prime perizie.

Furono chieste bensì le denunzie, ma solo per l'estensione, la quale non fu controllata, di regola, se non a vista: e solo in caso di sensibile differenza si è eseguita la misura.

I prezzi dei generi furono riferiti al 1788, i prodotti all'epoca delle stime; le quali furono compiute dal 1789 al principio del 1791.

L'estimo, a valor capitale, ebbe per unità monetaria la lira di Modena, equivalente a italiane lire 0,384. L'unità censuaria antica, conservata pure dal 1792 al 1798, era il soldario, ragguagliato a lire censuarie modenesi 1,200.

Nel 1798 durante la Repubblica Cisalpina, l'estimo si ridusse, conguagliando l'imponibile, a scudi milanesi, e lo scutato rimase dappoi, benchè si denomini impropriamente lira imponibile.

L'unità di misura è la biolca, pari a Ettari 0,289.

Il valore dei fabbricati rurali si aggiunse in più a quello dei fondi.

L'estimo della montagna delle Provincie Modenesi, detto composto (cioè concordato), perchè il relativo contingente Comunale d'imposta venne stabilito dietro opportuni accordi fra lo Stato e i singoli Comuni, è un estimo fondato sulle denunzie dei proprietari, nelle quali oltre alla denominazione e confinazione, doveva indicarsi l'estensione presunta, ed il valore consuetudinale precedentemente attribuito a ciascun corpo di terra.

Queste denunzie furono unite per sezioni o ville, indicando per ciascuna le singole proprietà con un numero progressivo detto primario, e i singoli corpi di terra che la compongono con altro numero pure progressivo, detto subalterno o secondario; e procedendo mediante tariffe parziali per ogni sezione, espresse in lire e soldi locali modenesi e biolche censuarie di estensione, come nell'estimo della pianura.

La lira originaria fu poi ridotta anche qui in scudi milanesi e l'estimo esprime il valore capitale.

Le denunzie furono controllate da apposite commissioni; ma non intervenne alcuna perizia, essendosi mantenuta ferma la regola del valore consuetudinale. I fabbricati rurali non furono censiti.

Il catasto fu eseguito dal 1808 al 1817.

Riassunto delle condizioni catastali del Regno.

19. Il Regno è diviso in nove compartimenti catastali; vale a dire:

1. Piemonte e Liguria;
2. Lombardo-Veneto;
3. Parma e Piacenza;
4. Ex-Ducato di Modena;
5. Toscana;
6. Ex-Pontificio o Romano;
7. Provincie Napoletane;
8. Sicilia;
9. Sardegna.

Alcuni di questi compartimenti hanno un catasto unico; e sono Parma, la Sardegna e la Sicilia.

Gli altri comprendono più catasti, a norma dei differenti territori da cui sono risultati composti.

Il Lombardo-Veneto ne ha tre: l'antico milanese, il mantovano (antico e trasformato) e il nuovo censo.

Modena ne novera dieci, che sono stati or ora indicati.

Il Napoletano ha il censo Romano in Pontecorvo e Benevento, e il Napoletano nel resto.

L'ex-Pontificio ha il censo romano riveduto, in alcune Provincie, e quello non riveduto in altre.

La Toscana conta quattro catasti diversi: il toscano di terra ferma, i due delle isole, ossia quello dell'Elba e della Pianosa e quello del Giglio, e il lucchese recente.

Il Piemonte e la Liguria ne noveran quattro; il francese, il piemontese antico (colle sue infinite suddivisioni), il milanese ed il ligure.

Catasti stranieri. Francia.

20. Sebbene prima che la Francia vantasse il suo catasto particellare come ora possiede; in Italia già da secoli funzionasse, come vedemmo, il catasto milanese, che coi suoi difetti era però sulle stesse basi, pure bisogna convenire che le istituzioni catastali francesi esercitarono ed eserciteranno una grande influenza sui nostri poichè è dovuto alla Francia il merito di molte e vaste operazioni geometriche e cartografiche.

Lunga e fortunosa sarebbe a narrarsi la storia antica del catasto francese e per tenerci nei limiti di questo quadro sintetico la limitiamo al primo esperimento di un catasto generale tentato nel 1802 con cui miravasi ad accertare i contingenti comunali. Riescendo incompleto cotale esperimento, nel 1807 si ordinò un vero e proprio catasto particellare. Trascriviamo le parole di Napoleone il Grande, che sono sempre la espressione del suo genio in tutto ciò cui si applicava. Cotali parole hanno impressa l'orma sulla quale fu impiantato e completato lo istituto che ora funziona assai bene in Francia. « Le mezze misure (disse « Napoleone) fanno sempre perdere danaro e tempo. Il solo « mezzo per togliersi d'imbarazzo è quello di fare eseguire im- « mediatamente il censimento generale delle terre in tutti i Co-

« muni dell'Impero, con misura e stima di ogni parcella di pro-
« prietà. Un buon catasto particellare sarà il complemento del mio
« codice, in ciò che corcerne il possesso del suolo. Bisogna che
« le mappe siano abbastanza sviluppate, per servire a fissare i
« limiti della proprietà, ed impedire le liti ».

Il concetto ispiratore dello istituto fu certo principalmente fiscale, per potere con sicurezza percepire le imposte prediali; ma nei rispetti della proprietà e dei proprietari, se esso non veste il carattere di probatorio, ha però il vantaggio della eguaglianza e perequazione, come si voglia chiamare, e della identificazione degli stabili e dei confini, i cui vantaggi si appalesano da sè. Il catasto ordinato da Napoleone il Grande nel 1807, interrotto da vicende politiche, proseguì sulle stesse basi in Francia e si trovò compiuto nel 1850. Esso comprende i terreni ed i fabbricati. La scala delle mappe è da 1 per 2000. Ha una estensione di 52,305,700 metri.

Belgio.

21. Nel Belgio fra il 1802 ed il 1826 fu compiuto il catasto sul modello francese.

Svizzera.

22. I catasti dei Cantoni di Ginevra, Losanna, Vaud, Neuchatel, Friburgo si trovano basati su intendimenti diversi dalla pura e semplice fiscalità e sono costituiti principalmente a scopi civili, in servigio generale della proprietà e solo sussidiariamente a scopo fiscale.

Per avere un concetto esatto del catasto di Ginevra e di Vaud converrebbe studiare un commentario di esso che Simone Delapalud (1854) ha pubblicato. Ecco pertanto una traccia sommaria, salvo di ritornare sull' argomento quando compiremo qualche studio sul catasto giuridico probatorio.

23. Il catasto di Ginevra ha la sua base parcellare e geometrica, ed era stato da prima intrapreso all' unico scopo di servire al più esatto accertamento della proprietà immobile; epperciò richiedeva un sistema di conservazione rigoroso. Le mappe de-

vono essere perciò precise, per la figurazione, estensione e confinazione. Stabilito il catasto, ossia l'inventario di tutti gl'immobili del Comune iscritti in ragione di capitali per ciascun proprietario, si procede alla tassa proporzionale dei fondi ossia all'estimo, che viene compilato da una commissione catastale composta di cinque membri almeno, nominati dal Consiglio comunale, che fissa i prezzi proporzionali dei fondi in natura giusta la qualità, giardini, vigne, prati, campi, boschi, pascoli ordinari e pasture estive.

Quanto agli effetti civili, il catasto fa fede a favore dell'inscritto fino a prova in contrario, fondata in un titolo regolare di acquisto o nella prescrizione, e l'iscrizione stessa può essere impugnata per vizio nel titolo da cui dipende.

24. Istituto analogo ha il Cantone di Friburgo e Soleuve, parimenti a scopo civile.

25. Basilea città pure ha un rilevamento particellare e libri fondiarii in servizio della proprietà ed altri diritti reali a sistema germanico. Basilea campagna ha soltanto allo studio un istituto analogo a quello di città, ed ora non ha che delle tavole particellari.

26. Nel Ticino evvi in corso di costituzione un catasto per solo oggetto fiscale. Zurigo lascia il governo dei catasti ai Comuni, che hanno per la maggior parte buoni catasti.

27. Berna ha un catasto a scopo tributario.

28. Lucerna invece non ha che misure parziali, non obbligatorie e così Uri, Schwitz, Unterwalden, Glaris, Zug, Appenzel, San Gallo, Grigioni. Ivi la proprietà non è certo la principal parte della ricchezza, poichè non serve nemmeno per l'alimentazione delle popolazioni, che emigrano e prosperano coi loro commerci, colle loro industrie e col loro lavoro in tutto il mondo. Per ogni dove voi trovate lo Svizzero industrioso, parcó, economico, laboriosissimo, perseverante e tenace, che, sotto forme e particolarità speciali, partecipa delle virtù proprie della razza semitica, sebbene tanto diverso nelle sue origini.

29. Ma restiamo limitati all'argomento dei catasti; e riassumendo le loro condizioni, è ad osservarsi che in Svizzera il catasto serve, se non perfettamente, principalmente a scopi civili, ossia giuridici ed economici e solo limitatamente a scopi fiscali,

che non vi hanno in qualche caso alcuna importanza. Esso si risolve quindi essenzialmente nella parte geometrica, a cui si aggiunge, secondo il bisogno, anche l' estimativa.

In tale qualità il catasto si coordina per vario modo coi libri ipotecari e fondiari, e ne fa parte integrante; e lo si desidera perciò accompagnato da una rigorosa delimitazione delle proprietà e da un riconoscimento, con vario modo ed effetto, dei titoli corrispondenti.

Non è dai catasti Svizzeri che si potrà apprendere molto per quanto riguarda la parte finanziaria; bensì l'esempio è al sommo interessante per ciò che concerne gli uffizi civili del catasto, poichè l' importanza che vi si annette a quello scopo prevale a quella finanziaria.

Catasto in Prussia.

30. Il Regno di Prussia negli antichi suoi limiti e così prima del 1866, possedeva un esatto catasto governativo parcellare nelle due sue Provincie renane, compiutovi tra il 1818 e il 1834 a modello francese. Nelle Provincie orientali, che rappresentano più di tre quarti dell'impero, non vi erano che catasti ed estimi locali nel più completo disordine, con 14 sistemi diversi.

La Costituzione del 1848 aveva posto il principio della eguaglianza della imposta, il quale principio fu più ampiamente sanzionato in una legge 27 Ottobre 1850, e la questione della perequazione ivi non divenne meno palpitante che presso di noi, ma urtò violentemente contro i privilegi e le immunità esistenti e dopo discussioni teoriche che durarono un decennio, la perequazione deve avere la sua applicazione la mercè delle leggi, poichè sono tre leggi dell' istessa data che costituiscono un solo corpo, fra le quali una abolitrice delle immunità fondiarie, che rendeva possibile un catasto generale. Dopo di essa il catasto fu intrapreso e condotto a termine in brevissimo tempo e con spesa minima.

Gli essenziali caratteri di cotale catasto, che furono poi riprodotti in un sistema presso che identico nell' impero Austro-Ungarico sono i seguenti:

Quando furono promulgate le dette leggi, si doveva a termine

di esse eseguire il riparto generale dell'imposta determinata, in 10 milioni di talleri, fra i Comuni, e predisporre e agevolare possibilmente anche quello fra privati che fu chiamato il subriparto dividendosi così l'operazione in due stadii. Ciò accadeva per le Provincie orientali, ove tutto era a farsi: per le occidentali si prese per base il catasto particellare che dicemmo esistente pel primo stadio, cioè il riparto per Comuni; e furono prefiniti i termini per modo che si potesse riscuotere a carico rispettivo dei Comuni ripartiti tre mesi dopo la promulgazione della legge e così nel 1.° Gennaio 1865. Il secondo stadio non avea termine, ma fu percorso in cinque anni. Si volle far presto ed a buon mercato e si giunse alla meta prima delle fortunate vicende di guerre e di politica, che resero così glorioso e grande l'odierno impero Germanico.

Troppo lunga sarebbe la descrizione completa del catasto Prussiano; e basti perciò darne alcuni cenni sommari, che servano ad illuminarci sulla grandiosa operazione catastale che ora appunto si compie presso di noi la mercè della legge 1.° Marzo 1886.

Il catasto Prussiano e Germanico ha per unità superficiale il Marghen Prussiano (giornata da lavoro o jugero, pari ad Ettari 02653225).

L'unità monetaria era a quell'epoca il tallero, equivalente ad It. L. 3.75, ovvero a 3 marchi in oro di nuova valuta germanica, divisa in 30 grossi (Cent. 12.50) da dodici piccoli, sopra una superficie totale di 108829000 jugeri, pari ad Ettari 27784000, che è poco meno di quella del Regno nostro: non occorse però misurarne di pianta se non 13923000.

Si operò contemporaneamente nelle varie provincie, ed anzi per l'estimo si potè procedere nell'egual tempo in ogni singolo circondario, per mezzo delle commissioni locali, a cui ne venne deferita la formazione; non vi fu bisogno di alcuna triangolazione generale, anche pel fatto che le nuove misure di dettaglio si riferivano a zone parziali di territorio, dove mancavano precedenti lavori da utilizzarsi e senza alcun nesso tra loro, perlocchè si stette contenti a semplici triangolazioni, poligonazioni e reti locali, pei necessari collegamenti con punti trigonometrici noti e risultanti dalle operazioni già prima compiute. Nel rilevamento si lasciò agli operatori libertà di istrumento, salve le debite tol-

leranze e sulla considerazione che ognuno opera meglio collo strumento che gli è famigliare. Uno solo avrebbe adoperato la tavoletta pretoriana che oggi non è più molto usata in Germania. Vi si andò del resto colla massima energia, e troviamo che al 1.° Gennajo 1864 nelle sole Provincie orientali per le operazioni del subriparto, il personale operante si componeva di ben 2755 fra geometri, assistenti ed allievi.

Codesto il metodo che rileviamo dalla relazione Messedaglia essersi seguito in Prussia per ottenere in breve tempo e poca spesa la esecuzione della tanto bramata e discussa legge di riparto. Facciamo voti che codesto splendido esempio riesca per noi di grande ammaestramento. Torneremo a trattenerci su codesto sistema di catasto quando ci occuperemo del giuridico probatorio.

Catasti negli altri Stati della Germania.

31. La Baviera va rinomata per le sue operazioni topografiche, ha un catasto geometrico parcellare decretato fino dal 1808, arrestato nel 1814, rinnovato nelle misure nel 1864 e chiuso definitivamente nel 1872.

La spesa del suo compimento si calcola 27 milioni di Marchi. La conservazione è fatta coi metodi più rigorosi.

Per una legge del 1861 tutti gli atti relativi ad immobili devono essere fatti a mezzo di Notaio e stare in esatto rapporto col catasto. La forza probatoria non appartiene però direttamente se non all'atto originale depositato presso l' archivio notarile; ed è quest' ultimo che adempie colà all'uffizio giuridico altrove attribuito al libro fondiario.

Un' altra legge provvide alla più esatta terminazione dei fondi. Per tal modo la Baviera è a considerarsi uno degli Stati in cui la forza probante del catasto è più agevole ad ottenersi, e perciò vi si rendono maggiormente prosperose le operazioni di credito fondiario.

Durante il regno di Francesco V duca di Modena che aveva per moglie una Bavarese, qualche principio di imitazione degli Istituti bavaresi sui passaggi di proprietà si vide tracciato; poichè nel codice estense del 1851 era voluto l' atto scritto nei contratti

di vendita immobiliari: era introdotto il sistema della trascrizione per la quale occorreva la ricognizione notarile; ma, meglio ancora, era prescritto, per una disposizione speciale, che negli atti trasmissivi della proprietà vi dovesse essere un estratto del censo.

Il censo modenese era certo assai imperfetto; pure la presenza dell' estratto catastale negli atti di trasmissione era un grande elemento di prova giuridica ed è a deplorarsi che cotale obbligo sia tolto nella odierna nostra legge notarile. Teniamo nota di questa lacuna che può essere riparata colle leggi e regolamenti che occorreranno in avvenire a compimento dei nostri ordinamenti relativi alla proprietà fondiaria.

32. Nel Regno del Wurtemberg fu istituito un catasto particellare nel 1818 e fu compiuto nel 1840. L' operazione si limitò alla sola parte geometrica e si conservò un estimo provvisorio regolato poscia nel 1821 e 1824 e riveduto man mano dappoi.

Quello che ora esiste è strettamente particellare in classi e tariffe, detratti i carichi reali e le servitù e vi si tengono in evidenza colle mutazioni che si verificano nelle colture, per modo che quel felice paese, così favorito dalla natura e così innanzi nello incivilimento, può per le sue facili istituzioni catastali prestarsi più agevolmente ai trapassi ed alle operazioni in genere sulla proprietà fondiaria.

33. La Sassonia ha un catasto particellare a scopo fiscale compiuto fra il 1835 al 1843 e non ha nulla che meriti una semplice attenzione.

34. Il Baden, anch' esso così favorito dalla natura, così fortunato per le sue industrie tutte, cominciando dalle agricole, contava già delle buone operazioni geometriche e cartografiche fino dal secolo passato; ed ha continuato anche nel presente.

Con legge 25 Marzo 1852 fu ordinato un catasto geometrico che fu eseguito e compiuto con un metodo assai razionale e scientifico e sebbene presenti ora un catasto a scopo fiscale ha pregi singolari. Fra le altre cose meritevoli di studio è la operazione detta di *depurazione* dei fondi, per modo che la casa colonica riesca, per virtù o di vendite o di permute obbligatorie per legge, nel mezzo del predio. (1) Nella relazione Minghetti

(1) Da una recente pubblicazione del dott. B. Schlitte (*Die zusammen*

si accenna che nostri vecchi statuti si trova traccia di simili istituti.

35. E noi soggiungiamo che non solo se ne trova traccia negli statuti nostri comunali, ma nel diritto romano avevasi lo istituto del *retratto coattivo,* che consisteva nell'obbligo del proprietario, la cui proprietà era circoita da tre lati da quella di un vicino, di vendere la terra circuita a prezzo di stima. Cotale istituto figurava anche nella legislazione estense, ma nell'odierno codice non se ne trova traccia (1). Il supremo interesse del miglioramento agricolo prevalente a quello speciale di proprietà era lo spirito che indettava codesto istituto. I nostri pubblicisti in

---

lege der Grundslüche) si rileva che, per virtù di codesta istituzione della depurazione, dal 1874 al 1883 si è fatta nelle sei antiche Provincie prussiane la ridistribuzione di ettari 358,552 formanti 1,310,318 parcelle in 366,443 parcelle, cioè una riduzione al quarto circa del numero di queste. E nel Granducato di Baden dal 1868 al 1883 fu fatta la riforma in 700 poderi per oltre 58 mila ettari, con una riduzione del 28 % nel numero delle parcelle.

(1) Nelle costituzioni estensi del 1771 nel lib. II, tit. XXIX del retratto si trovano parecchie disposizioni per le prelazioni ispirate da norme legislative di carattere feudale e per le enfiteusi. Ma due disposizioni si leggono a favore dell'agricoltura e nei rispetti della depurazione e rottondamento degli stabili.

Riproduciamo cotali disposizioni:

Art. 10. « Non avrà luogo il retratto nelle subaste giudiziali e nemmeno « nelle transazioni e nelle permute, quando le une e le altre portassero « cessioni di fondi a comodo scambievole per modo che le parti non avrebbono altrimenti stipulato il contratto ».

Ma il più originale e caratteristico è l'

Art. 11. « Chiunque possederà una pezza di terra non eccedente la misura di tre biolche senza casa o anche con casa, ma che non serva al« l'abitazione del padrone, potrà essere costretto a venderla a chi da tre « parti o da due interi lati vi confini con uno stabile fruttifero di estensione almeno tre volte maggiore a giusta stima di periti, più il sesto a fa« vore dell'obbligato a vendere ».

Il nostro codice civile che tante belle disposizioni contiene a vantaggio dell'agricoltura e del suo miglioramento ha omesso questa bella provvidenza del legislatore estense per ridurre a ragione i proprietari cupidi o renitenti nei casi di importanti lavori rurali.

materia più volte patrocinarono lo istituto giuridico delle vendite e permute coattive allo intento dirette del miglioramento agricolo, ma fin ora i legislatori sono sordi non ascoltando le aspirazioni dei pubblicisti. Parci però che un gran male sia il perdurare di cotale sordità ai danni del miglioramento agricolo e facciamo caldi voti perchè fra le leggi che devono sorgere a perfezionare il nostro catasto ordinario colla legge 1.° Marzo 1886 colle discipline riservate nell'art. 8 sieno per figurare quelle che meglio conducono agli effetti giuridici probatorii, sorga anche quella che si riferisce alla cosidetta depurazione dei predii che sotto il nome di *Feldboreinigung* costituisce, come dicemmo, una delle istituzioni legislative agrarie più pregievoli del Granducato di Baden, e che sarebbe per noi utilissima cosa lo imitare.

36. L'Assia Darmstadt gode pure meritata riputazione pei lavori geometrici che risalgono al secolo XVI, ma il vero catasto fondiario vi fu decretato con legge 13 Aprile 1824; reso da prima facoltativo ai Comuni l'ottenerla, fu proseguito poi per una legge 11 Gennajo 1831 e nel 1878 doveva essere completo.

Vi fu una delimitazione in contradditorio, una terminazione stabile quando venne richiesta da un solo interessato e vi giovò molto una istituzione antica locale, i *giurati di campo* (Feldgeschwörere); ed antica è ivi pure la pratica di arrotondamento o liquidazione di fondi, di cui si parlò precedentemente. Ciò che vi è di singolare in codesto catasto si è che esso serve a doppio uffizio fiscale e civile di accertare la proprietà e di ripartire la imposta. Quest' ultimo effetto si ottiene la mercè di una stima sommaria; per l' altro il catasto si conserva da appositi uffiziali, alla dipendenza dell' amministrazione della giustizia, nelle cui mani depongono un esemplare i geometri incaricati della sua formazione. Tutte le mutazioni devono essere tenute in perfetta evidenza ed una legge del 29 Ottobre 1830 prescrive che i libri e le mappe debbano rinnovarsi almeno ogni 25 anni.

37. Nel Granducato di Olemburgo evvi un catasto ad uso esclusivamente fiscale fatto per oggetto di perequazione fondiaria, cominciato nel 1836 e protratto fino al 1805. L'estimo è particellare per qualità e classi di coltura: vi sono mappe da 1 a 5000.

Una legge del 3 Aprile 1870 vi istituì i libri fondiari giusta il metodo ordinario Germanico.

38. Il Granducato di Sassonia Weimar ha un catasto probatorio che si può considerare un monumento nella sua specie. Esso risale al 1726, serve anche a scopo fiscale.

39. Il Ducato di Sassonia Meiningen ha esso pure un catasto a scopo civile non propriamente probatorio regolato nei rapporti civili negli anni 1859-1862, e a cui tenne dietro nel 1872 un nuovo ordinamento dei libri fondiarii. La misura era stata assunta per trattato del Governo bavarese. Vi fu una generale terminazione e rettificazione di confini, in guisa che fra termine e termine la linea sia possibilmente retta.

Catasto in Austria ed Ungheria.

40. Foggiato con legge del 24 Marzo 1869 per i paesi soggetti ai Consigli dell'Impero, fu con legge del 21 Marzo 1875 adottato anche pei paesi Ungarici. Esso non riguarda che i terreni, esclusi i fabbricati anche rurali. Tutto il sistema di esecuzione fu basato sulla falsa riga del Prussiano. I lavori anche in codesto Impero proseguirono con alacrità. Intanto con legge del 28 Marzo 1880 ed altra 7 Giugno 1881 venne stanziata l'imposta dei terreni sulla base dell'estimo provvisorio, e salvo l'esito dei reclami, e col 1.° Gennaio del 1883 potè ripartirsi definitivamente l'imposta in base al nuovo estimo del 23 Maggio 1883 e fu promulgata una legge che regola la conservazione del catasto.

Quanto all'Ungheria fu lo scorso anno essa pure in grado di porre termine al suo catasto decretato per essa nel 1875, e così impiegandovi un tempo minore di un decennio.

41. A completare le operazioni catastali il Governo austriaco anche nei passi recentemente occupati, della Bosnia cioè e dell'Erzegovina, oltre delle corti militari ordinò anche un regolare rilevamento catastale con mappe in grande scala, con divisione in nove colture aratorio, orti e giardini, prati, vigneti, pascoli ed ericaie, boschi, canneti, terreni improduttivi. Il metodo della costituzione di questo catasto è molto speditivo e ritrae di quello che da noi si compie in Sardegna.

In tutto l'Impero evvi un sistema di libri o tavole fondiarie all'uso germanico per la proprietà e i diritti reali sugli immobili antichissime per le loro origini, e già regolate con norme speciali nelle singole Provincie o regioni di quell'Impero.

42. Una legge del 25 Luglio 1871 riordinò le tavole stesse con principii uniformi. Si era trattato in altri tempi di adattarle al Lombardo-Veneto e forse per esso sarebbero state vantaggiose; ma cotali vantaggi avrebbero saputo d'amaro poichè dallo straniero sarebbero provenuti, ed in vantaggi stessi sarebbero stati accompagnati dai consueti balzelli coi quali si mungeva la proprietà fondiaria dal Governo austriaco.

È però assai meritevole di studio il metodo pel quale si mantiene in Austria la corrispondenza fra il catasto e le tavole fondiarie; e la opportunità o meno della istituzione di quelle presso di noi ed il metodo di porle in armonia col catasto formeranno soggetto di uno studio, che figurerà nella seconda parte di questo lavoro.

Catasti nella Gran Bretagna e nell'Irlanda.

43. L'inghilterra aveva la sua vecchia *Land-tax* l'imposta fondiaria, basata su di un estimo che risalirebbe alla fine del secolo XVII, dichiarata redimibile nel 1798 e che figura tuttavia in bilancio, nella parte non ancora redenta, per una somma di circa un milione di lire sterline.

Il catasto non è geometrico, ma soltanto descrittivo. Ma allo scopo fiscale serve poco o nulla. In Inghilterra, contrariamente alla errata opinione di taluno che sostiene non essere quella proprietà fondiaria gravata da imposte colle *Land-tax* ed *Income-tax,* indirettamente la terra riesce pure esuberantemente colpita da imposte.

Esiste poi in Inghilterra un antico registro del *Doomsday Book,* il libro del giudizio universale di Guglielmo il conquistatore, che può offrire una certa rispondenza con quello che è per noi il catasto. Fino dal 1860 sono cominciati in Inghilterra i lavori sul catasto, la mercè di una commissione d'inchiesta parlamentare, la quale riferì nel 1862; e nel 1867 fu introdotto nella

Camera dei Comuni un Bill a fine di stabilire in Inghilterra e nel Galles un estimo uniforme della proprietà per tutti gli scopi della tassazione e imposizioni locali: ma il lavoro non è ancora compiuto nella Gran Brettagna. Invece nell'Irlanda l'estimo ufficiale cominciò nel 1827 per la più giusta riscossione delle tasse locali (country taxes), finì nel 1852 con quello che chiamasi l'estimo generale fondiario (the General Fenement Valuation), il quale dispone circa la stima uniforme delle terre e dei possessi in Irlanda, che può essere adoperata per tutti gli stanziamenti pubblici e locali ed altre tassazioni; onde per questo riguardo l'Irlanda è più innanzi dell'Inghilterra di un quarto di secolo.

La stima fu fatta sul prezzo fisso di certi generi agricoli e dovea rimanere fissa per quindici anni almeno in ciascuna sezione territoriale: le modificazioni a cotale stima fissa non possono farsi che per deliberazione del gran *Jury* o rappresentanza generale della contea. Per la conservazione tengonsi in evidenza d'anno in anno le variazioni che avvengono nello stato dei possessi e dei possessori.

44. Ora ammainiamo le vele in codesto esame sommario dei vari sistemi catastali esistenti nell'Europa civile e procediamo a raccoglierne le conseguenze pratiche.

a) È un fatto accertato che il rilevamento catastale è nella universalità degli stati considerato come un'opera indispensabile di civiltà;

b) I catasti geometrici sono in generale anche estimativi sulla base del reddito netto fondiario;

c) Per ottenere una giusta perequazione delle imposte quando si verificarono disparità si è ritenuto come in Prussia Austria rifare il catasto;

d) A due scopi precipui tende il catasto: il civile in genere ed il tributario; ed a questo più che a quello si diede fino ad ora la preferenza;

e) I catasti geometrici sono generalmente particellari, salvo il concetto della particella, che può essere di proprietà anzichè di coltura, e la destinazione, quando il catasto è preordinato unicamente a scopo civile e propriamente giuridico;

f) Il punto più grave e contestato, è quello della stabilità del catasto e dei modi di ottenere la sua movibilità;

g) La questione più urgente per noi è quella di stabilire quali istituti nuovi o quali modificazioni agli esistenti si debbano creare per ottenere la più completa prova giuridica col catasto, per la quale sia possibile la pronta prova legale della proprietà e libertà dei predii. Ma tale tema formerà soggetto della quarta parte di questo lavoro.

PARTE SECONDA

Perequazione fondiaria delle Provincie dell'ex-Ducato di Modena e delle Provincie lombarde e del basso mantovano.

CAPO SECONDO

Perequazione fondiaria delle Provincie dell'ex-Ducato di Modena.

45. La prima pagina della storia delle leggi che hanno per iscopo la giusta ed equa ripartizione della imposta fondiaria, che corrisponder deve alla eguaglianza derivata dai sani principii di ogni civile reggimento e che è sanzionata espressamente nello statuto nostro; conviene studiarla nelle disposizioni relative al compartimento modenese.

E poichè come vedremo in seguito le operazioni catastali in codeste Provincie procedettero sotto la illuminata direzione del prof. Razzaboni strenuo campione della perequazione e si compiono i primi esperimenti dell'applicazione degli istrumenti perfezionati, quale il tacheometro pei rilevamenti è assai interessante il conoscere le vicende di questi lavori che servir ponno di ammaestramenti per quelli che si compiranno per tutto il Regno.

La imposta fondiaria del Regno fu perequata fra i diversi compartimenti per la ripartizione generale colla legge 14 Luglio 1864 di cui diamo il testo.

Cotale legge nel suo progresso ha esercitata una influenza diretta non soltanto nelle Provincie modenesi, ma in tutto il Regno.

46. N. 1831.

Legge pel conguaglio dell'imposta fondiaria fra le diverse Provincie dello Stato. 14 Luglio 1864.

VITTORIO EMANUELE II.
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA.

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il principale tributo fondiario a carico delle proprietà rustiche, urbane ed altre già soggette all'imposta prediale, è fissato in L. 110 milioni, escluso il decimo di guerra e le spese di riscossione.

Il contingente di 110 milioni è così ripartito tra i diversi compartimenti catastali del Regno:

1. Piemonte	L.	20,079,106
2. Lombardia.	»	17,717,478
3. Parma e Piacenza . .	»	2,508,719
4. Ex-Ducato di Modena .	»	3,491,696
5. Toscana.	»	8,270,598
6. Ex-Pontificio	»	11,570,675
7. Provincie napoletane .	»	33,530,353
8. Isola di Sicilia . . .	»	10,184,586
9. Sardegna	»	2,646,789
Totale	L.	110,000,000

Però negli anni 1864, 1865 e 1866 la ripartizione sarà fatta tra i singoli compartimenti nelle seguenti proporzioni:

1. Piemonte	L.	18,679,876
2. Lombardia.	»	19,110,295
3. Parma e Piacenza . .	»	2,776,087
Da riportarsi	L.	40,566,258

	Riporto L.	40,566,258
4. Ex-Ducato di Modena .	»	3,437,114
5. Toscana.	»	7,820,040
6. Ex-Pontificio	»	12,027,271
7. Provincie napoletane .	»	33,895,334
8. Isola di Sicilia . . .	»	9,625,833
9. Sardegna	»	2,628,150
	Totale L.	110,000,000

Art. 2.

I contingenti designati nell'articolo precedente verranno applicati in ragione dei riparti d'imposta ora in vigore pei compartimenti 3, 5, 7, 8 e 9.

Pei compartimenti 2 e 6 i contingenti verranno applicati secondo i quadri *A* e *B* annessi alla presente legge.

Pel compartimento 4 il Ministero delle Finanze applicherà il subriparto del contingente, tenuto conto della condizione e trattamento dei diversi estimi, e sentiti i Consigli provinciali ed il Consiglio di Stato. Gli aumenti d'imposta in conseguenza del subriparto non potranno oltrepassare in nessun caso il 50 %.

Art. 3.

La imposta principale sui fabbricati urbani in Piemonte e nella Lombardia di vecchio censo è stabilita nella misura del 12 1/2 % delle rendite imponibili determinate a norma della legge del 31 Marzo 1851 vigente nelle antiche Provincie.

Il totale aumento d'imposta che è portato dalla presente legge sui terreni del compartimento N. 1 sarà nel 1864 distribuito in contingenti speciali sui comuni o consorzi stabiliti per l'imposta sui redditi della richezza mobile in ragione delle loro quote attuali.

Però nei comuni o consorzi di censo lombardo il contingente sarà limitato in guisa che il totale sull'imposta principale non ecceda 14 centesimi per ogni scuto dell'estimo comunale o consorziale. La eccedenza d'imposta non distribuita per la precedente limitazione sarà compensata all'Erario coi proventi dei beni non censiti nel compartimento N. 1.

Questa disposizione avrà effetto negli anni 1864 e 1865.

Art. 4.

Per il 1864 il contingente del comune o consorzio sarà ripartito fra i contribuenti in ragione della rendita netta dei terreni, la quale sarà valutata secondo la media dell'ultimo triennio o dell'ultima rotazione se questa eccede il triennio.

La rendita netta sarà determinata nei modi prescritti da speciale regolamento e colle norme indicate agli art. 11, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 31, 33, 35 e 36 della legge d'imposta sulla ricchezza mobile dalle commissioni comunali o consorziali ivi fissate sulle proposte degli agenti della Finanza assistiti da periti delegati dal Ministero delle Finanze.

Per il 1865 l' aumento d' imposta sarà distribuito in contingenti provinciali in proporzione della rendita netta che fu determinata in ciascuna Provincia nell' anno precedente.

I Consigli provinciali, sulla proposta degli agenti della finanza, e con le norme stabilite da Decreto Reale, ripartiranno il contingente provinciale tra i comuni o consorzi della Provincia. L' aumento d' imposta così ripartito in nuovi contingenti comunali o consorziali si distribuirà in ragione della rendita netta dei contribuenti determinata nell' anno precedente, salvo quelle rettifiche, che, ad istanza degli interessati e degli agenti della finanza, fossero ammesse dalle Commissioni.

Nei casi in cui le operazioni di riparto sopra esposte non fossero ultimate col 30 novembre di ciascun anno, l' intero contingente d' imposta sarà esatto in proporzione delle quote attuali.

Art. 5.

Per il 1866 il Ministro delle Finanze, sulla base delle predette operazioni, e tenuto conto di tutti gli elementi raccolti sugli affitti reali o presunti, uditi i Consigli provinciali e il Consiglio di Stato, delibererà il riparto di tutta l' imposta fondiaria applicata al compartimento N. 1.

Art. 6.

In pendenza della prossima legge provinciale che dovrà provvedere in modo uniforme circa i pubblici servizi da porsi egual-

mente a carico di tutte le Provincie, la somma di sette milioni ora gravitante sul tributo fondiario delle Provincie piemontesi, sarde, lombarde, parmigiane e modenesi per rimborso allo Stato delle spese già provinciali, sarà sovrimposta in ragione dei nuovi contingenti alle medesime assegnati.

Le Provincie toscane ed ex-pontificie continueranno intanto a provvedere direttamente alle proprie spese provinciali.

Le Provincie napoletane e siciliane conserveranno pure, in via provvisoria, il sistema ora vigente di pagare le spese provinciali in parte direttamente, ed in parte mediante rimborso allo Stato di L. 2,463,234 per le Provincie napoletane, e di L. 768,813 per le Provincie siciliane.

Art. 7.

Finchè non sarà unificato il sistema di percezione del tributo fondiario in ogni parte del Regno, nei compartimenti segnati coi N. 2, 4, e 5 dell' art. 1, si continuerà la riscossione a carico diretto dei contribuenti: negli altri compartimenti distinti coi numeri 1, 3, 6, 7, 8 e 9 lo Stato si rimborserà delle spese d'esazione mediante l' addizionale di centesimi 3 per ogni lira di tributo principale; e continueranno nel resto ad aver vigore nelle varie parti del Regno le norme attuali per la riscossione dell' imposta fondiaria, che saranno inoltre applicate alla riscossione delle altre imposte dirette.

Art. 8.

Il decimo di guerra sarà applicato al contingente principale stabilito nell' art. 1, ma non agli addizionali prescritti dagli articoli 6 e 7.

Art. 9.

Mediante l' attuazione della presente legge cesseranno di aver effetto i diversi titoli d' imposta fondiaria sin qui vigenti e che si descrivono nell' annesso quadro *C* (1).

---

(1) Se ne ommette la riproduzione perchè il quadro per la cessazione degli effetti non ha che una importanza storica, non attuale.

Art. 10.

Sono aboliti tutti i privilegi e qualunque speciale esenzione dell' imposta fondiaria, dalla quale rimangono soltanto uniformemente esenti i seguenti immobili:

1. I fabbricati destinati all' esercizio dei culti ammessi nello Stato;

2. I cimiteri e loro dipendenze sieno terreni o fabbricati;

3. I fabbricati ed i terreni demaniali dello Stato, costituenti le fortificazioni militari e loro dipendenze;

4. L' alveo dei fiumi e dei torrenti, la superficie dei laghi pubblici, le spiaggie, le roccie, le ghiaie, le sabbie nude e gli altri terreni per propria natura affatto improduttivi;

5. Le strade nazionali, provinciali e comunali, le piazze, i ponti non soggetti a pedaggio, ed in generale tutti gli immobili di proprietà dello Stato sottratti alla produzione per un pubblico servizio gratuito.

Pei terreni occupati dalle fortificazioni militari si accorderà una diminuzione proporzionata sui contingenti compartimentali o della Provincia.

Art. 11.

Dal 1.° gennaio 1864 l' imposta fondiaria sarà dovuta indistintamente da tutti gli altri immobili sin qui esenti di qualunque natura e pertinenza.

L' aliquota d' imposta di questi beni sarà commisurata a quella vigente sul compartimento catastale a cui appartengono.

Essi però non pagheranno per gli anni 1864, 1865 e 1866 che due terzi dell' imposta medesima.

Art. 12.

Ai comuni o consorzi del compartimento N. 1, i quali non pagano imposta sui terreni, si applicherà nel 1864 un contingente in ragione di una lira per individuo secondo la popolazione risultante dal R. Decreto 10 maggio 1865, N. 1268. Questo contingente andrà in beneficio dell' Erario a norma dell' art. 3.

I beni non censiti dello stesso compartimento, dei quali parla l' art. 1, della legge 1.° gennaio 1857 N. 1, compresi entro a co-

muni censiti, pagheranno un' imposta analoga a quella che è stabilita per i beni dello stesso comune o consorzio.

Rispetto ai beni non censiti degli altri compartimenti, il Ministro delle Finanze farà i provvedimenti necessari per istabilire sopra di essi una imposta analoga a quella del rispettivo comune o del territorio confinante.

Il prodotto dell' imposta sui beni non censiti andrà in disgravio del rispettivo contingente compartimentale, ferma per il compartimento N. 1 la parte che fosse dovuta in compenso all' Erario a norma dell' art. 3.

Per i fabbricati rurali però continueranno le disposizioni ora vigenti nelle varie Provincie del Regno fino alla generale perequazione censuaria.

Art. 13.

Le quote non esatte per qualsiasi motivo di scarico, rilascio o moderazione accordata ai particolari o in altro modo non esigibili saranno compensate all' erario nell' anno successivo in aggravio dei contingenti rispettivi stabiliti dalla presente legge per le Provincie, pei compartimenti e per le categorie dei beni.

Tali reimposizioni non potranno però eccedere il 3 p. $^{0}/_{0}$ dell' imposta principale.

Le rendite ulteriormente dichiarate dei fabbricati urbani del Piemonte e di quelli compresi nel territorio del vecchio censo di Lombardia si tasseranno con una aliquota d' imposta eguale a quella stabilita nella presente legge.

Le variazioni d' imposta dipendenti da vendite accresciute o diminuite saranno tenute a calcolo nella determinazione dei contingenti annuali d' imposta.

Art. 14.

La presente legge non ha effetto che per gli anni 1864, 1865, 1866 e 1867. Dentro il mese di febbraio 1867 al più tardi il Ministro delle Finanze presenterà al Parlamento il nuovo progetto di perequazione del tributo fondiario tra le Provincie del Regno.

Ordiniamo che la presente munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta delle leggi e dei decreti del Regno d' Italia,

mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Torino addì 14 luglio 1864.

VITTORIO EMANUELE.

M. Minghetti.

47. Senza pretendere di dare un commento della trascritta legge la quale ha avuti precedenti legislativi estesi e complicati, crediamo utile il trascrivere il seguente tratto della Relazione del compianto Minghetti che sparge luce nella materia:

Progetto di legge presentato dal presidente del Consiglio dei ministri ministro delle finanze (Minghetti) nella tornata della sera del 22 giugno 1864, per attuazione delle leggi sul conguaglio dell'imposta fondiaria, e sui redditi della ricchezza mobile al 1.° luglio; sul dazio consumo al 1.° settembre 1864.

Ommissis.

All'articolo secondo era detto che il criterio pel riparto del primo quinto del contingente annuale sarebbe stato l'imposta fondiaria, quale sarebbe risultata dalla legge di conguaglio; l'articolo 36 poneva poi a condizione dell'esecutorietà della legge al 1.° gennaio 1864, che fosse entrata in vigore nello stesso tempo quella del conguaglio, altrimenti l'efficacia ne sarebbe prorogata in modo che d'ambedue fosse contemporaneo l'effetto. È bensì vero che il Senato, modificando in questa parte il progetto, credette di dover rompere questo vincolo di connessione fra le due leggi, per renderle nella loro forma indipendenti l'una dall'altra, ma io in ogni incontro dichiarai, nè ebbi, in verità contraddicente alcuno, che il vincolo, dirò così, morale fra le due leggi esisteva sempre, e che mi sarei regolato come se la condizione della contemporaneità della loro esecuzione fosse scritta per volontà dei legislatori.

Per questa considerazione e per queste circostanze siamo giunti alla metà dell'anno 1884, senza che sieno state promulgate due leggi, le quali recando una data fissa per l'esecuzione,

ove non fosse altrimenti provveduto, avrebbero in realtà un effetto retroattivo almeno di sei mesi. Tralascio di considerare il minuto, complicato e difficile conteggio che occorrerebbe a liquidare tra la finanza dello Stato e i contribuenti, il dare o l'avere per la differenza tra rate pagate fino ad oggi sulla base delle leggi ancora vigenti e quelle che sarebbero per lo stesso periodo dovute in virtù delle nuove: vi prego piuttosto considerare se i novelli carichi da quelle leggi derivanti, già non lievi, sebbene ripartiti in un anno, non sarebbero, per avventura, troppo gravi condensandosi nello spazio di sei mesi. Da questa considerazione move il progetto di legge che ho l'onore di presentarvi, il quale proroga al 1.° luglio l'esecutorietà delle due leggi.

Ora ciò non si facesse, l'imposta sui redditi non fondiari, che in tutte le provincie del regno, o è nuova, o più grave, o diversa da quel che era arrecherebbe forse maggiore perturbamento, e sembrerebbe nei suoi effetti più gravosa. In quanto al conguaglio della fondiaria, a parte altre considerazioni, si perderebbe il vantaggio che si volle ottenere colla graduazione dal Parlamento votata; avvegnachè i due terzi dell'aumento che dal conguaglio conseguono, restringendosi in sei mesi, la somma da pagarsi in questo tempo sarebbe maggiore, che non per il conguaglio senza graduazione distribuito per tutto l'anno.

48. Pei rapporti diretti che ha la infradicenda legge coll'ordinamento dell'imposta delle Provincie modenese diamo il testo della seguente legge che pure le riguarda.

N. 3719.

Legge portante modificazioni alla Legge per l'imposta sulla ricchezza mobile. 28 maggio 1867.

VITTORIO EMANUELE II.
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
Re d'Italia.

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato, e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

L'imposta prediale dei fondi rustici verrà riscossa sulla base del relativo contingente stabilito dalla Legge 14 luglio 1864, N. 1831, per l'anno 1866 pei compartimenti catastali del Piemonte e Liguria, ex ducato di Modena, Toscana, Sicilia e Isola di Sardegna; e sulla base del contingente relativo stabilito per l'anno 1867 per i compartimenti catastali della Lombardia, di Parma e Piacenza, delle Provincie ex Pontificie e delle Provincie Napoletane, come appare dalla unita tabella *A* (1), restando ferme nel resto le disposizioni della detta legge 14 luglio.

L'imposta fondiaria sui fabbricati continuerà ad essere regolata dalla Legge 26 gennaio 1865, N. 2036, e l'aliquota sarà quella fissata dalla Legge 11 maggio successivo, N. 2276.

Art. 2.

Il contingente complessivo per le Provincie Venete e per quella di Mantova rimane stabilito in lire 12,248,300.

Art. 3.

Nei compartimenti in cui si trovano beni non censiti, fermo restando i contingenti fissati nell'articolo 1, saranno compiute colle norme stabilite dal Regio Decreto 28 giugno 1866, N. 3023, le operazioni per l'accertamento della rendita netta dei beni non censiti.

La rendita di questi beni sarà pel 1867 tassata coll'aliquota del dodici e mezzo per cento: il prodotto della quale andrà in disgravio dei beni già censiti nel rispettivo compartimento, in favore dei quali saranno operati i necessari compensi.

Art. 4.

Le rendite sui fabbricati, ommessi o sfuggiti nelle operazioni generali d'accertamento, dovranno essere accertate ed inserite nelle tabelle già formate secondo la Legge 26 gennaio 1865.

Le rettificazioni della vendita dei fabbricati, colle quali si tol-

(1) Si ommette la riproduzione della tabella perchè non ha importanza attuale.

gono le duplicazioni e gli altri errori materiali occorsi nella compilazione delle tabelle, o con cui vi si inseriscono le rendite dei fabbricati sfuggiti alla catastazione, avranno il loro effetto tanto per l'imposta dell'anno 1866, quanto per quella del 1867, i compensi saranno liquidati sui ruoli dell'anno corrente.

Art. 5.

La tassa straordinaria del 4 p. $^0/_0$ sulla entrata fondiaria, approvata col Regio Decreto 28 giugno 1866, N. 3023, è abolità.

Però in aumento della imposta fondiaria sui beni rustici e sugli urbani di cui agli articoli 1 e 2 della presente Legge, si pagheranno due decimi della imposta stessa.

Questi due decimi saranno esenti da sovrimposte comunali e provinciali.

Art. 6.

Le disposizioni degli articoli precedenti avranno effetto dal 1.° luglio 1866 a tutto l'anno corrente 1867.

Quanto alle Provincie Venete ed a quella di Mantova saranno applicate pel solo anno 1867.

Art. 7.

L'imposta sui redditi della ricchezza mobile sarà riscossa nella misura stabilita dal Regio Decreto 28 giugno 1866 N. 3023.

Saranno osservate per l'applicazione delle stesse le norme stabilite dalla Legge 14 Luglio 1864, N. 1830, e dal citato Regio Decreto, in tutto ciò che non è diversamente disposto colla presente Legge.

Art. 8.

La imposta, di cui all'articolo precedente, sarà dovuta e commisurata sui redditi dell'anno precedente a quello nel quale si fa l'accertamento. Però il contribuente, al quale sarà cessato un cespite di reddito nell'anno 1867, potrà domandarne la riduzione o il rimborso sull'imposta dell'anno medesimo.

Trattandosi di redditi contemplati nel primo capoverso dell'articolo 24 della Legge 14 luglio 1864, la cessazione si intenderà verificata colla esazione del capitale, e proporzionatamente alla quota esatta, se l'esazione sia stata parziale.

Art. 9.

Quando i redditi di ricchezza mobile, contemplati nel 2.° e 3.° capoverso dell'articolo 24 della Legge 14 luglio 1864, non sono superiori alle 400 lire imponibili, sono esenti da imposta.

I redditi di ricchezza mobile, contemplati nel primo capoverso dell'articolo 24 della stessa Legge, saranno tassati su tutto l'ammontare loro, ancorchè inferiori alle 400 lire imponibili.

Quando i redditi di ricchezza mobile, contemplati nel 2.° e 3.° capoverso sopracitati, sono superiori alle lire 400 imponibili ma non alle lire 500, e quando, tenuto conto degli altri redditi derivanti da ricchezza mobile contemplati nel 1.° capoverso dell'articolo 24 della Legge suddetta, il contribuente abbia in complesso un reddito superiore alle lire 400 imponibili, ma non alle lire 500, i redditi imponibili, contemplati nel 2.° e 3.° capoverso dell'articolo 24 della Legge citata, godranno della esenzione corrispondente a lire 100 di reddito imponibile, e sul resto sarà applicata l'aliquota normale.

Quando al reddito imponibile complessivo di un contribuente, comunque composto, sia superiore a lire 500 imponibili, sarà tassato per l'intero suo ammontare.

Quando nella stessa colonia agraria si trovano associate due o più famiglie, dovrà essere separatamente dichiarato, accertato e imposto il reddito di ciascuna famiglia.

Questa disposizione verrà applicata anche all'associazione di due o più famiglie di fittaiuoli che coltivano colle proprie braccia i terreni affittati.

Art. 10.

Le Giunte comunali procederanno alla revisione annuale della lista, includendovi quei contribuenti che non furono compresi nelle operazioni d'accertamento fatte nel Comune per l'anno precedente e cancellandovi coloro che, per trasferimento di domicilio, per morte o per altra causa, cesseranno di essere soggetti all'imposta in quel Comune.

Art. 11.

Soltanto i nuovi iscritti nella lista del Comune dovranno fare

la dichiarazione prescritta dall'art. 11 della legge 14 Luglio 1864 sopra citata.

Gli altri contribuenti potranno fare anch'essi la nuova dichiarazione, o riferirsi all'accertamento fatto nell'anno precedente, o indicare le rettificazioni, o ommettere del tutto di fare una nuova dichiarazione, nel quale ultimo caso s'intende riconfermata quella fatta nell'anno precedente.

La conferma, la rettificazione o il silenzio terranno luogo di nuova dichiarazione per tutti gli effetti legali.

L'agente delle tasse è autorizzato a rettificare d'ufficio l'accertamento già fatto, dandone avviso ai contribuenti.

Tanto le rettificazioni richieste dai contribuenti, quanto quelle proposte dall'agente finanziario, saranno rivedute nella stessa guisa che le nuove dichiarazioni.

Art. 12.

Contro le decisioni della commissione centrale non è ammesso ulteriore richiamo in via amministrativa, salvo il ricorso all'autorità giudiziaria a tenore delle vigenti leggi; però non si potrà deferire all'autorità giudiziaria nessuna decisione delle commissioni concernente la semplice estimazione dei redditi.

I ricorsi contro la estimazione dei redditi di ricchezza mobile imponibile, o contro l'applicazione della legge, purchè le commissioni locali abbiano pronunziato il loro giudizio o siano trascorsi trenta giorni dalla presentazione del ricorso alle medesime, non sospendono la spedizione dei ruoli, ne impediscono la riscossione della imposta, salvi i compensi che fossero dovuti.

Qualsiasi ricorso sarà intimato al contribuente se prodotto dall'agente del Governo, e, se dal contribuente, questi deve sempre inoltrarlo per mezzo dell'agente delle tasse. I termini, i modi e le forme relative saranno determinate dal regolamento.

Art. 13.

Le disposizioni degli art. 7, 9, 10, 11 e 12 avranno effetto dal 1.° Gennaio 1867 e saranno applicate anche pel secondo semestre 1866.

Art. 14.

L'accertamento in corso pel secondo semestre 1866 dei red-

diti di ricchezza mobile servirà eziandio per l'anno 1867 e si spedirà per i tre semestri un unico ruolo di riscossione.

I pagamenti si fanno in sei rate eguali: la prima un mese dopo la pubblicazione dei ruoli, la seconda il 31 Gennaio, la terza il 31 Marzo, la quarta il 31 Maggio, la quinta il 31 Luglio, la sesta il 30 Settembre 1868.

Art. 15.

Per le Provincie venete e per quelle di Mantova i pagamenti delle imposte sui redditi di ricchezza mobile che si riferiscono soltanto al 1867, si faranno in tre rate eguali, l'ultima delle quali scadrà il 30 Settembre 1868.

Art. 16.

La esecuzione di sovraimposte comunali e provinciali ammesse dall'ultimo capoverso dell'art. 15 del decreto 28 Giugno 1866, N. 3023, è esteso anche agli stipendi, pensioni ed altri assegni fissi che sono riscossi dagli impiegati delle Provincie e dei Comuni.

Art. 17.

La presente legge andrà in vigore lo stesso giorno in cui verrà promulgata.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Dato a Torino, addì 28 Maggio 1867.

VITTORIO EMANUELE

FERRARA.

49. Allo scopo stesso di chiarire l'oggetto precipuo della trascritta legge la facciamo seguire dal presente brano di relazione.

Progetto di legge presentato dal ministero delle finanze (Depretis) nella tornata del 1.° aprile 1867 per modificazioni alla

legge sulla imposta di ricchezza mobile ed alla tassa sull'entrata fondiaria.

Ommissis.

Rispetto alla tassa sull'entrata fondiaria, non si può disconoscere, o signori, che le censure mosse al sistema delle notifiche, procedettero in ispecie dai proprietari dei beni rustici ed urbani, ai quali più che alle altre classi di contribuenti riesce molesto l'obbligo imposto dalla legge di svelare le proprie attività e passività.

Se si avverte che i proprietari di fondi, sono fra le diverse classi sociali quelli più abituati al vivere ritirato e casalingo, laborioso e sobrio, ed agli sforzi di parsimonia, di cure e di lavoro per riparare in segreto ai dissesti cui soggiacciono nelle annate meno propizie, sarà facile rendersi conto della ripugnanza che prova questa classe di contribuenti.

Volendo far ragione alle manifestazioni dei proprietari due strade si paravano davanti: o rinunziare alla tassa 4 p. $^0/_0$ imposta sull'entrata fondiaria, ovvero introdurre nelle leggi relative a questa tassa, modificazioni che siano immediatamente realizzabili.

Il partito di rinunciare alla tassa in momenti in cui è necessario ricorrere ad estremi rimedi per provvedere ai bisogni stringentissimi della pubblica finanza, deve necessariamente escludersi; quello invece di studiare modificazioni di applicazione immediata, merita la più seria attenzione.

La combinazione che si affacciava da taluni, come la più ovvia, è quella di sopprimere la tassa del 4 p. $^0/_0$ sulla entrata fondiaria, o di sostituirvi un aumento all'attuale tributo fondiario nella misura, per esempio di due decimi. Ma siffatta combinazione, quantunque assicurasse alla finanza una rendita di circa 24 milioni, quasi eguale a quella collocata in bilancio, tuttavia non può essere accettata per quelle medesime considerazioni che, in seguito a profonde discussioni, indussero e la Commissione pei provvedimenti finanziari, e la Camera nell'anno passato, a non accettarla.

Non conviene dimenticare che la misura dell'attuale tributo fondiario è considerata per alcune parti d'Italia, come la mas-

sima possibile almeno fino a tanto che durino gli attuali catasti come mezzo di riparto; e ciò appunto perchè, non essendo il tributo fondiario un'imposta ragguagliata all' entrata netta del contribuente, quando, per l'insufficienza del mezzo di riparto del contingente, la quota di tributo individuale supera certi limiti, non può essere più pagata senza un troppo grave sacrifizio. Mi parve quindi della più evidente giustizia che si lasciasse ai contribuenti, che trovassero troppo grave ed intollerabile un nuovo aumento d'imposta, di attenuarla e di meglio conguagliarla alla loro vera ed effettiva entrata.

E gioverà altresì rammentare che l'imposta sull'entrata fondiaria fu adottata per la gravissima considerazione che, a mantenere ferma l'economia della legge d'imposta sui redditi di ricchezza mobile, si riconobbe la necessità di procedere all'accertamento contemporaneo ed universale delle attività e delle passività di ogni natura, affinchè queste portate in deduzione ripartitamente su tutti i cespiti d'entrata sotto l'impulso dell'interesse di ciascuno dei contribuenti, servissero di sicuro riscontro pei diritti dell' erario, e viemmeglio si giungesse allo scopo di un' equa ripartizione delle pubbliche gravezze.

Si è per queste considerazioni che venni condotto a studiare il temperamento che ho l'onore di sottoporre alla vostra deliberazione. Il quale temperamento consiste nel ridurre la misura dell'imposta sulla entrata fondiaria in limite da escludere ogni legittimo malcontento, e nel rendere facoltativa ai contribuenti alla tassa sulla entrata fondiaria la dichiarazione della entrata medesima, autorizzando gli agenti delle tasse ad inscrivere d' ufficio, nel difetto di dichiarazione, una entrata fondiaria imponibile ragguagliata su basi determinate, come avrò occasione di esporre ragionando delle disposizioni che vi si riferiscono.

50. Dopo la promulgazione della legge 14 Luglio 1864 un grido d'allarme si sollevò fra i proprietari delle Provincie modenesi per lo esorbitante riparto di contingente ad esse con quella legge attribuite.

Il compartimento modenese composto delle tre Provincie di Modena, Reggio d'Emilia e Massa-Carrara, che nel 1859 era caricato di un' imposta prediale fra terreni e fabbricati, comprese

le spese provinciali, per Lire 2,082,133. 31 si vide gravato di L. 3,491,696, senza le spese provinciali e senza i decimi posteriormente aggiunti.

E poichè non ignoravasi che la imposta fondiaria nel modenese era già la più elevata fra tutti i compartimenti del Regno, ad eccezione della sola Lombardia, ed era stata di recente accresciuta di un sesto dal Duca, e dopo di lui di altra quota dal dittatore Farini, così al semplice annunzio della nuova quota di contingente si potè intuitivamente affermare, che solo errori materiali di calcolo dovevano aver prodotto simile risultato.

Nè il giudizio fu riconosciuto contrario al vero, imperocchè dopo molte lagnanze e reclami, la Camera nella sua tornata del 24 Gennaio 1868 faceva obbligo al sig. Ministro delle Finanze di instituire una commissione competente coll'incarico di *prendere in esame gli elementi che avevano servito di base alla determinazione del contingente d'imposta fondiaria nel compartimento modenese e proporre quei provvedimenti legislativi ed amministrativi che avrebbe ravvisati consentanei a ragione e giustizia.*

La commissione venne infatti istituita con Decreto Ministeriale 15 Febbraio 1868, e furono chiamati a farne parte, oltre diversi deputati al Parlamento per le singole provincie modenesi, come delegati speciali delle provincie stesse, il cav. Cesare Arnò già commissario per Modena in quella commissione del 1861 che aveva presentate le basi della legge 14 Luglio 1864, e i direttori delle imposte dirette di Parma e Modena.

Gli studi più coscienziosi e minuti, coadiuvati dall'opera di ufficiali governativi all'uopo consultati e chiamati in seno della commissione, diedero per istabiliti i seguenti fatti:

1. Che nell'attribuire al compartimento modenese il reddito imponibile su cui venne poi commisurata la quota contingenziale, si erano erroneamente compresi nel calcolo L. 996,487.00 di reddito imponibile presuntivamente ed in via di semplice ipotesi applicato ai beni censibili e non censiti; onde il contingente stesso era colpito di un indebito aggravio d'imposta per L. 242,255.00.

2. Che altro indebito aggravio per L. 7975.16 era derivato per inesattezza di stralcio dei fabbricati dai terreni in coerenza alla legge 26 Gennaio 1865.

3. Che per nessuna ragione si avrebbe dovuto aggiungere al reddito imponibile del compartimento modenese la cifra di Lire 1,585,363. 91 al preteso titolo di conguaglio colla lira censuaria del compartimento parmense.

4. Che similmente gli aumenti portati al reddito imponibile dei caseggiati nelle due città di Modena e Reggio in ragione del 58 1/2 °/₀, ed all'estimo composto della montagna nelle tre Provincie in ragione del cento per cento a titolo di perequazione interna, sortivano dalla base dei calcoli sui quali erano stati fissati i rapporti tra la rendita censuaria e la rendita reale, e indebitamente erano concorsi ad accrescere la massa del reddito imponibile dell'intero compartimento.

5. Che un danno pure risentiva lo stesso compartimento da ciò che i fabbricati rustici per l'antico estimo modenese considerati quali strumenti del fondo, erano stati valutati e censiti coi terreni e non si erano potuti stralciare, tuttochè esenti, dopo la legge 26 Gennaio 1865.

6. Si rilevavano inoltre le enormi sperequazioni interne fra Provincia e Provincia e fra le varie parti di territorio in ciascuna di esse, secondo che appartenevano alla pianura od al colle censito col vecchio estimo modenese o alla montagna caricata di un estimo detto *composto* o *contingenziale,* oppure fornite di catasto geometrico, quale l'antico Ducato di Massa-Carrara e le frazioni aggregate per trattati al modenese e provenienti dal principato di Lucca, dal Granducato di Toscana, dagli Stati parmensi e dal Regno Lombardo-Veneto.

7. E poichè gli apprezzamenti stessi circa la valutazione di rapporto fra la lira censuaria e la lira effettiva erano stati meno esatti, vuoi per la confusione e varietà degli estimi, vuoi per eccezionali condizioni economiche ed agricole che nel decennio 1849-60 avevano influito ad esagerare il prezzo dei terreni nel modenese; la commissione proponeva un conguaglio tra il compartimento stesso e i limitrofi di Parma e Toscana, coi quali erano facilitati i confronti e resi più sicuri i calcoli per analogia e comunanza d'estimi con varie frazioni del modenese.

Lungo e non necessario sarebbe anche il riassumere per sommi capi tutto il lavoro compiutosi dalle Deputazioni provinciali e dalle commissioni speciali delle Provincie modenesi nelle

quali ebbero parte principale il compianto nostro amico deputato Fiastri e l'odierno campione della perequazione che tuttavia si batte sulla breccia on. comm. Fornaciari. Il risultato di cotale lavoro vide la luce colla legge 4 Gennaio 1880 di cui riferiamo il testo.

51. — N. 5222. (Serie 2).

Legge concernente l'imposta fondiaria nel compartimento modenese. 4 Gennaio 1880.
(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 12 Gennaio 1880, N. 8).

UMBERTO I.
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
Re d'Italia.

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

A cominciare dal 1880 il contingente d'imposta fissato dalla legge 28 Maggio 1867 N. 3719 pel compartimento modenese, viene provvisoriamente ridotto a lire 2,860,445.84, e sarà ripartito fra le provincie del detto compartimento giusta la tabella *A* annessa alla presente legge.

Art. 2.

La diminuzione portata ai contingenti delle provincie di Modena e Reggio andrà in ciascuna provincia a sgravio esclusivo dei terreni ad estimo della pianura e del colle.

Art. 3.

Sarà provveduto a cura del Governo col concorso di semplici commissioni alla perequazione dell'imposta sui terreni nel compartimento modenese mediante la formazione di un catasto a base di misura e di stima.

Le mappe esistenti saranno aggiornate.

Art. 4.

Sono a carico del Governo le retribuzioni ordinarie e straordinarie del personale tecnico catastale esecutivo e direttivo, non che le spese, comprese quelle di materiale, per l'impianto dei nuovi documenti catastali e per le relative copie, e quelle per la pubblicazione e attivazione dei nuovi catasti.

Sono a carico dei comuni e delle provincie tutte le altre spese e più specialmente:

A carico dei comuni:

a) Le mercedi dei canneggiatori, degli indicatori, degli uomini di servizio o di fatica, e di ogni altra persona occorrente per lavori materiali e di ordine;

b) L'alloggio degli operatori catastali ed i mezzi di trasporto di cui abbisognano nell'interno del comune;

c) L'affitto e riscaldamento dei locali d'ufficio di ispezione coi relativi mobili;

A carico delle provincie:

L'affitto e riscaldamento dei locali per l'ufficio di ispezione coi relativi mobili;

Sono pure a carico rispettivo dei comuni e delle provincie le spese delle commissioni.

Art. 5.

Con l'attuazione del nuovo catasto sarà ripristinato e ripartito con uniforme aliquota il contingente compartimentale stabilito dalla legge 28 Maggio 1867 N. 3719.

Le quote di contingente non esatte dal 1880 fino alla attuazione del nuovo catasto, saranno nel termine non minore di altrettanti anni, compensate all'erario col mezzo della reimposizione su quei comuni i quali abbiano avuto a sopportare in base al vecchio estimo un carico minore di quello che dovranno sulle risultanze del catasto nuovo, e proporzionalmente al nuovo maggior carico.

Agli aumenti d'imposta in conseguenza di detta reimposizione, sarà applicato l'articolo 2, alinea 3, della legge 14 Luglio 1864 N. 1831.

Art. 6.

È data facoltà al Governo di provvedere mediante regolamento da approvarsi con decreto reale, a quanto occorre per l' esecuzione della presente legge e più specialmente gli è data facoltà di fissare le norme per la formazione delle nuove mappe e l'aggiornamento delle esistenti; per la determinazione delle massime e dei processi estimali; e per la costituzione e nomina delle commissioni; non che di fissare i modi e i termini per la presentazione, l' esame e la risoluzione dei reclami e per l' attuazione del nuovo catasto.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d' Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma 4 Gennaio 1880.

UMBERTO

Il Guardasigilli
VILLA
A. MAGLIANI

TABELLA A.

Subreparto del contingente d'imposta del compartimento catastale modenese per provincia:

1. Modena	L.	1,227,253.04
2. Reggio Emilia . . .	»	1,321,541.05
3. Massa Carrara . . .	»	311,651.75
Totale	L.	2,860,445.84

Visto il Ministro delle Finanze
A. MAGLIANI.

52. Per lo interesse e colleganza che codeste leggi precedenti hanno con quella 1 Marzo 1886 specialmente a soggetto di questo

lavoro ci occorre trattenerci brevemente sull' art. 3 della detta legge 4 Agosto 1880 che ripetiamo.

Art. 3.

« Sarà provveduto a cura del Governo col concorso di sem-
« plici commissioni alla perequazione dell' imposta sui terreni nel
« compartimento modenese mediante la formazione di un catasto
« a base di misura e stima ».

« Le mappe esistenti saranno aggiornate ».

Per la esecuzione di questa disposizione di legge fu approvato con R. Decreto 8 giugno 1882 N. 839 uno speciale Regolamento di cui diamo il testo.

N. 839 (Serie 3).

Regio Decreto

che approva il regolamento per la formazione del nuovo catasto nel compartimento modenese. 8 Giugno 1882.

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

Re d' Italia.

Vista la legge 14 Luglio 1864 n. 1831;

Vista la legge 28 Maggio 1867 n. 3719;

Vista la legge 4 Gennaio 1880 n. 5222, (Serie 2).

Sulla proposta del ministro delle Finanze.

Udito il parere del consiglio di Stato e sentito il Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È approvato l' unito regolamento firmato d' ordine nostro dal ministro delle finanze, per la formazione di un catasto a base di misura e di stima, allo scopo della perequazione dell' imposta fondiaria, nel compartimento modenese.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello

Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d' Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 giugno 1882.

UMBERTO.

Registrato alla Corte dei conti
addì 3 luglio 1882
Reg.º 121 Atti del Governo a f.º 50
AYRES.

(*Luogo del Sigillo*)
V. Il Guardasigilli
G. ZANARDELLI

A. MAGLIANI.

REGOLAMENTO

per la perequazione dell'imposta fondiaria nel compartimento modenese

---

TITOLO I.

Principî e norme fondamentali del nuovo catasto.

Art. 1.

Il nuovo catasto dei terreni del compartimento modenese, ordinato con la legge del 4 Gennaio 1880, sarà formato a base di misura e di stima, secondo i principii e le norme seguenti.

Art. 2.

La misura ha per oggetto di rilevare la figura e di determinare la estensione superficiale delle singole proprietà e delle diverse qualità di coltura colla formazione di mappe collegate a punti trigonometrici.

Art. 3.

La stima ha per iscopo di determinare la rendita netta dei terreni, mercè l' applicazione di tariffe, le quali esprimano, per

ciascuna qualità di coltura e per grado di feracità o classe, la rendita di un ettare.

Art. 4.

I fabbricati rurali si valutano in ragione del fitto reale o presunto, ridotto del 30 per cento per le spese di manutenzione.

Art. 5.

La rendita dei terreni si determina in base al loro fitto ed in mancanza di contratti d' affitto normali, colla valutazione dei prodotti depurata dalle spese di cui agli articoli 95 e 96. In questo caso serviranno di criterio per gli opportuni confronti le risultanze dei contratti di compra e vendita. Dalla rendita dei terreni va dedotta una quota percentuale pei fabbricati rurali.

Non ha luogo alcuna detrazione per decime, canoni, livelli, diritti di pascolo, debiti e pesi ipotecari, compensi e simili, e per fitti di acque.

Art. 6.

Non si determina alcuna rendita a termini dell' articolo 10 della legge 14 Luglio 1864, n. 1831:

1.° pei fabbricati destinati all' esercizio dei culti ammessi nello Stato.

2.° pei cimiteri e loro dipendenze, sieno terreni o fabbricati;

3.° pei fabbricati e terreni demaniali dello stato costituenti le fortificazioni militari e loro dipendenze;

4.° per l'alveo dei fiumi e dei torrenti, per la superficie dei laghi pubblici, per le spiaggie, le roccie, le ghiaie, le sabbie nude e gli altri terreni per propria natura affatto improduttivi;

5.° per le strade nazionali, provinciali, comunali, per le piazze, i ponti non soggetti a pedaggio, e in generale per tutti gli immobili di proprietà dello Stato sottratti alla produzione per un pubblico servizio gratuito. Fra le strade comunali si intendono comprese le strade soggette alla sorveglianza dei comuni menzionate agli articoli 18 e 19 della legge 20 marzo 1865, allegato *F*.

Art. 7.

La misura delle proprietà, la loro divisione in colture e l'as-

segnazione a ciascun appezzamento della rispettiva classe è eseguita da periti rilevatori e stimatori diretti e sorvegliati da ispettori e sotto-ispettori. Sovraintende a tutti la direzione generale delle imposte dirette.

Art. 8.

Una giunta tecnica è incaricata della formazione delle tariffe di stima, e la decisione dei reclami è affidata:

a) ad una commissione censuaria comunale:

b) ad una commissione censuaria provinciale;

c) ad una commissione censuaria centrale.

TITOLO II.

Dei funzionari e delle commissioni concorrenti alla formazione del catasto.

Capitolo I.

Della giunta tecnica.

Art. 9.

La giunta tecnica è composta di sette periti, tre nominati dai consigli provinciali del compartimento, e quattro dal Ministero delle Finanze, fra i quali lo stesso ministro designa il presidente.

Art. 10.

La giunta tecnica ha il mandato:

a) di accertare le qualità di coltura esistenti nei singoli comuni del compartimento;

b) di distinguere ognuna di esse in varie classi, secondo i diversi gradi di feracità;

c) di determinare la rendita netta per ciascuna qualità e classe ed in ragione di un ettare.

Art. 11.

Per compiere il suo mandato la giunta tecnica:

a) richiede agli uffici pubblici e consorziali i dati e i documenti che le occorrono, e che le verranno gratuitamente rilasciati;

b) accede alle proprietà ;

c) chiama presso di sè, per consultarla, qualunque persona crede atta a fornirle informazioni.

Capitolo II.

Della commissione censuaria comunale.

Art. 12.

La commissione censuaria comunale è composta di 5 o 7 o 9 persone secondo l' importanza e le condizioni speciali del comune.

Ai componenti la commissione sono aggiunti due supplenti, i quali come gli effettivi vengono scelti fra i possidenti più noti per esperienza e probità.

La commissione elegge fra i suoi componenti il presidente.

Art. 13.

Il consiglio comunale, determinato giusta il precedente articolo il numero dei componenti la commissione censuaria, procede alla loro nomina in sessione straordinaria, alla quale interverranno anche per mezzo di rappresentanti i maggiori contribuenti all' imposta dei terreni in numero eguale a quello dei consiglieri comunali e con diritto di voto.

Nel numero dei maggiori contribuenti vengono pure compresi gli enti morali.

Art. 14.

Per l' adempimento di quanto è disposto dal precedente articolo il prefetto della provincia invita le giunte comunali a formare entro 15 giorni un elenco dei maggiori contribuenti all'imposta dei terreni in numero eguale a quello dei consiglieri in carica.

Il detto elenco rimane affisso all' albo pretorio per 15 giorni entro i quali è ammesso ricorso alla deputazione provinciale. Trascorsi i 15 giorni e decisi i reclami, il sindaco entro li 10 giorni successivi convoca in seduta straordinaria i consiglieri comunali ed i predetti maggiori estimati con lettera da consegnarsi almeno 5 giorni prima della adunanza.

Nella lettera, oltre del giorno della riunione, si dovrà indicare che, ove la prima adunanza non riesca legale per mancanza di numero, se ne terrà 5 giorni dopo una seconda, le di cui deliberazioni saranno valide per qualsiasi numero degli intervenuti.

I maggiori estimati possono farsi rappresentare da speciali incaricati muniti di mandato risultante anche da semplice delegazione sulla stessa lettera di invito colla firma autenticata dal sindaco.

Art. 15.

Quando i comuni non adempiano alle prescrizioni dei precedenti articoli, il prefetto designa d' ufficio le persone che devono comporre le commissioni censuarie comunali.

Art. 16.

Il sindaco notifica agli eletti la loro nomina, e ne fa pubblicare i nomi.

Possono non accettare l' incarico i senatori, i deputati al parlamento, i consiglieri di Stato, della corte dei conti e tutti i membri della magistratura giudiziaria.

Possono egualmente non accettare l' incarico coloro che non hanno la residenza nel territorio del comune ; le persone inette all' ufficio per infermità, e coloro che hanno compiti 65 anni di età.

Coloro che rifiutano l' incarico incorrono in una pena pecuniaria da lire 20 a 200 da applicarsi giusta le norme delle leggi vigenti.

Sono considerati rifiutanti l' incarico quelli che entro 8 giorni dalla lettera di notificazione della nomina non rispondono, e quelli che non intervengono ad alcuna delle tre prime adunanze della commissione.

Art. 17.

La commissione comunale rimane in carica per tutta la durata delle operazioni catastali; nè cessa dalle sue funzioni per lo scioglimento del consiglio comunale.

Essa ha il mandato :

a). di indicare alla giunta tecnica le colture esistenti nel comune e il numero delle classi in cui a suo avviso ciascuna

coltura può essere divisa, nonchè di somministrarle in via orale o scritta tutte le ulteriori notizie che fossero per occorrerle;

b) di procedere alla scelta degli indicatori che devono assistere e prestare il loro concorso alle operazioni censuarie;

c) di ricorrere tanto in via assoluta che comparativa in prima istanza alla commissione censuaria provinciale, ed in seconda istanza alla centrale contro la qualificazione e la classazione dei terreni e le relative tariffe di estimo determinate dalla giunta tecnica;

d) di concorrere col perito stimatore in contradditorio delle commissioni dei comuni limitrofi o loro delegati alla ricognizione dei confini territoriali;

e) di dirigere e sorvegliare la delimitazione della proprietà a senso del titolo III, capitolo III;

f) di assistere, ove richiesta, il perito stimatore nelle sue operazioni;

g) di decidere in prima istanza i reclami dei possessori di cui all' art. 116.

Per le attribuzioni di cui alle lettere *d*, *e*, *f*, la commissione può delegare uno o più dei suoi componenti.

Art. 18.

I commissari effettivi e supplenti, che senza preavviso e senza giustificati motivi non intervengono alle adunanze della commissione, ed impediscono colla loro assenza di deliberare per mancanza di numero, incorrono ogni volta nella pena pecuniaria da lire 5 a 20 da applicarsi secondo le norme delle leggi vigenti.

Il presidente della commissione trasmette al prefetto il processo verbale, da cui risultano i rifiuti e le assenze dei commissari effettivi e supplenti.

Il prefetto, esaminate le circostanze di fatto, rimette, se crede, il verbale all' autorità giudiziaria, onde proceda all' applicazione della pena.

Art. 19.

In caso di assenza o di impedimento del presidente, assume la presidenza dell' adunanza quello fra li commissari effettivi

presenti, che ha ottenuto maggior numero di voti nelle elezioni, e a parità di voti il più anziano d' età.

Art. 20.

Quando la commissione, malgrado ripetuti inviti, non adempia al suo mandato, sul rapporto dell' ispettore del catasto, sentite le spiegazioni e il parere della deputazione provinciale, il prefetto può con decreto motivato ordinarne lo scioglimento e promuoverne la rinnovazione.

Capitolo III.

Della commissione censuaria provinciale.

Art. 21.

La commissione censuaria provinciale risiede nel capo-luogo della provincia ed è composta:

a) del prefetto della provincia o da chi per esso, che la presiede;

b) di un delegato effettivo con un supplente nominato dal ministro delle finanze;

c) di due delegati effettivi con un supplente, nominati dal consiglio provinciale;

d) dell' ispettore provinciale delle imposte dirette;

e) del perito nominato dal consiglio provinciale per la giunta tecnica;

f) di uno dei quattro periti nominati per la stessa giunta dal ministro delle finanze.

L' ispettore del catasto può assistere alle sedute della commissione provinciale, ma senza voto deliberativo.

Art. 22.

La commissione provinciale decide in prima istanza i reclami delle commissioni comunali sulle tariffe a termini dell'articolo 17, lettera *c*, ed in seconda ed ultima istanza i reclami dei possessori e del perito stimatore contro i giudizi della commissione comunale.

Capitolo IV.

Della commissione censuaria centrale.

Art. 23.

La commissione censuaria centrale è composta:

a) di un consigliere di stato che la presiede;

b) di un membro del consiglio superiore dei lavori pubblici;

c) di un delegato del ministero di agricoltura, industria e commercio;

d) del direttore generale delle imposte dirette e del catasto;

e) di due impiegati superiori tecnici della direzione generale predetta delle imposte dirette e del catasto;

f) di tre altre persone scelte dal ministro delle finanze fra le più esperte della materia.

Art. 24.

La commissione centrale decide definitivamente i ricorsi sulle tariffe delle commissioni comunali e della giunta tecnica contro le deliberazioni della commissione censuaria provinciale, come all' articolo 106, ed ha sede presso il ministero delle finanze.

Però il ministro delle finanze, in seguito a reclamo a lui presentato, potrà richiedere alla commissione stessa un secondo giudizio che sarà irrevocabile.

La commissione centrale sarà inoltre consultata sui quesiti che fossero proposti o dalla direzione generale delle imposte dirette, o dalla giunta tecnica o dalle commissioni.

Capitolo V.

Disposizioni comuni alle diverse commissioni ed alla Giunta tecnica.

Art. 25.

Non possono far parte della stessa commissione gli ascendenti e discendenti, lo suocero, il genero, ed i fratelli, e nessuno può appartenere a più commissioni.

Art. 26.

La giunta tecnica e le tre commissioni censuarie avranno un segretario.

Quello della giunta tecnica sarà nominato dal ministro delle finanze; quello della commissione censuaria comunale sarà scelto dal sindaco fra gli impiegati del comune; quello della commissione provinciale sarà scelto dal prefetto fra gli impiegati della intendenza, e quello della centrale dal ministro delle finanze fra gli impiegati della direzione generale delle imposte dirette e del catasto.

Art. 27.

La giunta tecnica e le commissioni non possono deliberare se non è presente la metà più uno dei rispettivi componenti.

Esse deliberano a maggioranza assoluta di voti, e in caso di parità si astiene il componente meno anziano d' età, purchè non sia relatore.

Art. 28.

I componenti le commissioni si asterranno dal prendere parte alle deliberazioni riguardanti l'interesse proprio e quello dei loro congiunti ed affini sino al terzo grado civile di parentela.

Art. 29.

I supplenti devono intervenire alle adunanze delle commissioni sia per tenersi in corrente sull' andamento delle operazioni che per fornire schiarimenti e coadiuvare le commissioni stesse nei loro lavori; però non hanno voto deliberativo che in assenza dei delegati effettivi; delle quali assenze ne sarà sempre fatta menzione nei verbali.

Art. 30.

L' invio dei reclami alle commissioni, o delle decisioni di esse alla giunta tecnica od al perito stimatore, viene fatto con elenco in due esemplari, uno dei quali firmato dal consegnatario è restituito al mittente con ricevuta. Presso le commissioni deve essere tenuto un registro nel quale vengono annotati la data, l'arrivo dell' elenco di cui sopra, il numero dei reclami, e il nome

dei reclamanti. In altro registro sono indicate le deliberazioni, le quali saranno poi sottoscritte da coloro che vi presero parte, e dal segretario. Il giudizio delle commissioni sui richiami dev'esser motivato, e pronunziato possibilmente entro 30 giorni dalla loro presentazione.

Art. 31.

Per risolvere i reclami le commissioni sono autorizzate a procedere a visite locali, alle quali deve essere invitato il ricorrente almeno tre giorni prima della visita.

Le commissioni devono inoltre sentirlo in persona quando ne abbia presentata domanda, facendo constatare l'invito dagli atti.

Art. 32.

Nel caso che per morte e per altra cagione venga a mancare taluno dei componenti la commissione si provvederà alla sostituzione giusta le norme ordinarie prestabilite.

Art. 33.

I presidenti delle commissioni firmano il carteggio ufficiale distribuiscono il lavoro, curano l' osservanza dei termini, e rispondono della conservazione dei documenti.

Capitolo VI.

Degli ispettori, sotto-ispettori e periti.

Art. 34.

Per la sorveglianza dei lavori di cui all' art. 7 ogni provincia avrà un ispettore, ed ogni circondario un sotto-ispettore, il quale dipenderà dall' ispettore della provincia a cui appartiene il circondario. La nomina di questo personale sarà fatta dal ministro delle finanze.

I locali di uffizio, i mobili ed i mezzi di riscaldamento per gli ispettori e sotto-ispettori saranno somministrati dalle provincie.

Art. 35.

I periti rilevatori saranno distribuiti in squadre, ognuna delle quali consterà di due ingegneri, di cui uno capo-squadra, di uno

scrittore, di due porta-stadia, di un indicatore e di un uomo di servizio quando occorra.

I porta-stadia e gli uomini di servizio sono scelti dal capo-squadra, che ne propone la mercede da determinarsi dal comune a termini dell' art. 4 *a*) della legge.

La scelta dell' indicatore e la determinazione della di lui mercede è di spettanza della commissione censuaria comunale.

Art. 36.

I periti rilevatori ed i periti stimatori di cui all' art. 7 dovranno essere ingegneri o periti agrimensori. Essi saranno sottoposti ad un esame, che pei periti rilevatori verserà sulla geometria pratica e specialmente sulla celerimensura, e per gli stimatori sulla geometria pratica e sulla stima dei fondi rustici.

Gli esami si terranno davanti ad una commissione nominata dal ministro delle finanze, la quale farà dei concorrenti riconosciuti idonei due graduatori e, l' una dei periti rilevatori, l' altra dei periti stimatori.

Il programma dell' esame è stabilito dal ministro delle finanze, e dal medesimo ministro sarà pur fatta la nomina dei periti rilevatori e stimatori seguendo le graduatorie della predetta commissione esaminatrice.

Art. 37.

Possono essere senza esame nominati periti stimatori quelli che da tre anni servono l' amministrazione catastale, e rilevatori quando consti che abbiano operato coi metodi celerimetrici.

Art. 38.

Quando occorra di sostituire stabilmente dei periti o di chiamarne in servizio temporaneo, il ministro delle finanze provvederà scegliendo nella graduatoria di cui all' art. 36, e nel caso di deficienza provvederà intimando un nuovo concorso per esame colla modalità prescritta nel medesimo articolo.

Art. 39.

I periti rilevatori devono provvedersi a proprie spese degli istrumenti che possono occorrere e che verranno adottati tanto

pei lavori di campagna che di tavolo, esclusi gli strumenti di precisione, che saranno forniti dal governo con obbligo di restituzione.

Art. 40.

Giusta l' alinea *b*) dell' art. 4 della legge 4 gennaio 1880 ad ogni comune spetta di provvedere i periti di alloggio e di mezzi di trasporto nell' interno del comune per le operazioni catastali; l' alloggio consisterà in una camera conveniente per ciascun perito con mobilie, e biancheria.

Per l' alinea *c*) dello stesso art. 4 il comune dovendo provvedere al locale d' ufficio, questo sarà un solo per ogni comune, e di ampiezza sufficiente in rapporto al numero dei periti, ed il comune stesso dovrà provvederlo di mobilio e di mezzi di riscaldamento.

I locali d' ufficio coi relativi mobili e mezzi di riscaldamento per gli ispettori e sotto-ispettori sono forniti a termini dello stesso articolo 4 dalle rispettive provincie.

Art. 41.

Le operazioni di rilevamento e tutti i lavori suscettibili di verificazione e sorveglianza immediata possono essere date a cottimo.

In questo caso anche i comuni potranno mettersi d' accordo coi cottimisti per la quota di spesa, che loro spetta.

TITOLO III.

Delle operazioni che precedono il rilevamento.

Capitolo I.

Delle reti trigonometriche.

Art. 42.

Pel rilievo e pel collegamento delle mappe saranno formate reti trigonometriche appoggiate ai vertici delle reti geodetiche stabilite dall' istituto topografico militare.

Saranno impartite speciali istruzioni intorno alla formazione delle nuove reti, al calcolo delli suoi elementi e delle coordinate

rettangolari, alla conservazione dei punti sul terreno, ed alle verifiche delle operazioni.

Art. 43.

La spesa del personale tecnico destinato alle operazioni trigonometriche è a carico del governo, e quelle del personale di servizio, della provvista e del collocamento dei segnali, e dei termini trigonometrici è a carico della rispettiva provincia.

Capitolo II.

Della delimitazione dei territori comunali.

Art. 44.

Le operazioni relative alla delimitazione dei territori comunali comprendono.

1.° la ricognizione delle linee di confine dei comuni;
2.° il collocamento dei termini territoriali ove manchino;
3.° la compilazione dei processi verbali.

Art. 45.

La ricognizione dei confini territoriali si fa dal perito rilevatore capo-squadra in compagnia di delegati della commissione censuaria comunale, e dei comuni limitrofi.

L'assenza di questi ultimi, quando sieno stati regolarmente invitati, e le contestazioni non ancora risolute sulle linee di confine, non sospendono il corso delle operazioni. I terreni contestati sono intanto compresi nel comune che ne ha il possesso di fatto.

Art. 46.

Riconoscendo la mancanza di qualche termine o segnale, o l'opportunità di aggiungerne altri sulle linee non contestate, il perito rilevatore coll'intervento dei delegati delle commissioni comunali procederà al piantamento dei nuovi termini a spese comunali.

Art. 47.

I risultati delle ricognizioni anzidette sono dal perito rilevatore rappresentante con tipo dimostrativo, e descritti in un pro-

cesso verbale firmato in concorso dei delegati delle commissioni comunali.

Capitolo III.

Della delimitazione della proprietà.

Art. 48.

Tre mesi prima del principio del rilevamento il sindaco ne dà avviso agli abitanti del comune con manifesto da pubblicarsi in due domeniche successive, e invita i possessori dei fondi a delimitare le loro proprietà in contradditorio dei possessori dei fondi limitrofi, a definire fra loro le contestazioni già esistenti o che in quella occasione sorgessero sui confini, ed a piantare i termini necessarii per fissarli in modo stabile.

Le dette operazioni sono dirette e vigilate da un delegato della commissione comunale, e pei comuni divisi in frazione, ove lo si reputi conveniente, da un delegato per ciascuna frazione.

Art. 49.

I proprietari, a giorno ed ore fisse, vengono dai delegati invitati a trovarsi sulla faccia del luogo mediante lettere che saranno loro recapitate dal messo comunale almeno 5 giorni prima di quello fissato per la convocazione. Il delegato assiste i proprietari nella delimitazione delle loro proprietà, vigilando a che tutte le linee di confine sieno determinate in modo certo e stabile, mediante un sufficiente numero di termini. Se le parti non ne sono allora provviste il delegato procura che di comune accordo piantino provvisoriamente dei picchetti, per indi ridurre i punti ove i termini devono essere posti. Il collocamento dei termini avrà luogo, al più tardi, 15 giorni dopo.

Sorgendo contestazioni sulla delimitazione, il delegato procura di comporle all' amichevole, o di farle definire da arbitri scelti dai contendenti preferibilmente fra i proprietari presenti.

Art. 50.

Quando la linea di confine viene in tutta la lunghezza determinata da un muro o da una strada pubblica non è necessario di piantare termini.

Quando la linea di confine è determinata da un palancato, da uno steccato, da un fosso, da una siepe, ecc. si piantano alle sue estremità due termini soltanto, ed in modo da indicare a chi appartiene il palancato, lo steccato, il fosso, la siepe, ecc.

Quando la linea di confine va ad incontrare il ciglio di una strada pubblica basta piantare i termini sui punti prossimi all' incontro del ciglio stesso.

Art. 51.

I proprietari nelle operazioni di delimitazione possono farsi rappresentare da altra persona, il di cui mandato può risultare anche da semplice lettera privata colla firma del proprietario autenticata dal sindaco.

Il mandato si presume nel comproprietario indiviso, nei genitori, nel figlio, nel coniuge, nel fratello, nello zio, nel nipote, nel fattore o agente, nel fittaiuolo, e nel colono, che si presentino muniti della lettera di convocazione indirizzata al proprietario.

I minori e gli interdetti sono rappresentati dai rispettivi tutori, e gli enti morali dai rispettivi amministratori e loro incaricati.

Art. 52.

Scorsi i 15 giorni di cui all' articolo 49, il delegato fa di nuovo la ricognizione dei contorni delle proprietà della sezione in tutti i luoghi ove furono provvisoriamente collocati i picchetti, e quando essi non fossero per anco stati surrogati da termini dispone che vi sieno collocati d' ufficio.

Il comune potrà farsi rimborsare dalle parti le spese sostenute per il piantamento dei termini mancanti.

TITOLO IV.

Del rilevamento.

Capitolo I.

Della definizione e determinazione degli appezzamenti.

Art. 53.

Si ritiene come appezzamento da rilevarsi distintamente e da

segnarsi con un numero progressivo quella determinata porzione di terreno o quella costruzione che è situata nello stesso comune, appartiene allo stesso possessore, ed ha una stessa qualità di coltura o la stessa destinazione. Sono perciò considerate come appezzamenti distinti:

a) Le singole parti di una stessa proprietà, sebbene contigue quando differiscono fra loro per qualità di coltura;

b) i fabbricati colle loro dipendenze, come cortili, pozzi, aie e simili;

c) l'area circoscritta delle linee esterne delle fortezze dello Stato, delle chiese e dei cimiteri;

d) le cave, le miniere, le terre salifere, e gli stagni di acqua salsa unitamente ai terreni da loro dipendenti:

e) le strade ferrate colle loro dipendenze, non compresi i fabbricati di cui alla lettera *b*;

f) le strade ed i ponti soggetti a pedaggio;

g) le strade private quando non appartengono ai possessori dei terreni fronteggianti;

h) gli argini principali lungo i fiumi ed i torrenti.

Art. 54.

Le strade private, i canali, i rivi, i fossi, e i collettori privati delle acque di scolo si considerano far parte degli appezzamenti che attraversano; e quando sieno divisori di appezzamenti spettanti a diversi possessori si attribuiscono per metà a ciascuna di esse, semprechè non risulti altrimenti dalle indicazioni dei possessori.

Art. 55.

Sono da rilevarsi senza che costituiscano distinti appezzamenti da numerizzarsi:

a) le strade e le piazze pubbliche di cui all'art. 6 ed i laghi, gli stagni, i serbatoi, ed i corsi d'acqua che non sono di proprietà privata;

b) le fontane pubbliche e i monumenti nazionali.

Art. 56.

Ogni appezzamento è rilevato e qualificato nello stato di col-

tura o di destinazione nel quale trovasi all' atto del rilevamento, e giusta la nomenclatura di cui alla tabella, allegato *A*.

Tuttavia i terreni che al tempo suddetto sieno in via di riduzione a nuova e migliore coltura vengono rilevati e descritti secondo la natura e la destinazione che avevano precedentemente.

Capitolo II.

Della intestazione dei possessori.

Art. 57.

Nei libri censuari di ciascun comune i fondi collocati nel territorio di esso sono intestati ai rispettivi possessori, quali vengono indicati all' atto del rilevamento.

I beni in contestazione vengono intestati all' attuale possessore di fatto con indicazione della vertenza.

Art. 58.

I beni in libera amministrazione e pieno godimento dei rispettivi possessori si indicano sotto il cognome, il nome e la paternità dei possessori stessi.

Le donne, se nubili, si indicano col cognome del padre, e se maritate o vedove si aggiunge il cognome ed il nome del marito.

Qualora una persona abbia più cognomi, questi si scrivono di seguito nell' ordine, in cui essa suole firmare.

Art. 59.

La comproprietà e la comunione dei beni si indica col cognome, col nome e colla paternità dei singoli comproprietari da iscriversi successivamente e per ordine alfabetico. Qualora taluno dei possessori in comune percepisca una quota-parte determinata di prodotti al nome di esso si aggiunge l' indicazione della rispettiva quota.

Art. 60.

Nei casi di enfiteusi o livello, usufrutto, diritto di uso o di abitazione, la intestazione porta in linea principale il cognome, il nome e la paternità dei rispettivi enfiteuti o livellari, usufrut-

tuari od usuari, e in linea seconda il cognome, il nome e la paternità di chi ha la proprietà nuda ed il dominio diretto.

Art. 61.

I minori, gli assenti, gli interdetti e gli inabilitati si inscrivono in linea principale sotto il particolare loro cognome, nome e paternità, ed in via secondaria col cognome, col nome e colla paternità dei rispettivi tutori, curatori od amministratori.

Art. 62.

Nell' intestazione delle eredità giacenti e di altre proprietà provviste temporaneamente d' amministratore legale si indica in via principale il cognome, nome e la paternità del precedente possessore, e in via secondaria il cognome, il nome e la paternità del rispettivo amministratore.

Art. 63.

Gli enti morali si inscrivono colla particolare loro denominazione o destinazione, aggiungendo quelle indicazioni secondarie che valgono a distinguere in modo preciso gli uni dagli altri.

Gli enti morali ecclesiastici, i beni dei quali sono posseduti dai rispettivi beneficiati od investiti, si iscrivono primieramente col titolo e colla denominazione dell' ente, in secondo luogo col cognome e col nome di quelli che li posseggono. Nel caso di beneficio vacante, i beni si iscrivono in linea principale all'ente cui spettano, e in linea secondaria all' economato generale dei benefizi vacanti.

I beni appartenenti allo Stato si iscrivono sotto la denominazione di *Demanio dello Stato.*

Art. 64.

Nel caso di omonimia di più possessori si aggiunge la professione, il sopranome, il luogo di nascita od altra indicazione che valga a distinguere l' un possessore dagli altri.

Per la designazione esemplificata dei possessori veggasi l' allegato *B.*

Capitolo III.

Dell' accertamento dei possessori e dei loro possessi.

Art. 65.

I periti rilevatori per avere le più precise indicazioni delle proprietà invitano mano mano i singoli possessori a trovarsi a giorno ed ora determinata sui loro fondi.

Gli avvisi sono spediti almeno due giorni innanzi col mezzo di servienti o messi comunali, i quali notano in apposito elenco le persone a cui li hanno consegnati.

Art. 66.

Nei giorni ed ora fissati il perito rilevatore, assistito da un indicatore dato dal comune, si reca sul fondo e quivi procede alla perlustrazione del perimetro delle singole proprietà seguendo le indicazioni che gli sono fornite dai possessori intervenuti, e raccogliendo tutti quei dati che verranno stabiliti da relative istruzioni.

Art. 67.

Se non ostante le disposizioni del titolo III, capitolo III, fosse rimasta tuttavia pendente taluna contestazione sui confini, il perito rilevatore interpone i suoi buoni uffici per comporle amichevolmente senza però ritardare il corso delle operazioni.

In caso di non seguita conciliazione terrà nota dei possessi controversi.

Art. 68.

Saranno provvisoriamente attribuite al demanio dello Stato gli appezzamenti dei quali il perito rilevatore, malgrado tutte le possibili indagini, non abbia potuto conoscere i possessori.

Capitolo IV.

Delle operazioni di misura.

Art. 69.

Nelle operazioni del rilievo degli appezzamenti, esclusi i me-

todi meramente grafici, si terrà di preferenza il sistema moderno della celerimensura.

Art. 70.

Non sono rilevate le strade che appartengono al proprietario del fondo che attraversano, se non hanno carattere permanente, nè i corsi d'acqua non divisori di appezzamenti se non hanno una direzione costante, ed una larghezza di oltre un metro.

Art. 71.

Nei comuni già provveduti di mappa le predette operazioni sono limitate a quelle meramente necessarie, affinchè il catasto riesca in tutto conforme alle prescrizioni del presente regolamento.

Art. 72.

Le operazioni di rilevamento di cui ai precedenti articoli sono altresì estese ai fabbricati civili riuniti in città, borghi, villaggi, o sparsi per la campagna, sebbene già soggetti all'imposta di quotità stabilita dalla legge 26 gennaio 1865, n. 2136, quando non se ne possegga la mappa o la si abbia di antica data, queste aree saranno dedotte da quelle degli appezzamenti entro cui si troveranno contenute. Sarà rilevato soltanto il perimetro esterno dei centri urbani, o aggregati di fabbricati dei quali sia stata di recente formata o messa a giorno la mappa.

Art. 73.

Nelle mappe rilevate col sistema della celerimensura oltre ai perimetri degli appezzamenti dovranno essere tracciate tutte le linee di costruzione che hanno servito a rilevarle, nonchè i numeri indicanti le loro lunghezze e la grandezza degli angoli misurati.

Le scale delle mappe saranno nel rapporto di 1 : 2000, ed i fogli su cui si disegnano saranno eguali e di forma rettangola. Laddove alcune parti del terreno sieno frazionate in piccoli appezzamenti se ne faranno degli allegati nella scala di 1 : 1000, ed anche occorrendo di 1 : 500.

Ogni foglio di mappa porta un numero d'ordine progressivo

e viene datato e sottoscritto dal perito, e munito del *visto* dell' ispettore, e del sotto-ispettore.

Art. 74.

Per ogni comune si forma il quadro di insieme dei fogli che compongono la mappa, e in esso si scrive la denominazione del comune e delle circoscrizioni amministrative in cui è compreso, e si disegnano la linea territoriale, i contorni di ciascun foglio, le principali strade, i corsi d' acqua, e il perimetro delle città, borghi, villaggi, casali ecc.

Pei quadri d' insieme la scala sarà regolata a seconda della ampiezza del comune.

Art. 75.

Contemporaneamente al rilievo della mappa il perito compila la tavola censuaria indicandovi per ciascun appezzamento:

a) il numero con cui è segnato nella mappa;

b) il numero subalterno pei fabbricati divisi fra più possessori;

c) il possessore di essa all' atto del rilevamento, ed il modo di possesso;

d) la sua denominazione d' uso o quella del luogo dove è posta;

e) la qualità di coltura o la destinazione delle aree.

Nella tavola censuaria sono inoltre predisposte le colonne occorrenti per la indicazione della superficie dell' appezzamento, per l' altimetria dei punti rilevati per l' iscrizione della rendita, e per l' applicazione del grado consorziale quando ne sia il caso.

Art. 76.

In base alla tavola censuaria è formato l' elenco alfabetico dei possessori coi rispettivi numeri di mappa, dai quali si desume la matricola di cui all' articolo 139.

Art. 77.

Compiuta la mappa questa viene verificata da speciale delegato ministeriale col concorso di delegati della commissione censuaria comunale, secondo le norme che verranno stabilite da

apposite istruzioni, nelle quali si determineranno le tolleranze da ammettersi nelle misure lineari.

Art. 78.

I fogli di mappa che presentassero gravi errori e differenze superiori alle tolleranze accordate sono immediatamente rinnovati, e la relativa spesa salvo le reciproche loro ragioni giuridiche è posta a carico per sette decimi del perito rilevatore, per due decimi del sotto-ispettore del circondario, e per un decimo dell' ispettore provinciale.

A guarentigia del rimborso di tali quote di spesa sulla retribuzione mensile dei periti sarà fatta la ritenuta del 10 per cento, su quella dei sotto-ispettori del 6 per cento e su quella degli ispettori del 3 per cento.

Art. 79.

Verificata la mappa e riconosciuta accettabile, le aree degli appezzamenti si determinano mediante i numeri dei quali, a senso dell' articolo 73 ogni mappa dev' essere munita qualora sia stata rilevata col sistema della celerimensura, od in caso diverso col planimetro polare o con qual' altro metodo si venisse a riconoscere più conveniente.

Le tolleranze per la verificazione del calcolo delle aree saranno determinate da apposite istruzioni.

TITOLO V.

Della formazione delle tariffe e dei relativi reclami.

Capitolo I.

Della qualificazione.

Art. 80.

La qualificazione ha per oggetto di distinguere i terreni in ciascun comune secondo la varia loro coltura o produzione spontanea o destinazione, giusta la nomenclatura e le definizioni di cui nella tabella allegato *A*.

Esistendo in qualche territorio una coltivazione non compresa nella tabella, vi si dovrà aggiungere.

Art. 81.

I terreni sono di qualità semplice, se danno soltanto prodotto di suolo o di soprassuolo: sono invece di qualità mista se danno ad un tempo stesso prodotto di suolo e di soprassuolo, purchè entrambi di qualche importanza.

Non costituiscono qualità mista nè poche piante, ancorchè da frutto, sparse sui fondi, nè le file di alberi o siepi all' intorno, quand' anche fossero gelsi, ulivi e simili.

I diversi prodotti che si ottengono dalla rotazione agraria non valgono a costituire qualità distinte, ma si ritengono tutti compresi in quella generica predominante di seminativo, risaia, ecc.

Art. 82.

Si fanno qualità subalterne distinte:

a) dei terreni posti in piano, in colle, in monte, in alpe;

b) dei terreni non difesi da argini;

c) dei boschi soggetti a servitù forestale.

Quando un comune sia tutto in piano, in colle o in monte basta indicarlo sul frontispizio della tavola censuaria.

Non si fanno qualità distinte dei terreni destinati ad eccezionali coltivazioni, essi vengono assimilati ai migliori terreni adiacenti.

Capitolo II.

Della classificazione.

Art. 83.

La classificazione dei terreni ha per oggetto di dividere ove occorra ciascuna qualità di coltura in classi, e di determinarne nel tempo stesso le caratteristiche per distinguere una classe dall' altra.

I gradi di feracità vanno desunti dalla vera ed effettiva rendita dei terreni considerati nello stato di coltura in cui si trovano.

La classificazione dei terreni di un comune è affatto indipendente da quella degli altri comuni; devesi perciò fare in ogni

comune e per ogni qualità di coltura una speciale divisione di classi.

Art. 84.

Per ogni qualità di coltura la prima classe comprende i terreni più fertili del comune, e l'ultima i meno fertili.

La differenza tra una classe e l'altra deve possibilmente essere costante, ed il numero delle classi, salvo casi eccezionali non superiori a cinque.

Art. 85.

Pei terreni soggetti ad ordinarie inondazioni o progressivi movimenti lavinosi che importino spese periodiche, o per levare gli insabbiamenti, o per regolarne la superficie stata sconvolta, o per altri simili danni si può fare una classe distinta.

Art. 86.

Nella classificazione devesi tener conto della combinazione della quantità colla qualità dei prodotti, potendosi verificare che il terreno, il quale dà il migliore prodotto non tenga poi il primo posto rispetto alla quantità del prodotto stesso, e ciò tanto riguardo al prodotto del suolo che del soprassuolo.

Art. 87.

Non va tenuto conto nella classificazione degli avvenimenti straordinari e saltuari, come rotte d'argini, gravi corrusioni, inghiaiamenti e simili, da cui derivi la perenzione totale o parziale del fondo, o la perdita della potenza ed attività produttiva.

Art. 88.

La giunta tecnica espone in un prospetto per ogni comune e per ogni qualità di coltura le caratteristiche che distinguono una classe dall'altra ed indica, sotto la loro speciale denominazione o mediante i loro confini naturali, le zone o frazioni del territorio in cui prevalgono le caratteristiche suddette.

Capitolo III.

Della formazione delle tariffe.

Art. 89.

In base agli affitti od agli altri dati di cui all'articolo 5 sarà fissato per un ettare di ciascuna qualità e classe dei terreni la rendita netta, che costituisce la loro tariffa d'estimo.

Art. 90.

I contratti d'affitto da servire per base alla formazione delle tariffe saranno quelli del decennio 1872-1881, dovranno avere data certa, ed una durata non superiore a quella ordinariamente in uso nel comune.

Art. 91.

Per ottenere il fitto normale che rappresenti la rendita ordinaria dei terreni si faranno a quei contratti che contenessero speciali condizioni le deduzioni od aggiunte riferibili alle condizioni stesse.

Per quegli affitti nei quali non siavi il fatto contemplato dall'articolo 1620 del codice civile si dedurrà una quota corrispondente ai compensi che possono essere dovuti al proprietario per casi fortuiti.

Art. 92.

Negli affitti che comprendono terreni di varie colture si farà dalla giunta tecnica in base a confronti o ad informazioni locali il riparto del fitto complessivo fra le diverse qualità di coltura. Nei comuni ove manchino contratti d'affitto potranno servire di norma quelli di comuni limitrofi, che si trovino in condizioni pressochè eguali.

Art. 93.

Quando la valutazione abbia luogo per stima diretta dei prodotti a senso dell'art. 5 ne sarà determinata la quantità che d'ordinario se ne ricava coi mezzi e metodi di coltura ordinaria più comunemente usati nel territorio.

Art. 94.

Il prezzo da attribuirsi ai prodotti sarà quello medio desunto dalle statistiche ufficiali del dodicennio 1870-1881 esclusi però i due anni di massimo e minimo prezzo, e qualora le dette statistiche non offrano dati sufficienti, si ricorrerà ad altre ufficiali informazioni, fra cui quelle delle camere di commercio.

Art. 95.

I prodotti lordi determinati come sopra si valutano al netto mercè deduzioni di quota parte di essi per i seguenti titoli:

1.° Spese di coltivazione secondo gli usi locali.
2.° Infortuni atmosferici.
3.° Opere di difesa e di scolo.
4.° Spese di amministrazione.

Art. 96.

Pei terreni soggetti da ordinarie inondazioni o movimenti lavinosi che danneggiano principalmente il prodotto si farà inoltre una deduzione speciale determinata sull' intervallo che passa da un infortunio all' altro, e sulla parte del prodotto totale che ogni volta viene danneggiato.

Art. 97.

Per gli infortuni atmosferici si fanno le seguenti deduzioni:

Ai prodotti seminativi, vigneti e gelseti in pianura .	$^1/_{10}$
Idem idem in colle	$^1/_9$
Idem idem in montagna	$^1/_7$
Idem degli oliveti e castagneti in colle e pianura	$^1/_9$
Idem idem in montagna	$^1/_7$
Idem dei boschi cedui e legname da costruzione	$^1/_{20}$
Idem delle risaie	$^1/_9$
Idem dei prati	$^1/_{15}$
Idem dei pascoli e terreni vallidi	$^1/_{20}$

Art. 98.

Laddove i proprietari dei terreni sono per opere di difesa e di scolo costituiti in società sotto il titolo di comprensori o con-

sorzi, le deduzioni delle spese di cui al n. 3 dell' articolo 95 vengono commisurate alle effettive tasse consorziali alle quali i terreni sono soggetti.

Art. 99.

Per le spese di amministrazione si deduce dai prodotti il 3 per cento.

Art. 100.

I contratti di compra e vendita da servire di criterio pei confronti, giusta l' art. 5, saranno del dodicennio 1870-1881, esclusi quelli che per circostanze eccezionali presentino rilevante eccesso o difetto di prezzo.

Pei comuni ove manchino contratti di compra-vendita si potranno assumere a confronto i limitrofi che riguardano fondi in condizione pressochè eguale.

Art. 101.

Per desumere dai valori capitali la rendita, la giunta tecnica accerterà ed applicherà il saggio medio dell' investimento del denaro per lo acquisto di fondi del comune.

Art. 102.

I risultati delle operazioni di cui nei precedenti articoli sono iscritti in un prospetto e rappresentano la tariffa del comune, ossia la rendita netta in danaro di un ettare per ciascuna qualità e classe di terreno.

Appiedi al prospetto saranno indicate le deduzioni da farsi, giusta l' articolo 98 per tasse consorziali.

Le tariffe vanno corredate di una relazione colla quale si rende conto della loro complicazione.

Capitolo IV.

Dei reclami contro le tariffe.

Art. 103.

La giunta tecnica comunica le tariffe dei comuni del compartimento alle commissioni censuarie comunali.

Queste esaminano le tariffe del proprio comune tanto in via assoluta, cioè avuto riguardo soltanto alle circostanze del comune, quanto in via comparativa, istituendo confronti colle tariffe dei comuni limitrofi, e nel termine perentorio di quaranta giorni presentano, se occorre, osservazioni e reclami alla commissione provinciale.

a) sulla qualificazione;

b) sulla classificazione;

c) sulla valutazione delle singole qualità e classi, ossia sulle rendite tariffali.

Art. 104.

Il richiamo sulle qualificazioni indica le qualità di coltura che fossero omesse nella tariffa, e che esistessero nel comune, ovvero quelle colture che fossero indicate nella tariffa, e che non si trovassero nel comune.

Il richiamo sulla classificazione indica le classi che la commissione comunale giudichi eccedenti o mancanti.

Il richiamo sulle rendite tariffali dev'essere appoggiato a circostanze di fatto, e specificare sempre la quantità dell'aumento o del ribasso che si reputi fondato tanto in via assoluta che comparativa.

Art. 105.

I richiami di cui agli articoli precedenti sono inviati alla giunta tecnica, che li spedisce al più presto colle proprie osservazioni al presidente della commissione provinciale.

Art. 106.

Il giudizio della commissione provinciale mediante la giunta tecnica viene comunicato alla commissione censuaria comunale. Questa nel termine di 30 giorni può ricorrere in appello alla commissione centrale inviando anche in tal caso il ricorso a mezzo della giunta stessa perchè possa accompagnarlo con le proprie osservazioni.

Può del pari la giunta tecnica appellare, e in questo caso ne avverte la commissione comunale con lo stesso avviso con cui le notifica la parte dispositiva della decisione della commissione provinciale indicando i motivi dell'appello.

Nel termine di 30 giorni da questa notificazione la giunta invia alla commissione centrale il suo appello motivato.

I ricorsi della giunta e della commissione comunale espongono il fatto ed i punti controversi, e sono corredati di tutti gli atti del giudizio compresa la decisione.

Art. 107.

L'invio e la notificazione dei ricorsi e delle decisioni vengono eseguiti fra la giunta e le commissioni mediante piego raccomandato a mezzo della posta, dalla quale l'officio mittente esige le ricevute di ritorno, che conserva e annota in apposito registro.

Dalla data della ricevuta decorrono i termini di cui gli articoli 103 e 106. La mancanza di reclamo entro i detti termini rende definitivo l'operato della giunta, e la decisione della commissione provinciale.

Art. 108.

Rilevata la mappa, ed anche contemporaneamente al rilievo di essa se è possibile, il perito stimatore procede al classamento, che ha per oggetto di attribuire a ciascun appezzamento, considerato nello stato di coltura cui si trova addetto, la classe che presenta caratteristiche conformi o prossime al grado di feracità e alle particolari condizioni dell'appezzamento stesso.

Art. 109.

Quando un appezzamento della stessa coltura non possa essere collocato tutto nella stessa classe per notevoli differenze di feracità, va diviso in più parti corrispondenti ai diversi gradi della sua feracità giusta l'articolo 81.

Art. 110.

Sono parificati al migliore dei terreni adiacenti:

a) i terreni tenuti a semplice scopo di delizia, come giardini, aiuole, viali, laghetti;

b) quelli occupati a scopi industriali da cave, torbiere, miniere e simili, insieme colle loro dipendenze;

Sono parificate ai seminativi di prima classe del rispettivo comune;

c) le terre salifere, le saline e gli stagni di acqua salsa qualora siano produttivi;

d) le strade ferrate colle loro dipendenze, esclusi i fabbricati compresi nel catasto urbano;

e) i canali destinati alla irrigazione ed alla attivazione di opifici e simili.

Le strade private di cui all' articolo 53, lettera *g* sono parificate ai seminativi di ultima classe del comune.

Art. 111.

Contemporaneamente al classamento il perito stimatore procederà alla determinazione della rendita dei fabbricati rurali, cioè di quelli non compresi nel catasto urbano, giusta il disposto dall' articolo 4 e secondo le speciali istruzioni che saranno all' uopo impartite.

TITOLO VII.

Dei richiami contro i risultati dei nuovi catasti.

Capitolo I.

Della pubblicazione della mappa e degli atti relativi.

Art. 112.

Il perito stimatore notifica a ciascun possessore un estratto nel quale sono indicati tutti gli appezzamenti che gli appartengono; la loro denominazione d' uso e quella del luogo dove sono posti, col rispettivo numero di mappa, e colla rispettiva qualità o destinazione, classe e superficie.

La notificazione dei detti estratti deve essere compiuta in 15 giorni.

Coloro che non abbiano ricevuto l' estratto possono farne richiesta al perito.

Art. 113.

I messi fanno constare della consegna degli estratti mediante

annotazione da farsi sugli elenchi, che riceveranno dal perito stimatore insieme agli estratti medesimi.

Se il possessore ha domicilio, residenza o dimora nel comune, l'estratto viene consegnato nella casa di sua abitazione a lui stesso o ad uno della famiglia od a persona addetta al suo servizio.

Se all'incontro il possessore ha domicilio, residenza o dimora fuori del comune, l'estratto viene consegnato nella casa colonica al colono od all'affittuario del fondo o ad uno della loro famiglia, e in mancanza viene affisso all'albo pretorio.

Per le società, le corporazioni e gli altri enti morali la consegna è fatta al loro rappresentante od a chi ne fa le veci.

Art. 114.

Compiuta la notificazione degli estratti il perito stimatore deposita la mappa e gli atti relativi nell'ufficio comunale; e tosto il sindaco, con manifesto da pubblicarsi in due domeniche successive, notifica, che i detti atti sono ivi depositati per 60 giorni, affinchè ogni possessore possa esaminarli e presentare le sue osservazioni o i suoi richiami avvertendo che il detto termine, da computarsi dalla data della pubblicazione, è perentorio e che spirato non viene ammesso per qualunque causa alcun richiamo.

Il comune è responsabile della custodia e della conservazione dei documenti pubblicati, ed è tenuto a rinnovarli a sue spese nel caso di guasti, deturpazioni o smarrimenti non derivanti da forza maggiore.

Art. 115.

Il perito stimatore ed in mancanza di esso un delegato idoneo della commissione comunale assiste alla pubblicazione per dare ai possessori tutte le spiegazioni che richiedessero, sia per l'esatta intestazione della loro ditta, sia per la ricognizione della loro proprietà sulla mappa e sui relativi atti, come per il modo di compilare ove occorrano i reclami.

L'assistente nel corso della pubblicazione invigila onde la mappa e gli atti relativi non vengano dai possessori menomamente alterati, nè in alcun modo deturpati.

È assolutamente proibito a chicchessia di estrarre lucidi o copie dalla mappa e dagli atti relativi.

La commissione comunale assiste, vigila, ed occorrendo provvede al buon andamento della pubblicazione.

Capitolo II.

Della presentazione dei reclami.

Art. 116.

I possessori possono presentare osservazioni e reclami:

a) sulla intestazione o sulla iscrizione dei beni;

b) sulla delimitazione o figura dei rispettivi appezzamenti e sulla loro superficie;

c) sulla qualità di coltura, e sulla destinazione delle aree non coltivate e dei fabbricati rurali;

d) sul classamento, ossia sull' applicazione della classe;

e) sull' omissione od applicazione del grado consorziale nel caso di terreni soggetti a contributo consorziale;

f) sulla rendita attribuita ai fabbricati rurali.

Non è ammesso richiamo sulle tariffe d' estimo.

Art. 117.

Sull' applicazione della classe non si può ricorrere in via assoluta, ma soltanto in via comparativa coll' indicare i fondi dello stesso comune, che in confronto di quello del ricorrente, quantunque della medesima natura od anche migliori, nondimeno sarebbero stati collocati in una classe più bassa.

Nei richiami sulla superficie i possessori devono produrre il documento da cui desumono che la superficie attribuita nel nuovo catasto a talun appezzamento non è esatta.

Tali documenti possono consistere in un atto legale d'acquisto di divisione, od in un tipo firmato da perito patentato.

Anche in mancanza di documenti può essere domandata la verifica della superficie; ma in questo caso il possessore deve previamente obbligarsi a sostenere la spesa se il richiamo risulterà infondato.

Art. 118.

Nel termine di cui all' articolo 114, il possessore restituisce l' estratto all' assistente alla pubblicazione, firmato da esso o da un suo rappresentante o procuratore con dichiarazione di adesione, ovvero con osservazioni e reclamo sull' estratto stesso od in foglio a parte esente da tassa di bollo.

Il mandato, la procura o l' incarico può risultare anche semplicemente da lettera con firma autenticata dal sindaco da unirsi allo estratto.

Art. 119.

L' assistente alla pubblicazione riconosce se i reclami che gli vengono presentati sono o no regolari. Se li trova regolari ne rilascia ricevuta distaccandola da un registro a matrice, e atterga ad essi la data della presentazione ed il numero progressivo; se irregolari indica ai possessori il modo di compilarli o di rettificarli per essere però in ogni caso ripresentati prima che scada il termine di cui all' articolo 114.

La ricevuta rilasciata alla presentazione dei richiami è l'unico titolo il quale provi che i richiami stessi sono stati prodotti nel termine prescritto.

I richiami e le dichiarazioni di adesione possono anche essere orali, ed in tal caso l' assistente li compila esso gratuitamente e li firma a nome dei possessori, se questi sono illetterati, ed alla presenza anche di due testimoni, quando trattisi di dichiarazione di adesione.

Se nel corso della pubblicazione e nel coadiuvare i possessori nei loro esami l' assistente scopre errori od ommissioni nelle partite di altri possessori non presenti, ne prende nota per redigere negli ultimi giorni della pubblicazione gli occorrenti reclami d' ufficio ove non li avessero prodotti i possessori stessi.

Art. 120.

Coloro che nel corso della pubblicazione non abbiano presentato osservazioni o reclami si ritengono avere pienamente accettato i dati inscritti nell' estratto e negli atti pubblicati.

Art. 121.

La mappa e gli atti relativi, gli estratti restituiti, i reclami presentati all' assistente o da esso compilati d' ufficio, il registro delle ricevute, ed infine un esemplare del manifesto di cui all' articolo 114 sono dal sindaco con dichiarazione della seguìta pubblicazione consegnati al perito.

Capitolo III.

Della istruzione dei reclami.

Art. 122.

Il perito stimatore esamina i reclami presentati dai possessori; procede, occorrendo, a visite locali e trovandoli fondati li ammette, salvo il disposto dell' articolo 127.

Le visite locali vengono eseguite in concorso dei possessori, ed anche senza di essi se, malgrado l' invito non intervengono, facendo però constare che l' avviso fu loro dato a domicilio tre giorni almeno prima delle visite stesse.

Art. 123.

Se trattasi di reclami contro il classamento, il perito stimatore sente i proprietari ed i loro coloni fittabili ed agenti e paragona la proprietà oggetto del reclamo cogli altri appezzamenti della medesima classe.

E se dietro tale esame il reclamo gli resulti infondato e che piuttosto talun altro degli appezzamenti citato a confronto sia stato posto in una classe troppo bassa, ne fa l' opportuna rettificazione dandone avviso agli interessati, i quali avranno facoltà di reclamare entro 30 giorni dal ricevuto avviso.

Art. 124.

Nei reclami contro l' applicazione del grado consorziale il perito stimatore verifica anzitutto se le indicazioni del catasto sieno conformi ai dati ricevuti dalla giunta tecnica, e se trova che nessun errore sia occorso sente la stessa presidenza del consorzio per le opportune rettifiche.

Art. 125.

Il perito stimatore dà man mano avviso agli interessati dei reclami relativi agli oggetti di cui alle lettere *a, b, c, e, f* dell' articolo 116, che ha ammessi giusta l' art. 122, e trasmette alla commissione censuaria comunale con voto motivato e come all' articolo 30 quelli che crede infondati, insieme ad un elenco di quelli indicati alla lettera *d* del predetto articolo 116.

A corredo dei reclami trasmette pure alla commissione la tavola censuaria.

Capitolo IV.

Delle decisioni delle commissioni censuarie comunali.

Art. 126.

La commissione procede all' esame dei reclami e alle visite locali che occorressero, come all' articolo 31, e pronuncia le sue deliberazioni.

Il giudizio non può estendersi oltre i limiti della catastazione, salvo il disposto del seguente articolo.

Art. 127.

La commissione comunale ha sempre facoltà di passare i terreni ad una classe più alta, e ciò anche nel caso che siavi reclamo, o che il reclamo sia stato ammesso dal perito stimatore a termini dell' articolo 122.

Valendosi di tale facoltà la commissione ha l'obbligo di sentire in persona il possessore e di notificargli poi con le norme dell' articolo 113, la variazione, se abbia luogo, affinchè nel termine dei 30 giorni dalla notificazione egli possa ricorrere alla commissione provinciale.

Decorso il detto termine senza reclamo la classe e la rendita proposta dalla commissione comunale diventano definitive.

Art. 128.

Il presidente insieme ai ricorsi e ai relativi documenti, trasmette le testuali deliberazioni della commissione al perito stimatore, il quale entro 30 giorni successivi a quello in cui gli per-

vennero le deliberazioni medesime, deve notificare al ricorrente la parte despositiva inviandogli apposito avviso.

Questo avviso è recapitato dal messo comunale nei modi indicati nell'articolo 113.

Il messo ritira sempre la ricevuta dal consegnatario; se questo non può o non vuole firmare, il messo fa espressa dichiarazione del motivo pel quale manca la firma del consegnatario.

Le notificazioni si fanno constare da relazioni in doppio originale sottoscritte dal messo, nelle quali devono essere indicati il giorno, il mese e l'anno della notificazione, la persona a cui l'avviso fu consegnato e la qualità del consegnatario se questi non è il possessore.

Un originale della relazione è rilasciato al possessore o al consegnatario dell'avviso, e l'altro è restituito al perito.

Possono i contribuenti richiedere il perito stimatore di vedere il testo della deliberazione, ed anche ottenerne copia in carta semplice mediante il corrispettivo indicato al N. 8 della tariffa annessa alla legge 11 agosto 1870 sulle volture catastali.

Capitolo V.

Dei ricorsi in appello alle commissioni provinciali.

Art. 129.

Dalle deliberazioni della commissione comunale tanto i possessori come il perito stimatore possono ricorrere alla commissione provinciale entro il termine di 30 giorni dalla notificazione dell'avviso di cui all'art. 128.

I ricorsi dei possessori sono consegnati al perito stimatore, il quale ne rilascia ricevuta distaccandola da un registro a matrice agli effetti dell'articolo 119 ultimo paragrafo.

Possono anche essere consegnati al sindaco, il quale ne rilascia parimente la ricevuta.

Il perito stimatore quando appella procede come all'articolo 106. Scorso il termine di 30 giorni senza reclamo del possessore o del perito il giudizio della commissione comunale diventa definitivo.

Art. 130.

Pei reclami in appello verrà seguito il procedimento indicato dagli articoli 126 e 128.

La commissione provinciale non può in verun caso pronunciare prima che sieno decorsi 30 giorni da quello della notificazione dell' appello.

La sua deliberazione non può estendersi oltre i limiti della contestazione.

I ricorsi sia del perito stimatore che del possessore in appello dalle deliberazioni della commissione censuaria comunale devono essere corredati di tutti gli atti del giudizio di prima istanza, comprese le deliberazioni stesse.

Devono essere comunicati al perito anche i contro ricorsi ed i documenti prodotti dai possessori contro gli appelli da esso presentati.

Le decisioni della commissione provinciale sono definitive.

Art. 131.

Nella occasione delle visite locali per la definizione dei reclami dei privati possessori, le mappe devono essere corrette e condotte a rappresentare lo stato delle proprietà all' epoca della visita seguendo le norme vigenti per la conservazione del catasto.

Vi si introducono però tutte le variazioni topografiche e le divisioni di proprietà verificatesi sino a quel giorno.

Art. 132.

Le rettificazioni da farsi sui dati catastali in dipendenza dei reclami si riportano in un foglio da sovrapporsi ad ogni reclamo. Sul detto foglio si indicano i numeri di mappa per i quali si ricorre, l' oggetto del reclamo, ed in seguito le deliberazioni motivate del perito stimatore e delle commissioni.

Quando poi il possessore convenga nella insussistenza del reclamo viene invitato a fare analoga dichiarazione a piedi del reclamo stesso, ed in tal caso si accenna sul sovraesposto foglio la rinuncia del possessore.

Art. 133.

Definiti i reclami si moltiplica la superficie di ciascun appezzamento per la tariffa della rispettiva qualità e classe ed i risultati depurati proporzionalmente della rendita attribuita ai fabbricati rurali a sensi dell' articolo 5 e diminuiti della tassa consorziale per quegli appezzamenti che vi sieno soggetti, si riportano nella colonna della tavola censuaria predisposta per la iscrizione della rendita.

TITOLO VIII.

Dell' attuazione del nuovo catasto.

CAPITOLO UNICO.

Art. 134.

In base alla tavola censuaria compiuta a senso degli articoli precedenti si procede alla formazione del registro delle partite.

Sullo stesso foglio non si inscrive più di una partita e se un possessore ha il godimento di più beni sotto diversi modi di possesso, per esempio a titolo di proprietà, piena di livello, di usufrutto e simili, si aprono nel registro tante partite diverse e successive quanti sono i modi di possesso.

Art. 135.

Compiuti e resi esecutori i catasti di tutti i comuni del compartimento, il contingente compartimentale nella misura fissata dalla legge del 28 maggio 1867 N. 3719 viene ripartito con una aliquota uniforme su tutti i terreni del compartimento, salvi gli effetti del disposto dal 1.° capoverso dell'articolo 5 della precitata legge 4 gennaio 1880.

Art. 136.

I nuovi estimi sono immutabili sinchè non intervenga una nuova legge a modificarli.

Sono però rettificabili in ogni tempo gli errori materiali di fatto incorsi nelle scritture censuarie, cioè quelli di copia, di calcolo e di applicazione della tariffa.

Se la correzione degli errori di cui al precedente articolo dà luogo a rimborso di imposta indebitamente pagata, tale rimborso si fa decorrere dall'anno in cui venne chiesta la correzione o venne d'ufficio scoperto l'errore.

Art. 137.

Con l'attuazione del nuovo catasto cessa la conservazione dei catasti preesistenti.

TITOLO IX.

Della conservazione del nuovo catasto.

CAPITOLO UNICO.

Art. 138.

Costituiscono il nuovo catasto in ciascun comune:

a) la mappa,

b) la tavola censuaria,

c) il registro delle partite,

d) la matricola dei possessori.

Art. 139.

La conservazione dei nuovi catasti si fa per duplicato giusta le norme del relativo regolamento.

TITOLO X.

Disposizioni diverse.

CAPITOLO UNICO.

Art. 140.

Sono a carico dello Stato:

a) le spese per gli ispettori, sotto-ispettori, periti rilevatori e stimatori, e per gli scrittori di cui agli articoli 7 e 35,

b) le retribuzioni e le indennità di viaggio ai delegati governativi presso la giunta tecnica, e le commissioni censuarie provinciali,

c) le spese degli strumenti di precisione di cui all'articolo 39,

d) le spese comprese quelle di materiale per l'impianto dei nuovi registri catastali e per le relative copie, e quelle per la pubblicazione e l'attuazione dei nuovi catasti.

Art. 141.

Oltre alle spese indicate agli articoli 35 e 40 spetta ai comuni di provvedere all'ufficio della commissione comunale ed alle spese degli impiegati ed inservienti della medesima.

Per queste spese i consigli comunali in sessione ordinaria o convocati in sessione straordinaria provvedono nei loro bilanci allo stanziamento dei fondi necessari.

Art. 142.

Il ministro delle finanze può disporre che sopra domanda dei comuni e sul favorevole parere dei prefetti, le spese indicate nell'articolo 4 lettera *a*) della legge sieno anticipate con fondi dello Stato e per conto dei comuni, dai quali vengono rimborsate giusta le vigenti norme di contabilità per essere poi reintegrate al capitolo del bilancio da cui furono prelevate.

Art. 143.

Sono sostenute e ripartite in proporzione degli attuali contingenti di imposta fondiaria le spese:

a) per l'affitto dei locali di ufficio della giunta tecnica corredati di mobilio e dei mezzi di riscaldamento;

b) per il personale d'ordine e di servizio della medesima giunta, e per gli oggetti di cancelleria;

c) per le indennità o spese vive di trasferta occorrenti per le ispezioni locali dei membri della commissione centrale, ovvero da queste fatte eseguire da speciali periti per la migliore istruzione e decisione dei reclami.

Il riparto di dette spese viene approvato e reso esecutorio dal prefetto di Modena.

Art. 144.

Spetta a ciascuna provincia di provvedere coi fondi propri, oltre a quanto è indicato all'articolo 40, al pagamento delle spese:

a) per affitto dei locali d'ufficio della rispettiva commissione provinciale, corredati di mobilio e dei mezzi di riscaldamento;

b) per trasferta ed indennità in causa di ispezioni locali eseguite da membri della commissione provinciale, o da queste ordinate e fatte eseguire da speciali periti;

c) per il personale d'ordine; per gli oggetti di cancelleria e per quant'altro occorra al servizio della commissione provinciale.

Art. 145.

I sindaci con manifesto devono sempre avvisare il pubblico del principio delle operazioni catastali nel comune, facendo speciale invito ai proprietari, possessori, affittuari e coltivatori di beni di non frapporre ostacoli alla esecuzione dei lavori, e di dare anzi al personale che ne è incaricato l'assistenza e le informazioni di cui possa abbisognare.

Art. 146.

I pieghi raccomandati di cui all'articolo 107 sono ammessi dagli uffici postali in franchigia.

È del pari ammesso in franchigia tutto il carteggio fra gli uffici censuari provinciali e comunali la giunta tecnica e le commissioni in dipendenza delle disposizioni contenute nel presente regolamento, purchè diretto sempre all'ufficio senza indicazione del nome della persona che lo esercita, e porti sulla soprascritta il contrassegno a bollo somministrato dalla direzione generale delle poste, od in mancanza di questo la qualità del mittente, colla sua firma.

Art. 147.

Compiute le rispettive operazioni, gli atti ed i verbali della giunta tecnica e della commissione censuaria centrale saranno depositati nell'archivio di Stato in Modena, e quelli delle commissioni censuarie comunali e provinciali saranno trasmessi alla rispettiva intendenza di finanza che ne curerà la conservazione.

Sono altresì depositati nell'archivio di Modena le mappe ori-

ginali ed i relativi atti, le minute dei dati, dei calcoli e dei piani trigonometrici, nonchè le minute delle operazioni di rilevamento.

Roma li 8 giugno 1882.

Visto d' ordine di S. M.
Il ministro delle finanze - A. Magliani.

Allegato A.

Nomenclatura e definizione dei terreni.

Seminativo. — Terreno la cui coltivazione è variamente avvicendata o a soli cereali od anche a legumi, canapa, lino e simili, e talvolta viene anche alternata con qualche anno di riposo.

Seminativo irriguo. — Terreno come sopra, che all' uopo si irriga con acqua propria o d' affitto.

Seminativo vitato. — Terreno con filari di viti sostenute e tese con legname secco e canne.

Seminativo arborato-vitato. — Terreno come sopra, quando le viti sono assicurate e tese sopra alberi vivi, e diano una parte di prodotto principale.

Seminativo con gelsi. — Terreni come sopra, sparsi di gelsi in tale quantità da fornire normalmente una parte importante del prodotto.

Vigneto. — Terreno piantato a viti, disposte regolarmente ed in tale quantità che il suolo sottostante renda in altri generi un piccolo prodotto.

Risaia stabile. — Terreno irriguo che si coltiva sempre a riso.

Risaia a vicenda. — Terreno irriguo ove la coltivazione del riso si alterna a certi periodi con coltivazione di altra natura. .

Prato. — Terreno produttore di foraggio erbaceo e falciabile almeno una volta all' anno.

Prato irriguo. — Terreno come sopra, il quale gode il beneficio di una regolare irrigazione con acqua propria o d' affitto.

Prato arborato-vitato. — Terreno come sopra, nel quale si col-

tivano anche le viti assicurate e tese sopra alberi vivi come al seminativo arborato-vitato.

Prato con gelsi. — Terreni come sopra, sparsi di gelsi in tale quantità da formare normalmente una parte importante del prodotto.

Prato artificiale. — Terreno coltivato ad erba spagna.

Canapaia. — Terreno destinato a continua produzione di canapa.

Giardino. — Terreno rivestito di piante da fiore, da frutto, da ornamento per uso e per diletto privato.

Orto. — Terreno coltivato stabilmente ad ortaggi.

Orto irriguo. — Terreno come sopra, che si irriga con acqua propria o d'affitto.

Agrumeto. — Terreno tutto piantato di aranci, cedri, limoni e simili.

Frutteto. — Terreno piantato regolarmente di alberi fruttiferi in quantità tale che il loro prodotto sia il principale da tenersi in conto.

Oliveto. — Terreno tutto piantato di olivi, in quantità tale che il loro prodotto sia il principale e prevalga ad ogni altro del suolo sottostante.

Castagneto. — Terreno tutto piantato di castagni fruttiferi.

Bosco d'alto fusto forte. — Terreno popolato di alberi d'alto fusto forte (roveri, quercie, cerri, olmi, frassini, carpini e simili), servibili per legnami da costruzione o da lavoro.

Bosco d'alto fusto dolce. — Terreno popolato di alberi d'alto fusto dolci (pioppi, ontani, tigli, salici, platani e simili), servibili come sopra.

Busto d'alto fusto misto. — Terreno popolato di alberi d'alto fusto forti e dolci.

Bosco resinoso forte. — Terreno popolato d'alberi resinosi forti, quali larici, ginepri e simili, servibili come sopra.

Bosco resinoso dolce. — Terreno popolato di alberi resinosi dolci, quali abeti, pecchi.

Bosco resinoso misto. — Terreno popolato di alberi resinosi forti e dolci.

Bosco ceduo forte. — Terreno popolato di ceppaie basse, e di capitozze di essenza forte la cui legna tagliasi a certi periodi determinati d'anni.

Bosco ceduo dolce. — Terreno popolato di basse ceppaie o capitozze dolci, la cui legna tagliasi come sopra.

Bosco ceduo misto. — Terreno popolato di basse ceppaie o capitozze forti e dolci la cui legna tagliasi come sopra.

Pascolo. — Terreno produttore di erbaggi utili come foraggio, che non si possono economicamente falciare, ma che si fanno pascolare soltanto dal bestiame.

Pascolo in alpe. — Terreno produttore di erbaggio come sopra, ma che per essere collocato in regioni alte non può venire utilizzato che in alcuni mesi dell' anno.

Gerbaia. — Terreno che presenta poche erbe cattive, muschi, ecc.

Argine o ripa erbosi. — Argine o ripa producente erbe che si può falciare almeno una volta all' anno.

Brughiera. — Terreno vestito di erica utile da strame.

Palude da strame. — Terreno acquitrinoso produttore di piante erbacee, palustri, inutili come foraggio.

Palude da giunchi o canne. — Terreno acquitrinoso producente canne o giunchi.

Lago o stagno da pesca. — Stagno o lago da cui ricavasi qualche prodotto commerciale da pesca.

Cava di — Terreno da cui si scava argilla, marna arenaria, gesso, pietra, ecc.

Miniera di — Terreno da cui si estrae ferro, argento, rame, piombo.

Torbiera. — Terreno da cui si estrae regolarmente la torba.

Canale di scolo d' irrigazione. — Lista di terreno entro la quale scorrono acque di scolo o di irrigazione.

Alveo abbandonato. — Particella costituita dal terreno già occupato dall' alveo di un fiume o torrente, e che venne abbandonato in seguito a cambiamenti avvenuti nel corso delle acque e che talvolta può essere coperta promiscuamente di ghiaia e sabbia, di vinchi, cespugli, ecc.

Sterile. — Terreno coperto di ghiaie e sabbia nude di roccie, di rupi, ed affatto sterile.

Cimitero. — Terreno cinto da muro ove si seppelliscono i morti.

Fabbricato civile. — Fabbricato di ordinaria abitazione o per uso di villeggiatura o per altra destinazione, il quale fa già parte del catasto urbano.

Opificio. — Fabbricato ad uso di opificio, cioè molino ad acqua, a vapore, a vento, sega idraulica, a vapore, maglio, gualchiera, fucina, fornace da calce, da stoviglie, da gesso da mattoni, da gazometro, cartiera, filatura, manifattura di panno, ecc. ecc., già compreso nel catasto urbano.

Fabbricato colonico. — Fabbricato per uso dell' agricoltore, cioè casa colonica, stalla, fienile, tettoia, granaio, tinaia, torchio da vino, frantoio da olive, brillatoio da riso, bigattiera, ecc.

Aia. — Terreno dipendente da fabbricati colonici, il quale serve per la battitura e trebbiatura dei grani e per altri usi rurali.

Cortile. — Terreno dipendente da frabbricati.

Qualità subalterne.

Terreni difesi da argine mantenuto a carico dello Stato, delle provincie, e dei consorzi (opere idrauliche di seconda categoria).

Terreni difesi da argine mantenuti a carico di consorzi (opere idrauliche di terza categoria).

Terreni in golena.

Terreni in piano, in colle, in monte.

NB. Si potranno del pari aggiungere altre qualità subalterne con denominazioni analoghe alle circostanze.

Allegato B.

Designazione del possessore.

Proprietari. — Barbieri cav. Vincenzo fu Agostino. — Malaspina marchese Giovanni di Antonio. — Casagli Petronio di Carlo. — Ferrari sacerdote Giuseppe di Bartolomeo. — Guidetti Armando di.... (padre ignoto). — Lusetti Rosalia fu Domenico. — Tosi Teresa di Marco, maritata Ferretti. — Vezzani Amelia fu Paolo, vedova Veroni. — Martini Marietta del fu Siro.

Comproprietari. — Burani Domenico, Saverio, Anna e Maria ma-

ritata Guidotti, fratelli e sorelle, fu Antonio. — Ligabue Maria di Pietro, vedova Ruozi e Marconi Martino e Luigi fratelli fu Cesare. — Soncini-Moretti dottor Giovanni, fu Lodovico, per 1/4; Ronzon Anna di Paolo per 2/4; Ronzoni Maria di Francesco maritata Astolfi per 1/4.

Enfiteuti e livellari. — Cerlini avv. Gennaro di Francesco, livellario a Carani ingegnere Effisio.

Usufruttuari. — Bonacini Emilio, fu Antonio, usufruttuario, e Marani Onofrio di Ambrogio, proprietario. — Fantini dott. Luigi, di Giacomo, usufruttuario, ed Ospedale Parisetti di Reggio, proprietario.

Amministrati. — Peretti avv. Giovanni, fu Paolo, assente, amministrato da Bonezzi Luigi fu Pietro. — Bertolani fu Marco del fu Martino, eredità giacente amministrata da Bertoni Luigi di Alfonso.

Enti morali laicali. — Demanio dello Stato. — Provincia di Modena. — Comune di Massa. — Società anonima di assicurazioni contro gli incendi, avente sede in Venezia. — Manicomio di San Lazzaro in Reggio. — Asilo infantile di Guastalla. — Collegio-convitto Antonio Allegri in Correggio.

Enti morali religiosi. — Parrocchia di San Pellegrino in Reggio, in amministrazione dell' Economato generale dei benefizi vacanti in Bologna. — Parrocchia di Pieve-Rossa di Bagnolo, posseduta dal sacerdote Rossi Giacomo fu Carlo. — Università israelitica di Modena.

NB. I titoli e le distinzioni vanno sempre indicati. Nel caso però di omonimia di più possessori, si aggiungerà il soprannome, il luogo di nascita, od altra indicazione che valga a distinguere l' un possessore dagli altri.

Ora resta a vedere che cosa siasi fatto nelle provincie modenesi sul fondamento della detta legge e regolamento fino a tutt' oggi.

53. Ma le istruzioni per la formazione della rete trigonometrica furono approvate soltanto con decreto ministeriale del 2 febbraio 1884, e nel mese stesso si mandò sul luogo un primo nucleo

di ingegneri scelti nel ruolo del personale tecnico di finanza perchè iniziassero le operazioni di triangolazione.

Queste si intrapresero contemporaneamente nelle due provincie di Modena e di Reggio, e furono condotte con molta energia e con molto interessamento sotto la direzione del prof. Razzaboni, direttore della scuola di applicazione per gli ingegneri in Bologna, cui fu affidato l'incarico di dirigere la formazione del nuovo catasto alla dipendenza di questa Direzione Generale.

Appena i primi operatori ebbero sufficiente pratica nelle operazioni trigonometriche e nel maneggio del teodolite, altri se ne applicarono allo scopo di aumentare il numero delle squadre e di estendere il campo delle operazioni.

Ed infatti i lavori progredirono sempre regolarmente e con piena soddisfazione del direttore; per modo che nel maggio 1885, cioè dopo poco più di un anno da che erano incominciati, e con un personale molto limitato quale si addice all'indole di quelle operazioni, i lavori di campagna si trovarono quasi esauriti nelle due provincie di Modena e di Reggio, e si potè intraprendere la ricognizione dei punti trigonometrici nella provincia di Massa. I lavori proseguirono anche nel 1886 e furono estesi in una superficie di circa 700,000 ettari.

Una seconda commissione intanto proponeva il Regolamento del rilievo parcellare, il quale Regolamento fu approvato col decreto 10 febbraio 1886. L'uno e l'altro di cotali decreti e Regolamenti si leggeranno di seguito.

54.

ISTRUZIONI PER LA FORMAZIONE DELLA RETE TRIGONOMETRICA PEL NUOVO CATASTO DEL COMPARTIMENTO MODENESE

Legge 4 gennaio 1880, N. 5222 (Serie 2.ª).
e Regolamento 8 giugno 1882, N. 839 (Serie 3.ª).

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge 4 gennaio 1880, N. 5222, serie 2.ª, per la perequazione dell'imposta fondiaria nel compartimento modenese;

Visto l'articolo 42 del regolamento per l'esecuzione degli arti-

coli 3 e 6 della suddetta legge, approvato con regio decreto 8 giugno 1882, N. 839, serie 3.ª;

Determina:

Sono approvate le annesse istruzioni relative alla formazione della rete trigonometrica per il nuovo catasto del compartimento modenese, al calcolo dei suoi elementi, allo stabilimento ed alla conservazione dei punti, sul terreno, ed alle verifiche delle operazioni.

Roma, addì 2 febbraio 1884.

Il Ministro
A. Magliani.

NB. La Commissione che consigliò le istruzioni come sopra approvate fu composta dei signori:

1.° Razzaboni Cesare, Presidente;

2.° Ruà comm. Cesare, Consigliere della Giunta pel Censimento di Lombardia;

3.° Rosalba cav. colonnello Federico dell'Istituto Geografico Militare;

4.° Riccardi prof. comm. Pietro della Regia Scuola Ingegneri di Bologna;

5.° Grazia cav. ing. Paolo, Capo della Sezione Tecnica di Finanza in Bologna;

6.° Cavani cav. prof. Francesco, della Regia Scuola Ingegneri di Bologna.

---

55. # ISTRUZIONI

sulla formazione delle reti trigonometriche pel nuovo catasto del compartimento modenese.

Norme fondamentali.

Art. 1.

Pel rilievo e pel collegamento delle mappe catastali del compartimento modenese, si formerà una rete trigonometrica appog-

giata ai vertici delle reti geodetiche stabilite dall'Istituto geografico militare.

Art. 2.

La rete trigonometrica, di cui all' articolo precedente, viene formata da un sistema di triangoli ben condizionati, i cui lati non abbiano lunghezza maggiore di 8000 metri, a meno che non debbano servire direttamente al collegamento coi lati delle reti geodetiche dell' Istituto geografico militare.

Per la determinazione dei punti di dettaglio, di cui all' articolo seguente, si formano, ove occorra, reti parziali mediante lo spezzamento dei triangoli della suindicata rete.

Art. 3.

Dai vertici dei triangoli della rete, formata come all' articolo precedente, assumendone per basi i lati, si determinano, con non meno di tre visuali, tutti quei punti di dettaglio che sono necessari per appoggiarvi il rilievo parcellare, stabilendoli preferibilmente sul terreno.

Art. 4.

In casi speciali i punti di dettaglio si possono determinare anche con uno dei metodi seguenti:

a) Misurando solo gli angoli agli estremi del lato comune ai due triangoli che determinano il punto di dettaglio, come nel metodo di cui all' articolo precedente;

b) Applicando il metodo detto di Pothenot con almeno quattro punti di riferimento.

Art. 5.

Il numero dei punti trigonometrici, tenuto conto delle disposizioni dell' articolo 69 del regolamento per la perequazione della imposta fondiaria del compartimento modenese, deve essere, tra quelli già stabiliti dall' Istituto geografico e quelli da stabilirsi, approssimativamente di 6 in media per ogni 1000 ettari di terreno.

Art. 6.

La posizione dei punti trigonometrici, quando non possa de-

terminarsi in modo permanente sopra edifizi od altri oggetti stabili, viene indicata per mezzo di termini di pietra interrati a conveniente profondità; ed anche, quando occorra, con pilastrini in muratura per la più sicura loro conservazione.

Art. 7.

La posizione dei termini in pietra o dei pilastrini in muratura viene riferita e coordinata a punti fissi circostanti, onde poterli facilmente ripristinare qualora venissero spostati o rimossi.

Art. 8.

Le osservazioni angolari debbono essere scritte e conservate in appositi registri. Le calcolazioni della rete trigonometrica e quelle relative ai punti di dettaglio, di cui agli articoli 3 e 4, debbono pure essere disposte ed eseguite in appositi registri; e previe le debite verificazioni e correzioni, la rete stessa ed i punti suddetti vengono rappresentati su piani grafici; e le coordinate di questi punti e dei vertici della rete riunite opportunamente in appositi registri.

Art. 9.

I piani grafici, di cui all'articolo precedente, debbono essere coordinati e ragguagliati a quelli della carta d'Italia che l'Istituto geografico militare sta formando nella scala di 1/100,000.

Su questi piani grafici sono rappresentati i fogli catastali che debbono avere le dimensioni di 5′ in 5′, così da riuscire ciascuno di essi la ventiquattresima parte di uno dei fogli della carta suddetta.

Ciascun foglio catastale viene individuato da due numeri sovrapposti, il superiore dei quali rappresenta il numero d'ordine del foglio stesso in quello della carta d'Italia indicato dall'inferiore (mod. *A*).

Le coordinate rettangolari di ciascun punto vanno riferite al centro del rispettivo foglio catastale.

PARTE I.

Operazioni di campagna.

Paragrafo 1°

Scelta, stabilimento e conservazione dei punti trigonometrici.

Art. 10.

La scelta dei punti vertici della rete trigonometrica e di quelli di dettaglio viene, per quanto è possibile, fatta contemporaneamente colla scorta delle migliori carte topografiche e col mezzo di sestanti a riflessione.

Fra i punti trigonometrici debbono essere compresi gli osservatorj astronomici, le stazioni meteorologiche, i fari e gli idrometri.

Art. 11.

I segnali che distinguono i punti trigonometrici sono di tre sorta:

a) croci di campanili, di cupole, di frontoni di chiese, banderuole, aste anemometriche, parafulmini ed altri oggetti stabili e facili a prendersi di mira da notevole distanza;

b) fumaioli di solida costruzione, frontoni di case, torri, belvederi e simili, sui quali devesi collocare una bandiera coll'asta verticale a cui dirigere la visuale nell'atto di misurare gli angoli;

c) pilastrini in muratura o termini di pietra per punti scelti sul terreno e su cui s' innalza pure un'asta con bandiera.

Art. 12.

I punti trigonometrici da stabilirsi sul terreno vengono provvisoriamente individuati con piuoli infitti nel suolo e collegati con misure ad oggetti stabili, per potervi in seguito collocare il segnale definitivo, come è indicato all'articolo 17.

Art. 13.

Nella scelta dei punti si deve avvertire che i triangoli della rete siano bene condizionati. Non si ammettono quelli che hanno un angolo maggiore di 120° o minore di 30°.

I triangoli che servono alla determinazione dei punti di dettaglio devono essere presso a poco nelle stesse condizioni.

Nella scelta dei punti, di cui alla lettera *b* dell'articolo 4, non si accettano quelli che determinano quadrilateri nei quali la somma degli angoli opposti sia compresa fra 150 e 210 gradi.

Art. 14.

Non si scelgono per punti della rete trigonometrica oggetti su cui, o presso la verticale dei quali, non si possa fare stazione.

Potendo tuttavia accadere che in qualche sito, come ad esempio nei boschi e selve folte e molto estese, si debba accettare qual vertice della rete un punto su cui non sia possibile fare stazione, devesi allora aver cura di soddisfare almeno alle seguenti condizioni:

1ª Che si possa far stazione sopra tutti i punti direttamente ad esso legati;

2ª Che gli angoli che hanno il loro vertice sul punto suddetto formino un intiero giro di orizzonte.

Art. 15.

Per la conservazione dei punti trigonometrici indicati alla lettera *a* del precedente articolo 11, ritenuta la loro stabilità, altro non occorre che fare del luogo e dell'oggetto un disegno in prospettiva come viene prescritto dal successivo articolo 19.

Art. 16.

Per i punti trigonometrici indicati alla lettera *b* del citato articolo 11, onde potere ad ogni occorrenza ritrovare il vero sito del segnale e ricollocarvelo, si fissano saldamente nel muro due anelli di ferro entro i quali deve entrare l'asta che serve di segnale, e questi anelli si coordinano con misure a spigoli od altri oggetti fissi vicini. Per questi punti si fa pure un disegno in prospettiva ed una pianta indicante il modo con cui sono stati coordinati (tipo N. 1 e mod. *B*).

Art. 17.

I punti trigonometrici di cui alla lettera *c* dello stesso articolo 11, si fissano prima con piuoli, come stabilisce l'articolo 12,

i quali vengono poi sostituiti da termini in pietra a sezione rettangolare con un triangolo equilatero scolpito sulla faccia superiore ed una scanalatura intagliata in una faccia laterale, onde segnare il vero centro di stazione ed il sito preciso ove collocare l'asta colla bandiera (tipo N. 1 e mod. *B*).

Art. 18.

Sulla sommità delle montagne, ed in tutti i luoghi rocciosi ove non sia possibile piantare saldamente i segnali nel terreno, si costruiscono pilastrini in muratura di forma piramidale tronca a base quadrata, attraversati nel loro asse e per tutta l'altezza da un foro verticale ove innestare l'asta colla bandiera.

Il foro deve corrispondere ad un triangolo scolpito sovra un sasso collocato nel suolo alla base del pilastrino, oppure scolpito sulla roccia nuda se il pilastrino è costruito sul vivo di essa (mod. *B*).

Art. 19.

Perchè si possano con tutta facilità riconoscere i segnali e rimettere al vero sito i piuoli ed i termini e pilastrini che individuano ogni punto trigonometrico, ed anche per evitare il pericolo di confondere due punti che si trovino nella stessa visuale, si fa per ogni punto ed in appositi quaderni detti *delle monografie* (tipo N. 1):

a) un disegno in prospettiva della forma del punto trigonometrico ed una breve descrizione del luogo ove si trova, come e da dove vi si accede e di quelle altre particolarità necessarie per riconoscerlo e distinguerlo;

b) una pianta figurativa la quale dimostri la posizione dello stesso punto, il modo e le misure con cui trovasi coordinato agli oggetti circostanti, come è prescritto all'articolo 12, ed inoltre le direzioni ai punti osservati nel giro d'orizzonte su di esso eseguito.

Art. 20.

Di mano in mano che una zona è riconosciuta, cogli elementi del quaderno delle monografie, si forma un grafico dimostrativo della ricognizione da unirsi ad esso (tipo N. 1). In questo grafico

fatto nella scala di 1/25000 si nota il numero d'ordine di ciascun punto e si tracciano le direzioni ai punti circostanti da esso osservati.

Art. 21.

A misura che verrà ultimata la ricognizione di una conveniente parte del territorio si formerà per essa, cogli elementi delle monografie e col grafico di cui all'articolo precedente, il progetto definitivo della rete trigonometrica colla indicazione dei punti di dettaglio seguendo le norme prescritte all'articolo 13.

Tale progetto sarà costituito da un grafico e da un elenco della successione dei triangoli da calcolarsi (tipo N. 2 e mod. *D*).

Art. 22.

Le monografie di cui sopra debbono essere redatte con esattezza e disegnate nitidamente, distinte con un numero d'ordine progressivo, avere un indice dei punti che vi sono contenuti e portare la data e la firma dell'operatore.

I quaderni delle monografie si uniscono agli atti che riguardano le operazioni trigonometriche del compartimento.

Paragrafo 2°

Misura degli angoli e rilievo dei dati per la riduzione al centro di stazione.

Art. 23.

La misura degli angoli sarà eseguita con teodoliti che diano l'approssimazione dei 10″ alla prima lettura, e col metodo della reiterazione.

Art. 24.

Collocato il teodolite in stazione, prima di procedere alla misura degli angoli, si faranno le verifiche e rettifiche necessarie al buon uso dello strumento.

Art. 25.

Quando non vi ha impedimento, la stazione si fa nel *centro,*

vale a dire si dispone lo strumento in modo che il centro del suo circolo orizzontale si trovi nella verticale del punto trigonometrico.

In caso contrario la stazione si fa nel sito più conveniente e vicino alla verticale del punto trigonometrico.

Art. 26.

In ogni punto di stazione colla scorta delle indicazioni del grafico di cui all'articolo 21, si misurano gli angoli delle direzioni ai diversi punti trigonometrici e di dettaglio, ad esso collegati.

Art. 27.

Per il valore di ciascuno degli angoli dei triangoli della rete, si prende la media aritmetica di tre misure.

Per il valore di ciascuno degli angoli che servono alla determinazione dei punti di dettaglio, si prende la media di due sole misure.

Art. 28.

I risultati delle osservazioni angolari si inscrivono nell'apposito registro (tipo N. 3).

Art. 29.

Allorquando le osservazioni angolari sono fatte da una stazione fuori del punto trigonometrico, dovendosi perciò procedere alla riduzione degli angoli al centro di stazione, per ogni posizione in cui viene collocato l'istrumento devesi misurare l'angolo della visuale diretta al punto trigonometrico, notandone il risultato nell'apposita colonna del registro delle osservazioni angolari (tipo N. 3).

Per il valore di quest'angolo si prende la media di due misure.

Inoltre si determina la distanza dal centro dello strumento alla verticale del punto trigonometrico, ripetendo non meno di tre volte le necessarie misure. Questa distanza viene pure notata nell'apposita colonna del registro delle osservazioni angolari (tipo N. 3.).

Quando questa distanza non si è misurata direttamente, si rappresentano le operazioni fatte per ottenerla.

Art. 30.

Misurati i tre angoli di un triangolo si deve riconoscere di quanto la loro somma differisca da 180°. Succedendo che la differenza ecceda la tolleranza, fissata dall'articolo seguente, si debbono ripetere le osservazioni difettose, conservando però le prime coll'annotazione *annullate*.

Art. 31.

Sulla somma degli angoli dei triangoli della rete è accordata la tolleranza massima di 40″.

Per i punti di cui all'articolo 14, sui quali viene a formarsi un giro di orizzonte d'angoli conchiusi, si accorda la medesima tolleranza nella differenza che vi può essere tra la loro somma e 360°.

Art. 32.

I registri delle osservazioni angolari (tipo N. 3) debbono essere tenuti e scritti colla massima pulitezza e precisione. Essi devono avere sulla copertina un numero d'ordine progressivo e la firma dell'operatore; ed internamente, oltre ai dati raccolti come agli articoli precedenti, devono contenere per ogni stazione la data e l'ora in cui essa venne incominciata ed ultimata, l'indicazione del tipo e del numero d'ordine del teodolite adoperato, del piano su cui è stato collocato lo strumento, delle condizioni atmosferiche e delle circostanze di fatto che abbiano durante la stazione, potuto avere un'influenza nelle osservazioni dei punti sull'orizzonte.

PARTE II.

Operazioni di tavolo.

Paragrafo 1°

Calcolazione dei lati dei triangoli.

Art. 33.

Le operazioni relative alla calcolazione dei triangoli si incominciano da quelle riguardanti i triangoli che hanno un lato comune colla rete dell'Istituto geografico militare.

Art. 34.

I valori degli angoli delle direzioni azimutali si riepilogano sul registro (tipo N. 4) trascrivendoli dai registri delle osservazioni angolari (tipo N. 3).

Art. 35.

Dai riepiloghi delle direzioni azimutali, di cui all'articolo precedente, si deducono i valori degli angoli dei diversi triangoli da calcolarsi e si inscrivono nel registro tipo N. 5.

In questo registro si inscrivono pure gli elementi per le riduzioni al centro di stazione, ricavandoli dai registri delle osservazioni angolari (tipo N. 3).

Art. 36.

Riportati i dati di cui all'articolo precedente nel registro tipo N. 5, si procede alla calcolazione approssimata dei lati del triangolo per ridurre al centro gli angoli delle direzioni azimutali.

Art. 37.

Terminata l'operazione per ridurre al centro gli angoli di un triangolo, se nella somma dei valori dei tre angoli di esso non si trova differenza a 180° eccedente il limite della tolleranza accordata dall'articolo 31, cioè di 40″, si procede a quanto viene indicato nell'articolo seguente.

Ove poi la differenza ecceda l'accordata tolleranza si rivedono le calcolazioni ed i registri di campagna allo scopo di scoprire la causa dell'errore. Se ciò non basta, si ripetono in campagna le necessarie operazioni.

Art. 38.

Quando la differenza fra la somma dei valori dei tre angoli di un triangolo è 180° è nei limiti di cui all'articolo 31, si procede alla calcolazione definitiva dei lati di esso (registro tipo N. 5) ripartendo tale differenza sugli angoli col tenere conto dei seguenti criteri:

1° Delle condizioni nelle quali si sono eseguite le misure

di ciascun angolo risultanti dalle indicazioni dei registri di campagna;

2° Di rendere più facili le calcolazioni per mezzo delle tavole logaritmiche facendo in modo che le cifre dei secondi rappresentino sempre nei loro valori un multiplo del N. 5.

Art. 39.

Calcolati i triangoli in una data zona che hanno un lato comune colla rete dell' Istituto geografico, si procede alla calcolazione dei successivi in modo che si possa arrivare per diverse vie ad ottenere due valori di uno stesso lato della rete trigonometrica.

Per la differenza fra i due valori che in tal modo si vengono ad ottenere di uno stesso lato, è accordata la tolleranza di 0,25 per 1000 metri.

Art. 40.

Se la differenza fra le lunghezze calcolate dello stesso lato non supera la tolleranza fissata nell'articolo precedente, si assume per lunghezza vera la media aritmetica dei due valori.

Se la differenza è maggiore debbonsi rivedere le calcolazioni precedenti e le correzioni degli angoli; ed ove ciò non basti a scoprire l'errore, devonsi ripetere in campagna le necessarie operazioni.

Art. 41.

Per la calcolazione dei triangoli che determinano i punti di dettaglio, di cui all'articolo 3, si eseguiscono prima le operazioni indicate negli articoli 34 e 35; e poscia, presi per base i relativi lati della rete, si compiono le calcolazioni, di cui all'articolo 36; ed in seguito, conchiusi gli angoli che non si sono misurati colla condizione che la somma dei tre angoli di ciascun triangolo dia 180°, si procede alla calcolazione definitiva dei lati di essi (registro tipo N. 5).

Art. 42.

Nelle differenze fra i valori dei lati comuni dei triangoli che determinano i punti di dettaglio è ammessa la tolleranza di 0,35 per 1000 metri.

Nel caso che le differenze eccedano o no il prescritto limite si osserveranno le prescrizioni di cui all' articolo 40.

Art. 43.

Nella determinazione dei punti di dettaglio, di cui alla lettera *a* dell' articolo 4, si segue lo stesso procedimento indicato dagli articoli precedenti 41 e 42.

Art. 44.

Nella determinazione dei punti di dettaglio, di cui alla lettera *b* dello stesso articolo 4, si fa uso del registro tipo N. 6, scrivendovi primieramente i dati presi dai registri delle osservazioni angolari, ed eseguendo poscia tutte le calcolazioni per la risoluzione dei triangoli che determinano tali punti.

Anche per i punti determinati con questo metodo si ritengono per i lati, di cui si vengono ad ottenere due diversi valori, le prescrizioni di cui all' articolo 42.

Paragrafo 2°

Calcolazione delle posizioni geografiche e delle coordinate rettangolari dei punti trigonometrici.

Art. 45.

La calcolazione delle posizioni geografiche di tutti i punti trigonometrici si fa colla formula di Delambre, servendosi dei lati dei triangoli già calcolati come piani.

Per questa calcolazione serve il registro tipo N. 7, trascrivendo su di esso i dati necessari presi dai registri di calcolazione dei triangoli (Tavola N. 1).

Art. 46.

Le coordinate rettangolari si ottengono dalla differenza fra la posizione geografica del punto che si considera e quella del centro del foglio preso come origine; ed i valori dati da tale differenza si riducono in metri col mezzo di apposite tavole ausiliarie (tavola N. 2).

Per queste calcolazioni si fa uso del registro tipo N. 8.

Paragrafo 3°

Registri e piani grafici.

Art. 47.

Ultimate le operazioni di calcolazione si formano due registri di cui uno intitolato: *Registro generale dei triangoli* (tipo N. 9), e l'altro: *Registro generale degli elementi dei punti trigonometrici* (tipo N. 10).

Questi registri vengono distinti per foglio (articolo 9) e debbono contenere tutti i punti compresi nel foglio stesso.

Art. 48.

Colla scorta degli elementi calcolati per ciascun punto vengono costruiti due piani grafici della triangolazione di tutto il compartimento, uno dei quali alla scala di 1/100,000 (mod. *C*) che comprenderà la sola rete; e l'altro alla scala di 1/25,000 (mod. *D*) che, oltre i vertici della rete, comprenderà tutti i punti di dettaglio e le delimitazioni amministrative.

Art. 49.

Per la costruzione dei piani grafici, di cui all'articolo precedente, si debbono seguire le seguenti norme:

a) Il piano grafico viene quadrettato secondo la divisione stabilita di 5′ in 5′ con linee sottili segnate in nero;

b) Ogni punto è segnato con un piccolo triangolo ed individuato dalla sua denominazione e da un numero d'ordine progressivo nel foglio a cui appartiene. I lati dei triangoli vengono distinti come segue:

1° Quelli appartenenti alla triangolazione dell'Istituto geografico con linee nere;

2° Quelli della rete trigonometrica catastale con linee rosse;

3° Quelli dei triangoli dei punti di dettaglio con linee azzurre.

PARTE III.

Materiale.

Paragrafo unico.

Art. 50.

Per l'esecuzione di quanto viene stabilito negli articoli precedenti saranno adoperati:

a) Teodoliti;

b) Sestanti a riflessione;

c) Squadri agrimensorii;

d) Cannocchiali a mano di buona portata con custodie di pelle e tracolle;

e) Parasoli con bastoni di sostegno;

f) Decametri a rotolo;

g) Duplometri snodati;

h) Borse con tracolle;

i) Aste, bandiere, anelli di ferro ed altri oggetti occorrenti per lo stabilimento e la conservazione dei punti trigonometrici;

k) Registri, quaderni per monografie, stampati, ecc.

Art. 51.

I pilastrini in muratura, di cui all'articolo 18 devono essere eretti in forma di piramide tronca e delle dimensioni indicate nel mod. *B*. Gli anelli in ferro ed i termini di pietra, di cui agli articoli 16 e 17, devono essere di una sola forma e dimensione, come nello stesso mod. *B*.

NB. Si ommettono i moduli che riguardano più particolarmente i tecnici applicati ai lavori.

---

56. ISTRUZIONI PER IL RILIEVO E LA MISURA DEGLI APPEZZAMENTI CATASTALI DEL COMPARTIMENTO MODENESE.

Legge 4 gennaio 1880, n. 5222 (serie 2.ª).
e Regolamento 8 giugno 1882, n. 839 (serie 3.ª).

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge 4 gennaio 1880, n. 5222 (Serie 2.ª), per la perequazione della imposta fondiaria nel compartimento modenese;

Visto il regolamento per la esecuzione degli articoli 3 e 6 della suddetta legge, approvato con regio decreto dell' 8 giugno 1882, n. 839 (Serie 3.ª);

Determina :

Sono approvate le annesse istruzioni per il rilievo e la misura degli appezzamenti catastali del compartimento modenese.

Roma, addì 10 febbraio 1886.

Il Ministro
A. MAGLIANI

NB. La Commissione ordinatrice delle presenti istruzioni fu:

1.° Razzaboni Cesare, Presidente ;

2.° Borgomanero Cav. Ing. Luigi, Consigliere della Giunta del Censimento di Lombardia ;

3.° Riccardi Prof. Comm. Pietro, della R. Scuola Ingegneri di Bologna ;

4.° Grazia Cav. Ing. Paolo, Capo della Sezione Tecnica di Finanza in Bologna;

5.° Caffari Ing. Giuseppe di Reggio-Emilia ;

6.° Cavani Cav. Prof. Francesco, della R. Scuola Ingegneri in Bologna.

57. # ISTRUZIONI

per il rilievo e la misura degli appezzamenti catastali del compartimento modenese.

Norme fondamentali.

Art. 1.

Il rilevamento delle mappe catastali viene fatto col tacheometro, ed appoggiato ai punti trigonometrici all'uopo stabiliti, a senso degli articoli 2, 42 e 69 del regolamento per la perequazione dell'imposta fondiaria nel compartimento modenese.

Art. 2.

Nelle operazioni di rilievo si procede anzi tutto alla delimitazione dei territori comunali. (Art. 44 al 47).

Art. 3.

Nel corso delle operazioni di rilievo i periti rilevatori compiono l'accertamento dei possessori e dei loro possessi. (Art. 65 al 68).

Art. 4.

Oltre al rilievo delle mappe e nel corso delle operazioni stesse di campagna, i periti rilevatori registrano i dati necessarii alla compilazione delle tavole censuarie per la parte che ad essi compete. (Art. 75).

Art. 5.

Le mappe vengono verificate da speciali delegati ministeriali col concorso di delegati delle Commissioni censuarie comunali. (Art. 77).

Art. 6.

Verificate le mappe vengono determinate le aree dei singoli appezzamenti. (Art. 79).

Art. 7.

I fogli di mappa debbono avere le dimensioni di 30″ in latitudine per 1' in longitudine, così da riescire la 50ª parte di uno dei fogli catastali della rete trigonometrica. La divisione dei fogli catastali si fa per modo che quelli intermedii di mappa abbiano la forma rettangolare, restando di forma trapezoidale solo gli altri situati alle estremità.

Ciascun foglio di mappa viene individuato da un numero progressivo nel foglio catastale della rete trigonometrica cui appartiene. Tale numero è dato per coefficente ai due che individuano il relativo foglio catastale. (Modello *A*).

PARTE PRIMA

TITOLO UNICO

Disposizioni organiche.

Capitolo I.

Del personale.

Art. 8.

Le operazioni di rilievo, sono dirette e sorvegliate da un ispettore per ogni provincia e da un sotto-ispettore per ogni circondario, dipendente dall'ispettore della provincia a cui il circondario appartiene. Sovraintende a tutti la Direzione generale delle imposte dirette col mezzo della Direzione speciale dei lavori catastali di tutto il compartimento. (Art. 7 e 34).

Art. 9.

Le operazioni di rilievo sono eseguite da squadre di periti rilevatori, composte di due ingegneri, di cui uno capo-squadra e l'altro aiutante, di uno scritturale, di due porta stadie, di un indicatore e di un uomo di servizio quando occorra. (Art. 35).

Art. 10.

La residenza degli ispettori è fissata nei capo-luoghi di pro-

vincia, quella dei sotto-ispettori nei capo-luoghi di circondario e quella dei periti rilevatori nei capo-luoghi dei comuni. Per i periti rilevatori però l'ispettore deve cercar modo che possano risiedere, quando sia possibile, nelle località centrali più adatte della zona di terreno su cui debbono operare.

Art. 11.

È ufficio degli ispettori, di dirigere e sorvegliare tutte le operazioni catastali di una provincia e più specificatamente di:

a) mantenersi continuamente informati dell'andamento dei lavori delle Commissioni comunali, specialmente per ciò che riguarda le delimitazioni delle proprietà e farne rapporto al direttore quando gli stessi non fossero fatti in modo da secondare il regolare andamento delle operazioni catastali;

b) assistere alle adunanze delle Commissioni censuarie provinciali, quando lo credano opportuno. (Art. 21);

c) procedere a visite sopra luogo per verificare i diversi lavori di campagna e di tavolo, e dare tutte le opportune disposizioni per il regolare e più sollecito andamento dei medesimi;

d) rassegnare mensilmente al direttore un rapporto sulla situazione delle operazioni catastali compiute nella provincia, redatto in base alle visite di cui alla lettera *c*) ed ai rapporti dei sotto-ispettori di cui alla lettera *h*) dell'articolo seguente.

Art. 12.

È ufficio dei sotto-ispettori, di dirigere e sorvegliare le operazioni catastali di un circondario e più specificatamente di:

a) procedere a frequenti visite nei comuni durante le operazioni di delimitazione delle proprietà, sollecitandoli ad eseguirle regolarmente ed a tempo debito e mantenendone informato l'ispettore;

b) consegnare ai capi delle diverse squadre di periti rilevatori, il materiale di cui al susseguente articolo 19 che deve essere fornito dal Governo, e verificare a senso dell'articolo 20 quello che i detti periti debbono procurarsi a loro spese, nonchè provvedere per la somministrazione ai periti stessi degli elenchi, registri e copie di cui all'articolo 22;

c) trovarsi presenti al principio delle operazioni di rileva-

mento in ogni comune per poterle opportunamente ed uniformemente indirizzare ;

d) coordinare le operazioni delle squadre che rilevano territori contigui ;

e) verificare il più spesso possibile il lavoro quantitativo e qualitativo delle diverse squadre, i registri ed i giornali di lavoro, constatandone colla propria firma la loro regolarità ;

f) verificare di quando in quando durante il corso delle operazioni lo stato degli strumenti e di tutto il materiale inserviente alle diverse squadre ;

g) ritirare le mappe e gli atti relativi dai periti rilevatori quando sia compiuto il rilievo di ciascun comune ;

h) rassegnare mensilmente all'ispettore un rapporto su tutti i lavori catastali compiuti nel circondario, fatto in base alle visite sopra luogo ed ai rapporti dei periti rilevatori, corredandolo pure degli specchi e giornali che i periti stessi debbono a loro trasmettere a senso dell'articolo 55.

Art. 13.

I periti rilevatori debbono compiere tutte le operazioni di campagna e di tavolo ottemperando a quanto viene stabilito da queste istruzioni ed a quanto sarà loro prescritto in qualunque tempo dagli ispettori e sotto-ispettori.

Art. 14.

Gli scritturali, oltre alle incombenze direttamente loro assegnate nelle operazioni di campagna, possono essere impiegati anche nelle diverse operazioni di tavolo. Debbono quindi essere idonei al disimpegno tanto di queste, come di quelle.

Art. 15.

I porta-stadie e gli uomini di servizio sono scelti dai periti rilevatori capi-squadra (Art. 35) e debbono essere preferite persone delle località di rilievo purchè adatte a tali lavori.

Art. 16.

Gli indicatori sono scelti dalle Commissioni comunali (Art. 35) e debbono possibilmente avere assistito alle delimitazioni delle proprietà.

Art. 17.

I periti rilevatori corrispondono direttamente coi sotto-ispettori e questi cogli ispettori.

Art. 18.

Gli ispettori, i sotto-ispettori, e i periti rilevatori debbono essere muniti di certificati dei prefetti, perchè possano con essi farsi riconoscere dalle autorità locali e dai possessori.

Capitolo II.

Del materiale.

Art. 19.

Ogni squadra di periti rilevatori deve essere provveduta dal Governo del seguente materiale :

a) di un tacheometro ;
b) di tre stadie divise in centimetri ;
c) di un regolo di celerimensura ;
d) di due regoli calcolatori del Mannheim ;
e) di un ombrello con bastone di sostegno ;
f) di tre paia di canne metriche ;
g) di un rapportatore grafico centesimale ;
h) di due copie di tavole celerimetriche ;
i) di una copia di tavole logaritmiche ;
k) di una copia di tavole per calcolare le coordinate rettilinee in funzione delle geografiche ;
l) di registri, stampati, carta da disegno, ecc.

Art. 20.

Ciascun perito rilevatore deve provvedersi a proprie spese del seguente materiale :

a) di uno squadro agrimensorio ;
b) di un duplometro snodato ;
c) di una borsa di pelle ;
d) di trombe e fischietti per segnali ;
e) di tutto ciò che può occorrere per piantare picchetti,

tagliare rami, ecc., ed in fine di quant' altro sarà necessario tanto per i lavori di campagna come per quelli di tavolo.

Questo materiale deve essere conforme ai tipi che verranno adottati a senso dell'articolo 39 del regolamento e deve essere verificato ed approvato dal sotto-ispettore.

Art. 21.

Il materiale provveduto dal Governo deve essere conservato colla maggiore possibile cura e sono ritenuti responsabili gli operatori dei guasti che potessero per loro incuria avvenire nello stesso.

Art. 22.

Oltre al materiale di cui agli articoli precedenti, le diverse squadre di periti rilevatori vengono provvedute per la parte di territorio che ciascuna di esse deve rilevare:

a) di un registro degli elementi trigonometrici, corredato del relativo grafico, contenente le coordinate geografiche, le rettilinee, gli azimut, le monografie ed i prospettini dei punti trigonometrici (Registro tipo n.° 1);

b) di una copia degli elenchi delle strade pubbliche delle diverse categorie;

c) di un elenco dei fabbricati appartenenti al catasto urbano, estratto dal relativo registro delle partite;

d) di una copia dei verbali di delimitazione del territorio comunale per quelle parti per le quali sia stata compiuta nei comuni limitrofi ed alle cui operazioni non abbiano assistito.

Art. 23.

Di tutto il materiale, di cui agli articoli precedenti, provveduto dal Governo e necessario per le diverse squadre operanti in un circondario, è consegnatario il sotto-ispettore, che deve poi distribuirlo alle squadre facendone regolare consegna ai capi delle stesse.

PARTE SECONDA

OPERAZIONI DI RILIEVO E DI MISURA.

TITOLO PRIMO

Operazioni di campagna.

Capitolo I.

Delimitazione dei territorii comunali.

Art. 24.

Stabilito l'incominciamento delle operazioni di rilievo in un comune, il sotto-ispettore del circondario ne dà regolare avviso alla relativa Commissione censuaria ed a quelle dei comuni confinanti, per mezzo dei rispettivi sindaci, sollecitando da esse la nomina dei delegati che debbono assistere alla delimitazione del territorio comunale.

Art. 25.

Il perito rilevatore capo-squadra, avuta comunicazione dell'esaurimento delle pratiche di cui all'articolo precedente, trasmette regolare invito alle Commissioni censuarie comunali, per mezzo dei rispettivi sindaci, fissando in esso il giorno, l'ora ed il luogo d'incominciamento della delimitazione territoriale.

Art. 26.

Il sotto-ispettore deve avere cura che alla operazione di delimitazione di un territorio comunale, oltre ai delegati dei comuni limitrofi vi assistano ancora possibilmente i capi delle squadre di rilievo nei comuni stessi per la parte che spetta a ciascuno di essi.

Art. 27.

L'assenza dei delegati dei comuni limitrofi, regolarmente invitati, e le contestazioni non ancora risolute sulle linee di confine non sospendono il corso delle operazioni.

I terreni contestati sono intanto compresi nel comune che ne ha il possesso di fatto. (Art. 45).

Art. 28.

La delimitazione di un territorio comunale consta delle seguenti operazioni. (Art. 44).

1.° della ricognizione delle linee di confine del comune;
2.° del collocamento dei termini territoriali ove manchino;
3.° della compilazione dei processi verbali.

Art. 29.

La ricognizione delle linee di confine viene rappresentata dal perito rilevatore con tipo dimostrativo. (Art. 47).

Il collocamento dei termini ove manchino e di quelli che si credesse opportuno di aggiungere sulle linee non contestate, viene fatto, a spese comunali, dal perito rilevatore coll' intervento dei delegati comunali.

Nei processi verbali vengono descritti i risultati delle ricognizioni delle linee di confine e di tutte le altre operazioni fatte durante la ricognizione stessa.

Questi processi verbali, come pure i tipi dimostrativi della ricognizione, vengono redatti in triplo originale e separatamente per ogni tratto di linea che segna il confine del comune con ciascheduno dei limitrofi.

Ogni processo verbale viene firmato dai periti capi-squadra e dai rappresentanti dei comuni interessati.

Art. 30.

Ciascheduno dei due comuni interessati ritira un esemplare dei processi verbali di cui all' articolo precedente, ed il terzo esemplare viene trasmesso dal perito capo-squadra al sotto-ispettore del circondario, trattenendone copia per proprio uso.

I periti capi-squadra dei comuni limitrofi che per il disposto dall'articolo 26 avessero assistito alla delimitazione territoriale, tengono pure copia dei processi verbali per quella parte che a loro interessa.

Capitolo II.

Delle operazioni di rilievo.

Art. 31.

Le operazioni di rilievo hanno per iscopo la determinazione dei singoli appezzamenti del terreno, intendendo per appezzamento quella determinata porzione di terreno, o quella costruzione, che è situata nello stesso comune, appartiene allo stesso possessore ed ha una stessa qualità di coltura o la stessa destinazione. (Art. 53).

Ogni appezzamento viene rilevato distintamente e segnato con un numero (numero di mappa) progressivo per uno stesso comune.

Gli appezzamenti per i quali non si determina alcuna rendita non si numerizzano, ma si distinguono con lettere maiuscole in ordine alfabetico.

Nei fabbricati si distinguono le proprietà ai piani superiori con numeri subalterni aggiunti al numero principale, applicando il primo alla proprietà posta nel rispettivo piano terreno ed i successivi alle diverse proprietà poste negli altri piani superiori o sotterranei.

Nel caso che un fabbricato rurale si estenda anche sopra o sotto ad un altro, devesi farne cenno nella relativa descrizione.

Durante le operazioni di rilevamento però ogni squadra operante in un comune fa uso provvisoriamente di una distinta numerazione di mappa.

Art. 32.

Si debbono considerare come appezzamenti distinti per il disposto dell'articolo precedente :

a) le singole parti di una stessa proprietà, sebbene contigue, quando differiscono fra loro per qualità di coltura ;

b) I fabbricati o porzioni di fabbricati destinati ad uso civile colle loro dipendenze, come cortili, pozzi, e simili.

I fabbricati o porzioni di fabbricati destinati ad uso rurale colle loro dipendenze come cortili, pozzi, aie e simili.

Le aie ed i cortili quando non siano contigui ai fabbricati da cui dipendono.

Le corti, anditi ed altri spazii comuni a diversi proprietarii;

c) l'area circoscritta dalle linee esterne delle fortezze dello Stato, delle chiese e dei cimiteri;

d) le cave, le miniere, le terre salifere e gli stagni d'acqua salsa unitamente ai terreni da loro dipendenti;

e) le strade ferrate, colle loro dipendenze, non compresi i fabbricati di cui alla lettera *b*);

f) le strade ed i ponti soggetti a pedaggio;

g) le strade private quando non appartengono ai possessori dei terreni fronteggianti;

h) gli argini principali lungo i fiumi ed i torrenti;

i) le proprietà il cui possesso sia controverso.

Art. 33.

Si rilevano, senza che costituiscano distinti appezzamenti da numerizzarsi: (Art. 55).

a) le strade nazionali, provinciali, comunali e le piazze pubbliche, i ponti non soggetti a pedaggio, i laghi, gli stagni, i serbatoi ed i corsi d'acqua che non sono di proprietà privata, nonchè le strade comunali soggette alla sorveglianza dei comuni e classificate come vicinali;

b) le fontane pubbliche ed i monumenti nazionali.

Art. 34.

Le strade private, i canali, i rivi, i fossi ed i collettori privati delle acque di scolo si considerano far parte degli appezzamenti che attraversano, e quando sieno divisori di appezzamenti spettanti a diversi possessori, si attribuiscono per metà a ciascuno di essi, semprechè non risulti altrimenti dalle indicazioni dei possessori stessi. (Art. 54).

Le dette strade si rilevano solo nel caso che abbiano carattere permanente e gli indicati corsi d'acqua solo quando abbiano larghezza di oltre un metro. (Art. 70).

Art. 35.

Vengono rilevati i fabbricati civili riuniti in città, borghi, villaggi, o sparsi per la campagna, quando non se ne possegga la mappa o la si abbia di antica data.

Si rileva soltanto il perimetro esterno dei centri urbani od aggregati di fabbricati, dei quali la mappa sia stata di recente formata o messa a giorno. (Art. 72).

Art. 36.

Nel rilievo delle strade nazionali, provinciali e comunali i fossi laterali che servono unicamente o principalmente agli scoli delle strade stesse, le contro banchine, le scarpe in rialzo, nonchè le aiuole per deposito di materiali, debbono in generale considerarsi come parte delle strade stesse, salvo il prendere in ogni caso speciale per linea di confine, quella che fosse stata determinata nella operazione della delimitazione della proprietà.

Art. 37.

Le ripe lungo i fiumi e torrenti si rilevano separatamente facendone appezzamenti speciali quando la loro larghezza non sia minore di tre metri.

Art. 38.

Ogni appezzamento è rilevato e qualificato nello stato di coltura o di destinazione nel quale trovasi all'atto del rilevamento, e giusta la nomenclatura di cui alla tabella modello *B*.

Tuttavia i terreni che al tempo suddetto sieno in via di riduzione a nuova e migliore coltura vengono rilevati e descritti secondo la natura e la destinazione che avevano precedentemente. (Art. 56).

Art. 39.

Il perito capo-squadra deve successivamente nel corso delle operazioni di rilievo invitare regolarmente i singoli possessori a trovarsi sui loro fondi a giorno ed ora determinati per fornire le più precise indicazioni delle proprietà. (Art. 65).

Questi avvisi debbono essere spediti almeno due giorni prima di quello stabilito, ed in modo che le operazioni di rilievo non abbiano perciò a subire ritardi; e collo stesso criterio deve compiersi dal capo-squadra tutta l'operazione dell' accertamento dei possessori e dei loro possessi.

Non intervenendo un possessore od un suo rappresentante il

perito rilevatore deve attenersi alle dichiarazioni dell' indicatore comunale tenendone nota come è prescritto all'articolo seguente.

Art. 40.

Per l'operazione di cui all'articolo precedente devesi tenere un elenco speciale da firmarsi dal serviente o messo comunale che ha distribuito gli inviti e dal perito capo-squadra, nel quale elenco il perito stesso deve fare nota della persona intervenuta (Modello *C*).

Art. 41.

Nelle operazioni di rilievo si fa uso in via normale del tacheometro, determinando da ogni punto di stazione colle letture sulla stadia e sui circoli dello strumento, i tre *numeri generatori* di ciascun punto del rilievo.

In casi speciali si potrà pure eseguire il rilievo di determinati punti intersecandoli da due stazioni contigue e determinando per essi, da ciascuna di queste, soltanto i due numeri generatori angolari.

Art. 42.

In sussidio del metodo normale, di cui all'articolo precedente, ed in tutti quei casi nei quali la pratica ne dimostri l'utilità, si applica alle operazioni di rilievo il metodo relativo all' uso dello squadro agrimensorio, appoggiandosi a linee fondamentali rilevate col metodo normale.

Art. 43.

I numeri generatori si inscrivono in apposito registro. (Registro tipo n° 2).

Gli schizzi (eidotipi) fatti sul terreno si redigono secondo le norme di cui al susseguente articolo 45 e si riuniscono in libretti (Modello *D*).

I rilievi fatti collo squadro si rappresentano sugli eidotipi, od in allegati agli stessi.

Art. 44.

Nel registro (Tipo n° 2) si inscrivono:

a) i numeri generatori come prescrive l'articolo precedente;

b) le lettere maiuscole colle quali si contraddistinguono le stazioni ;

c) i numeri arabi coi quali si contraddistinguono i punti di rilievo ;

d) le particolarità di ubicazione del punto di stazione ed il nome del proprietario del terreno, o quello della località ove esso si trova ;

e) le particolarità di alcuni punti principali di rilievo ;

f) la data dell'operazione.

Art. 45.

Sull'eidotipo si rappresentano :

a) i punti trigonometrici collocati nella zona di terreno che si rileva, segnandone la posizione con piccoli triangoli contrassegnati dalla relativa numerazione e possibilmente dalla loro denominazione ;

b) i punti di stazione dello strumento segnandone la posizione con un circoletto e distinguendoli per mezzo di lettere maiuscole, con esponenti numerici per una lunga serie di stazioni ; nonchè alcuni elementi di riferimento di essi, quando sia possibile, per poterli all'uopo più facilmente rintracciare ;

c) i punti di rilievo distinguendoli con numeri arabi e con numerazione indipendente per ciascuna stazione, ma avendo cura d'impedire la confusione dei numeri di una stazione con quelli delle circostanti ;

d) le particolarità del terreno di cui negli articoli precedenti e quindi tutti gli appezzamenti segnandone il contorno con linee continue (Modello *D*).

e) la numerazione provvisoria di mappa contraddistinguendone i relativi numeri arabi da quelli dei punti di rilievo col racchiuderli fra parentesi ;

f) le denominazioni delle strade, case, corsi d'acqua, ecc. ;

g) la data di sua costruzione.

Inoltre nel rappresentare i confini delle proprietà si debbono indicare con appositi segni convenzionali i termini esistenti ed indispensabili alla loro determinazione, nonchè quelli territoriali dei comuni e delle provincie. (Modello *D*).

Art. 46.

Per ciascun appezzamento il nome del possessore ed il modo di possesso, secondo le regole esemplificate nel modello *E*, la qualità di coltura o di produzione spontanea di cui all'articolo 38, e la denominazione d'uso o quella del luogo dove è posto, vengono notati nel registro dei dati catastali (Tipo n° 3) in corrispondenza dei relativi numeri di mappa.

Art. 47.

Per le contestazioni tuttavia pendenti sui confini di proprietà, il perito rilevatore cerca di comporle amichevolmente senza però ritardare il corso delle operazioni e, qualora non vi riesca, fa appezzamenti distinti dei terreni contestati come prescrive la lettera *i*) dell'articolo 32 intestandoli all'attuale possessore di fatto colla indicazione di possesso controverso come nel modello *E*.

Gli appezzamenti, dei quali, malgrado tutte le possibili indagini, non abbia il perito rilevatore potuto conoscere i possessori, deve attribuirli provvisoriamente al Demanio dello Stato. (Art. 68).

Art. 48.

Il primo punto di stazione per il rilievo di un comune deve essere direttamente collegato coi punti trigonometrici.

Le stazioni successive di rilievo si collegano fra loro sempre direttamente per ciò che riguarda l'orientamento. Possono collegarsi anche indirettamente per ciò che riguarda le distanze.

Ogni punto di stazione viene fissato con un picchetto e coordinato possibilmente ad oggetti fissi vicini in relazione a quanto è indicato nell'articolo 45, lettera *b*).

Art. 49.

L'operazione di collegamento deve sempre avere un controllo. Nel confronto delle lunghezze che servono al controllo del collegamento diretto è accordata la tolleranza del 0,20 per 100; nel confronto di quelle che servono al controllo del collegamento indiretto è accordata la tolleranza del 0,30 per 100.

Il capo-squadra deve compiere tali verifiche di controllo pos-

sibilmente nel corso dell'operazione od almeno alla fine di ciascuna giornata di lavoro.

Se le differenze risultanti dalle dette verifiche non superano le accordate tolleranze si prendono per valori delle relative lunghezze le medie aritmetiche, se invece le superano si debbono rifare le operazioni di collegamento.

Art. 50.

Le verifiche di controllo per il collegamento di due stazioni debbono sempre estendersi anche alla differenza di livello fra le stazioni stesse.

Per il confronto fra i diversi valori di tale differenza di livello è accordata la tolleranza assoluta di metri 0,10.

Anche per questa verifica si procede come è disposto nell'ultimo allinea dell'articolo precedente.

Art. 51.

Per il controllo e la verifica di tutte le operazioni di rilievo si debbono scegliere convenientemente punti di stazione che coincidano con punti trigonometrici o siano direttamente collegati con uno di essi e, quando non si possa altrimenti, in posizione tale che da essi siano visibili almeno quattro punti trigonometrici.

Coi detti punti di stazione si stabiliscono le poligonazioni principali del rilievo, le quali debbono essere direttamente controllate e compensate dai punti trigonometrici e servire a loro volta al controllo ed alla compensazione di tutte le altre poligonazioni.

Art. 52.

Nel primo caso considerato dal primo allinea dell' articolo precedente il punto di stazione viene determinato di posizione dalle coordinate del punto trigonometrico.

Nel secondo caso la posizione del punto di stazione si ottiene direttamente da quella del punto trigonometrico a cui è collegato.

Nel terzo caso le coordinate del punto di stazione si determinano col metodo detto di Pothenot (Registro tipo n° 4) avvertendo di evitare determinazioni in cui i quadrilateri risultanti da

tale punto e da tre fra quelli di riferimento abbiano la somma degli angoli opposti compresa fra 170 e 230 gradi centesimali. Il quarto punto di riferimento serve al controllo dell'operazione.

Art. 53.

Da parecchi fra i punti di stazione, anche quando non siano scelti per servire all'applicazione del disposto dai due articoli precedenti, si deve collimare ai punti trigonometrici da essi visibili. Se però da un punto di stazione sono visibili molti punti trigonometrici si collima solo ad alcuni di essi, scegliendoli fra i più visibili e meglio situati.

Art. 54.

Alla fine di ogni giornata di lavoro deve ciascuna squadra disegnare in via provvisoria la poligonazione di rilievo, per assicurarsi tosto di non avere commessi gravi errori materiali.

Art. 55.

Ogni perito rilevatore deve tenere in corrente il proprio giornale dei lavori, redigendolo secondo il modello *F*.

Il perito capo-squadra deve mensilmente redigere uno specchio delle operazioni fatte dalla squadra da lui diretta (Modello *G*) e trasmetterlo coi giornali dei lavori al sotto-ispettore corredandolo di una relazione sulle operazioni stesse.

Art. 56.

Durante le operazioni di campagna, nelle giornate piovose, nelle festive ed in tutti quei giorni o porzioni di giorni nei quali per un qualunque giustificato motivo non si possono eseguire lavori di campagna, debbono i componenti una squadra di rilievo occuparsi in alcune delle operazioni di tavolo di cui agli articoli seguenti di queste istruzioni.

Art. 57.

I sotto-ispettori debbono invigilare l'adempimento del prescritto dall'articolo precedente e stabilire quali siano le operazioni di tavolo nelle quali devesi al caso occupare una data squadra di rilievo.

TITOLO SECONDO

Operazioni di tavolo.

Capitolo I.

Formazione delle mappe.

Art. 58.

I punti di stazione sono determinati da un sistema di coordinate aventi per origine il centro del rispettivo foglio catastale.

I punti di rilievo, vengono determinati di posizione da un sistema di coordinate ortogonali aventi l'origine nel relativo punto di stazione e per assi il meridiano e la perpendicolare dello stesso.

Art. 59.

In casi speciali si possono rappresentare sulle mappe i punti di rilievo per mezzo delle loro coordinate polari, servendosi all'uopo di un rapportatore grafico colle divisioni in mezzi gradi.

Art. 60.

A facilitare la costruzione delle mappe, i diversi fogli delle stesse, di cui all'articolo 7, vengono preventivamente divisi in quadretti aventi un decimetro di lato, a partire dal centro di ciascun foglio catastale.

Art. 61.

Ogni comune deve essere rappresentato separatamente nei suoi diversi fogli di mappa.

I detti fogli componenti la mappa di un comune debbono avere una numerazione speciale progressiva.

Ciascun foglio deve avere un margine su due soli lati contigui e cioè sul lato sud e su quello ovest. Il primo deve essere di m. 0,03 ed il secondo di m. 0,06 (Modello *H*).

Art. 62.

Le operazioni di calcolazione delle coordinate si eseguiscono in via normale con tavole numeriche. Si possono però anche

usare i regoli speciali di celerimensura od altri metodi, pei quali si sia riconosciuto la sufficiente approssimazione dei risultati.

Ad assicurare l'esattezza di tali operazioni devono queste essere sempre eseguite da due operatori.

Art. 63.

Prima di procedere alla rappresentazione sulla mappa dei punti di stazione, e quindi delle poligonazioni di rilievo, si debbono queste verificare e compensare coi punti trigonometrici come è indicato nel precedente articolo 51.

Per queste verifiche è accordata la tolleranza data dalla formola :

$$0{,}2 + 0{,}002\ d$$

ove d rappresenta, per ciascuno degli assi coordinati, la somma aritmetica delle coordinate dei diversi vertici della poligonazione.

Art. 64.

Se le differenze fra i vari valori delle coordinate di un punto, che si determinano, per la verifica di una o più poligonazioni, sono inferiori alle quantità che si ottengono applicando a ciascuna coordinata la formola di cui all'articolo precedente si prendono per valori di esse coordinate le medie aritmetiche, e gli scartamenti da queste si ripartiscono sulle coordinate dei diversi vertici delle poligonazioni in ragione del loro numero.

Se le accennate differenze superano la tolleranza si rifanno tutte le operazioni necessarie per togliere gli errori da cui sono prodotte.

In modo analogo si procede quando la verifica si fa cadere sopra un punto trigonometrico ritenendo allora come esatte le coordinate di questo, date dalla triangolazione.

Il disposto da questo articolo e dal precedente si applica pure alle poligonazioni chiuse.

Art. 65.

I risultati delle calcolazioni delle coordinate si notano ne Registro tipo n° 2.

Le verifiche e compensazioni delle poligonazioni si fanno nel Registro tipo n° 5.

Art. 66.

Le calcolazioni, per la parte del Registro tipo n° 2 che riguarda l'altimetria, non si fanno che in seguito a speciale ordinanza del direttore dei lavori catastali, colle regole che in tale caso saranno dallo stesso prescritte.

Art. 67.

Sulle mappe (Modello *H*) si rappresentano i punti trigonometrici, quelli di stazione, le altre particolarità di rilievo, e più specificatamente:

a) i limiti dei diversi appezzamenti segnandoli sempre con linee continue.

I perimetri dei fabbricati si disegnano sempre con linee continue;

b) le particolarità del terreno di cui all'articolo 33, segnandole con linee continue, e quelle di cui all'articolo 34 con linee punteggiate in quanto non dividano appezzamenti (Modello *I*);

c) i principali manufatti come ponti, viadotti, ecc., delineando con punteggiature le costruzioni sotterranee (Modello *I*);

d) i numeri di mappa colle regole prescritte all' articolo seguente;

e) la linea territoriale di confine del comune coi termini territoriali nella precisa loro posizione (Modello *I*);

f) i termini delle proprietà necessari alle determinazioni delle linee di confine (Modello *I*).

Art. 68.

La numerazione della mappa di ciaschedun numero deve farsi in modo regolare e continuato, incominciando ordinariamente all'angolo Nord-Ovest del territorio, e procedendo sino a toccare il confine territoriale verso Est, indi retrocedendo verso Ovest, e andando così di seguito sino a terminare all' angolo Sud-Est. Debbono gli operatori avere l'avvertenza di esaurire la numerazione di tutte le figure contenute in un perimetro distinto da confini naturali, come strade, corsi d'acqua, ecc., prima di passare al successivo ed in questo passaggio mantenere i numeri progressivi sempre contigui fra loro, evitando possibilmente la saltuarietà nella numerazione.

Nel caso di mappa molto frazionata, la numerazione deve incominciarsi nell'interno dell'abitato principale del comune per procedere in serie continuativa, dopo esauriti i perimetri del centro abitato, verso l'angolo Nord-Ovest, e continuare colla regola sopra esposta.

I numeri di mappa definitivi si contrappongono tosto ai corrispondenti provvisorii nella relativa colonna del registro dei dati catastali di cui all'articolo 46.

Art. 69.

Per quei centri od aggregati di fabbricati urbani dei quali esistono mappe regolari di recente formate o messe a giorno, e di cui all'articolo 72 del regolamento, si fa pure la numerazione di mappa colle regole dell'articolo precedente.

Art. 70.

Tutta la mappa si delinea in nero. Si dà una tinta di carmino ai fabbricati, unendoli con graffe alle loro dipendenze.

Le strade, i corsi d'acqua, i confini territoriali, ed in generale le diverse particolarità del terreno, si rappresentano e si coloriscono come nei modelli *H* ed *I*.

Art. 71.

Le mappe si costruiscono nella scala di 1 : 2000.

Tanto per gli aggregati di case, quanto per le zone di terreno che siano molto frazionate, non si rappresenta il dettaglio sulla mappa, ma se ne fanno allegati nella scala di 1 : 1000 ed occorrendo anche di 1 : 500 (Articolo 73).

Alle parti delle mappe di cui si fanno allegati si dà internamente in contorno una tinta sfumata di colore giallo, e si scrive nel mezzo di esse una lettera maiuscola che serva a contraddistinguere e denominare i diversi allegati (Modello *K*). Agli allegati poi si dà la sfumatura dello stesso colore nel loro contorno e nella parte esterna.

La formazione degli allegati deve essere autorizzata dal sottoispettore.

Art. 72.

Delineata la mappa, si procede alla sua scritturazione, seguendo le regole esemplificate nei Modelli *I* ed *L*.

Art. 73.

Quando la linea di confine di un comune percorre una strada od un corso d'acqua, si debbono questi rappresentare nella loro precisa grandezza, indicando con una linea speciale l'andamento del confine sia nel mezzo che lateralmente a detta strada o corso d'acqua (Modello *H*).

Art. 74.

Per ciascun comune si forma un quadro d'insieme dei fogli che ne costituiscono la mappa alla scala di 1 : 20000. Per i comuni molto estesi si può adottare la scala di 1 : 40000 od anche altra più piccola previa l'autorizzazione del sotto-ispettore.

Nel quadro d'insieme si scrive la denominazione del comune e delle circoscrizioni amministrative in cui è compreso e si disegnano la linea territoriale, i contorni di ciascun foglio, le principali strade, i corsi d'acqua ed il perimetro delle città, borghi, villaggi, casali, ecc., come nel Modello *M* (Art. 74).

Art. 75.

Compiuta la numerazione degli appezzamenti colle regole di cui all' articolo 68, si compila per ogni foglio il repertorio dei numeri di mappa (Modello *N*).

Art. 76.

In base al registro dei dati catastali di cui all'articolo 46, i periti rilevatori compilano il quaderno degli elementi del rilievo per la formazione della tavola censuaria (Modello *O*), disponendo in esso i dati stessi secondo l'ordine progressivo della numerazione definitiva della mappa.

I dati relativi agli appezzamenti distinti con lettere dell'alfabeto e di cui nel terzo allinea dell'articolo 31, si registrano in fine del detto quaderno.

Oltre al suddetto quaderno, i periti rilevatori compilano un elenco delle strade pubbliche comprese le vicinali (Modello *P*).

Art. 77.

La colonna del quaderno di cui all'articolo precedente predisposta per altimetria, non viene riempita che in seguito ad ordinazione speciale del direttore dei lavori catastali e colle regole che dallo stesso saranno all'uopo prescritte.

Art. 78.

In base al quaderno di cui all'articolo 76, debbono i periti rilevatori formare l' elenco alfabetico dei possessori coi rispettivi numeri di mappa (Art. 76) (Modello *Q*).

Art. 79.

Ogni foglio di mappa viene datato e sottoscritto dai periti rilevatori, indicandovi la parte da ciascuno di essi rilevata, e deve essere munito del visto del sotto-ispettore del circondario e dell'ispettore della provincia (Art. 73).

Capitolo II.

Verifica delle mappe.

Art. 80.

Compiuta la mappa di un comune, l'ispettore della provincia ne rende avvisato il direttore dei lavori allo scopo che esso possa prendere le necessarie disposizioni affinchè gli appositi delegati ministeriali e quelli della Commissione censuaria comunale procedano alla verifica della mappa stessa (Art. 77).

Art. 81.

La verifica della mappa viene fatta dai delegati di cui all'articolo precedente per mezzo di operazioni di tavolo e di campagna.

Debbono essere presenti alle operazioni di verifica l'ispettore, il sotto-ispettore ed i capi delle squadre che hanno eseguito il rilievo e la costruzione della mappa.

Art. 82.

Nelle verifiche di tavolo si esaminano:

a) i collegamenti fra le stazioni, verificando se in essi vi è la tolleranza stabilita dall'articolo 49;

b) le poligonazioni di rilievo, verificando se soddisfano al prescritto degli articoli 63 e 64;

c) le coordinate dei punti di rilievo;

d) la rappresentazione grafica delle particolarità del terreno e degli appezzamenti in confronto ai dati dei registri e degli eidotipi ed al disposto dell' articolo 67;

e) il delineamento e la scritturazione, verificando se soddisfano al disposto degli articoli 70, 72 e 73;

f) la linea territoriale in confronto ai dati dei registri ed eidotipi ed ai tipi dimostrativi e processi verbali delle delimitazioni comunali;

g) la numerazione ed il repertorio dei numeri di mappa, osservando se soddisfano alle prescrizioni degli articoli 68, 69 e 75;

h) gli allegati di mappa ed il quadro d'insieme, procedendo in modo analogo a quello seguito nella verifica della mappa ed osservando se soddisfano al disposto degli articoli 71 e 74.

Art. 83.

Nelle verifiche di campagna si fanno le seguenti operazioni:

a) si determina possibilmente la posizione di qualche stazione di rilievo, o di qualche punto principale, collegandolo a punti trigonometrici;

b) si rileva qualche linea poligonale arbitraria, collegandola a punti trigonometrici;

c) si fa il rilievo parziale di qualche appezzamento;

d) si tracciano linee rette fra punti ben determinati e si misurano direttamente, collegando ad esse pure con misura diretta le particolarità del terreno circostante;

e) si confronta qualche eidotipo colle particolarità del terreno in esso rappresentato.

Si procede infine a tutte quelle operazioni ed indagini che si ritengono necessarie per accertarsi dell' esattezza ed attendibilità della mappa sia nell'insieme che nei suoi particolari.

Art. 84.

Compiute le operazioni di cui all'articolo precedente, se ne confrontano i risultati coi dati della mappa.

In queste operazioni di confronto per le verifiche di cui alle lettere *a* e *b*, è accordata per le misure lineari la tolleranza dell'articolo 63.

Per le altre verifiche è accordata quella determinata dalla seguente scala :

sino . .	a	100^{m}	tolleranza del	0. 40	per cento
da 100	a	300	id.	0. 35	»
da 300	a	600	id.	0. 30	»
da 600	a	1000	id.	0. 25	»
sopra .	a	1000^{m}	id.	0. 20	»

Art. 85.

Se le verifiche fatte sulla mappa non la dimostrano costruita secondo le regole stabilite, e se le differenze fra le misure lineari di verifica e quelle di mappa superano le tolleranze accordate dall' articolo precedente, il delegato ministeriale ne ordina tosto la rinnovazione, applicando il disposto dall'articolo 78 del regolamento.

Se le verifiche fatte dimostrano la mappa regolarmente costruita e le differenze, di cui sopra, si trovano inferiori alle accordate tolleranze, il delegato ministeriale approva la mappa, apponendovi la propria firma con opportuna dichiarazione (Modello *M*).

Art. 86.

Se nel procedere alle verifiche si riscontrano errori facilmente correggibili, il delegato ministeriale ordina le relative correzioni sulla mappa, e, se occorre, le fa annotare sui registri ed eidotipi. Dopo averne poi verificata l'esecuzione, ne fa l'approvazione col modo prescritto dal secondo allinea dell'articolo precedente.

Art. 87.

Di tutte le operazioni di verifica si fa un processo verbale, che deve essere firmato da tutti i presenti alle operazioni stesse.

Nei processi verbali si indicano per disteso tutte le fatte operazioni di verifica e le correzioni di cui all'articolo precedente.

I processi verbali di verifica vengono trasmessi dal delegato ministeriale alla Direzione dei lavori catastali, la quale in base

ad essi prende gli ulteriori provvedimenti e, quando nulla osti, rilascia al perito analoga dichiarazione.

Art. 88.

La mappa e gli atti relativi, al termine delle verifiche di cui agli articoli precedenti, ove non sia disposto altrimenti dalla Direzione dei lavori, vengono dai periti rilevatori consegnate regolarmente al sotto-ispettore.

Capitolo III.

Misura delle aree.

Art. 89.

Compiute le operazioni di cui agli articoli precedenti, si procede alla calcolazione delle aree dei singoli appezzamenti per mezzo delle coordinate ortogonali dei loro vertici, desunte dal Registro tipo n° 2, servendosi del Registro tipo n° 6.

In casi speciali si possono anche calcolare le aree degli appezzamenti per mezzo delle coordinate polari dei loro vertici, servendosi del Registro tipo n° 7.

Art. 90.

Quando un appezzamento sia stato rilevato da più stazioni, se ne calcola l'area riducendo preventivamente le coordinate ortogonali dei suoi vertici ad una stessa origine.

Art. 91.

Le aree degli appezzamenti o frazioni di essi, rilevati col metodo relativo all'uso dello squadro agrimensorio, si calcolano coi relativi dati di rilievo.

Art. 92.

Le calcolazioni delle aree debbono sempre essere eseguite in doppio ed i risultati di esse opportunamente confrontati.

Per la superficie da inscriversi nel registro di calcolazione, si tiene conto soltanto di tre decimali, ossia delle deciare, aumentando di una unità l'ultimo decimale qualora il susseguente che si trascura non sia minore del numero 5.

Sulle copertine dei libretti di calcolazione, i calcolatori appongono la loro firma dopo le operazioni di confronto.

Art. 93.

I sotto-ispettori, terminate le calcolazioni delle aree di una mappa o di una parte di essa, provvedono per la verifica delle calcolazioni stesse in conformità alle disposizioni che verranno date dalla Direzione dei lavori.

Art. 94.

Le calcolazioni delle aree possono eseguirsi, in seguito a speciale prescrizione della Direzione dei lavori, col mezzo del planimetro polare o con qual altro metodo si venisse a riconoscere più conveniente.

In tali casi, per la verifica della misura delle aree, sono accordate le seguenti tolleranze :

sino	a Ea.	0. 1 . . .	l' 1.	per	cento
da Ea. 0. 1 ad	»	0. 5 . . .	il 0. 5		»
da » 0. 5 ad	»	1. 0 . . .	il 0. 3		»
al di sopra di	»	1. 0 . . .	il 0. 2		»

Art. 95.

Terminata e verificata la calcolazione delle aree, i sotto-ispettori provvedono perchè i risultati della stessa siano registrati nell'apposita colonna del quaderno di cui all'articolo 76.

NB. Anche per queste Istruzioni si ommettono i moduli che come i precedenti riguardano i tecnici addetti ai lavori.

Catasto nel Lombardo Veneto e Bassa Lombardia.

58. Cominciamo questo capo colla trascrizione della Legge 23 Giugno 1877 che è la guida delle odierne operazioni in quelle zone.

N. 3904 (Serie 2.ª).

Legge che riunisce in un solo compartimento catastale i territorii Lombardo-Veneti di nuovo censo. 23 Giugno 1877.

(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 23 Giugno 1877, N. 148).

VITTORIO EMANUELE II.
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D' ITALIA

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

È approvata l' aggregazione al compartimento lombardo di censo nuovo dei 239 comuni fatta nel 1869 e nel 1874. A cominciare dal 1.° Gennajo 1878 il territorio veneto di nuovo censo, il territorio lombardo di eguale censo, compresi i detti 239 comuni, e la provincia di Como, formeranno un unico compartimento catastale all'effetto di ripartire su di essi con unica aliquota l'attuale loro quota d'imposta sui terreni.

Il maggiore aggravio all'imponibile, derivato dall' attivazione del censo nuovo nei predetti 239 comuni e nella provincia di Como, sarà ripartito tanto sul territorio rimasto di censo vecchio, che su quello di censo nuovo, in ragione dei rispettivi contingenti attuali d'imposta.

Art. 2.

Il Ministro delle Finanze è autorizzato a continuare il censimento dei territori della Bassa Lombardia e della parte della provincia mantovana ancora dotati di vecchio censo, osservate le prescrizioni che regolano il censo nuovo.

Man mano che si compie il censimento, le parti censite saranno riunite con la loro quota di contingente al compartimento menzionato nell'art. 1.° per l'effetto ivi indicato.

Art. 3.

Le operazioni di censimento, nei terreni di cui all'art. 2, dovranno essere compiute nel termine di quattro anni dalla pubblicazione della legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Dato a Torino addì 23 Giugno 1877.

VITTORIO EMANUELE

DEPRETIS.

59. Le vicende subite da questo Catasto si riassumono in breve come segue :

Il nuovo censimento delle provincie lombardo-venete si può dividere in quattro stadi.

Nel primo stadio, in ordine alla sovrana patente 23 Dicembre 1817, veniva eseguito il nuovo censo di tutte le provincie venete, e di quelle lombarde, nelle quali vigeva l'estimo provvisorio. Le operazioni relative del nuovo censo dei detti territori venivano compiute interamente nel 1854 sotto la direzione superiore della Giunta del censimento creata col decreto imperiale 31 Dicembre 1818.

Nel secondo stadio, colla sovrana risoluzione 12 Agosto 1854 veniva ordinato :

a) di rinnovare le stime di tutti i fabbricati nel territorio soggetto al vecchio censo di Milano ;

b) di riunire i terreni della parte alta dell'antico territorio della Lombardia, cioè nei trenta comuni bergamasco-mantovani nell'intera provincia di Como, nella parte alta della provincia di Milano.

Tutte le dette operazioni venivano compiute nell'anno 1875.

Nel terzo stadio, in ordine ai decreti ministeriali 4 Marzo 1865 N. 6445-317, 13 Marzo 1867 N. 1331-2155, 17 Marzo 1874, N. 16228-2894, e 9 Giugno 1874 N. 33104-6288, veniva compiuto il ricensimento dei dodici comuni che erano compresi nei

distretti di Castiglione delle Stiviere e Canneto, e le relative operazioni vennero ultimate nell'anno 1879.

Nel quarto stadio, colla legge 23 Giugno 1877 venne autorizzato il ricensimento della bassa Lombardia pel quale si eseguirono:

1. Tutte le misure;

2. Le stime della provincia di Milano che furono pubblicate nel 1881, e per l'attuazione dei cui catasti non rimase che la definizione dei reclami.

3. Le stime della maggior parte della provincia di Pavia, che dovrebbero pubblicarsi nell'anno successivo, restando poi da eseguirsi quelle delle provincie di Cremona e Mantova, che per le prime s'intraprenderanno nella rimanente campagna censuaria.

In nessuna delle suindicate sovrane risoluzioni, o leggi, o decreti fu prescritta la contemporaneità delle stime, pubblicazioni e risoluzioni dei reclami. Fu invece esplicitamente ordinato coll'articolo 23 della patente 1817 e colle sovrane risoluzioni 16 Luglio 1835 ed 8 Aprile 1845, e quindi anche colla legge 23 Giugno 1877 e con vari decreti ministeriali, tra i quali quelli soltanto del Mantovano, in numero di 40, richiedevano la rinnovazione delle mappe.

Per tutti indistintamente gli altri comuni il lavoro da farsi riguardava soltanto l'applicazione del nuovo estimo. La rinnovazione delle mappe del Mantovano fu ultimata nel 1881; nel qual anno si è così esaurita in modo definitivo la parte geometrica nel 1881: del ricensimento, salvo pochi lavori che si dovessero autorizzare in seguito per le mappe del comune di Bozzolo e per una frazione del comune di Goito posta a sinistra del Mincio.

Prima però, e precisamente nel 1879, il nuovo censo era stato attivato in due comuni della provincia di Cremona e in 10 della provincia di Mantova, i quali sono tuttavia i soli in cui abbia avuto pieno effetto la legge del 1877.

Il complesso dei lavori che, in sul finire del 1881, rimaneva da compiersi per l'attuazione di quella legge, venne accertato e reso di ragione pubblica nella voluminosa relazione della Commissione istituita con decreto ministeriale del 9 Agosto 1881, relazione che fu presentata alla Camera dei Deputati nella tornata del 17 Dicembre di detto anno che può essere consultata con utilità da chiunque versi negli studi di codeste materie.

Riassumiamo ciò che era a farsi.

Erano da farsi tutti i lavori, compresi i prospetti di qualificazione e classificazione pei 240 comuni censuari della provincia di Cremona, e pei 48 della provincia di Mantova. Dovevasi inoltre completare la stima per 26 comuni censuari della provincia di Pavia, pei quali erano già in pronto i prospetti di qualificazione e classificazione.

Era da farsi, oltre che per i suaccennati 240 comuni censuari di questa ultima provincia, pei quali la stima era già completa.

Si doveva inoltre provvedere alla risoluzione dei reclami pei 395 comuni censuari del basso Milanese, pei quali era già seguita la pubblicazione.

Riguardava naturalmente tutti i comuni censuari fin qui indicati il numero di 809.

Di tutto questo lavoro, ecco la parte che era stata compiuta nel biennio 1882-83 :

1.° Si esaurì la risoluzione dei reclami sui dati catastali per i 395 comuni censuari del basso Milanese, e si ultimò da parte della Commissione mista l'esame dei reclami prodotti dalle pubbliche rappresentanze sulle tariffe d' estimo per 305 di quei comuni, rimanendo da esaminare i reclami dei residui 90 comuni che erano quelli compresi nei mandamenti di Lodi 1.° e 2.°, di Borghetto, di Casalpusterlengo, Codogno e Maleo ;

2.° Si completarono le stime per la provincia di Pavia, e fu attuata la pubblicazione dei catasti e delle tariffe d'estimo pei terreni della stessa provincia ;

3.° Si eseguirono i prospetti di qualificazione e classificazione per i 242 comuni della provincia di Cremona, nonchè per 27 della provincia di Mantova, non rimanendo più da compilarsi che i prospetti degli altri 18 comuni del Mantovano ;

4.° Finalmente si effettuò il classamento e la stima per 64418 ettari del Cremonese sui 139304 ettari da ricensirsi in quella provincia.

Facendo la differenza tra questi e i dati precedenti, emerge senza che occorra una inutile ripetizione, la situazione dei lavori di ricensimento alla fine del 1883.

Nel periodo compreso fra il 1.° Gennaio 1884 e il 30 Giugno

1885, il progresso realizzato nei lavori di ricensimento si può riassumere come appresso ;

a) Fu compiuto l'esame dei reclami sulle tariffe d' estimo dei terreni per i 90 comuni censuari residuati nella provincia di Milano ;

b) Fu eseguita la definizione dei reclami prodotti da privati possessori contro i dati catastali stati pubblicati nella parte lombarda della provincia di Pavia ;

c) Fu combinato il classamento dei terreni nella provincia di Cremona per altri 56 mila ettari circa, rimanendone così da classare meno di 20 mila ettari in tutta la provincia ;

d) Fu ultimata la formazione dei prospetti di qualificazione e classificazione dei terreni per i 18 comuni residui della provincia di Mantova ;

e) Si incominciò il classamento dei terreni in alcuni dei comuni più vasti della provincia di Mantova terminandolo per un complesso di 14,618 appezzamenti con circa 22 mila ettari di estensione ;

f) Finalmente si è compiuta una serie di lavori di tavolo che tornerebbe meno opportuno esporre in cifre e che riguardano specialmente la definizione dei reclami prodotti dai privati possessori sui dati catastali della provincia di Pavia, non che la predisposizione degli atti da pubblicarsi nella provincia di Cremona.

Un altro lavoro abbastanza importante, cui attese la Giunta del censimento di Lombardia nel detto periodo è quello della lustrazione speciale sui boschi montuosi della provincia di Brescia.

Le relative operazioni di campagna furono condotte a totale compimento nell'anno 1884 ; i risultati ottenuti furono pubblicati regolarmente ; e nel 1.° Settembre del corrente anno si completarono al tavolo i lavori di campagna predisponendo così il materiale, sia per la più sollecita risoluzione degli eventuali reclami, sia per la regolare applicazione del nuovo estimo (1).

In Parlamento si discusse spesso sull' argomento dei ritardi nella esecuzione della legge catastale del 1877.

Ma considerando ai lavori da eseguirsi alla fine del 1881 per

(1) Tutti questi dati sono desunti dalle relazioni ufficiali.

il ricensimento della bassa Lombardia ed al riparto annuale dei lavori stessi, quali risultano dall'allegato K alla relazione della Commissione d'inchiesta del 1881, l'arretrato a tutto il 1884 non era gran cosa.

Esso si riduceva al classamento dei terreni per 22 mila ettari in provincia di Cremona e per 21 mila particelle in provincia di Mantova, oltre ai lavori di attuazione del nuovo censo nella parte alta della provincia di Milano, attuazione che secondo quel preventivo doveva essere eseguita nel 1884.

Non era tutto in pronto per addivenire a quell' attuazione nel 1884, ma non mancavano che lavori d'indole amministrativa che la Giunta del censimento si affidava di portare a compimento nel 1885; cosicchè il ritardo avrebbe di poco oltrepassato l' anno.

Senonchè un'altra causa di ritardo fu portata necessariamente dai lavori della Commissione compartimentale istituita col regio decreto del 31 Maggio 1883.

Quella Commissione, sostituita alle Congregazioni centrali da gran tempo soppresse, sia per reintegrare in ogni sua parte l'organismo del Catasto lombardo-veneto, sia per assicurare sempre più la perequazione delle tariffe estimali della bassa Lombardia con quelle delle altre provincie del Lombardo-Veneto, si pose all'opera appena costituita;

Ma il suo lavoro è tutt'altro che semplice, perchè si deve risolvere in un giudizio di confronto, da provincia a provincia, di tariffe, che, come è ben noto, si riferiscono all'epoca censuaria del *nuovo censo*, cioè al 1828.

Gli studi e le indagini sulle tariffe del basso Milanese e della provincia di Pavia, in confronto con quelle della provincia di Bergamo già perequate colle altre delle provincie Venete, sono già molto innanzi (V. relazione del Ministero di Finanza sui lavori del Catasto a tutto il 1885).

Ma evidentemente non è questo un argomento su cui le deliberazioni si possono attendere molto sollecite, tanto più in vista del conflitto grave di interessi che sorge fra una parte e l'altra di quel compartimento.

Del resto la Giunta del censimento per la parte che la riguarda, non ebbe gran fatica a rispondere alle sollecitazioni fattele.

Come la Commissione d'inchiesta del 1881 aveva avvertito che col sistema catastale lombardo-veneto « il Tempo da impiegarsi nella catastazione di un territorio, grande o piccolo che sia, non si può abbreviare al di là di un certo limite » così il Direttore della Giunta del censimento dimostrò che a' termini dei regolamenti in vigore questo limite minimo non può essere inferiore a dieci anni.

Secondo questo sistema di censimento (disse il Direttore della Giunta in una sua recente nota) i diversi stadii delle relative operazioni ben difficilmente possono percorrersi in un periodo di tempo minore di dieci anni; e cioè uno per la misura; uno per i prospetti di qualificazione e classificazione; uno per il classamento; uno per la predisposizione degli atti da pubblicarsi; uno per la pubblicazione; due per l'esame sopra luogo dei reclami privati e di quelli delle pubbliche rappresentanze, compreso quello domandato alla Deputazione provinciale ed alla Congregazione centrale (ora Commissione compartimentale); uno per il disimpegno delle mansioni del Collegio dei periti e della Giunta; uno per lo allestimento degli atti relativi alla conservazione, e finalmente uno per la attivazione.

Ora quale sarà la sorte di tutti codesti lavori dopo la legge 1.° Marzo 1886?

Dopo la promulgazione di essa, i lavori che si compievano negli scorsi anni dalla Giunta del censimento furono sospesi. Vedremo nella terza parte di questo lavoro le influenze e le colleganze delle vecchie leggi e delle vecchie operazioni sul nuovo censimento generale.

Dal Regolamento poi che si sta compilando rileveremo come cotali lavori risponderanno e come potranno armonizzare colla nuova legge.

PARTE TERZA

Testo della Legge 1.° Marzo 1886.

CAPO TERZO.

60. Riordinamento dell' imposta fondiaria.

Legge N. 3682 Serie 3.ª

UMBERTO I.
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
Re d' Italia.

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Sarà provveduto, a cura dello Stato, in tutto il Regno, alla formazione di un catasto geometrico particellare uniforme fondato sulla misura e sulla stima, allo scopo:

1. Di accertare le proprietà immobili, e tenerne in evidenza le mutazioni;

2. Di perequare l' imposta fondiaria.

E ciò nei modi e termini prescritti negli articoli seguenti.

Art. 2.

La misura avrà per oggetto di rilevare la figura e la estensione delle singole proprietà e delle diverse particelle catastali,

e di rappresentarle con mappe planimetriche collegate a punti trigonometrici.

La particella catastale da rilevarsi distintamente è costituita da una porzione continua di terreno o da un fabbricato, che siano situati in un medesimo comune, appartengono allo stesso possessore, e sieno della medesima qualità e classe, o abbiano la stessa destinazione.

Saranno rilevati per la loro area anche i fabbricati urbani e gli altri enti non soggetti all'imposta fondiaria.

Art. 3.

Il rilevamento sarà eseguito da periti delegati dall'Amministrazione del catasto, coi metodi che la scienza indicherà siccome i più idonei a conciliare la maggiore esattezza, economia e sollecitudine del lavoro.

Le mappe catastali esistenti e servibili allo scopo saranno completate, corrette e messe in corrente, quand'anche in origine non collegate a punti trigonometrici.

Le nuove mappe saranno, di regola, nella scala di 1/2000. Dove sia richiesto dal maggiore frazionamento della particella, potranno essere nella scala di 1/1000 e di 1/500.

Art. 4.

Prima che comincino le operazioni di rilevamento, si procederà alla ricognizione della linea di confine (*delimitazione*), ed ove sia necessario, alla posizione dei termini (*terminazione*):

a) dei territori comunali o singole frazioni di comuni aventi patrimonio separato;

b) delle proprietà comprese nei singoli comuni.

Art. 5.

La delimitazione e la terminazione del territorio comunale si farà dalla Commissione censuaria comunale in concorso di quelle dei comuni limitrofi, o loro delegati, e coll'intervento dei possessori interessati, o loro rappresentante da avvisarsi con le norme che verranno stabilite nel regolamento.

L'assenza però di questi ultimi, o delle rappresentanze di al-

cuni dei comuni limitrofi, come pure le contestazioni rimaste insolute, non sospenderanno il corso della operazione.

I terreni contestati saranno intanto compresi nel comune al quale di fatto appartengono.

Art. 6.

La delimitazione e la terminazione delle proprietà comprese nei singoli comuni saranno eseguite sotto la direzione di un delegato dalla rispettiva Commissione censuaria comunale, e sotto la vigilanza della Commissione stessa, in contradditorio coi rispettivi possessori, da avvisarsi come all'articolo precedente, i quali potranno farsi rappresentare mediante semplice dichiarazione autenticata dal sindaco. L'assenza loro non sospenderà il corso della operazione.

Le controversie che insorgessero rispetto alla linea di confine saranno composte amichevolmente dalla Commissione, o decise per mezzo di arbitri nominati dai contendenti, o risolute dalla Commissione, giusta lo stato di fatto e per gli effetti del rilevamento senza pregiudizio delle competenti ragioni di diritto.

I termini stabili saranno riferiti in mappa, e di tutte le operazioni occorse e delle relative dichiarazioni dei possessori, si redigerà atto in due esemplari, da conservarsi l'uno presso il comune, l'altro presso l'Amministrazione catastale.

Art. 7.

Alla delimitazione e terminazione terrà dietro il rilevamento da farsi dai periti governativi catastali coll'intervento di delegati dalle Commissioni censuarie comunali se trattasi di confini comunali, e con l'intervento dei possessori interessati se trattasi di confini interni.

L'assenza però dei rappresentanti dei comuni limitrofi e dei possessori non sospenderà il corso delle operazioni, potendo i periti catastali servirsi di indicatori locali.

I beni saranno intestati ai rispettivi possessori quali risulteranno all'atto del rilevamento. Quelli in contestazione saranno intestati al possessore di fatto, con relativo annotamento, e con riserva di ogni diritto.

I beni dei quali non si potessero conoscere i possessori, saranno provvisoriamente intestati al Demanio dello Stato.

Art. 8.

Con altra legge saranno determinati gli effetti giuridici del catasto e le riforme che occorressero a tal fine nella legislazione civile. Il Governo dovrà presentare il relativo disegno di legge entro due anni dalla promulgazione della presente legge.

Art. 9.

La stima dei terreni ha per oggetto di stabilire la rendita imponibile, sulla quale è fatta la ripartizione della imposta, mediante la formazione di tariffe di estimo, nelle quali è determinata, comune per comune, la rendita stessa per ogni qualità e classe.

Art. 10.

Di regola ogni comune amministrativo avrà una sola mappa ed una sola tariffa. Le eccezioni a questa regola dovranno essere autorizzate dal Ministro delle Finanze, con decreto speciale, sulla proposta delle Giunte tecniche o delle Commissioni censuarie comunali e sentite le Giunte comunali.

Art. 11.

La tariffa esprime, in moneta legale, la rendita imponibile di un ettaro per ciascuna qualità e classe.

La rendita imponibile è quella parte del prodotto totale del fondo che rimane al proprietario, netta dalle spese e perdite eventuali.

I fondi saranno considerati in uno stato di ordinaria e duratura coltivazione, secondo gli usi e le condizioni locali, e la quantità del prodotto sarà determinata sulla base della media del dodicennio che precede l'anno della pubblicazione della presente legge, ovvero di quel periodo più lungo di tempo che per alcune speciali colture fosse necessario a comprendere le ordinarie vicende delle medesime.

Non si terrà conto di una straordinaria diligenza o trascuranza.

Art. 12.

I terreni saranno rilevati nello stato di coltura o destinazione nel quale si troveranno all'atto del rilevamento.

Non si avrà tuttavia riguardo a quei miglioramenti che il possessore dimostrerà di aver fatto posteriormente al 1.° gennaio 1886, nè a deterioramenti intenzionali a frode del catasto o dipendenti da circostanze affatto accidentali e transitorie.

Le norme per l'applicazione di queste disposizioni saranno stabilite dal regolamento.

Art. 13.

Ogni particella sarà considerata da se, senza riguardo alla sua connessione con altri fondi o con esercizi industriali, e a rapporti personali del possessore.

Art. 14.

La valutazione di ciascun prodotto sarà fatta sulla media dei tre anni di minimo prezzo compresi nel dodicennio 1874-1885, tenuto conto del disagio medio della carta, e giusta le norme da stabilirsi nel regolamento.

La Commissione centrale di cui all'art. 23, sentite le Commissioni provinciali, potrà in vista di speciali circostanze, modificare la media dei prezzi dei singoli prodotti.

Saranno detratte cogli stessi criteri:

1. Le spese di produzione, conservazione e trasporto secondo gli usi e le condizioni di ciascun luogo;

2. Le spese e i contributi per opere permanenti di difesa, di scolo e di bonifica, compreso il contributo per opere idrauliche di seconda categoria;

3. Le spese di manutenzione del fondo e dei fabbricati rurali occorrenti e di reintegrazione delle colture;

4. Una quota per le spese di amministrazione;

5. Una quota per i danni provenienti dagli infortuni.

Si terrà conto con una proporzionale detrazione dal reddito imponibile, anche dei danni provenienti dalle inondazioni ordinarie, dalle lavine e frane, dalle servitù militari, dal vincolo fo-

restale e per i terreni prossimi a vulcani in attività, dai fenomeni vulcanici e metereologici proprî di quelle contrade.

Art. 15.

Saranno compresi nel catasto i fabbricati rurali di che all'art. 8 della legge 6 giugno 1877, n. 3684, e cioè le costruzioni rurali coi loro accessorî, quando appartengono allo stesso proprietario dei terreni cui servono e sieno inoltre destinate:

a) all'abitazione di coloro che attendono col proprio lavoro alla manuale coltivazione della terra;

b) al ricovero del bestiame necessario per quella coltivazione o alimentato da quei terreni;

c) alla conservazione e prima manipolazione dei prodotti agrari dei terreni, nonchè alla custodia e conservazione delle macchine e degli attrezzi che servono alla coltivazione dei terreni medesimi.

I detti fabbricati e le aree che occupano saranno esenti da imposta.

Art. 16.

Le acque di irrigazione s'intenderanno comprese pel loro effetto utile nella stima dei terreni cui servono. Nel caso però di terreni irrigati con acque in tutto od in parte di affitto o concesse a canone, sarà fatta dal reddito una proporzionata detrazione per il costo dell'acqua.

Art. 17.

Saranno escluse dalla stima fondiaria le miniere, le cave, le torbiere, le saline, colla superficie occupata stabilmente per la relativa industria, e le tonnare.

I laghi e stagni di pesca si stimeranno per la loro rendita netta.

I terreni destinati a scopo di delizia, a colture che richiedono speciali apparecchi di riparo o riscaldamento, o in generale sottratti per qualsivoglia altro uso alla ordinaria coltivazione, in quanto non siano da considerarsi, giusta l'art. 15 come accessorî dei fabbricati rurali, si valuteranno parificandoli ai migliori tra i terreni contigui.

Non si attribuirà alcuna rendita:

a) ai fondi indicati dall'art. 10 della legge 14 Luglio 1864, n. 1831, ed è abrogato il disposto del 2.° allinea, n. 5, del detto articolo;

b) alle strade vicinali contemplate dall'art. 19 della legge 20 Marzo 1865, allegato *F;*

c) alla superficie occupata dai canali maestri per la condotta delle acque.

Art. 18.

Presso il Ministero delle Finanze sarà istituito un Ufficio generale del catasto, tecnico ed amministrativo, al quale apparterrà la direzione e la vigilanza di tutte le operazioni catastali.

Art. 19.

Per le operazioni di stima saranno istituite Giunte tecniche, il numero e le attribuzioni delle quali verranno determinati dal regolamento.

Queste Giunte saranno composte di periti nominati per metà dal Ministro delle Finanze, per l'altra metà dai Consigli delle provincie interessate e di un presidente nominato dal Ministro delle Finanze.

Ogni comune potrà esigere che un suo delegato sia sentito dalla Giunta tecnica circa la qualificazione, la classificazione e la tariffa del suo territorio.

Art. 20.

L'Ufficio generale del catasto regolerà i lavori delle Giunte tecniche, per la uniformità dei criterî e dei procedimenti allo scopo della generale perequazione.

Art. 21.

L'applicazione delle qualità e classi sarà fatta da periti catastali, assistiti dalle Commissioni censuarie comunali.

Art. 22.

Saranno istituite Commissioni censuarie, una comunale per ciascun comune, una provinciale per ciascuna provincia, ed una centrale.

Art. 23.

Le Commissioni comunali saranno nominate dai Consigli in una seduta straordinaria alla quale sarà invitato ad intervenire, con diritto di voto un numero dei maggiori contribuenti all' imposta fondiaria uguale a quello dei consiglieri comunali. Esse eleggeranno il proprio presidente.

Le Commissioni provinciali saranno composte di un presidente nominato dal Ministro delle Finanze, e di commissari nominati per una metà dallo stesso Ministro, e per l' altra dal Consiglio provinciale in seduta straordinaria.

La Commissione centrale sarà nominata dal Ministro delle Finanze e presieduta da esso o da un vice-presidente da lui delegato.

Un terzo almeno de' suoi componenti dovrà essere scelto fra i membri del Consiglio di Stato, della Corte dei conti, del Consiglio superiore dei Lavori Pubblici e della Magistratura giudiziaria.

Il numero dei componenti queste Commissioni sarà determinato nel regolamento.

Art. 24.

Salvo i casi di esenzione, che saranno stabiliti dal regolamento, l' ufficio di membro delle Commissioni censuarie comunali e provinciali è obbligatorio. Coloro che si rifiuteranno di accettarlo incorreranno in una pena pecuniaria da lire venti a lire duecento.

Art. 25.

Nel caso di mancanza delle nomine demandate ai Consigli comunali e provinciali nell' art. 23, sarà provveduto, rispettivamente, dal prefetto o dal Ministro delle Finanze.

Art. 26.

Le Giunte tecniche, compiuti i lavori di qualificazione, classificazione e tariffa dei comuni di una provincia ne pubblicheranno i prospetti e li comunicheranno alla Commissione provinciale, notificando a ciascuna Commissione comunale quelli del rispettivo comune e dei comuni limitrofi.

Le Commissioni comunali pubblicheranno questi prospetti all'albo del comune.

Art. 27.

Contro le proposte delle Giunte tecniche, le Commissioni comunali potranno reclamare alla Commissione provinciale, tanto in via assoluta, quanto in via comparativa, sulla qualificazione, classificazione e tariffa del proprio comune.

I reclami saranno presentati alla Giunta tecnica, la quale li trasmetterà colle proprie osservazioni alla Commissione provinciale. Questa emetterà il proprio voto motivato, e lo comunicherà alla Giunta tecnica e alla Commissione comunale, le quali potranno presentare alla stessa Commissione provinciale i loro ulteriori reclami.

La Commissione provinciale, fatte le indagini, le verifiche ed i confronti che stimerà opportuni, trasmetterà tutti questi atti alla Commissione centrale colle sue osservazioni e proposte, allo scopo della congruenza e proporzionalità delle tariffe dei comuni della provincia.

Art. 28.

La Commissione centrale, avuti i reclami delle Commissioni comunali, colle osservazioni e coi voti delle Giunte tecniche e delle Commissioni provinciali, e sentito l'Ufficio generale del catasto, stabilirà le tariffe di tutti i comuni censuarî, le pubblicherà, e comunicherà a ciascuna Commissione provinciale quelle della sua provincia e delle provincie finitime.

Contro le tariffe così proposte dalla Commissione centrale le Commissioni provinciali potranno reclamare, in via comparativa, nell'interesse dell'intera provincia o di alcun comune di essa, alla Commissione medesima.

Questa, sentito, sui reclami ricevuti, il voto dell'Ufficio generale del catasto, e fatte le opportune verificazioni e rettifiche, approverà in via definitiva le tariffe di tutti i comuni censuari.

Art. 29.

Le mappe, i risultati della misura e dell'applicazione delle qualità e delle classi alle singole particelle dei terreni, saranno

pubblicati a cura dell'Amministrazione catastale. Le mappe saranno depositate all'Ufficio comunale, ed ostensibili.

I possessori potranno reclamare alla Commissione comunale sulla intestazione e sulla delimitazione, figura ed estensione dei rispettivi beni, e sull'applicazione della qualità e della classe. Potranno reclamare altresì, per quanto li riguarda, le Giunte comunali ed altri enti interessati.

In questa sede non sono ammessi reclami contro le tariffe.

La Commissione comunale trasmetterà i reclami col proprio voto alla Commissione provinciale, la quale, sentite le osservazioni del perito a ciò delegato dall'Amministrazione del catasto, deciderà in via definitiva.

Si potrà ricorrere alla Commissione centrale soltanto per violazione di legge, o per questioni di massima. Però l'Amministrazione del catasto, e la Commisione provinciale, od anche la minoranza di essa potranno ricorrere alla commissione centrale nel caso che ritenessero erronei i criterî seguiti in singoli comuni, nell'applicazione delle qualità e classi.

Art. 30.

I modi e i termini delle pubblicazioni, dei reclami e dei procedimenti contemplati nei precedenti articoli, saranno stabiliti col regolamento.

Art. 31.

Nulla è innovato in quanto riguarda la competenza dell'autorità giudiziaria in materia di catasto alle disposizioni della legge 20 Marzo 1865 sul Contenzioso amministrativo.

Art. 32.

Le Giunte tecniche, le Commissioni censuarie, i loro delegati ed i periti catastali avranno diritto di accedere, per gli effetti della presente legge, alle private proprietà.

Chiunque farà opposizione sarà soggetto ad una pena pecuniaria da lire dieci a lire cento.

Art. 33.

Costituiscono il catasto:

1. La mappa particellare;

2. La tavola censuaria;
3. Il registro delle partite;
4. La matricola dei possessori.

Art. 34.

Il catasto sarà conservato e tenuto in corrente, in modo continuo ed anche con lustrazioni periodiche, delle mutazioni che avvengono nello stato dei possessi e dei rispettivi possessori.

Le volture catastali saranno obbligatorie, e non potranno esser fatte che sulla fede di atti pubblici, e di scritture private con sottoscrizioni autenticate da notaio, o accertate giudizialmente.

Art. 35.

Daranno luogo a variazioni nell'estimo catastale:

In aumento:

1. L'alluvione, la formazione di isole, il ritiro e la deviazione di acque;

2. L'introduzione di beni non ancora censiti o di beni censiti tra i fabbricati urbani;

3. Il passaggio di suolo pubblico in proprietà privata;

4. La cessazione di esenzioni dall'imposta fondiaria stabilite da questa o da altre leggi.

In diminuzione:

1. La perenzione totale o parziale dei beni, o la perdita totale della potenza produttiva per forza maggiore o per naturale esaurimento;

2. Lo stralcio di un terreno dal catasto fondiario pel suo trasporto al catasto dei fabbricati urbani;

3. Il passaggio dei beni dalla categoria degli imponibili a quella degli esenti dall'imposta fondiaria.

Nessuna mutazione sarà operata nella qualificazione, classificazione e tariffa, nell'applicazione di qualità e classe ai singoli terreni. Tuttociò resterà invariato fino alla revisione generale del catasto.

Art. 36.

La revisione generale del catasto non potrà farsi prima che siano trascorsi trent'anni dall'epoca della sua attivazione.

Art. 37.

Le esenzioni temporanee dall'imposta fondiaria, stabilite da leggi speciali, continueranno a sussistere per tutto il tempo fissato, malgrado la revisione generale del catasto che avvenisse nell'intervallo.

Art. 38.

Nel caso che per parziali infortuni non contemplati nella formazione dell'estimo venissero a mancare i due terzi almeno del prodotto ordinario del fondo, l'Amministrazione delle finanze potrà accordare una moderazione dell'imposta dell'anno.

Nei casi straordinari di gravi infortuni, non preveduti nella formazione dell'estimo, i quali colpiscono determinate zone di terreno o determinate colture, si provvederà con speciali disposizioni legislative.

Art. 39.

Colla legge di approvazione del bilancio si stanzierà per ogni anno la spesa occorrente per la formazione del catasto.

Le proposte di stanziamento saranno corredate da una relazione dimostrativa dello stato e dell'andamento dei lavori.

Art. 40.

Saranno a carico del Governo tutte le spese per la formazione del catasto ad eccezione delle seguenti:

Saranno a carico delle provincie:

a) le retribuzioni e le indennità ai delegati provinciali per le Giunte tecniche;

b) le spese necessarie per le rispettive Commissioni provinciali;

c) i locali, coi relativi mobili, ed il riscaldamento per gli uffici delle Giunte tecniche e per quelli di ispezione.

Saranno a carico dei comuni:

a) le spese di delimitazione e terminazione dei territorî comunali;

b) le spese necessarie per le rispettive Commissioni comunali;

c) i locali, coi relativi mobili, e riscaldamento per gli uffici degli operatori catastali del comune;

d) le mercedi degli indicatori e le spese per le pubblicazioni e le notificazioni da farsi nel comune.

Le spese della delimitazione e terminazione delle private proprietà saranno a carico dei rispettivi possessori.

Art. 41.

Tutti gli atti occorrenti per la delimitazione e terminazione, per la formazione del catasto e pei reclami e procedimenti relativi saranno esenti da qualunque tassa di registro o bollo.

I contratti di permuta e di vendita immobiliare che saranno stipulati in occasione della delimitazione prescritta nell'art. 6 della presente legge allo scopo, riconosciuto ed attestato dalle Commissioni censuarie comunali, di rettificare e migliorare i confini e la configurazione dei beni, qualora il valore di ciascun immobile permutato e, rispettivamente, il prezzo di vendita non superi le lire 500, non saranno soggetti, rispetto al trasferimento, che alla tassa fissa di una lira, e potranno essere stesi, anche per atto pubblico, sopra carta con bollo da centesimi 50.

Inoltre le relative tasse di archivio, di inscrizione nei repertorî notarili, o delle volture catastali, non che quelle della trascrizione ipotecaria e gli emolumenti dei conservatori e gli onorarî dei notari saranno ridotti alla metà.

Queste disposizioni resteranno in vigore per un decennio a contare dal giorno della promulgazione di questa legge.

Art. 42.

Laddove le miniere, cave, torbiere, saline e tonnare sono attualmente censite e soggette a sovrimposta fondiaria provinciale e comunale, il Ministro prima di attuare il catasto dovrà proporre al Parlamento i provvedimenti opportuni a favore delle provincie e dei comuni ai quali venisse con ciò sottratta una parte degli enti sovrimponibili.

Art. 43.

È data facoltà al Governo di provvedere, con regolamento deliberato dal Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato,

e da approvarsi con decreto reale, alla esecuzione della presente legge, e, specialmente di stabilire le norme per la formazione delle nuove mappe e per la revisione e l'aggiornamento delle esistenti, per la delimitazione e la terminazione dei fondi, pei procedimenti estimali, per la costituzione e la nomina delle Commissioni censuarie, e di stabilire i modi e i termini per la pubblicazione e notificazione dei dati catastali, e per la presentazione, l'esame e la risoluzione dei reclami.

Il Governo fisserà altresì le norme per la constatazione dei danni agli effetti degli sgravi d'imposta, di che all'art. 38.

Art. 44.

Le disposizioni della presente legge saranno applicate anche nella formazione del catasto del compartimento Modenese ordinato colla legge 4 gennaio 1880, numero 5222 (serie 2.ª).

Art. 45.

I contingenti compartimentali che risultano dalle leggi 14 Luglio 1864, 28 Maggio 1867, 16 Giugno 1871 e 4 Gennaio 1880, le quali stabiliscono il principale dell'imposta fondiaria non potranno essere aumentati per venti anni dalla data della presente legge, salvo le disposizioni seguenti.

Art. 46.

Compiute tutte le operazioni catastali si provvederà per legge all'applicazione del nuovo estimo.

In base all'aliquota del sette per cento sul reddito imponibile, si fisserà il contributo generale del Regno.

Se questo contributo oltrepassasse i cento milioni sarà, proporzionalmente diminuita l'aliquota.

Gli aumenti e le diminuzioni che si verificassero giusta l'articolo 35 nei redditi catastali, le quote non percette per ragione di scarico, moderazione e inesigibilità nei casi determinati dalla legge e dal regolamento non daranno luogo a mutazioni nel contributo generale del Regno.

Pei comuni nei quali l'imposta, per effetto dell'applicazione della nuova aliquota, supererà l'attuale imposta erariale, gli aumenti saranno distribuiti gradatamente in dieci anni.

Art. 47.

I lavori per la formazione del catasto saranno intrapresi entro due anni, al più tardi, dalla promulgazione della presente legge e continuati senza interruzione in tutti i compartimenti del Regno.

Se alcuna provincia chiederà, per mezzo del suo Consiglio, che i lavori siano accelerati e condotti a termine nel suo territorio, e si obbligherà di anticipare la metà della spesa, la dimanda sarà accolta, senza pregiudizio del normale andamento dei lavori nelle altre parti del Regno.

Ove la provincia richiedente avesse un catasto geometrico particellare con mappe servibili agli effetti di questa legge, il ricensimento dovrà essere compiuto entro sette anni dalla comunicazione al Governo della relativa deliberazione del Consiglio provinciale.

Per le provincie suddette sarà applicata, per decreto Reale, in via provvisoria, l'aliquota d'imposta del sette per cento al nuovo estimo accertato, salvo l'applicazione, senza effetto retroattivo, dell'estimo definitivo, e della aliquota comune coll'attivazione generale del catasto in tutto il Regno.

Il rimborso dell'anticipazione della spesa sarà fatto dal Governo entro due anni dall'applicazione dell'estimo provvisorio.

Art. 48.

Fino all'applicazione del nuovo catasto, l'imposta sui beni censibili e non censiti apparterrà direttamente all'Erario, restando così derogato all'art. 12 della legge 14 Luglio 1864.

Per l'accertamento dei beni censibili e non censiti, rimanendo ferme fino al compimento delle nuove operazioni catastali le disposizioni delle leggi ora vigenti, sono nonpertanto abolite le disposizioni del decreto napoletano del 10 Giugno 1817 circa le multe a carico dei possessori di terreni non rilevati in catasto, quando lo scoprimento abbia luogo per effetto delle operazioni di rilevamento disposte dalla presente legge.

Sono parimente abolite fin da ora le disposizioni dell'anzidetto decreto che attribuiscono le multe ai delatori.

Non avrà luogo reimposizione dell'imposta corrispondente a discarichi per eccesso di estensione censita, se non in quanto

l'imposta sui detti beni non bastasse a reintegrare i contingenti compartimentali.

Art. 49.

Il primo decimo di guerra aggiunto al principale dell'imposta fondiaria è abolito a cominciare dal 1.° Gennaio 1886.

Il secondo decimo cesserà col 1.° Luglio 1887.

Il terzo decimo cesserà col 1.° Luglio 1888.

Art. 50.

La facoltà nelle provincie e nei comuni di sovrimporre ai sensi della legge 20 Marzo 1865, n. 2248, alla imposta erariale sui terreni e fabbricati è limitata complessivamente a 100 centesimi per ogni lira d'imposta in principale.

Salvo gli effetti delle disposizioni contenute negli art. 52 e 53, tale limite non può essere oltrepassato che per legge speciale.

Art. 51.

Sarà provveduto con altra legge al riordinamento del sistema tributario dei comuni e delle provincie.

Art. 52.

I comuni e le provincie possono mantenere i centesimi addizionali di sovraimposta ai terreni e fabbricati ammessi nei loro bilanci, purchè non eccedano il limite medio rispettivamente raggiunto nei bilanci 1884-85-86.

Le relative deliberazioni dovranno essere approvate, quanto ai comuni, dalla competente autorità tutoria e quanto ai Consigli provinciali per decreto Reale, sentito il Consiglio di Stato.

Restano ferme le condizioni richieste dall'art. 15 della legge 11 Agosto 1870, n. 5784.

Art. 53.

Le spese che le provincie votassero, a titolo di anticipazione, per l'accelerata formazione del catasto, giusta l'art. 47, non saranno prese a calcolo nel determinare i limiti dell'imposta fondiaria provinciale fissati dagli art. 50 e 52.

A misura che le spese suddette saranno rimborsate dallo

Stato, la somma del rimborso andrà in diminuzione della sovrimposta votata nell'anno.

Art. 54.

Verrà distribuita a carico di tutti i compartimenti del Regno la parte di contingente la quale dovrebbe ricadere sulle provincie venete e lombarde di nuovo censo per effetto del ricensimento della bassa Lombardia e del Mantovano, autorizzato dalla legge 23 Giugno 1877, n. 3904, (serie 2.ª).

Il Governo è autorizzato a sospendere le operazioni di detto ricensimento in quei territori nei quali al 1.° Gennaio 1888 non fossero ultimate, commisurando i relativi contingenti secondo il rapporto del vecchio al nuovo estimo che sarà riconosciuto più conforme ai risultati dei ricensimenti compiuti.

Compiuti i lavori del catasto nel compartimento Modenese, sarà applicata alle provincie che lo compongono la disposizione del 4.° allinea dell'art. 47. Per le spese sostenute finora dalle provincie suddette nella formazione del nuovo catasto, lo Stato non dovrà loro compenso alcuno ma non verrà loro chiesta alcuna ulteriore anticipazione pel sollecito suo compimento.

I comuni del compartimento Ligure-piemontese che, colle leggi 29 Giugno 1882 e susseguenti di proroga, vennero messi in tempo a tornare agli antichi allibramenti, pel riparto dei rispettivi contingenti godranno di questo beneficio fino all'attuazione del catasto stabilito dalla presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservare e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 1.° Marzo 1886.

UMBERTO.

Depretis.
A. Magliani.

Visto: *il Guardasigilli,* Tajani.

Riproduzione degli articoli colle note.

61. — Art. **1.** Sarà provveduto, a cura dello Stato, in tutto il Regno, alla formazione di un catasto geometrico particellare uniforme fondato sulla misura e sulla stima, allo scopo:

1. Di accertare le proprietà immobili, e tenerne in evidenza le mutazioni;

2. Di perequare l'imposta fondiaria.

E ciò nei modi e termini prescritti negli articoli seguenti.

Nota all'Art. 1.

Il punto di partenza che abbiamo preso in questo lavoro, fu l'affermazione dei principii che informar doveano codesta legge di ripartizione delle imposte colla formazione di un catasto geometrico parcellare uniforme fondato sulla misura e sulla stima per lo scopo precipuo dello accertamento della proprietà immobiliare, il quale accertamento servir deve per ottenere la bramata perequazione dell' imposta fondiaria.

Il lavoro nostro in queste succinte note, trova dunque il suo punto fisso nella seduta della Camera dei Deputati nella quale fu votata la chiusura della discussione generale. Per la quale chiusura come ben giustamente esponeva il deputato Corrado nella tornata del 18 Gennaio 1886, non era più lecito discutere nel principio la istituzione del catasto allo scopo finanziario ed in parte civile e come mezzo di perequazione.

Poi nella discussione dei singoli articoli, lo stesso deputato Corrado affrontò la tesi degli effetti civili e probatori del catasto che avrebbe dovuto promuovere come pregiudiziale facendo importanti osservazioni. Ma poichè la materia riferibile al catasto probatorio è contemplata dall' Art. 8 della legge, ci riserviamo di fare le osservazioni nostre nella nota relativa a quell' articolo e così seguiremo un tale sistema per economia di studi e per non ripeterci.

Il deputato Romano elevò pure questione sulla spesa di catasto; il che formando soggetto dell'Art. 39 della odierna legge, per l' accennato motivo ci tratterremo su di esse nella nota relativa a quell' articolo.

Il deputato Plebano elevò una critica sul sistema parcellare circa il modo col quale le parcelle si costituiranno temendo si compiano frodi ed i più deboli fra i proprietari sieno vittime dei più furbi. Il deputato Gherardi della commissione difese il modo di formazione delle parcelle colle seguenti parole che trascriviamo a vantaggio dei periti cui incombe la formazione. « Esse vengono compiute dai periti i quali lavorano sulla base « e colla scorta della scienza e della esperienza e di istruzioni « studiate ed uniformi sotto la vigilanza degli interessati e delle « rappresentanze locali, mentre il sistema delle tariffe per classi « esclude pressochè interamente il pericolo che prevalga l'in- « teresse dei potenti e disonesti e soccomba quello degli onesti « e dei deboli ». — Lo stesso relatore poi dimostra essere facile il controllo delle operazioni peritali per scongiurare le temute frodi. Il Regolamento che sta ora compilandosi e pel quale lavorano varie commissioni parlamentari verrà certo in soccorso della legge per ispirare e dirigere i lavori tecnici che conducano alla giustizia ed alla eguaglianza, basi fondamentali della sospirata perequazione.

Non possiamo trattenerci nei particolari degli emendamenti per questo articolo e soltanto per essi faremo come l'ape che raccoglie succo pel miele e dalla discussione degli emendamenti rileviamo tosto una osservazione importante nei discorsi del deputato Curzio nella seduta 18 Gennaio 1886 che sosteneva il bisogno di ottenere colla legge che si discute il catasto probatorio e voleva vedere scolpito nell'art. 1° il concetto *della finalità giuridica e civile* (come esso singolarmente si esprime) accennando poscia che più presto di abbracciare istituti stranieri, quale il libro fondiario od il sistema tavolare, conviene rendere pubblici i passaggi di proprietà *per successione legittima* mediante analoghe riforme della trascrizione; della quale osservazione faremo tesoro quando ci occuperemo più particolarmente di questa materia, poichè entra d'essa nella corrente d'idee più sane che siensi manifestate in questo periodo di svolgimento delle tesi sul catasto probatorio giuridico. Gli altri emendamenti proposti all'articolo non furono adottati e soltanto ebbe prospera ed opportuna sorte la proposta del deputato Curioni di aggiungere al dettato dell'Art. 1° del progetto di legge la parola *uni-*

forme il che fu accolto dalla commissione parlamentare e per verità rischiara meglio il concetto della unità e della uniformità che è sperabile avrà il novello catasto.

62. — Art. 2. La misura avrà per oggetto di rilevare la figura e la estensione delle singole proprietà e delle diverse particelle catastali, o di rappresentarle con mappe planimetriche collegate a punti trigonometrici.

La particella catastale da rilevarsi distintamente è costituita da una porzione continua di terreno o da un fabbricato, che siano situati in un medesimo comune, appartengano allo stesso possessore, e siano della medesima qualità e classe, o abbiano la stessa destinazione.

Saranno rilevati per la loro area anche i fabbricati urbani e gli altri enti non soggetti all' imposta fondiaria.

Nota all'Art. 2.

La sola modificazione che dietro le risultanze della discussione fu portata all' articolo corrispondente che figurava nel progetto, e che dopo la parola con *mappe* fu aggiunta l' altra *planimetriche* che non era nel progetto stesso e tolta invece la parola superficiale che figurava dopo la parola estensione. Teniamo però conto delle principali osservazioni che furono fatte a questo articolo per la luce che arrecano alla intelligenza del medesimo e per l' utilità pratica che la luce stessa arrecherà nella esecuzione delle relative operazioni. Notiamo prima di tutto le parole del relatore Minghetti che giustificano lo accoglimento dell' aggiunta:

« È una modificazione fatta per soddisfare una specie di scru-
« polo. Si era detto da prima *estensioni superficiali;* ma poi si
« è considerato che questa estensione potrebbe essere anche
« curvilinea seguendo le sinuosità altimetriche dei terreni. E
« siccome le piante debbono essere planimetriche e rilevate to-
« pograficamente, così si è detto di togliere la parola superfi-
« ciale ».

L' onorevole Francica fece qualche osservazione sulle parole od abbiano la *stessa destinazione* sostenendo che per la compilazione delle parcelle codesta espressione della legge possa far cadere errore in alcune categorie tassabili in modo diverso di quello che meriterebbero.

Plebano teme che contemplando l' articolo i fabbricati urbani,

si pregiudichi la questione che sarà fatta in seguito sul modo di tassare i medesimi.

Tegas si trattiene sul concetto dei punti trigonometrici senza la indicazione del quasi sieno e da chi debbano essere forniti.

L'on. Fornacciari teme che l'articolo possa ingenerare dei dubbi sul modo di fare i rilevamenti ed opina che si debba chiarire che il primo rilevamento che verrà fatto dai periti rilevatori, dovrà limitarsi alle qualità di colture e non estendersi fino alle classi, perchè crede che i giovani ingegneri che sono destinati per certo a fare le prime operazioni parcellarie, non sarebbero adatti per fare le divisioni per classi per la quale operazione si richiede esperienza grande per giudicare i gradi di feracità dei terreni.

Il più importante della discussione sono le risposte del Commissario regio Messedaglia.

All'onorevole Francica sul valore della parola *destinazione* rispose cose chiare e categoriche e ne riportiamo le parole, che sono per sè stesse un commento:

« L'onorevole Francica ha domandato specialmente a me, e ricordo che me lo domandò anche fuori della Camera, significazione precisa della parola *destinazione*.

« Io non posso che ripetergli ciò che gli risposi allora e che risulta anche dalla relazione. Non tutti gli enti catastali si possono classificare per qualità di coltura; bisogna classificarli anche per ragione di qualche altro uso. Per esempio, il caso più spiccato da noi è il catasto dei fabbricati rurali. Non possiamo fare una classifica di fabbricati rurali per qualità di coltura.

« A che cosa dunque dobbiamo rivolgerci? quale altro criterio dobbiamo tenere in conto? l'uso speciale a cui il fabbricato può trovarsi destinato.

« E così per qualche altro caso, parlando più specialmente di aree.

« Per esempio, fra le aree stesse l'onorevole Francica ha indicato le aje per la trebbiatura del grano, le stalle, gli ovili. E ci possono essere anche altre aree soggette a catasto che non servono alla coltivazione, nè possono essere considerate come puramente accessorie ai fabbricati rurali. A quale categoria si iscrivono allora questi terreni?

« Non si può mica introdurli nelle qualità di coltura, non si possono classificare come terreni coltivati, nè come incolti che diano un frutto da sè. Dunque bisogna adoperare un altro concetto, che è quello della loro destinazione. *Destinazione significa dunque l' uso a cui serve un ente da introdurre in catasto che non si possa comprendere nella classificazione per qualità o classe.*

« Questo è il senso della parola.

« L' onorevole Francica dice: ma se voi trovate un' area che oggi non è coltivata, o coltivata male, potreste per avventura in uno spirito di fiscalità dire: quest' area potrebb' essere destinata a miglior coltura?

« No, rispondo. Ciò sarebbe contrario alla sanzione stessa della legge. Si deve stimare e rilevare secondo lo stato attuale. È solo data facoltà al proprietario di dimostrare che certi miglioramenti non esistevano all' epoca della pubblicazione della legge.

« Io non debbo mica andare a vedere a che cosa il proprietario potrebbe ulteriormente destinare quel terreno. Io lo prendo per quel che è. Se è nudo lo censisco per nudo. Se non ha coltura di nessuna sorte, se non ha carattere agrario, in questo caso piglio la sua *destinazione,* l' uso a cui è destinato. Questo è il senso, ripeto. Per cui io non potei accettare l'emendamento; e tanto meno poi nel modo come è formulato dall' onorevole Francica.

« Egli propone di « sopprimere le parole: o abbiano la stessa destinazione ». Ma allora come fare le particelle dei fabbricati? Come distinguere la parte abitata dalla non abitata? Le case di abitazione dalle stalle, dagli ovili, dai chiusi, ecc. Bisogna che proceda secondo l' uso, la *destinazione.*

« Ovvero egli propone di aggiungere: « hanno la stessa destinazione quelle particelle, che quantunque non coltivate, pure servono a stabilire la qualità e la classe ». Ma come! Non c' è più questione di qualità o di classe quando si parla di destinazione.

« Io non capisco. O c' è qualità, o classe, o c' è destinazione. Sono due cose differenti. O c' è un uso agrario o un uso non agrario, per dir così, nel senso della cultura.

« Si continua: « Come le aie per la trebbiatura del grano,

le stalle, gli ovili, ecc. ». Ma queste appunto si classificano per destinazione.

« Si vorrebbe poi aggiungere: « Sono escluse quelle particelle, che per loro natural destinazione potrebbero essere atte a coltura più rimuneratrice ».

« Torno a ripetere, non c'è bisogno di dirlo. Non però escluse; veh! intendiamoci. Sono sempre in catasto, anche se improduttive. Portano un numero ma non portano stima. Eventualmente, le particelle che per la loro destinazione potrebbero essere atte a coltura più rimuneratrice, stanno in catasto per la loro utilità produttiva se ne hanno; e la possibilità di una coltura più rimuneratrice non entra in considerazione fino alla revisione generale del catasto. Questo è già nella legge; e torna inutile anche l'ultima parte dell'emendamento: « A queste particelle sarà applicato l'articolo 12 ».

« Io perciò spero che dopo queste spiegazioni l'onorevole Francica non vorrà insistere nelle sue proposte.

« Ma egli diceva pure, che la parola « destinazione » l'ha cercata nei vocabolari, senza trovarvi alcun senso che possa fare eventualmente al caso attuale, a meno che un tal senso non sia di carattere tecnico; mentre, egli soggiungeva, in una legge non ci dovrebb'essere tecnicità. Ma scusi, una qualche tecnicità di linguaggio è pur sempre inevitabile; e lo dico appunto perchè la voce destinazione è già nell'uso di alcuno dei nostri catasti. Un qualche grado di tecnicismo c'è in tutto: rilevamento, mappe, e che so io. Non si può farne a meno.

« L'ho già detto. Per destinazione si intende l'uso a cui l'oggetto è destinato dal momento che non è un'area coltivata, o che dia un prodotto agricolo per sè. Per tutto questo non potrei accettare l'emendamento ».

Al Tegas per ciò che riguarda i punti trigonometrici risponde in sostanza che è considerata materia regolamentare, ed il regolamento li contemplerà.

È poi molto interessante per la applicazione della legge nella esecuzione dei lavori quanto il Messedaglia rispose alle osservazioni dell'onorevole Fornacciari d'accordo anche col Minghetti che le dichiarò importanti.

« Anche all'onorevole Fornacciari ha dato una risposta, nella

quale io pienamente consento, l'onorevole relatore della Commissione.

« Al primo tratto il perito non fa che rilevare il perimetro della proprietà, e la qualità secondo quella tabella che gli viene data. Per esempio, l'onorevole Fornacciari sa meglio di me, che al regolamento per il nuovo catasto modenese va annessa una tabella delle qualità da rilevarsi. Al primo momento il rilevatore non può andare più in là. L'operazione di rilevamento, propriamente detta, si può dire finisce qui; ma l'operazione di mappa, e anche di rilevamento in certo senso per i necessari complementi e le necessarie rettificazioni continua sempre. La mappa e la stima si accompagnano passo passo perchè la stima è ordinata sulla mappa e la mappa sta in rapporto con la stima. E ciò vale naturalmente qualunque sia il metodo che s'intendesse tenere per la stima essa medesima. Per esempio, coloro che vorrebbero una stima per masse di coltura, non hanno da occuparsi che dei contorni delle singole masse, e non delle linee interne. E parimenti, coloro che intendono procedere nella stima per proprietà intere, come l'onorevole Plebano, se ho ben compreso il suo concetto, non hanno da rilevare che i perimetri di queste. Noi invece, col metodo nostro, abbiamo bisogno tanto della particella di coltura come di quella di classe, salvo il momento a cui può opportunamente introdursi anche quest' ultima.

« Dunque la mappa non è finita di primo acchito. Questa deve cominciare, la stima continua poi. Ora, da principio si introducono le qualità, anche solo per approssimazione, ossia come meglio si può, salvo le necessarie rettificazioni in seguito anche per questo titolo. Ma poi, quando si viene al classamento delle singole parcelle, ossia alla attribuzione sul terreno della competente qualità e classe, allora si introducono anche le linee di classi, e si rettificano le linee di perimetro della proprietà, e anche quelle delle qualità, per quanto occorresse. La mappa subisce, a quel momento, una prima rettificazione non solo, ma viene messa al corrente anche delle mutazioni che fossero avvenute nei possessi. Poichè bisogna tenersi al corrente di tutto fino al momento della pubblicazione.

« Dunque è esatta l'osservazione che faceva l'onorevole Fornacciari, che la classe non si può introdurre di primo tratto dal

perito primo rilevatore. Se mai si vuole introdurre anche la classe, come noi riteniamo, la sua introduzione va ritardata. D'altra parte, però mi sembra esatta anche la controsservazione che faceva il relatore della Commissione: che a questo punto della legge, non si tratta mica di indicare l'ordine cronologico delle operazioni, e di dire: a questo momento, si introdurrà la qualità; poi, si introdurrà la classe.

« Qui si tratta di definire che cosa è la particella, e in che misura debba essere figurata in mappa. Ora la particella va figurata non soltanto per qualità, ma anche per classe; e così va tradotta in mappa. Bisogna che sia distinta anche per classe: perchè è questione non soltanto di formazione del catasto, ma anche, di conservazione; altrimenti, la particella che figurasse per una data qualità in classe diversa, non avrebbe una imposizione uniforme; e, quindi, qualora venisse a dividersi, bisognerebbe, poi, fare il riparto sotto una forma o sotto un' altra, con una operazione più o meno difficile, di quel tanto di imponibile che tocca all'una o all'altra parte.

« Per la conservazione del catasto è essenzialissimo che ciascuna monade catastale, se così può dirsi, ciascuna particella abbia la sua imposizione uniforme: poichè, in tal caso, se una particella si viene a dividere, l'imponibile si divide nella stessa proporzione delle estensioni.

« Ci sono bensì dei catasti che non hanno rilevato la classe. Per esempio, l'antico censimento milanese trovasi in questo caso; non vi si è figurata in mappa che la particella di qualità; e per distinguere poi la classe, *o squadra* (come si denomina), vi è bisogno dei subalterni descrittivi; e questi subalterni descrittivi, nelle trasmissioni e divisioni successive della particella, creano un serio imbarazzo, una vera confusione; e, a lungo andare, non si conserva più bene il catasto.

« Bisogna, ripeto, che la particella, quale monade catastale, sia omogenea: e, per essere omogenea, deve avere l'eguale imponibile per tutta la sua estensione; vale a dire per qualità e per classe.

« L'onorevole Fornacciari, poi aveva proposto un dubbio che, modestamente, si dichiarava poco competente a risolvere: vale a dire, se la parcella debba essere rilevata *a vista,* a occhio e croce, come si dice, o geometricamente.

« Ecco; si può fare anche a vista, ed è più spedito; ma contentandosi di ciò, si va incontro a molti inconvenienti.

« Bisogna che tutto sia rilevato geometricamente, se si vuole un rilievo completo ed esatto, che serva, o non accada poi quello che accade al catasto Sardo, di cui si lamenta lo stato di confusione, fors'anco perchè le particelle vi furono rilevate soltanto a vista. Se si vuole una mappa abbastanza esatta, servibile completamente anche per la conservazione, bisogna che il rilievo sia completamente geometrico.

« Avverto poi che il rilievo geometrico dove incontra le maggiori difficoltà, non è tanto nel tracciare le linee interne delle classi, quanto invece nei perimetri delle proprietà, i quali hanno spesso un andamento irregolare, con angoli salienti o rientranti, e contorni spezzati o curvilinei, che obbligano a moltiplicare le battute; mentre le linee divisorie delle classi riescono rette più spesso o assai più regolari.

« L'onorevole Fornacciari accennava pure ad uno screzio che parrebbe esserci nell'art. 22, dove si dice che la classificazione sarà fatta da agenti catastali. Or egli dice, e dice benissimo: Se l'agente catastale, al momento della classificazione, deve fare la distinzione delle classi (quando ciò occorra per una stessa particella di qualità, perchè non sempre occorre), a rettificare in generale la mappa, egli deve essere già un perito geometra.

« Io credo che questo può essere sottinteso; ad ogni modo, quando saremo all'art. 22, se occorrerà chiarire il concetto, o soggiungere anche qualche cosa per esprimere quali operazioni si potranno fare a questo stadio, mi pare che non ci sia alcuna difficoltà ».

Abbiamo trascritto questo importante discorso del Messedaglia poichè ci sembra sia il miglior commento che si possa fare a vantaggio dell'applicazione della legge.

63. — Art. **3.** Il rilevamento sarà eseguito da periti delegati dall'Amministrazione del catasto, coi metodi che la scienza indicherà siccome i più idonei a conciliare la maggiore esattezza, economia e sollecitudine del lavoro.

Le mappe catastali esistenti e servibili allo scopo saranno completate, corrette e messe in corrente, quand'anche in origine non collegate a punti trigonometrici.

Le nuove mappe saranno di regola, nella scala di 1/2000. Dove sia richiesto dal maggiore frazionamento delle particelle, potranno essere nella scala di 1/1000 e di 1/500.

Nota all' Art. 3.

Due furono le osservazioni fatte a questo articolo, la prima del deputato Curione il quale molto opportunamente osservò che molti sono i metodi tenuti nella costituzione dei catasti esistenti per le operazioni geometriche dispostandosi fra i tecnici la prevalenza dei sistemi di celerimensura a quelli di allineamento o viceversa e considerando che in operazione così vasta come quella che si compirà in Italia possono tornare opportuni a seconda dei casi l'uno o l'altro metodo; propose che invece della parola metodo come si leggerà nel progetto si dovesse adattare *metodi;* il che essendo stato accettato dalla commissione figura nell'odierno articolo.

Nè meno fortunata ebbe la sorte una seconda proposta del deputato Lucchini, il quale sulla considerazione che all'art. 2.° si dice che le mappe dovranno essere collegate a punti trigonometrici teme che poichè nella discussione generale della legge si promise dal governo che le provincie di mano in mano che avranno ultimate le loro operazioni di censimento potranno dimandare di ottenere di pagare l'imposta fondiaria in ragione di un aliquota del 7 0/0 sopra il nuovo reddito catastale, teme si ripete, che se non è espresso chiaramente, basti che sieno compiute le mappe nuove o completate le vecchie anche senza uopo che sieno congiunte con determinati punti trigonometrici e se si verificasse la mancanza di cotali punti, non potesse avere effetto la promessa applicazione preventiva della nuova aliquota ed ha perciò proposta l'aggiunta delle parole *quand' anche in origine non collegate da punti trigonometrici* il che essendo pure stata accettata dalla commissione passò nell'articolo così come si trova espresso.

Nella discussione di questo articolo al Senato, due osservazioni furono fatte dalla Commissione; la prima riguarda il timore che per raggiungere la uniformità non si distruggano le mappe attualmente servibili, la seconda riguarda la scala delle mappe che pel frastagliamento della nostra proprietà fondiaria può essere opportuno di modificare. A queste osservazioni il Commis-

sario regio Messedaglia rispose in sostanza che quanto alle prime sarebbero conservate le mappe che fossero giudicate servibili; quanto alle scale dimostra che per la proprietà molto frastagliata si può dipendere da 1000 a 1500.

« Io conosco qualche mappa al 2000, ma intorno al centro del Comune verificandosi il caso di uno straordinario frazionamento di proprietà, si è aggiunta una mappa parziale allegata al 1000 e parmi fin anco al 500 per qualche minore sviluppo.

« È caso raro che si debba ricorrere a quest'ultima scala e credo non sarebbe da adoperarsi come diceva, che per qualche parziale sviluppo in forma di allegato.

« Si trattengono poi sulla questione delle mappe esistenti in Lombardia, ma non ci tratteniamo d'avvantaggio, poichè posta la massima che non si riformano, se nonche le mappe non servibili conservando le buone, ora spetta alla commissione destinata all'accertamento il deliberare la esecuzione del catasto nelle Provincie, ove sonvi catasti esistenti, dipenderà dalle relazioni che saranno date dalle commissioni incaricate all'uopo ».

Per conto nostro e pel vantaggio della esecuzione della legge teniamo nota di indicazioni preziose date in questa circostanza dal Messedaglia sulle mappe.

« Nella bassa Lombardia, esso disse al Senato, tutte le mappe dell'antico censimento di Maria Teresa sono già belle e rifatte; in quanto, cioè, potessero servire al rincensimento di quei territori ossia conformate a quelle che sarebbero le mappe di nuovo censo Lombardo Veneto. Lo sono nella parte lombarda della provincia di Pavia, nel basso Milanese, nel Cremonese e Mantovano, come già lo furono nella Lombardia alta, ossia a Como e nell'alto Milanese. Ciò non vuol dire per altro che sieno immediatamente servibili senz'altra variazione, giacchè anche le nuove mappe si riferiscono pur sempre per le qualità e le classi di coltura quali furono riscontrate all'atto del rilevamento, il che potrà pur essere di sussidio del nuovo estimo.

« Restano invece le mappe milanesi in quella parte del Piemonte dove è ancora in vigore il vecchio censo milanese, cioè al di là del Ticino, nella Lomellina, nel Novarese, e perfino in una parte del circondario di Alessandria e di oltre Po Pavese. Ora se veramente vi sia una necessità di rifarle come è sem-

brato in Lombardia, non lo saprei dire, ma credo che se pur potranno servire avranno bisogno di lunga e paziente opera di correzione.

« Le mappe datano dal 1719 al 1723; sono vecchie assai e non sono complete così come le nuove si desiderano.

« La particella, l'appezzamento, nell'antico censimento milanese è designato dalla qualità della coltura come si denomina in quel censo, ma non figura in mappa distintamente la squadra, ossia quella che noi chiamiamo la classe cioè il grado di produttività, per cui le mappe milanesi hanno bisogno dei subalterni descrittivi, che hanno difficoltata di molto la censuaria comunale in concorso di quelle dei comuni limitrofi, come pure le contestazioni rimaste insolute, non sospenderanno il corso della operazione. I terreni contestati saranno intanto compresi nel Comune al quale di fatto appartengono ».

(Vedi tornata del Senato 27 Febbraio 1886).

64. — Art. 4. Prima che comincino le operazioni di rilevamento, si procederà alla ricognizione della linea di confine (*delimitazione*), ed ove sia necessario, alla posizione dei termini (*terminazione*):

a) dei territori comunali o singole frazioni di comuni aventi patrimonio separato;

b) delle proprietà comprese nei singoli comuni.

Nota all' Art. 4.

Gli onorevoli Spirito ed Orsetti fecero alla Camera le spese della discussione sull' art. 4.°, il primo nello intento di risparmiare tempo vuole che la espressione *ove occorra* si riferisca alla apposizione dei termini, potendo in molti casi non occorrere che la designazione della linea di confine perchè i termini sieno posti; il secondo (Orsetti) vuole aggiungere — ove dice singoli comuni (Coma) anche le frazioni di Comuni aventi patrimonio separato. Il Minghetti disse che la Commissione ha trovato più conveniente che le commissioni locali procedano prima alla delineazione precisa alla posizione di termini.

In pratica nelle provincie Modenesi ove cotale operazione si è già compiuta si vide applicare bene la disposizione che annottiamo.

Quasi tutti i Comuni procedettero alle delimitazioni ed alla apposizione dei termini e nei pochi casi in cui sonovi questioni sulla delimitazione resta riservata anche l'apposizione dei termini e ciò è opera esclusiva delle commissioni locali come osservò il Minghetti, il perito va poi dopo a fare i rilevamenti.

Gli onorevoli Fusco e Fornacciari combattono la proposta Orsetti non rinvenendo utilità nel frazionare i Comuni per gli effetti catastali. Ma il Commissario regio Messedaglia dichiarò che il Governo non aveva difficoltà di accettare lo emendamento dell'Orsetti « visto appunto che siffatte frazioni di Comuni avendo « un patrimonio ed un bilancio loro proprio, è necessario che « conoscono la precisa linea del loro confine e che questo sia « figurato in mappe. Basta solo che si mantenga il principio che « nel nuovo catasto si prenderà per unità censuaria il comune « amministrativo, con quelle sole eccezioni a cui accenna il pre- « sente disegno di legge (art. 10) e non si moltiplichino i Comuni « censuari, come ora accade in alcune Provincie, il che non è « necessario ».

Il Minghetti contentò poi l'onorevole Spirito con una semplice trasposizione delle parole, ove sia necessario, e l'articolo passò nella sostanza come è nel progetto.

65. — Art. **5.** La delimitazione e la terminazione del territorio comunale si farà dalla Commissione censuaria comunale in concorso di quelle dei comuni limitrofi, o loro delegati, e coll'intervento dei possessori interessati, o loro rappresentante da avvisarsi con le norme che verranno stabilite nel regolamento.

L'assenza però di questi ultimi, o delle rappresentanze di alcuni dei comuni limitrofi, come pure le contestazioni rimaste insolute, non sospenderanno il corso della operazione.

I terreni contestati saranno intanto compresi nel comune al quale di fatto appartengono.

Nota all'Art. 5.

L'onorevole Tegas si ferma sul concetto della legge di chiamare per la delimitazione il possessore e non il proprietario sembrandogli sfuggire ben tosto lo scopo del catasto giuridico probatorio che dovrebbe essere predominante nella legge. Teme che il chiamare il solo possessore possa far duplicare l'operazione

coll'intervento del vero *proprietario* e vorrebbe perciò sostituire quella parola all' altra di possessore.

Nel progetto poi eravi dopo le parole — si farà *da* un perito delegato dalla commissione. — Per cotale parola *perito* l'onorevole Fornacciari osservò che un perito che dovrebbe essere pagato non avrebbe altro incarico che quello della delimitazione, quindi una spesa inutile. Alla proposta del Tegas rispose il relatore che non si può parlare di proprietari se non si sia accertato quali persone abbiano il diritto di proprietà. Lo stesso non è (ei soggiunge) quando noi parliamo di possessori; poichè quando si tratta di possesso senza sottilizzare sulle varie spese e qualità dei possessi, basta che si accerti davanti ai periti e alla commissione che quella tale persona trovasi nel possesso di fatto dello immobile. Ora l'intervento dei possessori non presenta difficoltà legali e d'altra parte nell' interesse del catasto, come istituto tributario, noi non abbiamo alcuna necessità dell'intervento dei proprietari.

L'onorevole Buttino richiede si provvegga perchè sieno avvisati gl'interessati. L'Indelli vorrebbe che dopo la parola possessori si aggiungesse la congiuntiva (e). La richiesta del Buttino fu accolta colle parole che si leggono nell'articolo da *avvisarsi con le norme che verranno stabilite dal Regolamento.*

Lo emendamento Fornacciari fu accolto levandosi le parole *perito delegato* e resta così eliminato lo intervento del perito.

Restava solo in discussione la questione Tegas sui due concetti di *possessori* o *proprietari* pei quali è interessante trascrivere quanto concludeva il Commissario regio Messedaglia.

« Io convengo pienamente coll'on. Gherardi non mi pare che si possa discutere di differenza tra possesso e proprietà. Davanti alle operazioni di catasto non ci sono che possessori: diversamente bisognerebbe istituire un giudizio apposito di speciale competenza per decidere di un diritto maggiore di quello di un possesso di fatto. Sono dunque d'accordo colla commissione e non posso accettare l'emendamento dell' onorevole Fornacciari e quello proposto colla commissione ». Fu infatti proposto l'articolo coi detti due emendamenti e fu approvato.

Al Senato fu osservato che converrà statuire nel regolamento il modo di regolare lo scioglimento delle controversie che insorgono nelle delimitazioni comunali. Depretis osservò che cotali

contestazioni vengono ora risolute in via amministrativa udite le ragioni *ine inde* e provveduto con decreto reale (seduta del Senato 27 Febbraio 1886).

66. — Art. **6.** La delimitazione e la terminazione delle proprietà comprese nei singoli comuni saranno eseguite sotto la direzione di un delegato dalla rispettiva Commissione censuaria comunale, e sotto la vigilanza della Commissione stessa, in contradditorio coi rispettivi possessori, da avvisarsi come all'articolo precedente, i quali potranno farsi rappresentare mediante semplice dichiarazione autenticata dal sindaco. L'assenza loro non sospenderà il corso della operazione.

Le controversie che insorgessero rispetto alla linea di confine saranno composte amichevolmente dalla Commissione, o decise per mezzo di arbitri nominati dai contendenti, o risolute dalla Commissione, giusta lo stato di fatto e per gli effetti del rilevamento senza pregiudizio delle competenti ragioni di diritto.

I termini stabili saranno riferiti in mappa, e di tutte le operazioni occorse e delle relative dichiarazioni dei possessori, si redigerà atto in due esemplari, da conservarsi l'uno presso il Comune, l'altro presso l'Amministrazione catastale.

Nota all' Art. 6.

Vari emendamenti furono proposti per questo articolo; ma il solo accettato dalla commissione ed approvato dalla Camera fu anche in questo caso quello proposto dall'onorevole Fornacciari che consiste nel levare la parola *perito* che nel progetto procedeva quello di delegato. Per ciò crediamo non inutile qualche osservazione desunta dalla discussione ed anche per conto nostro.

L'onorevole Di San Giuliano fece delle osservazioni giustissime sulle promiscuità, sulle permute e sulle rendite coattive ed anche arrotondamenti riferendosi alle leggi germaniche in proposito. Certo sonovi su tali importanti argomenti degli studi interessantissimi a farsi nello interesse della proprietà fondiaria i quali studi da noi sono pur troppo negletti e quindi il nostro diritto costituendo se trova materie di studio nelle istituzioni estere, non trova ancora sufficienti materiali presso di noi; epperciò facciamo voti che approfondiscono cotali studi per uniformare le future leggi speciali che pure si promulgheranno ai nostri istituti

ed alle nostre tradizioni. E p. e. ci conforta poco come dichiarasi dubitarne il Minghetti in questa discussione il fatto rilevato dell'onorevole San Giuliano siccome derivato dalla legge di arrotondamento Germanico della disposizione cioè della scomparsa di un gran numero di parcelle fondiarie, che accenna alla scomparsa della piccola proprietà a vantaggio del *latifondo*. Ma su questo argomento riparleremo nella quarta parte di questo libro quando ci occuperemo del catasto giuridico. Giuste furono le osservazioni fatte dall'onorevole Spirito sulla necessità della chiamata mediante avviso per l'apposizione dei termini dei possessori di fatto.

Per parte nostra poi osserviamo sul secondo capoverso che quale patrocinante in causa di confine nell'occasione che nelle provincie Modenesi nelle quali si procedette all'applicazione di questo articolo, prima delle altre provincie, abbiamo assistito i nostri clienti in contestazione alla apposizione dei termini e li abbiamo fatti apporre secondo lo stato attuale di fatto facendo e tollerando tutte le riserve nei verbali, come ammette la legge. Talvolta possono applicare anche più termini a seconda delle rispettive pretese facendosene menzione dalle commissioni.

Nelle provincie Modenesi nelle quali le operazioni di cui agli art. 5.° e 6.° sono compiute, furono diramate le seguenti norme ed istruzioni per la delimitazione delle proprietà private.

(Art. 5 e 6 della legge 1.° Marzo 1886 N. 3682 e Art. 48, 49, 50, 51 e 52 del Reg. 8 Giugno 1882 N. 839).

La delimitazione e la terminazione delle proprietà comprese nel Comune saranno eseguite sotto la direzione di un Delegato della Commissione Censuaria e sotto la vigilanza della Commissione stessa, in contradditorio coi rispettivi proprietari. L'assenza di questi ultimi non sospende il corso delle operazioni.

I proprietari, a giorno ed ore fissi vengono dal Delegato invitati a trovarsi sulla faccia del luogo mediante lettere che saranno loro recapitate dal messo Comunale almeno 5 giorni prima di quello fissato per la convocazione. Essi possono farsi rappresentare con semplice dichiarazione autenticata dal Sindaco. — Il mandato si presume nei comproprietari indivisi, nei genitori, nel figlio, nel conjuge, nel fratello, nello zio, nel nipote, nel fattore

o agente, nel fittaiuolo e nel colono, che si presentino muniti della lettera di convocazione indirizzata al proprietario. — I minori e gli interdetti sono rappresentati dai rispettivi tutori e gli Enti morali dai rispettivi amministratori e loro incaricati.

Il Delegato assiste i proprietari nella delimitazione delle loro proprietà vigilando a che tutte le linee di confine sieno determinate in modo certo e stabile mediante un sufficiente numero di termini. Se le parti non ne sono allora provviste, il Delegato procura che, di comune accordo, piantino provvisoriamente dei picchetti per individuare i punti, ove i termini devono essere posti. Il collocamento dei termini avrà luogo al più tardi entro 15 giorni. Dopo i 15 giorni il Delegato fa di nuovo la ricognizione dei confini e quando i picchetti provvisori non fossero peranco stati surrogati da termini stabili, esso dispone che vi siano collocati d'ufficio. Il Comune si farà rimborsare dalle Parti le spese sostenute per il piantamento dei termini mancanti.

Le controversie che insorgessero rispetto alle linee di confine saranno composte amichevolmente dal Delegato della Commissione, o decise per mezzo di arbitri nominati dai contendenti preferibilmente fra i proprietari presenti, oppure saranno risolute dal Delegato giusta lo stato di fatto e per gli effetti del rilevamento, senza pregiudizio delle competenti ragioni di diritto.

Non occorre che siano delimitate fra loro le proprietà contigue appartenenti ad uno stesso proprietario.

Quando la linea di confine viene in tutta la lunghezza determinata da un muro o da una strada pubblica, non è necessario di piantare termini.

Quando la linea di confine è determinata da un palancato, da uno steccato, da un fosso, da una siepe ecc. si piantano alle sue estremità due termini soltanto e in modo da indicare a chi appartiene il palancato, lo steccato, il fosso, la siepe.

Quando la linea di confine va ad incontrare il ciglio di una strada pubblica, basta piantare i termini nei punti prossimi all'incontro del ciglio stesso.

Di tutte le operazioni occorse nella delimitazione e delle relative dichiarazioni dei possessori si redigerà atto in due esemplari da conservarsi l'uno presso il Comune e l'altro presso la amministrazione catastale.

67. — Art. **7.** Alla delimitazione e terminazione terrà dietro il rilevamento da farsi dai periti governativi catastali coll'intervento di delegati dalle Commissioni censuarie comunali se trattasi di confini comunali, e coll'intervento dei possessori interessati se trattasi di confini interni.

L'assenza però dei rappresentanti dei comuni limitrofi e dei possessori non sospenderà il corso delle operazioni, potendo i periti catastali servirsi di indicatori locali.

I beni saranno intestati ai rispettivi possessori quali risulteranno all'atto del rilevamento. Quelli in contestazione saranno intestati al possessore di fatto, con relativo annotamento, e con riserva di ogni diritto.

I beni dei quali non si potessero conoscere i possessori, saranno provvisoriamente intestati al Demanio dello Stato.

Nota all' Art. 7.

Senza fermarci d'avvantaggio sugli emendamenti proposti su questo articolo che non furono accolti, tratteniamoci brevemente su quello proposto dall'onorevole Curioni il quale fece aggiungere un coma al progetto.

Il proposto emendamento Curioni è alla lettera il primo coma dell'art. 7 colla soppressione della parola *perito* che vi era dopo quelle *Commissioni censuarie Comunali,* la quale parola *periti* fu conservata solo prima della parola *governativa* e ciò perchè il commissario Minghetti nello accettare l'emendamento Curioni vuole soppressa la parola periti, già trovati non necessari nelle commissioni comunali quando si approvarono i precedenti articoli, e ciò in seguito delle saggie osservazioni dell'on. Fornacciari.

Dopo di che in questo articolo è necessario soffermarci sul modo di porre l'intestatura della parcella nei casi di contestazione riferibilmente al possessore di fatto.

Già osservammo nel precedente articolo che si verifica in quei casi l'apposizione di termini di confini in posizioni diverse a seconda delle pretese dei proprietari contendenti. Ora a quali di essi dovranno attenersi i periti governativi catastali quando vanno a fare il rilevamento ai sensi dell'art. 7? Ce lo spiega chiaro la legge. Ai *possessori di fatto.* La ricerca dunque del perito rilevatore deve limitarsi a chi lavora e chi gode (s'intende come vero e proprio possessore), non con un possesso per conto altrui come quello dell'affittuario o del livellario. Spieghiamoci meglio

con un esempio: un corpo di terra *A.* è di proprietà *B.* ed è affittato a *C.* Il corpo di terra *D.* di ragione *E.* è affittato ad *F.* Nel mezzo di quei due corpi vi è una striscia di terreno in contestazione e per essa pende un giudizio, vuoi petitorio, vuoi possessorio. Se trattasi di petitorio si capisce da sè, che può essere in possesso estraneo del vero proprietario che lo rivendica. Ma anche se è possessorio, in pendenza del giudizio, può essere in possesso di fatto di persona diversa da quello che reclama il possesso di diritto. Or bene il perito non si deve preoccupare dei giudizi pendenti sia possessorj o petitorj ed intesta i proprietari *B.* od *E.* che in fatto godono anche mediatamente coi rispettivi affittuari la striscia contestata.

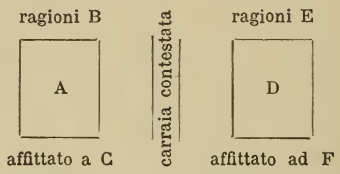

E per chiarire meglio il concetto crediamo trascrivere le parole del Messedaglia che servono come sempre del migliore commento.

« Pare anche a me che l'emendamento dell'onorevole Curioni avrebbe potuto meglio figurare nel Regolamento. Siccome però non si pregiudica nulla anche introducendolo nella legge, fosse pure per esuberanza. Sopprimendo la parola periti accetto l'emendamento ».

Relativamente alla proposta Spirito che voleva soppresso il il terzo comma dell'articolo, il Messedaglia risponde a difesa e schiarimento di esso capoverso. « Noi per vero, non facciamo nessuna questione di diritto in materia di Catasto, e se anche qualche volta diciamo riservato *ogni diritto*, lo facciamo in certo modo, ad esuberanza. Concretamente il caso si presenta così. Si va sulla faccia del luogo per rilevare un confine, questo confine pur guardando al possessore non sempre è definibile: rimangono delle zone contestate e, per esempio, in alcuni catasti (e si dovrebbe far sempre), bisogna portare intanto in mappa la zona in contestazione. Questa zona in contestazione

deve avere il suo numero di mappa e poi deve avere la sua intestazione a qualcheduno nel documento descrittivo che accompagna la mappa e che si chiama in alcuni luoghi (il somarione) documento che diventerà poi la base dei futuri registri censuari, allora questa zona in contestazione a chi si deve intestare? Al possessore di diritto? ma non lo conosco, non è ufficio mio rintracciarlo. Dunque non posso guardare che allo stato di fatto, secondo le indicazioni che io possa raccogliere. È questo il concetto del possessore *attuale di fatto* ».

« È un concetto catastale se si vuole e non mi accupo se esso collimi esattamente al concetto giuridico di un possesso unico, in proprio senso; ma è un concetto necessario. Si guarda, cioè al possesso materiale, detentivo se così può dirsi, dal momento che non si può andare più in là. E si riserva espressamente il diritto per la maggior possibile garantigia degli interessati. Sarà una esuberanza, ripeto, ma ciò non pregiudica nulla; è una indicazione, un annottamento che può essere utile. Zona contestata per la quale s' intesta l' attuale possessore di fatto o detentore, con riserva a lui di ogni diritto: è così che intendiamo la cosa ». Ecco come quella chiara intelligenza del Messedaglia commenta quel capoverso e cotale commento servirà certo di luce in pratica ai rilevatori.

68. — Art. 8. Con altra legge saranno determinati gli effetti giuridici del catasto e le riforme che occorressero a tal fine nella legislazione civile. Il Governo dovrà presentare il relativo disegno di legge entro due anni dalla promulgazione della presente legge.

Nota all' Art. 8.

Non ci tratteniamo d'avvantaggio sulle proposte dell'onorevole Curcio e Pellegrini e di S. Giuliano il primo per la soppressione, i secondi per emendamenti all' articolo che ora commentiamo, solo accenniamo che ben a proposito l' onorevole di S. Giuliano sostenne si dovesse presentare il progetto di legge di cui parla l' art. entro due anni. Ma non possiamo ommettere di tener nota delle parole proferite dal commissario Minghetti e dal ministro Magliani. Il Minghetti al dubbio promosso dai preopinanti che la riserva di futura legge potesse invalidare la con-

dizione giuridica degli odierni catasti disse: « Non poteva nascere il minimo dubbio che l' esecuzione completa di questa legge portasse un pregiudizio qualunque agli effetti legali che derivano dalle leggi dei Catasti vigenti. Se ciò fosse, la Commissione si sarebbe altamente preoccupata di questo dubbio che l' onorevole Pellegrini ha messo innanzi; ma la commissione è unanime nel considerare che questo dubbio non possa neppure sorgere, e che quegli effetti legali che i catasti vigenti danno, e se li danno colle operazioni catastali, non sieno per nessuna guisa menomati dalla legge presente ».

Ed il ministro Magliani dichiarò quanto segue:

« Accetto l' art. 8 nel modo come è proposto dalla commissione e ripeto le dichiarazioni già fatte dall' onorevole Relatore della commissione, che cioè questo articolo nel riferirsi ad una futura legge che determini agli effetti giuridici del nuovo catasto non avrà nessun effetto retrattivo e non potrà in nessun modo pregiudicare gli effetti giuridici qualunque essi siano di catasti attuali secondo le leggi presentemente in vigore ». « Il Ministro crede però che il preferire un termine troppo breve per la presentazione del disegno di legge gli parve appunto cadere nell' inconveniente che si è deplorato, cioè di prescrivere una legge che poi non fosse nel termine prefisso presentata, non sia cosa opportuna. La materia è ardua: si tratta non solo di investigare e definire gli effetti giuridici di un catasto probatorio, ma di vedere altresì quali modificazioni occorrono nella nostra vigente legislazione di procedura civile e fors' anche nel codice civile. Evidentemente questi studi richiederanno molto tempo ed è perciò che vorrei pregare l' onorevole di San Giuliano di consentire che, invece di porre per termine la fine dell' anno 1887 si dicesse entro due anni dalla promulgazione di questa legge ». Il voto del Ministro fu secondato ed il capoverso passò in quei termini. Teniamo gran conto di queste parole del Ministro che esprimono il concetto che per arrivare alla meta del Catasto giuridico occorrono modificazioni ai nostri codici civile e di procedura civile, il che manifesta il pensiero che più presto che ricorrere per quello intento ad imitazione di istituti stranieri per le condizioni nostre non adatte, si perfezionino le nostre codificazioni e le nostre leggi speciali pur mantenendo intatte le

istituzioni nostre. In questo argomento ci tratterremo più di proposito nella quarta parte di questo libro. Frattanto però ci piace rifare un passo indietro per ricondurre quanto nello istesso senso esponeva l' onorevole Gherardi alla Camera nel 18 gennaio 1886 a proposito di coloro che nel discutere l' art. 2 insistevano sull' attuazione del catasto probatorio.

Ecco le parole dell' onorevole Gherardi:

« Abbiamo quindi pensato, sin dal principio dei nostri studi, di limitarci, e ci siamo limitati a proporre quelle norme circa la formazione del catasto che ci parvero sufficienti allo scopo che esso possa servire di base sicura pel nuovo edificio del catasto probatorio, o dei libri fondiari, cosicchè ove e quando il Parlamento italiano, dietro nuove indagini e nuovi studi, a vostro avviso indispensabili, deliberasse di dar vita al nuovo istituto, non si verificassero lacune ed insufficienze per difetto di previdenza da parte nostra, lacune ed insufficienze che potrebbero essere cause di ostacoli e difficoltà molto gravi ».

« Ma il non avervi noi proposto un catasto probatorio non giustifica l'affermazione che viene così il catasto a mancare interamente ogni fine civile, ogni fine giuridico. Ed io non ho che da fare appello agli onorevoli miei colleghi appartenenti a provincie nelle quali sono in vigore e abbastanza ben conservati i migliori nostri catasti geometrici parcellari per assicurare la Camera che, anche da solo, il catasto, quale da noi si propose, collegato all' istituto della trascrizione ipotecaria, presenta una tal somma di servigi e di vantaggi, anche nel riguardo della scienza delle proprietà e della tutela e della difesa dei privati diritti, e segnatamente, del minor numero delle contestazioni e dei litigi concernenti diritti, possessi, e ragioni immobiliari, da doverlo considerare come un grande progresso anche dal punto di vista della nostra legislazione civile ».

« E perciò come non sono nel vero quelli tra i nostri onorevoli colleghi i quali ci hanno accusato, o hanno supposto che noi volessimo abolire i titoli dell' acquisto della proprietà riconosciuti dalla nostra e da tutte le legislazioni civili per sostituirvi il catasto, così non lo sono del pari quegli altri oratori i quali ci hanno rimproverato di non aver fatto niente, a questo riguardo. È proprio il caso di ripetere, che la verità

trovasi nel giusto mezzo. Imperocchè se non abbiamo creduto per le ragioni già accennate nella relazione, e svolte poi nella discussione, opera opportuna e conveniente la immediata proposta, e attuazione sia di un libro fondiario, titolo di proprietà, sul modello di quelli in vigore, nella Prussia e nel Cantone di Vaud, sia dei libri tavolari, modo esclusivo per l' acquisto dei diritti reali, quali sono in vigore nell' Austria, (e sulla preferenza da darsi al primo, o al secondo, o ad altri sistemi, sarebbe stato ben grave e lungo il discutere), crediamo però che mediante il catasto, quale da noi si propone, si conseguiranno, se non in tutto in gran parte, quegli scopi civili e giuridici che si ebbero in mira nella formazione del catasto ginevrino ».

« Imperocchè, quando un catasto geometrico parcellare e le relative mappe siano ben fatti e ben conservati, e ne abbiamo l' esempio e la prova in alcune parti del Regno, le inscrizioni ed i dati che ne risultano, specialmente nel riguardo della consistenza dei beni, delle servitù e delle ragioni che vi sono inerenti e dei possessi, si tengono a calcolo, siccome costituenti una valida presunzione, anche nei giudizi civili ».

« Che se rimane pur molto da fare, per mettersi a livello di quei paesi, i quali secondo la opinione dei più, sono per questo riguardo, alla testa del progresso legislativo, nondimeno avremmo il conforto di trovarci, pei vantaggi di un buon catasto collegato all' istituto della trascrizione, quale è regolata dal nostro Codice, ben più avanti di molte altre nazioni, tra le quali possiamo annoverare la Francia, dove, per gli errori e per le imperfezioni di quel catasto e per altre ragioni che non voglio discorrere per non abusare del tempo e della bontà della Camera, la mancanza di sicurezza della proprietà immobiliare, e i danni cui trovasi esposta la buona fede nelle relative contrattazioni, sono un tema di gravi e universali lagnanze delle quali si fecero e si fanno interpreti uomini insigni ». Così il Gherardi.

È poi assai importante l'osservazione del relatore Finali al Senato che la riserva fatta di provvedere per accordare gli effetti giuridici al catasto, deve estendersi anche ai fabbricati, e ci conviene tener nota anche per questa particolarità delle preziose osservazioni dell' illustre Messedaglia.

« Comincio col dichiarare che sebbene alla Camera non siasi parlato di provvedere per la prova giuridica dei fabbricati, pure si devono essi considerare compresi.

« Lo stesso articolo 1.° della legge indica quale primo ufficio del catasto quello di accertare le *proprietà immobili* in generale, ossia senza distinzione e ciò sta pure in corrispondenza coll'ulteriore disposizione che debbono rilevarsi anche le aree dei fabbricati urbani.

« Se si vuol dare efficacia giuridica al catasto dei terreni, militano le medesime ragioni per darla anche al catasto dei fabbricati, tanto più che si verifica un passaggio continuo dall'uno all'altro, per quanto concerne la distinzione dei fabbricati rurali dai civili, ond'è indispensabile che si seguano le medesime norme.

« Vi è una sola differenza fra i due catasti, ma che però non fa stato pel caso nostro, vale a dire l'ineguale importanza della mappa per la individuazione topografica dell'ente. Rispetto ai terreni l'importanza della mappa è grandissima; rispetto ai fabbricati, invece, è alquanto limitata; per questi non vi è bisogno di delimitazione o terminazione; in tal riguardo il fabbricato fa mappa in certo modo da sè, piantato fissamente come esso è sopra il terreno; ed il catasto stesso geometrico dei fabbricati non è tale che per l'area; quanto al corpo del fabbricato, il catasto è più propriamente descrittivo; invece per quanto concerne l'efficacia giuridica della iscrizione in catasto, che è il punto nero di partenza, giacchè serve a stabilire il diritto, non vi è luogo a distinguere e ciò che valesse giuridicamente per i terreni, dovrebbe valere all'egual titolo anche pei fabbricati ». (Tornata del Senato 27 Febbraio 1886).

Queste belle osservazioni del Messedaglia torneranno maggiormente utili quando si provvederà per la nuova legge sul catasto giuridico probatorio.

69. — Art. **9.** La stima dei terreni ha per oggetto di stabilire la rendita imponibile, sulla quale è fatta la ripartizione della imposta, mediante la formazione di tariffe di estimo, nelle quali è determinata, comune per comune, la rendita stessa per ogni qualità e classe.

Nota all' Art. 9.

Questo articolo importantissimo non diede luogo alla Camera veruna discussione. Contiene infatti discipline puramente tecniche che forse troveranno sviluppo nel regolamento e nelle istruzioni. Ognuno vede infatti la sua importanza poichè pone in chiaro che la ripartizione dell' imposta si farà sul fondamento della costituzione della rendita imponibile base della ripartizione dell' imposta la cui conseguenza complessiva sarà la perequazione.

La detta rendita imponibile base del riparto come si costituisce? Quali ne sono gli elementi? Ecco la parte tecnica indicata dall' articolo colla formazione di tariffe d' estimo sul fondamento delle qualità e classi dei terreni. Cotali tariffe sono fatte, ci dice l' articolo, sul detto fondamento di qualità e classi. Le tariffe stesse su tale fondamento si stabiliscono Comune per Comune, il che è provvido sempre per l' elemento locale che predomina nelle operazioni e tanto maggiormente è apprezzabile in Italia, ove i caratteri delle varie zone così svariate e diverse si presentano nei vari Comuni.

70. — Art. **10.** Di regola ogni comune amministrativo avrà una sola mappa ed una sola tariffa. Le eccezioni a questa regola dovranno essere autorizzate dal Ministro delle Finanze, con decreto speciale, sulla proposta delle Giunte tecniche o delle Commissioni censuarie comunali e sentite le Giunte comunali.

Nota all' Art. 10.

Anche per questo articolo l'onorevole Fornacciari fece una opportuna proposta. Invero nel progetto era pure posta per massima che la regola generale dovea essere che ogni Comune non potesse avere che una sola mappa ed una sola tariffa e soltanto le Commissioni comunali sentite le Giunte comunali. Ma l' onorevole Fornacciari molto giudiziosamente propose che oltre che alle Commissioni comunali anche le Giunte tecniche, sentite sempre le Giunte comunali, possano provocare il decreto speciale per dare ad un solo Comune più mappe o tariffe. Invero sebbene il Fornacciari non lo abbia espresso si comprende il di lui con-

cetto che le Giunte abbiano i dati ben più delle Commissioni per riconoscere la opportunità della eccezione. La Camera ha infatti tosto riconosciuta la ragionevolezza della proposta, e votò le parole e Giunte tecniche come propose il Fornacciari.

Anche per questo articolo è interessante il raccogliere un buon commento dalle parole dell' illustre Messedaglia in seguito alle osservazioni fatte al Senato dal relatore Finali sulla scala delle mappe.

« Di regola, ogni Comune amministrativo avrà una sola mappa ed una sola tariffa perchè necessariamente mappa e tariffa sono tra loro legate. Infatti la tariffa si fa per particelle e ciascuna particella deve figurare in mappa a norma della rispettiva qualità e classe da cui va distinta; in altri termini, la tariffa si fa per qualità e classi di particelle; quindi se vi è una sola tariffa, ne viene di conseguenza che ci deve essere, estimativamente parlando, una sola mappa.

« Forse allora non si è riflettuto abbastanza alla difficoltà che poteva presentarsi nella interpretazione di questo passo preso alla lettera. Io credo però che l'interpretazione data dalla Commissione sia la vera e non parmi che ci sia di bisogno di mutar nulla nel testo della legge e si possa commettere anche qui al regolamento. Basta soltanto che ciascun comune abbia una mappa a sè che sia distinta da quella dei comuni limitrofi e non attraversi ai confini amministrativi corrispondenti.

« Ma questa mappa comunale può essere liberamente divisa in sezioni: è il sistema francese che abbiamo pure in qualcheduno dei nostri catasti e a cui non osta per nulla la voluta unità della mappa. È come dividere la mappa in più fogli e farne un atlante. Con che si può avere anche il vantaggio che accennava dianzi l' onorevole Relatore di evitare i numeri di troppe cifre.

« Io stesso riflettei spontaneamente su questo articolo, domandandomi se avremo una numerazione unica progressiva per ogni comune come accade in qualche catasto, nel qual caso per comuni, assai vasti e di proprietà e qualità molto frazionate, potremo riuscire a numeri di 4 ed anche 5 cifre, a tanto potendo aumentare nel loro totale le particelle comprese, e ciascuna dovendo andare contrassegnata da un proprio numero.

« In tal caso la cifra può tornare incomoda ed anche dar

luogo più facilmente ad errori materiali. Tale inconveniente potrebbe essere invece evitato suddividendo la mappa in sezioni.

« Sarà questo un punto da studiarsi nel regolamento, per ora senza pregiudicare in nulla la questione, mi limito ad avvertire che, per mio giudizio, il tenore della legge non vi si opporrebbe.

« Che anzi siffatta considerazione parmi potere assumere una speciale importanza in vista di ciò che già esiste e di conformità alla disposizione della legge che si possa utilizzare le mappe esistenti, quando possono ritenersi servibili pel nuovo catasto.

« Non solo noi abbiamo in qualche parte delle mappe già divise in sezioni; ma sopratutto nel Lombardo-Veneto, il Comune amministrativo è stato spesse volte diviso in più comuni censuarj ciascuno dei quali con una propria mappa ed anche una propria tariffa. Vi si è preso cioè per unità censuaria non il Comune tutto intero, ma ciascuna frazione che avesse in origine un patrimonio distinto suo proprio. Tantochè nel nuovo censo Lombardo-Veneto il numero dei Comuni censuarj è risultato quasi doppio di quello dei Comuni amministrativi. E similmente è avvenuto per altre considerazioni, anche nel catasto ex pontificio.

« Oltrechè i limiti originari dei Comuni amministrativi andarono successivamente alterati in varie guise e le rispettive circoscrizioni non hanno più potuto rimanere le stesse in rapporto colle censuarie di prima.

« Ora per la presente legge ciascun Comune amministrativo dovrà costituire di regola, e salvo le eccezioni autorizzate dalla legge stessa, un solo Comune censuario con una sola mappa e una sola tariffa; e quando d'altronde sia il caso di potere utilizzare le mappe esistenti perchè ancora servibili e mantenere o alterare il meno possibile la relativa numerazione, sembra che il metodo più espediente sia quello di considerare ciascun Comune censuario come una semplice sezione del Comune amministrativo, per quanto concerne la mappa, e salvo di applicare al Comune amministrativo tutto intero, una sola tariffa.

« Tuttociò, ripeto, dovrà essere diligentemente studiato e considerato nel regolamento, e nulla osta nella legge che ne sia ad esso riservata la definizione di corrispondenza all'opinione

su ciò espressa dalla Commissione. La mappa cioè potrà essere distinta in sezioni senza cessare per questo di essere unica per ogni Comune come deve essere unica in tariffa; e questo metodo potrebbe anche giovare allo scopo di meglio utilizzare, per quanto è possibile il materiale esistente. (Vedi seduta del Senato 27 Febbraio 1886).

71. — Art. **11.** La tariffa esprime, in moneta legale, la rendita imponibile di un ettaro per ciascuna qualità e classe.

La rendita imponibile è quella parte del prodotto totale del fondo che rimane al proprietario, netta dalle spese e perdite eventuali.

I fondi saranno considerati in uno stato di ordinaria e duratura coltivazione, secondo gli usi e le condizioni locali, e la quantità del prodotto sarà determinata sulla base della media del dodicennio che precede l'anno della pubblicazione della presente legge, ovvero di quel periodo più lungo di tempo che per alcune speciali colture fosse necessario a comprendere le ordinarie vicende delle medesime.

Non si terrà conto di una straordinaria diligenza o trascuranza.

Nota all'Art. 11.

Questo articolo è ritenuto uno dei capi saldi della legge. Invero esso determina le basi delle tariffe e, di conseguenza, della stima. Viva perciò fu la discussione sul medesimo, ma ciò che ha formato maggiormente soggetto di discussione fu la parola *proprietario* nel primo capoverso, nonchè *la media del dodicesimo e le altre, ovvero di quel periodo più lungo di tempo che per alcune colture fosse necessario,* il quale inciso venne aggiunto dopo la discussione e non era nel progetto.

Cominciamo dalla parola proprietario.

Fra una serie di idee svariate e di molte parole cogliamo proprio quello che vi ha di concreto nella discussione per la sostituzione di questa parola. L'on. Billia chiese: « Questa parola proprietario ha un significato diverso dalla parola possessore che si legge negli altri articoli? »

Il relatore Minghetti rispose: no ed il commissario Messedaglia osservò: « Proprietario nel senso censuario catastale equivale al possessore, al padrone. E quale è dunque la rendita che intendete contemplare? Ora io rispondo all'onorevole Billia che intendiamo quella che appartiene al proprietario del

fondo in tale qualità, non nella sua qualità eventuale di coltivatore, di conduttore del fondo, ossia la rendita fondiaria propriamente ».

« Questo concetto è stato esposto a più riprese troppo teoricamente forse, nella discussione generale, ma è stato sempre il concetto della Commissione, la quale lo ha introdotto anche nella relazione ed è pure il concetto del Ministero ».

« S' intende sempre la rendita patrimoniale, la rendita domenicale propriamente detta. Io ho anche udito dire da taluno: *ma tutto questo è un' astrazione, è un equivoco, è un errore economico.* Io non entro a discutere questo per ora. Io spiegherò qualche punto di fatto secondo la mia esperienza. Alcuno, come me conoscerà le minute di stima del Lombardo-Veneto; una minuta di stima è così fatta: prodotto totale, per « unità di misura »; e ben inteso non dei singoli fondi, ma di quei tali tipi di fondi per qualità e classe comprese le colture promiscue che sono state analizzate accuratamente senza insuperabili difficoltà. Dico prodotto totale, in una prima colonna, specificando i generi; seconda colonna parte padronale distinguendo questa della parte colonica a sistema partitorio, che è quello che venne generalmente adottato nella stima, la metà; i due terzi, od altro per i singoli generi, secondo gli usi locali, e della parte colonica non se ne parla più. In una terza colonna si segnano i prezzi unitari da applicarsi alla parte padronale; eppoi in altra colonna si indicano le detrazioni per depurare la rendita stessa e quindi ottenere la rendita netta che spetta al proprietario in tale sua qualità. Questo è il procedimento del catasto Lombardo-Veneto. In qualche altro catasto poi si è anche proceduto altrimenti; si sono presi gli affitti, i quali si sa, sono regolati sulla parte del padrone del fondo, e sempre come padrone anche se ne è coltivatore, salvo che nella pratica, secondo gli usi vi possono essere clausole e costumanze di cui si deve tener conto per avere un catasto abbastanza uniforme. Per esempio il catasto napoletano e siciliano è basato sul dato estimale degli affitti. In qualche altro caso invece si sono presi i prezzi di acquisto. Ebbene i prezzi di acquisto esprimono il valore del fondo; il reddito corrispondente. Sarebbe dunque la rendita padronale o domenicale. Tale

sarebbe il concetto sempre adottato dalla commissione ed è quello che intendo ora di esprimere meglio per togliere ogni dubbio intorno a questo punto: vale a dire che la rendita netta che costituisce l'imponibile catastale debba rappresentare soltanto la parte padronale, non già il totale della rendita netta del fondo. Sono due i metodi diversi. Si può adottare l'uno o l'altro a volontà ».

Queste esplicazioni dei concetti dell'aggiunta fatta dall'autorevolissimo commissario regio Messedaglia ponno giovare nello indirizzo delle operazioni catastali e le riproducemmo letteralmente per dimostrare meglio i criteri che devono regolare i tecnici nelle valutazioni, per le quali la legge lascia però piena libertà dei metodi: cosicchè è possibile ogni perfezionamento che la scienza e la esperienza possano suggerire.

A chiarire poi meglio il concetto che questo articolo non riguardi altro che il reddito padronale, il relatore Minghetti dichiarò espressamente che l'articolo non ha altro intento che di far stabilire la rendita padronale.

Al Senato fu osservato dal relatore Finali che converrà affidare al Regolamento le discipline che riguardano il tempo entro il quale si debbano raccogliere i dati, ed il commissario Messedaglia rispose credere infatti che sia materia da lasciare al Regolamento.

« Quando il dodicennio non vi è, non si potrà naturalmente ricorrervi e bisogna contentarci di un termine meno lungo per assegnare il prodotto. Sono casi rari nel senso che possa andare modificata la qualità generica delle colture, come l'intendono in catasto e dove naturalmente si va per categorie alquanto larghe e comprensive, le quali non mutano per qualche variazione parziale di prodotti, ma siccome nella valutazione bisogna pure tener conto della qualità e quantità dei singoli prodotti compresi, così non v' ha dubbio che tali casi possono pure verificarsi ed avere una sufficiente importanza ». (Così il Messedaglia nella tornata del 27 Febbraio 1886).

72. — Art. **12.** I terreni saranno rilevati nello stato di coltura o destinazione nel quale si troveranno all'atto del rilevamento.

Non si avrà tuttavia riguardo a quei miglioramenti che il possessore di-

mostrerà di aver fatto posteriormente al 1° gennaio 1886, nè a deterioramenti intenzionali a frode del catasto o dipendenti da circostanze affatto accidentali e transitorie.

Le norme per l'applicazione di queste disposizioni saranno stabilite dal regolamento.

Nota all'Art. 12.

Lunga discussione ha dato luogo questo articolo in ispecial modo per varie proposte di emendamenti fatte dagli onorevoli Corleo, Di Sant' Onofrio, Carnazza Amari, Di San Giuliano e Fili Astolfone: il più interessante è quello proposto dal Carnazza Amari che è preceduto da un lungo discorso in cui si discute sul modo di valutare i miglioramenti e sul modo di far constare anticipatamente lo stato della coltura dei terreni. Ma già avea risposto il ministro Magliani che cotale materia formerà soggetto di regolamento, ed inoltre si propose di rimandare la discussione dell' emendamento Carnazza Amari all' articolo 36 e fu accettato. Il solo emendamento accettato dalla Commissione fu quello di San Giuliano e Fili Astolfone di sostituire alle parole *al giorno in cui si pubblicherà la presente legge* in quelle più determinate *dal 1° Gennaio 1886.*

73. — Art. **13.** Ogni particella sarà considerata da sè, senza riguardo alla sua connessione con altri fondi o con esercizi industriali, e a rapporti personali del possessore.

Nota all'Art. 13.

Un importantissimo discorso fu fatto dall' onorevole Pellegrini alla Camera nella tornata del 21 Gennaio 1886 sulla tesi che si dovessero o meno prelevare dal valore estimativo delle parcelle il capitale rispondente agli oneri reali propriamente tali, livelli, decime, quartesi, partecipazione. Ma il Pellegrini fu combattuto vittoriosamente dall' onorevole Gherardi, della Commissione. È però interessante il raccomandare agli studiosi ambidue cotali discorsi importanti sulla materia delle trattenute ed importante riesce il discorso del ministro Magliani, che illumina assai la disposizione della legge.

Premesso il lodato Ministro che sono d'accordo tanto il Pel-

legrini che il Gherardi nel ritenere che sarebbe contrario alle buone regole della formazione del Catasto, il dedurre dal reddito reale del fondo il montare delle decime, dei canoni, dei livelli e via discorrendo soggiunge:

« Io non potrei compiere un catasto il quale tenesse conto sia delle ipoteche, sia di altri aggravi e di prestazioni prediali, o di debiti gravezze e rapporti personali dei possessori dei fondi. Il Catasto prende il fondo quale è, indipendentemente da qualunque altra operazione e la proposta dell' onorevole Pellegrini turberebbe essenzialmente il meccanismo del Catasto; anzi andrebbe contro allo scopo del Catasto medesimo. »

« L' onorevole Pellegrini dice che la legge del 27 Marzo 1875 che abolisce le ritenute, ha commesso una ingiustizia, poichè quella legge si è fondata sul criterio del lex dedit, lex abstulit, mentre il diritto delle ritenute dipendeva dalla costituzione stessa della proprietà del fondo. Aggiunge l' onorevole Pellegrini che l' abolizione del diritto di ritenuta talvolta sottopone le decime e le altre prestazioni prediali a pagare due volte l' imposta sotto forma di ricchezza mobile e sotto forma d' imposta prediale. Egli dunque reclama sostanzialmente una riforma della nostra legislazione tributaria sopra questo argomento, e tale riforma può consistere sia nell' abolizione della legge 27 Marzo 1875 che abolì il diritto di ritenuta; sia in una modificazione della legge d' imposta di ricchezza mobile, la quale dia il diritto al debitore delle decime di dedurre dal debito suo l' imposta prediale che abbia pagata. Posta la questione in questi termini, io domando; ora è il momento, in occasione di una legge catastale di sancire una riforma, sia abolitiva della legge di imposta di ricchezza mobile? A me pare che questa riforma non possa ora discutersi ne votarsi dalla Camera ».

« È perciò che il Ministero accogliendo in generale il concetto dell' onorevole Pellegrini, si riserva di fare gli studj necessari per proporre al più presto dei provvedimenti che valgano ad evitare l' ingiustizia della quale egli si lagna ».

« Una volta che il Ministero prende l' impegno di risolvere la questione, sia in proposito della legge delle decime che è dinanzi alla Camera sia con provvedimento speciale legislativo, credo che il desiderio dell' onorevole Pellegrini potrà essere

soddisfatto in una forma tale da non turbare la economia delle operazioni catastali. Perciò se l'onorevole Pellegrini consentisse a rivolgere la sua domanda al Governo sotto forma di un ordine del giorno, invitandolo a provvedere al più presto sopra questo grave argomento, il Ministero non avrebbe difficoltà ad accettarlo ». Così il Magliani nella tornata 21 Gennaio 1886. Inoltre l'ordine del giorno formulato nel senso sopra indicato, fu presentato ed accettato dalla Camera, per modo che anche codesta materia delle decime, prestazioni (e crediamo si dovrà aggiungere anche quella delle enfiteusi e dei censi ancora esistenti) e sul modo del loro apprezzamento negli ordinamenti catastali, formerà soggetto di una delle importanti leggi che saranno necessario complemento del Catasto e costituiranno nello insieme un razionale Codice catastale.

74. — Art. **14.** La valutazione di ciascun prodotto sarà fatta sulla media dei tre anni di minimo prezzo compresi nel dodicennio 1874-1885, tenuto conto del disagio medio della carta, e giusta le norme da stabilirsi nel regolamento.

La Commissione centrale di cui all'articolo 23, sentite le Commissioni provinciali, potrà in vista di speciali circostanze, modificare la media dei prezzi dei singoli prodotti.

Saranno detratte cogli stessi criteri:

1. Le spese di produzione, conservazione e trasporto secondo gli usi e le condizioni di ciascun luogo;

2. Le spese e i contributi per opere permanenti di difesa, di scolo e di bonifica, compreso il contributo per opere idrauliche di seconda categoria;

3. Le spese di manutenzione del fondo e dei fabbricati rurali occorrenti e di reintegrazione delle colture;

4. Una quota per le spese di amministrazione;

5. Una quota per i danni provenienti dagli infortuni.

Si terrà conto con una proporzionale detrazione dal reddito imponibile, anche dei danni provenienti dalle innondazioni ordinarie, dalle lavine e frane, dalle servitù militari, dal vincolo forestale e per i terreni prossimi a vulcani in attività, dai fenomeni vulcanici e metereologici proprî di quelle contrade.

Nota all' Art. 14.

Questo articolo è uno dei più importanti della legge poichè tracciando le basi fondamentali delle stime, ed è perciò naturale

che la discussione sia stata viva per tutte le massime che in esso si formulano e maggiori ancora sarebbero state le discussioni, se fino da principio non si fossero posti d'accordo i deputati colla Commissione e col Ministero nel rimandare la discussione al prelevamento del valore dei fabbricati rurali necessari alle varie colture (v. art. 23).

Venendo alla parte principale della disposizione che si riferisce alla valutazione del prodotto sulla media dei tre anni compresi nel dodicennio 1874-1885 lo estremo del valore minimo prezzo non era facile a stabilire, e difatti diede luogo ad una lunga discussione e furono proposti molti emendamenti. L'onorevole Fornaciari, senza formulare un emendamento, fece una seria osservazione sulla valutazione dei prodotti secondo le varie epoche dell'anno rurale in cui vengono valutati. Molte altre osservazioni importanti si leggono nel resoconto della memorabile seduta del 21 Giugno, in cui si discusse quell'articolo. Ed infatti il relatore Minghetti riassumendo e rispondendo alle varie proposte pronunziò un discorso dal quale desumiamo i concetti principali a vantaggio dell'esecuzione della legge. « La questione grave (esso dice) è stata principalmente quella della valutazione dei prodotti. La proposta di un solo anno non è sembrata accettabile perchè in realtà vi potrebbero essere degli sbalzi troppo gravi e tali da fare uno screzio grandissimo da una vera media equa e giusta come si vuole trovare. Il Governo e la Commissione sono d'accordo nell'accettare l'emendamento proposto modificato ». Il Relatore poi legge l'emendamento che sono le parole stesse del primo comma dell'articolo così come fu approvato. Risponde all'onorevole Fornacciari che prendendo quattro interi anni a volere scegliere una data stagione di ciascun anno si avrebbe veramente ad una cosa molto sottile. Ma osserviamo noi se la legge non può entrare in così minuti particolari, gioverà sempre la osservazione fatta per regolare il criterio degli estimatori. Sui capoversi, il Relatore tenne conto della richiesta dell'onorevole Jacur che vuole contemplate le opere per scolo e bonifiche; volendo però aggiungere il concetto della stabilità di cotali opere colla parola *permanente* che esprime un concetto che dovrà bene essere tenuto a calcolo dal perito estimatore. Fu poi dietro varie richieste dei deputati Fusco, Pasquali ed altri che restò formu-

lato come si trova il *N. 5* dell'articolo che esaminiamo in cui sono contemplati tutti i vari cespiti che devono dar luogo alle detrazioni ». Ci fermiamo poi brevemente con una osservazione nostra sulle parole *inondazioni ordinarie.* Le inondazioni più frequenti e più gravi in Italia sono quelle del Pò. Di cotali inondazioni le maggiori e tremende sono quelle che derivano dalle rotture degli argini maestri e per avventura non sono frequenti, ma le più *ordinarie inondazioni* derivano specialmente nella parte dei terreni depressi che si trovano in prossimità del fiero fiume quando le acque si innalzano al disopra del livello degli scoli; e per cotale altezza rigurgiterebbero con violenza negli scoli stessi per irrompere nelle campagne che non hanno altro sfogo per scolare le loro acque che il Pò. Per evitare in quell' evenienza tale rigurgito a capo degli scoli stessi ove defluiscono nel fiume si trovano le cosidette chiaviche emissarie, le quali, quando il Pò è al livello ordinario, sono aperte, perchè le acque scolano naturalmente nel fiume, ma quando l'idrometro segna una determinata altezza si chiudono le paratoje per impedire il detto rigurgito. È allora che quei poveri campi depressi non scolano più nel benefico raccoglitore, divenuto impotente a soccorrerle, i fossi si riempiono e se continuano le pioggie, portano in essi il contingente degli scoli dei terreni superiori ed i più depressi rimangono inondati delle così dette acque interne, finchè le chiaviche non si aprono e più ancora fino che non ricomincia il consueto deflusso. In quelle epoche sventurate rimangono talora per lungo tempo coperti i fertili campi, qualche volta riboccanti di fiorenti messi, che non si possono raccogliere e restano là a far provare ai poveri agricoltori le pene di Tantalo e non rare volte si prolunga talmente cotanta jattura, che le messi si disperdono. Or bene non è a dubitarsi che per gli stabili che in cotali condizioni trovansi debbano nella valutazione per la stregua dell'imposta, cotali condizioni essere considerate, come le *ordinarie inondazioni* contemplate dall'articolo che esaminiamo.

Sulle osservazioni fatte al Senato (Seduta 28 Febbraio 1886) dal relatore Finali; *a*) che il modo di valutazione stabilito sopra i minimi che davanti alla Camera la Commissione parlamentare voleva escludere nella formazione delle medie, porta una dimi-

nuzione nella valutazione positiva dei prezzi e dei valori; *b*) che occorre un criterio molto discreto e severo nell'applicare le detrazioni perchè potrebbe verificarsi che a forza di deduzioni sparisce tutta la rendita; *c*) che fra le deduzioni non sono sufficientemente considerate le spese di manutenzione del fondo e dei fabbricati rurali occorrenti, e di reintegrazione delle colture, il ministro Magliani rispose che non poteva dissentire del tutto nel ritenere che la media del dodicennio intero potrà cagionare una qualche diminuzione del reddito imponibile e considera che la diminuzione non sarà molto ragguardevole.

« In vero se il valor medio dei cereali nell'ultimo dodicennio è diminuito sensibilmente per cause a tutti note, e specialmente per la crisi generale dei prezzi, non si può dire lo stesso per il vino, per l' olio, per gli agrumi, per i frutti, per i foraggi e per altri prodotti del terreno, sicchè la perdita di rendita imponibile che deriverà senza alcun dubbio, ma non in misura molto grande, nella valutazione dei cereali, potrà essere in parte compensata dal maggior prezzo che in questo dodicennio hanno avuti gli altri prodotti. Ad ogni modo si tratta di cosa puramente congetturale, sulla quale sarebbe impossibile, anche per difetto di statistiche complete del prezzo dei vari prodotti dei terreni negli ultimi dodici anni, fondare un sicuro giudizio ».

« Ma l'onorevole Relatore ha chiesto sostanzialmente due spiegazioni: ecco la prima: Il criterio della media dei tre anni minimi si applica anche al valore delle detrazioni considerate in questo articolo? Vale a dire quando si farà la detrazione delle spese di coltivazione, dei salarî, della mano d'opera e via dicendo, si terrà anche conto della media dei tre anni in cui furono minime queste spese, oppure si prenderà la media del dodicennio? Ebbene io dichiaro che al Ministero è sembrato chiaro che non si possa adottare per le detrazioni un criterio diverso da quello che si adopera per la estimazione del reddito imponibile e ciò è detto nell'articolo stesso con le parole *saranno detratte cogli stessi criteri.* « Quali sono i criteri indicati nella prima parte dell'articolo? Essi si riassumono nella metà degli ultimi tre anni minimi. Ora se le detrazioni si debbono fare cogli stessi criteri, è evidente anche per la lettera stessa dell'articolo che si debbono fare in base alla media dei tre anni minimi ed adottata questa

intelligenza che mi pare la sola conciliabile collo spirito e colla lettera dell'articolo, verrà anche attenuato sensibilmente il danno temuto ». Una seconda spiegazione è stata domandata: allorchè nel numero terzo di questo articolo si parla di spese che influiscono sul prodotto, s'intende anche comprendervi le spese di manutenzione dei canali che servono alla irrigazione dei fondi? e io non esito a dire che la risposta deve essere affermativa, imperocchè quando si parla di spese di manutenzione se ne parla in un senso generale. « Si debbono detrarre le spese le quali servono alla produzione del suolo, secondo i criteri che abbiamo accennati e quindi anche la manutenzione dei canali ». Queste importanti dichiarazioni del Ministro possono e debbono avere una grande influenza nelle stime di singole fattispecie allorchè si tratti di dubbi sulle deduzioni ammissibili o meno.

Nella stessa seduta fu accennato dal relatore Finali al pericolo di troppo gravi deduzioni per stabilire il prodotto netto pure lo riducono a troppo angusti estremi che ricorse agli atti dell'inchiesta Agraria. È perciò importante riferire le parole del senatore Jacini al riguardo, poichè ebbe esso tanta parte nella detta inchiesta. Ecco le sue parole:

« Sento il dovere di dichiarare, (disse il Jacini) che la Giunta per la inchiesta agraria assume la responsabilità soltanto di tutti quei dati che essa stessa ha riconosciuti ventilati e di chiarati esatti, ma non assume mica di tutti quelli che contengono i numerosi volumi a garanzia della sua imparzialità, la Giunta doveva dare pubblicazione a tutte le notizie da essa inchiesta ai privati e raccolte, salvo però di accettarle o quando le avesse verificate esatte, o a non accettarle in caso contrario e salvo a pronunziare il suo giudizio in proposito quando lo riputava utile. (V. tornata del Senato 28 Febbraio 1886). « Difatti soggiungiamo noi, molti non furono accettati, il che vuol dire che alle occasioni bisogna andar cauti a basare giudizi sulle risultanze degli atti dell'inchiesta i cui dati devonsi per acquistare sicurezza, controllare ».

75. — Art. **15.** Saranno compresi nel catasto i fabbricati rurali di che all'articolo 8 della legge 6 giugno 1877, n. 3684, e cioè le costruzioni rurali coi loro accessorii, quando appartengono allo stesso proprietario dei terreni cui servono e sieno inoltre destinate:

a) all'abitazione di coloro che attendono col proprio lavoro alla manuale coltivazione della terra;

b) al ricovero del bestiame necessario per quella coltivazione o alimentato da quei terreni;

c) alla conservazione e prima manipolazione dei prodotti agrari dei terreni, nonchè alla custodia e conservazione delle macchine e degli attrezzi che servono alla coltivazione dei terreni medesimi.

I detti fabbricati e le aree che occupano saranno esenti da imposta.

Nota all'Art. 15.

L'articolo 15 del progetto che era un ampliamento dello svolgimento dei principii fondamentali per stabilire i criterii di stima, d'accordo fra il Ministero e la Commissione fu abolito, epperciò si discusse l'articolo 16 del progetto che divenne poscia l'articolo 15 della legge. Tale articolo fino alla lettera *C* compresa trovò delle osservazioni, ma non delle opposizioni. Ma fu per gli ultimi capoversi dell'articolo che si aprì una vera battaglia. Nei detti capoversi si tracciavano i criterii per la stima dei fabbricati rurali che si volevano esenti da imposta solo fino alla revisione generale del catasto.

Non possiamo seguire la lunga ed arruffata discussione e discorsi di molti deputati la più parte dei quali propugnarono la esenzione completa dell'imposta sui fabbricati rurali siccome strumento di produzione. Ad un certo punto della discussione stessa ci piace riportare le seguenti parole del Minghetti « mi « preme solo di fare una dichiarazione: la Commissione, pro- « ponendo questo articolo, non ha avuto in mira in alcuna guisa « intenti fiscali; essa ha avuto in mira soltanto di trovare la « forma che rispondesse meglio alla giustizia ed all'equità ». Assai importante fu la discussione che seguì nella tornata del 25 Gennaio 1886 alla Camera dei Deputati e consigliamo i tecnici a leggerla tutta con attenzione perchè possono attingervi vere rivelazioni sulla intelligenza della disposizione. Frattanto tenendo conto che le maggiori battaglie furono date sul modo di valutazione dei fabbricati rustici riportiamo un riassunto del Minghetti.

« Tutta l'argomentazione che hanno fatto i preopinanti è « stata questa: che bisogna intendere compenetrato nel fondo

« il reddito dei fabbricati rurali; che si deve ritenere il fondo « come *instructus*. La commissione concorda in questo concetto « e la differenza sta che esso sia espresso o non espresso nel- « l'articolo ».

Dopo tale riassunto della questione principale, fu posta in votazione appunto codesta dichiarazione espressa nel testo dell'articolo e dietro emendamento proposto dall'onorevole Sonnino fu votata la dichiarazione che si legge in fine: *i detti fabbricati e le aree* ecc.

Al Senato, fu fatta la seguente dichiarazione importante del ministro Magliani:

« Io confermo qui in questa occasione la dichiarazione che « feci alla Camera dei Deputati e che ripetesi nel seno della « Commissione. La casa rurale è definita per lo scopo e desti- « nazione sua e non per il posto in cui accidentalmente si trova ». (V. Seduta del Senato 28 Febbraio 1886).

76. — Art. **16.** Le acque di irrigazione s'intenderanno comprese pel loro effetto utile nella stima dei terreni cui servono. Nel caso però di terreni irrigati con acque in tutto od in parte di affitto o concesse a canone, sarà fatta dal reddito una proporzionata detrazione per il costo dell'acqua.

Nota all'Art. 16 corrispondente all'Art. 17 del progetto.

Anche la valutazione delle acque d'irrigazione contemplata in questo articolo è stata soggetto di viva discussione e di proposte di varî emendamenti, sebbene per verità il concetto fosse già così bene chiaramente formulato nel progetto che non fu suscettiva la dizione che di una aggiunta delle parole *o concesse a canone* opportunamente suggerite dal deputato Chimirri, poichè senz'altro le spese di irrigazione debbono considerarsi di coltivazione e quindi prelevabili dal valore di stima già contemplate dall'art. 14 come chiaramente dimostrò l'onorevole Gherardi della Commissione, invocando anche l'autorità dell'immortale Cavour.

Al Senato il senatore Jacini osservò che nel regolamento si dovrà tenere conto all'effetto utile delle acque irrigue e quindi per stabilire il valore delle terre irrigate, della distinzione che corre tra acque ed acque d'irrigazione, perchè ce ne sono di

fertilizzanti e di sterilizzanti ed utilizzate solo allo scopo che le arsure estive non distruggano interamente i prodotti; e così pure che si terrà conto della quantità delle acque non che delle ruote d'irrigazione rispettive. La qualità, la copia, il tempo in cui se ne può fare uso, il sapere che si possa sempre fare su di esse assegnamento quando occorrono o no, esercitano una grandissima influenza sull'indole dell'Agricoltura e sulla produzione. A queste osservazioni, il commissario Messedaglia disse che cotali avvertenze derivano dal concetto della legge espresso colle parole: *Le acque d'irrigazione s'intenderanno comprese pel loro effetto utile nella stima dei terreni cui servono;* perciò poichè gli elementi indicati dal Jacini sono contemplati dalla legge, si dovrà invece tener conto a parte di quegli altri elementi i quali non fossero compresi nella stima della rendita. (V. Seduta del Senato 28 Febbraio 1886).

77. — Art. **17.** Saranno escluse dalla stima fondiaria le miniere, le cave, le torbiere, le saline, colla superficie occupata stabilmente per la relativa industria, e le tonnare.

I laghi e stagni di pesca si stimeranno per la loro rendita netta.

I terreni destinati a scopo di delizia, a colture che richiedono speciali apparecchi di riparo o riscaldamento, o in generale sottratti per qualsivoglia altro uso alla ordinaria coltivazione, in quanto non siano da considerarsi, giusta l'articolo 15 come accessori dei fabbricati rurali, si valuteranno parificandoli ai migliori tra i terreni contigui.

Non si attribuirà alcuna rendita:

a) ai fondi indicati dall'art. 10 della legge 14 luglio 1864, n. 1831, ed è abrogato il disposto del 2° alinea, n. 5, del detto articolo;

b) alle strade vicinali contemplate dall'art. 19 della legge 20 marzo 1865, allegato *F:*

c) alla superficie occupata dai canali maestri per la condotta delle acque.

Nota all'Art. 17.

Ci affrettiamo ad osservare che la sola modificazione che derivò dalla discussione di questo articolo alla Camera al progetto del corrispondente articolo 16, fu la sostituzione della parola *rendita netta degli stagni da pesca* alle parole *rendita naturale* che si leggevano nel progetto. Cotale modificazione fu fatta

per opera della discussione interessante avvenuta tra l'onorevole Crispi e l'onorevole Gherardi della Commissione e poscia del Parpaglia, le cui osservazioni si leggono nel verbale di seduta del 25 Gennaio 1886. Da esse in sostanza si evince che non possa essere colpita che la rendita derivata dagli accennati enti, prelevazione fatta in sostanza di tutte le spese, occorrendo per ottenere il reddito non altrimenti che per le produzioni del suolo al quale secondo il codice civile (Art. 416) sono equiparate.

Lungo sarebbe il tener conto di una agitatissima discussione sull'articolo 17, rimasto in sospeso, che si legge nel verbale del 26 Gennaio 1886 avvenuta tra varii deputati delle Provincie meridionali e la Commissione, sull' argomento delle esclusioni portate dal primo alinea dell' articolo predetto.

L' articolo restò votato come si legge nella legge, ma poichè prevalse il concetto della esclusione dal catasto, delle torbiere, saline e tonnare, la Commissione propose e fu accettato il seguente ordine del giorno:

« La Camera invita il Ministero a studiare le norme speciali « per l' accertamento della rendita delle miniere, cave, torbiere, « saline e tonnare da sottoporsi all' imposta della ricchezza mo- « bile ».

Al Senato il senatore Jacini chiese spiegazione sulla espressione dei *canali maestri* di cui alla lettera *c*) dell' ultimo capoverso.

Il commissario Messedaglia rispose di non essere in grado di chiarire quale sia il concetto preciso da attribuirsi ai canali maestri di fronte allo intricatissimo sistema di condotta delle acque specialmente in alcune Provincie e crede che alle singole fattispecie occorrerà l' opera di esperti per designarle. Assicurò poi il Jacini che nel Regolamento saranno indicate le norme precise per fare una distinzione tecnicamente la più esatta possibile fra i canali maestri ed i canali distributori. (Seduta del Senato 28 Febbraio 1886).

Per comodo degli studiosi di questo articolo trascriviamo le disposizioni delle leggi citate.

[Art. 10 della legge 19 Luglio 1864].

Sono aboliti tutti i privilegi e qualunque speciale esecuzione

dell'imposta fondiaria dalla quale rimangono soltanto uniformemente esenti i seguenti immobili:

1. I fabbricati destinati all'esercizio dei culti ammessi dallo Stato;

2. I Cimiteri e loro dipendenze siano terreni o fabbricati;

3. I fabbricati ed i terreni demaniali dello Stato costituenti le fortificazioni militari e loro dipendenze;

4. L'alveo dei fiumi e dei torrenti, la superficie dei laghi pubblici, le spiaggie, le roccie, le ghiaje, le sabbie nude e gli altri terreni per propria natura affatto improduttivi;

5. Le strade nazionali, provinciali e comunali, le piazze, i ponti non soggetti a pedaggio, ed in generale tutti gli immobili di proprietà dello Stato sottratti alla produzione per un pubblico servizio gratuito.

(Art. 19 della legge 20 Marzo 1865 allegato F)

Tutte le altre strade non iscritte nelle precedenti categorie e soggette a servitù pubblica sono vicinali.

78. — Art. **18.** Presso il Ministero delle Finanze sarà istituito un Ufficio generale del catasto, tecnico ed amministrativo, al quale apparterrà la direzione e la vigilanza di tutte le operazioni catastali.

Nota all' Art. 18.

Nessuna osservazione è a farsi.

79. — Art. **19.** Per le operazioni di stima saranno istituite Giunte tecniche, il numero e le attribuzioni delle quali verranno determinati dal regolamento.

Queste Giunte saranno composte di periti nominati per metà dal Ministro delle Finanze, per l'altra metà dai Consigli delle provincie interessate e di un presidente nominato dal Ministro delle Finanze.

Ogni comune potrà esigere che un suo delegato sia sentito dalla Giunta tecnica circa la qualificazione, la classificazione e la tariffa del suo territorio.

Nota all'Art. 19.

Questo articolo non incontrò difficoltà alcuna, soltanto per osservazioni di opportunità fu proposto dall'onorevole Billia Fe-

lice accettato dal ministro Magliani e votato dalla Camera nella tornata del 25 Gennaio 1886 l'ordine del giorno che trascriviamo:

« La Camera invita il Governo a valersi di preferenza per « osservazioni di prelevamento, del personale tecnico, versato in « materia che si renderà disponibile presso il Ministero dei la- « vori pubblici in seguito alla cessione della costruzione delle « ferrovie alle società esercenti ».

La opportunità e giustizia di questa raccomandazione si fa palese da sè, poichè non si potrebbe tollerare che per viste sieno pure d'ordine pubblico di seguito alla troppo nota legge ferroviaria molti professionisti capi di famiglia giunti a maturi anni, carichi occorrendo di famiglia, fossero posti immeritatamente sul lastrico dal Governo che aveva posti in convenienti condizioni sociali.

Ma occorre notare ancora che viva discussione diede luogo questo articolo nella tornata del 26 Gennaio 1886 in ispecial modo sui principî che regolar devono le nomine delle giunte tecniche per le operazioni di stima e relative attribuzioni e così su chi debba farne le nomine insistendo taluno sull'elemento elettivo comunale che dovrebbe prevalere al Governativo. Prevalse la massima conciliativa della nomina mista sanzionata dall'articolo ed influì a persuadere la maggioranza il seguente discorso del Messedaglia che riteniamo ben premio dell'opera riprodurre:

« Il Governo accetta la nuova redazione di questo articolo, quale è stata presentata dalla Commissione; ed è d'accordo con essa nel respingere gli emendamenti, che sono stati proposti all'articolo stesso.

« Io prego la Camera di farsi un concetto chiaro di ciò che sono queste Giunte tecniche, perchè nel corso della discussione mi sembra sia avvenuto una certa confusione fra le Giunte tecniche e le Commissioni locali e provinciali.

« Qual'è il modo, con cui il Governo e la Commissione hanno concepito l'organismo esecutivo del catasto? Lo hanno concepito con due specie di organi propriamente esecutivi, ed organi specialmente giudicanti.

« Le Giunte tecniche, le quali devono eseguire la stima ap-

partengono alla prima specie; le Commissioni locali e con essi la Commissione centrale appartengono alla seconda.

« Ora gli organi esecutivi del catasto devono essere alla dipendenza del Governo, e riceverne l'indirizzo; giacchè il Governo che eseguisce la legge, e il catasto è fatto a cura dello Stato com'è detto nel primo articolo del presente disegno di legge.

« Del resto, è nell' intento, nella natura stessa dell'operazione da intraprendersi, che vi sia una unità di direzione, d'indirizzo; altrimenti non si potrebbe giungere alla perequazione generale, non sarebbe a sperarsi un catasto uniforme.

« Bene inteso che anche negli organi esecutivi si deve fare una larga parte agli elementi locali; senza di che non sarebbe possibile nè di ottenere l' intento cui si mira, nè di offrire le necessarie guarentigie. Questa parte per altro si deve fare fino a un dato punto, e non si può nemmeno discuterne con gli identici criteri con cui farebbesi per le Commissioni giudicanti.

« In realtà, queste Giunte tecniche che cosa sono esse? Sono collegi di periti stimatori, e non già Commissioni passaggere di accertamento, sono Uffici stabili, duraturi, che devono rimanere al loro posto.

« Sarà male dal punto di vista di qualcheduno, ma senza di ciò non si può ottenere un censimento uniforme, e portare in debito modo l'operazione al suo compito.

« Tutte le operazioni che devono essere fatte sistematicamente, devono avere una certa stabilità, una certa coordinazione. Lo esprime chiaramente l'art. 21 dove è detto che l'ufficio generale del catasto dovrà regolare i lavori delle Giunte tecniche per l'uniformità dei criteri e dei procedimenti, allo scopo della generale perequazione.

« La Giunta tecnica, che vi sarà in ogni provincia, non è la Commissione provinciale. Questa ha funzioni che, al punto di vista catastale, si debbono considerare giudicanti rispetto ai reclami; mentre la Giunta tecnica è ufficio essenzialmente peritale, tecnicissimo, lo dice la stessa parola; deve preparare tutti gli elementi delle stime, stabilire la qualificazione e la classificazione, e formare poi la tariffa; sui dati che saranno principalmente forniti del classamento; dare in seguito il proprio voto sui reclami contro di essa; e così fino ad operazione compiuta.

« Ora, dal momento che si vuole un catasto geometrico, ma estimativo; insomma dal momento che il catasto va fatto secondo l'articolo primo di questa legge; e che si deve poi provvedere mediante di esso alla perequazione generale; a me pare proprio affatto indispensabile che la direzione, indirizzo delle operazioni appartenga in principal modo al Governo, salvo, diceva, una larga cooperazione degli elementi locali. Io non capirei codesti collegi di periti, dove il Governo non avesse la parte principale.

« Bensì io conosco due catasti recentissimi di Stati che valgono e possono molto; quello, cioè, della Prussia e quello dell'Austria, dove le tariffe sono state fatte dalle Commissioni locali. Ma a fianco di queste Commissioni, funzionava in realtà tutto un organismo governativo. Il presidente, e in un tempo relatore delle Commissioni, era nominato dal Governo; ed era il presidente e relatore quegli che faceva la tariffa, la quale veniva poi esaminata dalle Commissioni. Nella relazione è stato esposto e discusso punto per punto tutto questo. Noi anzi siamo stati così lontani da ogni sentimento di fiscalità, che abbiamo studiate accuratamente queste varie combinazioni, e ci siamo pronunziati per quella che ci parve più consentanea alle condizioni nostre, accostandosi per l'insieme al sistema che diremo prussiano, senza però copiarlo del tutto.

« A noi sembrò naturale che un elemento locale elettivo entrasse in queste Giunte tecniche esecutive, come entra anche nelle Commissioni giudicanti; le quali anzi all'infimo grado, ossia le Commissioni comunali, sono tutte elettive. Ma la direzione, ripeto, e non la sorveglianza soltanto, la direzione attiva, immediata, bisogna che resti nelle mani del Governo; altrimenti si danneggierebbe il concetto generale della legge, e non si giungerebbe ad una buona perequazione; poichè questa va preparata sino dal primo momento, per il modo stesso col quale si opera, salvo le rettifiche ulteriori. È certo che se partiamo dal concetto di non vedere nello Stato altro che l'azione del fisco; se l'opera dello Stato si considera unicamente come un male, un *ulcera*, come altra volta taluno aveva detto; allora non resterebbe che abolirlo.

« Questa sarebbe la soluzione pratica della cosa. Se dunque noi vogliamo un'operazione catastale coordinata, uniforme, razio-

nale, che conduca ad una vera e propria perequazione, bisogna che l'esecuzione, anche per la parte estimativa, resti essenzialmente allo Stato. Lascio la parte geometrica, s' intende perchè nessuno ha ancora immaginato o proposto dei geometri elettivi. Cosicchè a me pare che la composizione delle Giunte tecniche, quale è stata accettata dalla Commissione, soddisfi pienamente ad ogni esigenza.

« Con tre membri eletti dal Consiglio provinciale; con tre membri nominati dal Ministro delle finanze; con un presidente, inoltre, pur nominato dal Ministro delle finanze, è naturale che la maggioranza sarà dello Stato; ma, oltrecchè è sperabile che non sieno frequenti i conflitti, è razionale ad ogni modo che ne risulti una preponderanza di quella parte che rappresenta l'interesse generale; poichè questo deve farsi sentire, al suo giusto valore, e non venir mai meno, anche nelle singole provincie. E non parmi davvero che si ecceda con cosiffatta combinazione.

« Per conseguenza, adunque, io non potrei accettare l'emendamento dell'onorevole Lazzaro, e gli altri che sono proposti; e accetto puramente e semplicemente l'articolo come è stato formulato dalla Commissione ».

Siamo ben soddisfatti di avere riportato per intero questo importante discorso del chiarissimo Messedaglia, certi che sarà certo assai gradito agli studiosi per la chiarezza dell'organico del novello istituto con quel concetto e scultoria forma che distinguono le menti superiori quale è quella del Messedaglia.

80. — Art. **20.** L'Ufficio generale del catastò regolerà i lavori delle Giunte tecniche, per la uniformità dei criteri e dei procedimenti allo scopo della generale perequazione.

Nota all'Art. 20 rispondente all'Art. 21 del progetto.

Nessuna osservazione fu fatta a questa disposizione così chiara che non richiede commento.

81. — Art. **21.** L'applicazione delle qualità e classi sarà fatta dai periti catastali, assistiti dalle Commissioni censuarie comunali.

Nota all'Art. 21 rispondente all'Art. 22 del progetto.

Vi fu per questo articolo qualche discussione sul modo di funzionare delle Giunte tecniche nell'applicazione delle qualità e classi ed è interessante lo schiarimento pratico dato dall' onorevole Fornacciari che diede luce alla discussione e fece passare l'articolo come si legge nella legge.

Ecco le parole dell'onorevole Fornacciari :

« Io credo opportuno di dare all' onorevole preopinante una spiegazione, la quale, spero, varrà a dileguare un equivoco nel quale, secondo me, è incorso.

« Le Giunte tecniche hanno l'attribuzione di formare le tariffe senza tener conto delle varie particelle a cui debbono le tariffe stesse applicarsi. Le Giunte fanno una tariffa, dirò così, generica per ogni comune; stabiliscono cioè, che nel comune A vi sono le tali qualità di coltura, che ciascuna qualità deve essere divisa in tante classi, e determinano per ciascuna classe, salvo il giudizio definitivo della Commissione centrale, il relativo reddito netto.

« Poi (ed è questo un punto importante della mia spiegazione all'onorevole Cornazza-Amari) lasciamo per norma dei periti classatori i così detti campioni, cioè: dopo avere stabilito nella tariffa che nel tal comune i prati saranno divisi, per esempio, in cinque classi, dicono anche: il tal prato noi l'abbiamo considerato come di prima classe, il tale altro di seconda, e via dicendo.

« Ma il classamento di ciascuna particella cui dopo si procede è assolutamente indispensabile che sia fatto da periti, che devono essere in un numero assai grande, perchè le particelle sono moltissime, e non sarebbe possibile che una Giunta tecnica composta di cinque, sette o più persone potesse analizzare tutte queste particelle per fare l'assegnamento della rispettiva qualità e classe.

« Or dunque, secondo l'organismo che è stabilito per questo catasto, è evidente che le Giunte tecniche debbono fare soltanto le tariffe, salvo l'indicazione di qualche particella per campione. Ma questa è una particolarità tecnica che non è necessario indicare nella legge, ed i periti classatori poi sono quelli, come ho detto, che debbono applicare la tariffa alle singole particelle ».

82. — Art. **22.** Saranno istituite Commissioni censuarie, una comunale per ciascun comune, una provinciale per ciascuna provincia, ed una centrale.

Nota all'Art. 22 della legge rispondente al 23 del progetto.

L'articolo fu approvato senza discussione.

83. — Art. **23.** Le commissioni comunali saranno nominate dai Consigli in una seduta straordinaria alla quale sarà invitato ad intervenire, con diritto di voto un numero dei maggiori contribuenti all' imposta fondiaria uguale a quello dei consiglieri comunali. Esse eleggeranno il proprio presidente.

Le Commissioni provinciali saranno composte di un presidente nominato dal Ministro delle Finanze, e di commissari nominati per una metà dallo stesso Ministro, e per l'altra dal Consiglio provinciale in seduta straordinaria.

La Commissione centrale sarà nominata dal Ministro delle Finanze e presieduta da esso o da un vice presidente da lui delegato.

Un terzo almeno de' suoi componenti dovrà essere scelto fra i membri del Consiglio di Stato, della Corte dei conti, del Consiglio superiore dei Lavori Pubblici e della Magistratura giudiziaria.

Il numero dei componenti queste Commissioni sarà determinato nel regolamento.

Nota all'Art. 23 della legge rispondente al 24 del progetto.

Anche per questo articolo l'onorevole Fornacciari fu felice e fortunato proponente un' aggiunta all'articolo del progetto che fu accettata dalla Commissione e dal Commissario regio e votata dalla Camera.

Ecco la sua proposta sul quarto capoverso che togliamo dalle stesse sue parole: « È detto in questo capoverso che il terzo dei componenti la Commissione centrale dovrà essere scelto fra i membri del Consiglio di Stato, della Corte dei Conti e della Magistratura giudiziaria. Aggiungerò: *E del Consiglio superiore dei lavori pubblici* perchè mi pare che sia molto opportuno l' introdurre nella Commissione centrale quest' elemento tecnico, altrettanto si è fatto nel catasto del compartimento Modenese ed è perciò che io propongo questa piccola aggiunta ».

Ma dobbiamo anche tener nota delle importanti parole del comm. regio Messedaglia che spiegano chiaramente la motivazione degli elementi che devono comporre le Commissioni.

« Non è lo stesso. L' ufficio è diverso. Nella composizione

delle Giunte tecniche, ha interesse l'elemento locale. Ma quando veniamo alle Commissioni, badi l'onorevole Spirito, badi la Camera che le Commissioni comunali sono tutte elettive, e ne abbiamo detto il perchè anche nella relazione. Ma nelle Commissioni provinciali, dove importa la coordinazione e la perequazione delle tariffe, comincia ad entrare in qualche maniera l'elemento governativo che deve avere anche esso una certa preponderanza. Poichè non si tratta punto, come dice l' onorevole Spirito, di Commissione d'interesse locale. Esse devono risolvere i reclami, e i reclami non solo di qualche privato, e poi devono avere parte nel conguaglio delle tariffe, ed è sul conguaglio delle tariffe che si fonda la possibilità della perequazione generale.

« Egli è per questo che ci deve essere una certa uniformità di criteri, un certo indirizzo comune. Queste Commissioni non si devono occupare unicamente delle loro provincie, ma all' ultimo stadio hanno da prendere in considerazione anche i rapporti di tutte le altre provincie del regno. È per questo che noi insistiamo che, al secondo stadio, la maggioranza sia ancora governativa, e che nella Commissione centrale, l' elemento elettivo scompaia, e la sua composizione dipenda unicamente dal Governo. Ciò sta in rapporto con l'indole di questo istituto ».

Al Senato, nella seduta 28 Febbraio 1886, il senatore Griffini desiderava che al Consiglio Superiore di Agricoltura fosse accordato un posto onorifico in questa Commissione, come è provveduto pel Consiglio Superiore dei lavori pubblici, Consiglio di Stato e Magistratura giudiziaria, ma il Depretis osservò che negli altri due terzi che erano liberi, si poteva provvedere ed il Magliani poi assicurò che si sarebbe provveduto opportunamente nel regolamento.

84. — Art. **24.** Salvo i casi di esenzione, che saranno stabilili dal regolamento, l' ufficio di membro delle Commissioni censuarie comunali e provinciali è obbligatorio. Coloro che si rifiuteranno di accettarlo incorreranno in una pena pecuniaria da lire venti a lire duecento.

Nota all' Art. 24 rispondente al 25 del progetto.

Nel progetto si leggevano infine dell'articolo dopo la parola, *duecento* le parole *a norma di legge.* Il deputato Zuccone ed altri

con essi disputarono su queste parole potendosi credere che ingenerassero un concetto di pena correzionale quale è considerata la multa che è tale ritenuta da L. 50 a 500 non potendosi nemmeno ritenere ammenda, poichè questa non può superare le L. 50. Cotali di spute provocarono schiarimenti nella tornata del 26 Gennaio 1886 per parte del ministro Magliani e del relatore Minghetti. Dai quali schiarimenti risultò pacifico il concetto che non si versa in questi casi in tesi penale, ma semplicemente civile, che essi dovranno applicarsi giusta le norme che saranno dettate dal Regolamento e seguiranno la sorte delle altre pene pecuniarie comminate in altre leggi finanziarie, come per la ricchezza mobile; e giudiziarie, come pei giurati.

Furono fatte osservazioni anche sulle possibili giustificazioni legittime che possono essere presentate dai mancanti ed anche quelle non dubitiamo troveranno la loro fede naturale nel Regolamento. L'autorevole parola del ministro Magliani tagliò la testa alle questioni insorte specialmente dalle parole *da applicarsi a norma di legge.* Il Magliani adunque disse: « *Se la Commis-* « *sione accetta, io proporrei di sopprimere le parole* DA AP- « PLICARSI A NORMA DI LEGGE ». La proposta fu accettata dalla Commissione e l'articolo fu votato senza le parole che erano state in quella seduta il dado della discordia.

85. — Art. **25.** Nel caso di mancanza delle nomine domandate ai Consigli comunali e provinciali nell'art. 23, sarà provveduto, rispettivamente, dal prefetto o dal Ministro delle Finanze.

Nota all'Art. 25 corrispondente al 26 del progetto.

Solo un dubbio fu promosso dall'onorevole San Giuliano, se la deliberazione Comunale per la nomina contemplata in questo articolo si possa o no fare dal Consiglio in una prima convocazione, ma tale dubbio fu dissipato dal Minghetti che sostenne non doversi in questo caso fare eccezione alla legge Comunale e quindi richiedersi una seconda convocazione, ove per la prima non vi sia il numero legale; e l'articolo passò senz'altro così come fu proposto.

86. — Art. **26.** Le Giunte tecniche, compiuti i lavori di qualificazione, classifi-

cazione, e tariffa dei comuni di una provincia ne pubblicheranno i prospetti e li comunicheranno alla Commissione provinciale, notificando a ciascuna Commissione comunale quelli del rispettivo comune e dei comuni limitrofi.

Le Commissioni comunali pubblicheranno questi prospetti all'albo del comune.

Nota all' Art. 26 rispondente al 27 del progetto.

Nessuna osservazione.

87. — Art. **27.** Contro le proposte delle Giunte tecniche, le Commissioni comunali potranno reclamare alla Commissione provinciale, tanto in via assoluta, quanto in via comparativa, sulla qualificazione, classificazione e tariffa del proprio comune.

I reclami saranno presentati alla Giunta tecnica, la quale li trasmetterà colle proprie osservazioni alla Commissione provinciale. Questa emetterà il proprio voto motivato, e lo comunicherà alla Giunta tecnica e alla Commissione comunale, le quali potranno presentare alla stessa Commissione provinciale i loro ulteriori reclami.

La Commissione provinciale, fatte le indagini, le verifiche ed i confronti che stimerà opportuni, trasmetterà tutti questi atti alla Commissione centrale colle sue osservazioni e proposte, allo scopo della congruenza e proporzionalità delle tariffe dei comuni della provincia.

Nota all'Art. 27 rispondente al 28 del progetto.

Veruna osservazione.

88. — Art. **28.** La Commissione centrale, avuti i reclami delle Commissioni comunali, colle osservazioni e coi voti delle Giunte tecniche e delle Commissioni provinciali, e sentito l' Ufficio generale del catasto, stabilirà le tariffe di tutti i comuni censuari, le pubblicherà, e comunicherà a ciascuna Commissione provinciale quelle della sua provincia e delle provincie finitime.

Contro le tariffe così proposte dalla Commissione centrale le Commissioni provinciali potranno reclamare, in via comparativa, nell' interesse dell' intera provincia o di alcun comune di essa, alla Commissione medesima.

Questa, sentito, sui reclami ricevuti, il voto dell' Ufficio generale del catasto, e fatte le opportune verificazioni e rettifiche approverà in via definitiva le tariffe di tutti i comuni censuari.

Nota all' Art. 28 rispondente al 29 del progetto.

Venne per parte dell'onorevole Francica posta sul tappeto la

questione che sia riservato il ricorso alla Cassazione di Roma contro le deliberazioni definitive di cui nel secondo capoverso dell'articolo. Ma è rimandata la discussione all' articolo 31. Del resto si propose dal deputato Franceschini l' aggiunta e sostituzione alle parole di tutte le *Provincie* come era nel progetto di quelle invece *di tutti i Comuni e di tutte le Provincie del Regno.* E cotale modificazione che pone questo articolo in armonia colla disposizione portata dall'art. 10 fu accettata dalla Commissione e votata dalla Camera.

89. — Art. **29.** Le mappe, i risultati della misura e dell'applicazione delle qualità e delle classi alle singole particelle dei terreni, saranno pubblicati a cura dell'Amministrazione catastale. Le mappe saranno depositate all' Ufficio comunale, ed ostensibili.

I possessori potranno reclamare alla Commissione comunale sulla intestazione e sulla delimitazione, figura ed estensione dei rispettivi beni, e sull'applicazione della qualità e della classe. Potranno reclamare altresì, per quanto li riguarda, le Giunte comunali ed altri enti interessati.

In questa sede non sono ammessi reclami contro le tariffe.

La Commissione comunale trasmetterà i reclami col proprio voto alla Commissione provinciale, la quale, sentite le osservazioni del perito a ciò delegato dall'Amministrazione del catasto, deciderà in via definitiva.

Si potrà ricorrere alla Commissione centrale soltanto per violazione di legge, o per questioni di massima. Però l'Amministrazione del catasto, e la Commissione provinciale, od anche la minoranza di essa potranno ricorrere alla Commissione centrale nel caso che ritenessero erronei i criteri seguiti in singoli comuni, nell' applicazione delle qualità e classi.

Nota all' Art. 29 rispondente al 30 del progetto.

Nessuna osservazione fatta su questo articolo.

90. — Art. **30.** I modi e i termini delle pubblicazioni, dei reclami e dei procedimenti contemplati nei precedenti articoli, saranno stabiliti col regolamento.

Art. 30 rispondente al 31 del progetto.

Veruna osservazione come sopra.

91. — Art. **31.** Nulla è innovato in quanto riguarda la competenza dell'auto-

rità giudiziaria in materia di catasto alle disposizioni della legge 20 marzo 1865 sul Contenzioso amministrativo.

Nota all'Art. 31 rispondente al 32 del progetto.

Nel progetto questo articolo era invece espresso colle seguenti parole: « Contro le decisioni della Commissione non è ammesso « ricorso all'autorità giudiziaria ».

Importanti discorsi furono pronunziati nella tornata del 27 Gennaio 1886 dagli onorevoli Placido e Curzio: del secondo ci piace riferire le seguenti scultorie parole: « Ma che che sia di ciò, il legislatore deve curare che la giustizia abbia luogo a qualunque costo: *fiat justitia et pereat mundus.* Proponendo oltre il mio ragionamento, in verità io credo che sia tale una miriade di possibili eventi che nasceranno nell'applicazione di questa legge che toccherà circa tre milioni e mezzo di proprietari e quaranta milioni circa di parcelle catastali, che neppure il mio concittadino l'Abate Giochino di Spirito profetico dotato potrebbe, cacciando lo viso in fondo, discernere qualche cosa di preciso. Quindi per poco che una persona si metta a pensare a tanti svariati eventi e possibili fatti si persuada che bisogna necessariamente tenere aperta la porta dell' aula della giustizia come ultima speranza di chi si crede leso. E l'intervento del Magistrato potrà riparare, se non a tutti, certamente a buona parte degli inconvenienti che si potranno verificare ».

Anche gli onorevoli Francica ed Ernesto Giordano fecero importanti discorsi in quella seduta.

Quest'ultimò formulò la questione in modo chiaro e concreto e ne teniamo nota perchè le sue parole servirono di base della votazione dell' articolo.

« L'articolo 32 del progetto della Commissione propone di sottrarre all'autorità giudiziaria la competenza di qualunque questione possa sorgere in applicazione della legge che stiamo discutendo. Ora parmi che codesto sistema sia eccessivo ed inaccettabile. Le questioni che l'applicazione della legge attuale farà sorgere saranno questioni talune di constatazione di fatti, di estimazioni e di apprezzamento di reddito; ed io comprendo che codeste questioni per la loro indole e per la loro natura speciale debbono essere sottratte alla competenza dell'autorità giudiziaria.

« Ma non saranno queste le sole questioni che sorgeranno nell'applicazione pratica di questa legge; avremo questioni di interpretazioni della legge; avremo questioni di violalazioni della legge stessa. Ora, come parmi eccessivo accordare alla autorità giudiziaria una competenza nelle questioni di estimazione dei redditi, mi parrebbe eccessivo sottrarre alla medesima autorità giudiziaria la competenza di quelle questioni che riflettessero interpretazioni o violazione della legge. Il sistema della Commissione è d'altra parte contrario ad una legge fondamentale che vige intorno alla materia.

« Avete udito parlare delle disposizioni della legge del contenzioso amministrativo, per le quali appunto sono sottratte all'autorità giudiziaria solamente le questioni che riguardino estimazioni catastali.

« Avendo cotesta opinione, mi assoccierei quindi alla modificazione dell'articolo proposta dal collega Placido. Ma quella sua proposta parmi abbia il doppio difetto di specializzare troppo i casi nei quali si può ricorrere all' autorità giudiziaria, e per conto di restringere con una inopportuna specializzazione la facoltà che la legislazione vigente stabilisce. Perciò pure associandosi ai concetti che hanno ispirato all'onorevole collega Placido le sue modificazioni all' articolo 32, proposto dalla Commissione, mi permetterei di proporre una modificazione diversa, modificazione che significherebbe la dichiarazione pura e semplice che con questa legge non si vuole nulla innovare alle disposizioni che le leggi vigenti, e specialmente la legge sul contenzioso amministrativo 20 Marzo 1865, stabiliscono intorno alla materia del catasto. Questa è l'opinione che mi pare dovrebbe essere la più conforme alla legittima esplicazione della legge che stiamo discutendo sul riordinamento dell'imposta fondiaria, ed alla conservazione delle leggi vigenti. Se la Commissione consente in questa mia opinione, io la pregherei di volere accettare questo mio emendamento ».

Dopo queste osservazioni il ministro Grimaldi accettò in massima la remissione alla legge 20 Marzo 1865 e con essa fu votato l'articolo.

Ora riportiamo le disposizioni della legge 20 Marzo 1865 applicabile alle insorgende questioni che riferir si possono alle

tariffe ed in generale in seguito ai reclami nella costituzione del catasto.

Articolo 6.

« Sono escluse dalla competenza delle autorità giudiziarie le « questioni relative all'estimo catastale ed al riparto di quota e « tutte le altre sulle imposte dirette sino a che non abbia avuto « luogo la pubblicazione dei ruoli.

« In ogni controversia d'imposta gli atti di opposizione per « essere ammissibili in giudizio dovranno accompagnarsi dal cer- « tificato di pagamento dell'imposta, eccetto il caso che si tratti « di domanda di supplemento.

« Nelle controversie relative alle imposte così dirette come « indirette la giurisdizione ordinaria sarà sempre esercitata in « prima istanza dai tribunali di circondario, ed in seconda istanza « dalle Corti d'Appello ».

Al Senato, nella Seduta del 28 Febbraio 1886, il senatore Ferraris sollevò una questione di competenza, pretendendo che questo articolo sia in antinomia colle altre disposizioni, specie coll' art. 6 di questa legge.

Il ministro Tajani sostiene che nulla è innovato con questo articolo intorno alla giurisdizione dell'autorità giudiziaria, e nulla è altresì mutato intorno alla giurisdizione del contenzioso, la quale non è che una eccezione alla giurisdizione dell' autorità giudiziaria. In altri termini regola ed eccezione in materia di giurisdizione contenziosa restano quali sono di fronte alla presente legge.

Il ministro Magliani chiarendo esso pure il dubbio, soggiunse « che con questo articolo, non si introduce nessuna innovazione alla Legislazione attuale.

« Ora non vi è giurisdizione contenziosa dinanzi all' autorità giudiziaria in materia catastale, finchè non sieno formati i ruoli. Rimane dunque inviolato questo principio. Ecco tutto.

« Quest' articolo 31 potrebbe anche riputarsi inutile, poichè quando non si deroga esplicitamente ad una legge, questa legge, resta; ma non di meno, per eliminare qualunque possibilità di dubbio, si è voluto anche ripetere qui che nulla è innovato alla legislazione attuale ».

Con questi schiarimenti è tolto ogni dubbio di competenza, ed allorchè sorgono opposizioni sono di competenza dell'autorità amministrativa, giusta le norme del contenzioso amministrativo e le disposizioni che abbiamo riprodotte superiormente.

92. — Art. **32.** Le Giunte tecniche, le Commissioni censuarie, i loro delegati ed i periti catastali avranno diritto di accedere, per gli effetti della presente legge, alle private proprietà.

Chiunque farà opposizione sarà soggetto ad una pena pecuniaria da lire dieci a lire cento.

Nota all' Art. 32 rispondente al 33 del progetto.

Al Senato, nella ripetuta seduta del 28 Febbraio 1886, il senatore Finali richiese una dichiarazione sulla inviolabilità del domicilio perchè non si verifichino inconvenienti analoghi che si ebbero nella occasione di accessi alle private proprietà.

Il ministro Magliani fa osservare la differenza che corre tra podere e domicilio: « ad ogni modo le posso assicurare (soggiunse il Magliani) che nel regolamento saranno stabiliti termini e disposizioni così precise da evitare qualunque possibilità di abusi in questa materia ».

93. — Art. **33.** Costituiscono il catasto:

1. La mappa particellare;
2. La tavola censuaria;
3. Il registro delle partite;
4. La matricola dei possessori.

Nota all'Art. 33 rispondente al 34 del progetto.

Approvato senza osservazioni.

94. — Art. **34.** Il catasto sarà conservato e tenuto in corrente, in modo continuo ed anche con lustrazioni periodiche, delle mutazioni che avvengono nello stato dei possessi e dei rispettivi possessori.

Le volture catastali saranno obbligatorie, e non potranno esser fatte che sulla fede di atti pubblici, e di scritture private con sottoscrizioni autenticate da notaio, o accertate giudizialmente.

Nota all'Art. 34 rispondente al 35 del progetto.

Gli onorevoli Majocchi e Visocchi fecero nella tornata del 27 Gennaio 1886 delle sensate osservazioni sulla conservazione del catasto e sul Regolamento del 24 Dicembre 1870 relativo alle agenzie delle tasse, riconosciuto insufficiente per la conservazione, ed è interessante il discorso del ministro Magliani, che trascriviamo, poichè viene a constatare maggiormente la insufficienza che tutti noi ravvisiamo negli attuali agenti delle tasse alla conservazione dei catasti, comunque grossolani ed imperfetti come attualmente sono. Ecco le parole del Magliani:

« L' onorevole Majocchi ha trattato un argomento molto importante, quello della conservazione del catasto. E difatti, se è difficile e importante formare un catasto, è non meno difficile e importante conservarlo bene. Io non ho difficoltà a convenire con lui che le discipline oggi vigenti per la conservazione dei catasti sono deficienti. Ed è indubitato che dovendosi formare un regolamento generale per l' esecuzione di questa legge, una parte essenziale del nuovo regolamento sarà consacrata a stabilire i modi, le forme più acconcie per la retta conservazione del catasto; e in questo studio, che sarà certo molto importante, non si ommetterà di tener conto delle savie osservazioni che furono fatte dall'onorevole Majocchi. Non si conserverà dunque tale e quale il regolamento del 1870, sia perchè questo regolamento, per l'esperienza che se ne è fatta, e per gl'inconvenienti verificatisi, è già apparso meritevole di riforma, sia ancora perchè è necessario che il nuovo regolamento di conservazione del catasto sia messo in armonia con la legge che ora si sta discutendo.

« Quanto poi all'onorevole Visocchi, gli dirò che la conservazione del catasto presso le agenzie delle imposte era una necessità dello Stato in certa guisa transitorio in cui si è trovata l'amministrazione per ordinamento degli uffici esecutivi delle imposte dirette, ma io credo che anche a questo proposito riforme opportune si debbono introdurre nei servizi amministrativi.

« Non è temerario il dubbio che l'agente delle imposte non sempre abbia tutte le attitudini necessarie per una retta conservazione del catasto; e che l'ufficio, com'è costituito oggi, sia disadatto ad un compito così grave.

« Perciò potrà forse attuarsi un concetto più razionale, quello cioè di riunire l'ufficio del registro, quello delle imposte e quello della conservazione del catasto, insieme con l' agenzia delle imposte che deve accertare i redditi, formare i ruoli, e adempiere alle altre incombenze che la legge e i regolamenti le attribuiscono.

« Quando si potesse costituire a questo modo un congegno amministrativo così importante, io credo che si avrebbero maggiori garanzie di buon servizio anche nell' interesse dell' Amministrazione finanziaria.

« Questo studio dovrà essere fatto in occasione del regolamento di cui ho parlato, e sarà fatto anche coordinatamente ad altre modificazioni organiche dei servizi pubblici che saranno una conseguenza necessaria dell'applicazione di questa legge importantissima ».

Per parte nostra troverà fede lo sviluppo di codeste idee espresse sul coordinamento degli uffizi nella parte di questo libro ove si tratterà del catasto probatorio.

Le osservazioni stesse alle quali in sostanza la Commissione fece eco determinarono la votazione dell'articolo nel modo sopra espresso, accompagnato però dall'ordine del giorno Majocchi del tenore seguente :

« La Camera riconoscendo che la matematica esattezza nelle « variazioni sui registri censuari e l'uso diligentissimo dei me- « desimi sono una condizione essenziale del valore del catasto, « invita il Ministero a compilare un analogo regolamento più « semplice di quello del 24 Dicembre 1870 inserendovi altresì « disposizioni che valgano ad assicurare la perfetta conservazione « del catasto in duplo esemplare ».

Dopo di ciò ci occorre fare una osservazione sulle ultime parole dell'articolo *o accertate giudizialmente* (le firme).

La verificazione giudiziale delle firme non ha un istituto a sè nel codice di rito. Non si può credere che sia sufficiente per tale accertamento la verificazione delle firme per via amministrativa, poichè la parola *giudizialmente* ne esclude il concetto, dunque cotale accertamento a debole avviso nostro non si può ottenere che in contradditorio e perchè osservammo che nel codice di rito non vi è un procedimento speciale per la verificazione delle firme apposte alle scritture private, è perciò giocoforza ritenere che cotale

accertamento non si possa ottenere che con un giudizio formale ed il titolo *giudiziario* valido per effettuare le volture non possa essere in quei casi, che una sentenza passata in giudicato. Sembrerà questa interpretazione troppo rigida ma speriamo sarà riparata nel regolamento.

95. — Art. **35.** Daranno luogo a variazioni nell' estimo catastale:

In aumento:

1. L'alluvione, la formazione di isole, il ritiro e la deviazione di acque;

2. L' introduzione di beni non ancora censiti o di beni censiti tra i fabbricati urbani;

3. Il passaggio di suolo pubblico in proprietà privata;

4. La cessazione di esenzioni dall' imposta fondiaria stabilite da questa o da altre leggi.

In diminuzione:

1. La perenzione totale o parziale dei beni, o la perdita totale della potenza produttiva per forza maggiore o per naturale esaurimento;

2. Lo stralcio di un terreno dal catasto fondiario pel suo trasporto al catasto dei fabbricati urbani;

3. Il passaggio dei beni dalla categoria degli imponibili a quella degli esenti dall' imposta fondiaria.

Nessuna mutazione sarà operata nella qualificazione, classificazione e tariffa, nell' applicazione di qualità e classe ai singoli terreni. Tuttociò resterà invariato fino alla revisione generale del catasto.

Nota all' Art. 35 rispondente al 36 del progetto.

Discussione viva per svariate proposte di emendamenti diede luogo questo articolo specie per riguardo ai casi di diminuzione per le quali si volevano da talun deputato disposizioni più esplicite. Ma la Commissione, capitanata dal Minghetti, trovò una formula molto elastica colle parole aggiunte all' articolo al N. 1, o LA PERDITA TOTALE DELLA POTENZA PRODUTTIVA PER FORZA MAGGIORE O PER NATURALE ESAURIMENTO. Ognuno vede la generalità di questo concetto che si presta perciò a molte applicazioni. È poi riservato al regolamento una determinazione maggiore delle eventualità contemplate dall'articolo, che con quella semplice aggiunta fu approvato nella seduta del 27 Gennaio 1886. Ma è d'uopo anche riprodurre la parte più importante di un discorso del ministro Magliani che riassume la discussione sull' articolo:

« Nel discorso 9 Dicembre 1886 esposi su questo argomento.

Con parole molto vivaci l'onorevole Spirito e l'onorevole Franceschini mi hanno chiamato in causa, e perciò anche le loro apostrofi io posso aggiungere a quel complesso di amarezze che mi ha procurato questo disegno di legge e che, del resto, mi sono grate; imperocchè tanto è maggiore la soddisfazione di compiere un dovere, quanto il compimento del dovere più costa.

« Ora io dirò all'onorevole Spirito e all'onorevole Franceschini, che io non disdico nulla di ciò che ebbi a dichiarare alla Camera nel mio discorso del 9 Dicembre scorso; mantengo le stesse dichiarazioni e le medesime idee.

« E che cosa dissi allora alla Camera?

« Che si potevano prevedere due casi; un caso d'infortunio abbastanza generale, ma non comune a tutto il regno, che facesse mutare lo stato delle colture e della produttività di larghe zone di terreno. E citai l'esempio della Francia e di altri paesi. Allora (io dissi) il Parlamento avrà il modo di provvedere assai più agevolmente che non possa oggi, poichè noi stabiliamo un imposta di quota, e non più di contingente. Ora la Commissione ha formulato precisamente questo concetto che mirava a migliorare la legge e che io annunziai alla Camera nell' aggiunta al paragrafo I° dell' articolo che si discute.

« Previdi, o signori, l'altra ipotesi, e la doveva prevedere, poichè è un ipotesi considerata da una legge napoletana ancora in vigore, vale a dire che, in un anno od in due anni, per intemperie di clima, per cause più o meno straordinarie, ma considerate nel catasto, venga a mancare la massima parte del prodotto del fondo; in questo caso si fa luogo ad una moderazione di imposta, la quale però si reimpone sui proprietari del circondario e della provincia.

« Ora è conveniente adottare questo sistema? Io dissi che conveniva studiarlo; ma ora aggiungo che la sede opportuna non è certo l'articolo 36 che discutiamo.

« In questo articolo si parla delle mutazioni stabili che si devono introdurre nel catasto, e quelle devono essere circoscritte, tassative, ben determinate, ma non si parla nè può parlarsi delle modificazioni d'imposta e degli esoneri parziali, che si possono accordare eventualmente in un anno, o in un altro con reimposizione sugli altri contribuenti. È questa una materia molto diversa.

« Quindi, allorquando l'onorevole Spirito e l'onorevole Franceschini, richiamando le parole che io pronunziai, domandarono che, in quest' articolo, si consideri anche il caso di una perdita di una quantità maggiore o minore del prodotto, sbagliavano di fede; non si può ottenere una mutazione stabile nel catasto per danni o cause accidentali, passeggiere e transitorie. A fatti transitori si provvede con provvedimenti transitori; altrimenti il concetto del catasto sarebbe offuscato.

« È allora dunque, ripeto, la fede nella quale va studiato l' argomento del quale parlava l' onorevole Spirito.

« L' articolo 47 del disegno di legge concede al Governo la facoltà di determinare, per regolamento, molte cose importantissime per la formazione del catasto, per la sua applicazione e conservazione.

« E nell' articolo 40, prevedendosi appunto il caso di quote, non percette per ragione di scarico, per moderazione o per altra causa, si sa che saranno reimposte nell' atto successivo.

« Ora quando si discuterà l' articolo 47, il Ministero non avrà nessuna difficoltà di consentire che si dia facoltà di determinare nel regolamento anche quei casi specialissimi, nei quali possa esservi luogo a moderazione di una quota dell'imposta cogli accertamenti più rigorosi da farsi, salva reimposizione sui proprietari del circondario. E lo stesso regolamento determinerà anche il modo di fare la reimposizione delle altre quote non esatte o moderate e non esigibili e nei casi previsti dalla legge.

« Non bisogna adunque, o signori, confondere due concetti diversissimi. Altro è il concetto della stabilità del catasto, che deve mantenersi assolutamente, perchè il catasto non può subire mai alcuna variazione per diminuzione accidentale di redditi; altro è il vedere se l'Amministrazione debba avere, per legge, la facoltà, regolata con opportune discipline, di concedere in determinati casi, moderazioni di imposta, come le concede oggi la legge napoletana, salva la reimposizione. Ond' è che io pregherei che gli onorevoli proponenti e la Camera di rimandare questa questione all' articolo 47 e di votare, senz'altro, l'articolo 36 rispondente si disse al 35 della legge ».

Dopo questo importante discorso l' articolo fu votato come si legge nella legge.

96. — Art. **36.** La revisione generale del catasto non potrà farsi prima che siano trascorsi trent' anni dall' epoca della sua attivazione.

Nota all'Art. 36 rispondente all'Art. 37 del progetto.

Nessuna osservazione.

97. — Art. **37.** Le esenzioni temporanee dall'imposta fondiaria, stabilite da leggi speciali, continueranno a sussistere per tutto il tempo fissato, malgrado la revisione generale del catasto che avvenisse nell' intervallo.

Nota all'Art. 37 rispondente all'Art. 39 del progetto.

È approvato senza osservazioni.

98. — Art. **38.** Nel caso che per parziali infortuni non contemplati nella formazione dell' estimo venissero a mancare i due terzi almeno del prodotto ordinario del fondo, l' Amministrazione delle finanze potrà accordare una moderazione dell' imposta dell' anno.

Nei casi straordinari di gravi infortuni, non preveduti nella formazione dell' estimo, i quali colpiscono determinate zone di terreno o determinate colture, si provvederà con speciali disposizioni legislative.

Nota all'Art. 38 rispondente al 39 e 40 del progetto.

Questo articolo fu dissusso ed approvato nella seduta della Camera del 1° Febbraio 1886 così come fu proposto dal Ministero ed accettato dalla Commissione in sostituzione degli art. 39 e 40 del progetto. Ma anche in questa discussione le parole del ministro Magliani chiariscono lo spirito della legge, epperciò ci facciamo un dovere di riportarle. Esse rispondono ad una proposta dell' onorevole Spirito tendente a fare assumere al legislatore un obbligo più positivo di accordare una moderazione d' imposta sostituendo alle parole *potrà accordare* le altre *sarà accordata*, modificazione però che come si legge nell' articolo non fu accettata. Ecco dunque le parole del ministro Magliani :

« Se si dicesse : l' *amministrazione accorderà*, si darebbe all' amministrazione l' obbligo di procedere d' uffizio anche senza la domanda del contribuente : *Ommissis*. Ma è poi da considerarsi che non esiste una differenza sostanziale fra l' emendamento dell' onorevole Spirito e l' articolo proposto dal Ministero

essendo di per sè cosa evidentissima che l' amministrazione non si rifiuterà mai di accogliere la domanda del contribuente; ma non può l' amministrazione stessa assumersi l' impegno di procedere ex uffizio quando il contribuente non lo domandi ».

Il deputato Spirito chiese atto di questa dichiarazione del Ministro che servirà di lume nei casi sventurati di parziali infortuni non contemplati nella formazione dell' estimo che sottraggono *due terzi* del prodotto ordinario del fondo di un anno. È perciò assai interessante il tener nota di tale dichiarazione.

Ci piace osservare le precise determinazioni di questo articolo che valgono meglio di quelle contemplate dagli art. 1616-1617 codice civile che si riferiscono al ristoro che in simili casi può essere richiesto dai conduttori ai locatori, poichè l'estremo voluto specialmente nei casi di locazione per più anni dall' art. 1617, della compensazione cioè dei raccolti di più anni, presenta molte difficoltà legali. Più piano ed applicabile riesce l'art. 1618 per le locazioni di un anno che ammette l' esonero, quando la perdita è superiore alla metà in una proporzione rispondente alle perdite. L' annotato articolo è invece più esplicito colla determinazione in ogni caso di due terzi del prodotto ordinario dello stabile. Cotale triste avvenimento non sarà poi raro pei frequenti strani fenomeni climaterici che si ripetono ora più che mai in varie zone e che attentano troppo di frequente a principali prodotti.

Il capoverso poi di questo articolo fu votato nella tornata del 27 Gennaio 1886 come aggiunta all' art. 35 rispondente al 36 del regolamento epperciò ci riportiamo alla nota appiedi di quell' articolo ed al discorso del ministro Magliani.

Su categoriche osservazioni del relatore Finali il ministro Magliani pronunziò al Senato un discorso meritevole di essere riassunto perchè porta lume alla interpretazione dell' articolo.

Riferendosi alle due condizioni alle quali l' articolo vincola il diritto di ottenere la moderazione o rilascio di imposta per gl' infortunj straordinari, e cioè la prima che manchi la rendita per due terzi; la seconda che si tratti di un infortunio straordinario non considerato dal catasto (cosa assai rara) quanto alla prima sulla richiesta del relatore se le spese delle verificazioni tecniche locali, dovranno anticiparle i proprietari che domandano la mode-

razione o l' esonero parziale delle imposte? Risponde il ministro Magliani affermativamente, soggiungendo:

« Anche pei regolamenti napoletani le spese dovevano essere anticipate. Per conseguenza l' amministrazione stabilirà nel regolamento esecutivo della legge che non si darà luogo a verificazioni speciali dei danni lamentati dai proprietari che chiedono moderazione d' imposte, se non quando sia autorizzata la spesa occorrente per le verificazioni e le procedure necessarie; quindi sotto questo aspetto nessun danno vi sarà per la finanza.

« La seconda domanda e più importante se vi sarà perdita per la finanza o vi sarà reimposizione?

« Io confermo la dichiarazione che feci nel seno della Commissione cioè: che vi sarà reimposizione e la necessità della reimposizione si desume dall' art. 46 dove si dice: « Gli aumenti e le diminuzioni che si verificassero giusta l' art. 35 dei redditi Catastali, le quote non percette per ragione di scarico, moderazione e inesigibilità nei casi determinati dalla legge e dal regolamento, non daranno luogo a mutazioni nel contributo generale del Regno « il che significa in altre parole che daranno luogo a reimposizione sul contributo generale del Regno questi tre casi: lo scarico, quando si conosce che l' imposta non era dovuta per errore incorso nella formazione del ruolo: la moderazione caso riguardante l' articolo che si sta discutendo; l' inesigibilità quando si sia proceduto inutilmente agli atti esecutivi mobiliari ed immobiliari.

« Questi tre casi daranno luogo alla procedura della reimposizione. Ma per operare codesta reimposizione è egli necessario di costituire i contingenti speciali dell' imposta? Io dico di no. Oggi si stabilisce un' imposta di qualità con un contributo generale inviariabile. I contingenti speciali spariscono e non possono essere più ricostituiti. Vuol dire adunque che la reimposizione si farà sul contributo generale che il concetto della legge deve rimanere inalterato ».

Ma qui l' onorevole Finali dice:

« Rifarete i ruoli che comprendono circa 6 milioni di partite per l' aggiunzione di una piccola quota di reimposizione?

« Ora non si tratta di aggiungere ai ruoli quella sola piccola quota che deriva dalle reimposizioni per le moderazioni che sono

casi eccezionabilissimi, ma per le inesigibilità che sono casi molto frequenti.

« Noi abbiamo forti somme d'imposta non esatte, abbiamo errori di ruoli. La reimposta si fa nell'anno appresso quando l'amministrazione ha fatto il conto esatto di ciò che non ha riscosso per inesigibilità, per moderazione o per iscarico e che deve riscuotere nell'anno successivo.

« In ogni modo l'amministrazione non sarà imbarazzata più di quello che lo sia oggi, che pur si procede a reimposizione per scarico e per inesigibilità d'imposta. Questi schiarimenti del ministro Magliani sono certo interessantissimi, e servir possono alle amministrazioni finanziarie nei casi di reimposizioni per scarico ed inesigibilità; di chiare e precise istruzioni epperciò ne danno preciso conto ».

99. — Art. **39.** Colla legge di approvazione del bilancio si stanzierà per ogni anno la spesa occorrente per la formazione del catasto.

Le proposte di stanziamento saranno corredate da una relazione dimostrativa dello stato e dell'andamento dei lavori.

Nota all' Art. 39 rispondente al 42 del progetto.

È approvato senza discussione.

100. — Art. **40.** Saranno a carico del Governo tutte le spese per la formazione del catasto ad eccezione delle seguenti:

Saranno a carico delle provincie:

a) le retribuzioni e le indennità ai delegati provinciali per le Giunte tecniche;

b) le spese necessarie per le rispettive Commissioni provinciali;

c) i locali, coi relativi mobili, ed il riscaldamento per gli uffici delle Giunte tecniche e per quelli di ispezione.

Saranno a carico dei comuni:

a) le spese di delimitazione e terminazione dei territorii comunali;

b) le spese necessarie per le rispettive Commissioni comunali.

c) i locali, coi relativi mobili, e riscaldamento per gli uffici degli operatori catastali del comune;

d) le mercedi degli indicatori e le spese per le pubblicazioni e le notificazioni da farsi nel comune.

Le spese della delimitazione e terminazione delle private proprietà saranno a carico dei rispettivi possessori.

Nota all'Art. 40 rispondente all'Art. 43 del progetto trasformato in 44.

Per le grandi differenze che hanno portato al progetto la discussione di questo articolo, trascriviamo l' art. 43 come era formulato nel progetto.

Art. 43: « Saranno a carico del Governo le attribuzioni ordinarie e straordinarie del personale tecnico, direttivo ed esecutivo come pure tutte le altre spese necessarie per le rispettive Commissioni comunali e provinciali.

Saranno a carico particolare dei Comuni:

a) le mercedi degli indicatori e quelle del personale di basso servizio;

b) l' alloggio degli operai catastali e i mezzi di trasporto pei medesimi nell'interno del comune;

c) le spese delle notificazioni da farsi nel comune.

Saranno a carico delle provincie:

a) l'affitto dei locali per gli uffici degli operatori;

b) l'affitto e il riscaldamento dei locali per l'uffizio d'ispezione.

Le spese della delimitazione e terminazione delle private proprietà staranno per metà a carico del comune e per metà dei possessori interessati ».

Ci compiacciamo di constatare che l' onorevole Fornacciari compatriota ed amico di chi scrive abbia anche per questo articolo proposto un così razionale emendamento al progetto che accettato di buon grado dalla Commissione parlamentare e dal Commissario regio, comunque combattuta da varj preopinanti. Sebbene avesse l' onorevole Fornacciari consentito al Chimirri che si aggiungesse che sarebbero a carico dei proprietari le spese di opposizione di termini, in seguito anche alla dichiarazione del commissario Minghetti che cotale spesa risolvendosi in sostanza nella apposizione di pichetti che non costano nulla, passò nella tornata del 28 Gennaio 1886 negli stessi termini proposti dal Fornacciari.

Ci piace prima di tutto codesta dichiarazione del Minghetti che il proprietario non ha che la spesa dei picchetti e dei termini

se non vi sono pel resto non debbono i proprietari sostenere veruna spesa.

Poi crediamo che il discorso dell' onorevole Fornacciari sia il migliore commento a questo articolo e lo riportiamo nella sua integrità.

« Fornacciari. Propongo un emendamento un po' complicato a questo articolo, perchè con esso se ne variano parecchi capoversi.

« L'articolo che discutiamo si riferisce al riparto delle spese per le operazioni catastali fra lo Stato, le provincie e i comuni.

« L'articolo, quale ci è proposto dalla Commissione, pone a carico dei comuni spese che, pare a me, debbono essere sostenute dallo Stato; ne mette altre a peso delle provincie, che io credo debbano andare piuttosto a carico dei comuni, e ne dimentica una, che va evidentemente sostenuta dalle provincie.

« Comincio da questa. Essa riguarda le rimunerazioni e le indennità da corrispondersi ai delegati delle provincie per le Giunte tecniche. Le provincie nominano i loro delegati, che dovranno far parte delle Giunte tecniche, ed è naturale che le retribuzioni ad essi spettanti siano a carico delle provincie che gli hanno nominati. In tal modo mi sembrano meglio tutelati gli interessi e direi quasi la dignità delle provincie, le quali, mentre nominano per difendere le loro ragioni i rispettivi delegati, gli devono anche retribuire.

« Di ciò non si parla nell'articolo che discutiamo, dimodochè ne conseguirebbe che questa spesa dovrebbe andare a carico dello Stato. Io invece propongo di metterla a carico delle provincie.

« Nell' articolo propostoci è poi detto che le provincie debbono provvedere i locali per gli uffici degli operatori catastali nei singoli comuni. A me pare che per le provincie questo carico sia eccessivo, e quindi propongo di restringere il debito delle provincie all' affitto dei locali e relativi mobili e riscaldamento degli uffici per le Giunte tecniche e d' ispezione, che saranno provinciali e circondariali, mentre poi gli uffici per gli operatori catastali io gli porrei a carico del comune poichè è naturale che il comune possa più facilmente provvedere a questo bisogno.

« Per ciò che riguarda le spese a carico comunale l' articolo di legge propostoci dice che le delimitazioni e terminazioni dei

territori comunali saranno fatte per metà a carico del comune. A me questa divisione di spesa non pare conveniente; e, siccome proporrò alcuni sgravii a vantaggio dei comuni, propongo che la spesa per la delimitazione e terminazione dei territori comunali sia fatta a carico esclusivo dei comuni interessati, cioè senza concorso dello Stato.

« E quando si parla di basso personale di servizio si intende alludere specialmente, se si tratta di rilevamenti fatti col tacheometro, ai portastadia o canneggiatori propongo che siano stipendiati dallo Stato per alleviare il carico dei comuni ed anche per una ragione di opportunità tecnica; perchè è molto conveniente che scelti alcuni di questi agenti, i quali abbiano acquistata una certa esperienza, possano passare da un comune all'altro; mentre, se sono pagati dai comuni, è naturale che potrebbero affacciarsi qualche pretesa che s' impiegassero le persone appartenenti al rispettivo comune che le paga e quindi nuove al lavoro.

« Io dunque leverei questa spesa dal carico dei comuni. E così anche toglierei l'obbligo dell' alloggio e spese comunali per gli operatori stessi.

« Gli uffici siano a carico dei comuni, ma l'obbligo di fornire l'alloggio agli operatori mi pare che potrebbe suscitare difficoltà gravissime, perchè è naturale che, se il comune deve provvedere questo alloggio, bisognerà che sostenga una forte spesa, essendo che le pretese di questi operatori saranno piuttosto esagerate, mentre il Governo, con una piccola indennità, compresa anche, se si vuole, nella rimunerazione che si dà all'operatore catastale, credo che se la potrà cavare e quindi con minore spesa.

« Così c' è un altro carico che l' articolo di legge propostoci darebbe ai comuni, e sarebbe quello dei mezzi di trasferimento degli operatori catastali nell' interno del comune.

« Ora se i comuni fossero obbligati a fornire i mezzi di trasporto a questi operatori, accadrebbe facilmente il caso che gli operatori stessi avrebbero delle grandi pretese; mentre mi risulta che nelle operazioni di altri catasti, essendo questa spesa a carico del Governo, ci sono prescrizioni che ne diminuiscono l'entità perchè, per esempio, si dice: per il percorso di tre chilometri l'operatore non ha diritto ad alcuna indennità di trasferimento.

« Insomma pare a me che queste spese, se saranno fatte dallo Stato, possano ridursi a minor somma, perchè la loro entità dipende in buona parte dalle esigenze di persone che sono nominate dal Ministero, e che quindi accamperanno minori pretese, sapendo che è lo Stato che sostiene queste spese.

« D'altra parte io mi preoccupo molto dell'aggravio che altrimenti ne ridonerebbe ai Comuni ed è perciò che ho proposto anche questa modificazione.

« Finalmente c'è la spesa della delimitazione e terminazione delle proprietà private, ed io credo che debba stare a carico dei rispettivi possessori, poichè sono essi cui specialmente interessa apporre i termini alle loro proprietà, e che non sia per conseguenza necessario di mettere una metà della spesa a carico del comune e l'altra metà a carico del possessore, come si diceva nel disegno di legge perchè queste divisioni dei carichi danno luogo a molte complicazioni.

« Io dunque propongo che l'articolo sia emendato così come mi permetto di leggerlo alla Camera e che passerò poi al banco della Presidenza:

« Saranno a carico del Governo tutte le spese per la formazione del catasto, ad eccezione delle seguenti:

Saranno a carico delle provincie:

a) le retribuzioni e le indennità ai delegati provinciali per le Giunte tecniche;

b) le spese necessarie per le rispettive Commissioni provinciali;

c) i locali, coi relativi mobili, ed il riscaldamento per gli uffici delle Giunte tecniche e per quelli d'ispezione.

Saranno a carico dei comuni:

a) le spese di delimitazione e di terminazione dei territori comunali;

b) le spese necessarie per le rispettive Commissioni comunali;

c) i locali, coi relativi mobili, ed il riscaldamento per gli uffici degli operatori catastali del comune;

d) le mercedi agli indicatori e le spese per le pubblicazioni e notificazioni da farsi nel comune.

« Le spese per la delimitazione e terminazione delle private proprietà saranno a carico dei rispettivi possessori.

« Aggiungo una spiegazione riguardo alla parola *pubblicazioni*, perchè non si creda che queste possono portare un grave carico ai comuni.

« È inteso che le mappe, e così le copie di esse, le deve fare il Governo per mezzo dei suoi agenti; ma queste mappe devono essere pubblicate nei rispettivi comuni. Bisogna adunque che il comune dia un luogo adatto per le pubblicazioni, e di più è necessario che deleghi un assistente, perchè le mappe stesse non siano guastate da coloro che vanno ad esaminarle, ed anche per dare a coloro che volessero presentare qualche ricorso le opportune spiegazioni e le indicazioni necessarie, affinchè i ricorsi siano fatti nei termini e nelle forme che saranno dal regolamento prescritti.

« Io ho voluto dare questa spiegazione, perchè non si credesse che le pubblicazioni potessero importare una spesa grave a carico dei comuni.

« Confido pertanto che la Commissione, con la quale ho già avuto l'onore di conferire, e che si è mostrata favorevole al mio emendamento, vorrà anche innanzi alla Camera confermare la sua benevola adesione agli emendamenti che propongo, e confido del pari che l'onorevole Ministro delle finanze e il regio Commissario vorranno accettarlo ».

Ed è anche assai importante l'altra parte del discorso Fornacciari che rispondendo alle obbiezioni fattegli, dimostra come i legislatori sieno sulla via non soltanto delle provvisioni del catasto negli intenti esclusivamente fiscali, ma anche del probatorio. Si trattiene l'on. Fornacciari a combattere l'obbietto che deriverebbero maggiori aggravj alle Provincie; poscia continua il discorso.

« Io credo già di aver mostrato col mio emendamento di arrecare uno sgravio rilevantissimo ai comuni, per le spese del basso personale, per gli alloggi dei periti, per le spese del trasferimento di essi nell'interno dei comuni, le quali vengono tutte assunte dallo Stato, che viene così molto aggravato, in confronto di quanto lo sarebbe stato coll'articolo della Commissione, e quindi il valore di più sarebbe un pretender troppo. Mi pare insomma che si arrivi col mio emendamento fino a quell'estremo limite, oltre il quale non si potrebbe ragionevolmente andare.

« Vengo ora alla seconda obbiezione, che riguarda i proprietari.

« Mi pareva su questo punto che l'onorevole presidente della Commissione avesse già data all'onorevole Chimirri una spiegazione tale, da non lasciare più dubbio alcuno sulla entità di questa spesa.

« Ma, poichè l'onorevole preopinante è ritornato sull'argomento, dirò che la delimitazione delle proprietà viene fatta dagli stessi possessori, i quali possono essere assistiti da un delegato della Commissione comunale, ma però senza loro spesa, perchè i delegati delle Commissioni comunali stanno a carico dei rispettivi comuni.

« Dopo bisogna provvedere e collocare materialmente i termini, e tutta la spesa si pone a carico dei privati.

« Ma si dice: lo scopo del catasto è tutto fiscale, dunque non dovete caricare di alcuna spesa per farlo il privato proprietario.

« A questo riguardo prego di riflettere che, come è stato detto più volte nella presente discussione, la terminazione deve essere la base per fare del catasto anche un istituto giuridico, che ci siamo riservati di determinare in apposito disegno di legge con quali norme vorremo regolare, per modo che la terminazione, se non attualmente, dovrà certo avere nell'avvenire un effetto importantissimo a guarantigia della proprietà privata. Or dunque non è soltanto il fisco che abbia interesse e che questa operazione sia fatta, ma anche, anzi principalmente, i privati.

Quindi, trattandosi di una spesa piccola e di un effetto avvenire utilissimo ai proprietari (perchè, lo ripeto, abbiamo messo nella legge un articolo che ci impegna a convertire in seguito il catasto in probatorio), mi pare che non ci sia proprio motivo di insistere perchè io modifichi il mio emendamento, che è già stato accettato e dal Governo e dalla Commissione.

101. — Art. **41.** Tutti gli atti occorrenti per la delimitazione e terminazione, per la formazione del catasto e pei reclami e procedimenti relativi saranno esenti da qualunque tassa di registro o bollo.

I contratti di permuta e di vendita immobiliare che saranno stipulati in occasione della delimitazione prescritta nell'art. 6 della presente legge allo scopo, riconosciuto e attestato dalle Commissioni censuarie comunali, di rettificare e migliorare i confini e la configurazione dei beni, qualora il valore di ciascun immobile permutato e, rispettivamente, il prezzo di vendita non

superi le lire 500, non saranno soggetti, rispetto al trasferimento, che alla tassa fissa di una lira, e potranno essere stesi, anche per atto pubblico, sopra carta con bollo da centesimi 50.

Inoltre le relative tasse di archivio, di inscrizione nei repertori notarili, e delle volture catastali, non che quelle della trascrizione ipotecaria e gli emolumenti dei conservatori e gli onorari dei notari saranno ridotti alla metà.

Queste disposizioni resteranno in vigore per un decennio a contare dal giorno della promulgazione di questa legge.

Nota all'Art. 41 rispondente al 43 del progetto.

Nel progetto non si leggeva che il primo comma, i due capoversi furono proposti dal deputato Gerardi della Commissione e non crediamo si possa far di meglio che trascrivere i discorsi del Gerardi stesso e del ministro Magliani che chiariscono bene la disposizione.

« Gerardi (della Commissione). L'onorevole collega Sonnino ha già esposte le ragioni economiche dello emendamento aggiuntivo che proponiamo alla Camera. Io chiedo il permesso di esporre anzitutto ai miei onorevoli colleghi un argomento il quale può parere di troppo dettagliato, ma torna utile nel senso che è bene che il Parlamento vegga il lato vero e pratico delle cose.

« È un argomento aritmetico, è una specifica notarile delle spese che occorrono per il trasferimento di un immobile del valore di 50 lire.

« Prego i miei onorevoli colleghi di prestarmi la loro benevola attenzione, perchè qui parliamo spesso della necessità di venire in sussido dei piccoli proprietari; ma le parole non valgono a nulla se non sono seguite da provvedimenti efficaci.

Ecco la Distinta delle spese:

Bollo per originale e scritturazione	L. 2. 20
Tassa d'archivio	» 0. 50
Repertori	» 1. 00
Onorario	» 5. 00
Copiatura pel registro, bollo e scritturazione .	» 1. 60
Onorario	» 2. 00
Da riportarsi	L. 12. 30

Riporto	L. 12. 30
Tassa	» 2. 40
Scritturazione	» 1. 00
Onorario	» 2. 00

Voltura censuaria dato che i numeri sieno tre :

Domanda e bollo	L. 0. 60
Scritturazione	» 0. 50
Tassa pel primo numero	» 1. 20
Tassa graduale di Centesimi 20	» 0. 40
Spese di viaggio agli uffici	» 1. 00
Copia per trascrizione	» 3. 40
Onorario	» 2. 00
Domanda di trascrizione bolli	» 2. 40
Scritturazione	» 1. 00
Onorario	» 2. 00
Tassa di trascrizione bolli	» 2. 40
Scritturazione	» 1. 00
Onorario	» 2. 00
Tassa di trascrizione	» 3. 60
Id. annottamento nel registro generale . .	» 0. 25
Id. per iscrizione nel registro particolare .	» 1. 20
Spese di accesso all' uffizio	» 2. 00
	L. 44. 65

« La proporzione di questa spesa scema naturalmente a norma che il valore dell'immobile aumenta.

« Ora noi abbiamo pensato che se nella occasione della delimitazione prescritta da questa legge, si potesse dar modo, specialmente ai piccoli proprietari, di rettificare i confini e di migliorare la configurazione dei fondi, aggiungeremo un benefizio notevole agli altri che possiamo sperare dalla formazione del catasto.

« Ma tutto ciò è assolutamente impossibile se le spese dei trapassi immobiliari per valori dalle 100 alle 500 lire assorbono una parte tanto considerevole dei valori stessi.

« Nè a rimuovere questo ostacolo basta la sola esenzione della tassa proporzionale di registro, perchè come appare dalla

nota di cui ho dato lettura, la spesa risulta tanto e tanto soverchia per le altre tasse, per gli emolumenti, onorari, ecc.

« Mi parve quindi necessario di proporre la riduzione alla metà anche di tutte queste altre spese, senza fare eccezione nemmeno per gli emolumenti dei conservatori e per gli onorari dei notai.

« Per questa grande opera del catasto si richiedono dei grandi sacrifici. Lo Stato va incontro ad una spesa rilevantissima e molte parti d' Italia devono rassegnarsi all' abbandono di sistemi, di tradizioni e di consuetudini antiche, e molti di noi al sacrificio di convincimenti e di opinioni nel campo della economia e del diritto.

« Ebbene, non vi par giusto che qualche sacrificio, forse soltanto apparente, lo sopportino anche quelle persone, le quali, pel loro ufficio, possono ripromettersi un indiretto, ma certo vantaggio dal miglioramento delle condizioni delle proprietà immobiliari, delle facilitazioni dei trapassi e delle transazioni che saranno la conseguenza della formazione del catasto?

« Ecco perchè coll' aggiunta che ho l' onore di proporre si domanda un tenue sacrificio anche ai conservatori delle ipoteche, **canonici beneficati** dei Ministri delle finanze e di grazia e giustizia, ed anche ai miei colleghi del notariato.

« Si tratta, lo ripeto, di un sacrificio apparente, così per essi, come per la finanza, poichè sarà compensato dal grande numero di atti che per tal modo si rendono possibili e si faranno, e che altrimenti non si farebbero.

« E quanto ai miei colleghi di *tabellionato* ho troppa fede nel loro patriottismo per dubitare che non accolgano di buon animo questa tenue falcidia dei loro onorari, poichè so benissimo che al pari dei poveri medici condotti residenti fra le popolazioni delle campagne, mentre vi si consacrano, con inadeguato compenso, gli uni alla cura della salute, gli altri alla sicurezza della proprietà e dei diritti, vi esercitano tutti apostolato di civiltà e di progresso.

« Finisco col dichiarare che da parte mia, se l' onorevole Ministro delle finanze vi acconsente, non ho nessuna difficoltà di modificare la mia aggiunta nel senso proposto dall' onorevole Sonnino, portando cioè da un quinquennio a un decennio la durata delle proposte disposizioni ».

Magliani. « Una disposizione molto analoga a quella proposta dall'onorevole Gerardi ebbi a proporre io stesso nell' *omnibus* finanziario, all' allegato concernente le tasse di registro e di bollo. Anzi il concetto che ispirò la proposta del Governo era più largo.

« Sicchè la Camera ben vede come io non possa avere nessuna difficoltà di accettare l'articolo aggiuntivo dell' onorevole Gerardi che esprime il medesimo concetto.

« Non credo che ne deriverà grave detrimento alla pubblica finanza, specialmente se l' onorevole proponente volesse consentire di limitare la somma a 300 lire, cifra che mi pare sufficiente per raggiungere lo scopo cui egli mira. Ed in questo caso non avrei difficoltà di accettare anche la proposta dell'onorevole Sonnino Sidney per estendere dai 5 ai 10 anni questa condizione di favore, ben inteso per altro che questa disposizione medesima di favore dovrebbe essere anche prima dei dieci anni, qualora prima di questo tempo fossero compiute le operazioni di delimitazione e confinazione dei terreni in esecuzione della legge che stiamo discutendo ». Con queste parole il ministro Magliani accettava la proposta delle registrazioni privilegiate per le rettificazioni di confine.

Non parci però espresso abbastanza chiaramente dall'articolo il modo di stabilire il valore perchè goda il benefizio delle esenzioni. Quanto alle vendite quando il prezzo sia entro le L. 500 e sia constatato con un certificato delle Commissioni comunali catastali che vengono fatte allo scopo di rettificare i confini non può esservi dubbio. Ma nelle permute ? le espressioni dell'articolo *quando il valore di ciascun immobile permutato e rispettivamente il prezzo di vendita non superi*, lasciano qualche cosa a desiderare.

Noi ci figuriamo due casi: *a*) che il valore dei due appezzamenti permutati sia eguale; *b*) che sieno disuguali e quindi si verifichi un conguaglio; nel primo caso il contratto di permuta secondo la legge di registro va tassato sulla base del valore di una delle parti permutate. Infatti in sostanza la permuta non è che il postulato di due compre e vendite rispettiva tra due proprietari della metà del loro terreno; ora dal tenore dell' articolo è naturale che per ottenere l' esenzione basta il prezzo degli stabili cadauno non superi le L. 500. Ma nel secondo caso

se si verifica un conguaglio è a ritenersi una vendita separata ed infatti l'uffizio del registro colpisce il conguaglio di una tassa proporzionale pel passaggio di proprietà. Ora pare a noi che se il valore di permuta sia entro le L. 500 ed il conguaglio non supera le L. 500, considerandosi avvenuto una permuta fino a concorrenza del valore dei beni permutati ed una vendita per la parte superante; quando il valore di questa non sia superiore alle L. 500, tutto il contratto di permuta e di vendita pel conguaglio debba godere la esenzione. Questo sembraci sia la conseguenza logica basata sulle teoriche dei contratti di compravendita e di permuta in relazione al detto articolo. Ma si persuaderanno di ciò gli ufficiali del registro e più di essi gli ispettori, i quali per fiscaleggiare su gli atti sconvolgono i principî più rudimentali delle obbligazioni e dei contratti e creano cavilli su cavilli dei quali le loro fervide fantasie ne hanno fonti inesauribili, per mungere le tasche dei poveri contraenti ed applicare la legge sotto l' aspetto il più gravemente fiscale? Ne dubitiamo.

Spetterà però alla diligenza ed energia delle parti e dei patrocinanti a far valere i puri principî di diritto civile e di interpretazione di leggi speciali per far stabilire dalle autorità amministrative e giudiziarie massime di giustizia ed equità che rendano maggiormente possibile lo scopo della legge, che è di facilitare le rettificazioni di confine ai vantaggi del catasto e dell'agricoltura.

Al Senato nella seduta del 28 Febbraio 1886 il senatore Ferraris fece una ragionevole censura delle parole *trascrizione ipotecaria* osservando giustamente la poca esattezza della espressione che può lasciar dubitare che anche per iscrizioni ipotecarie che derivassero da quei contratti si intendesse estesa la esenzione della tassa. Anche il senatore Griffini fece simili osservazioni, ambidue invocano che nel Regolamento si esprima chiaramente il concetto che si debba applicare la riduzione della tassa alla pura e semplice trascrizione. Il ministro di grazia Tajani sostenne che da quelle parole non si può concepire la esenzione, senonchè alla pura trascrizione.

Il ministro Depretis toccò meglio e più da vicino la questione giuridica che può derivare da quella inesatta frase e ne riferiamo le parole « pur riconoscendo che l'espressione della legge *tra-*

scrizione ipotecaria; tuttavia è chiaro che la legge si riferisce alle trascrizioni che sono la conseguenza della vendita per gli effetti legali che le leggi civili danno alla trascrizione per titolo d' acquisto.

« In questo senso e non in altro deve intendersi la disposizione letterale di questo comma dell' art. 41.

« Oltre ciò il regolamento chiarirà facilmente e farà sparire ogni dubbio ».

Vedremo se ciò accadrà, ma intanto col massimo rispetto dei senatori Ferraris e Griffini e dei due ministri Taiani e Depretis ci permettiamo di osservare che nessuno di essi ha rilevato la vera questione che si può presentare in pratica per la contemplata trascrizione con esenzione di tassa.

Ognuno sa che in conseguenza dell' art. 1969 in relazione col 1933 codice civile in seguito della trascrizione del contratto di vendita, quando siavi insoluto tutto o parte del prezzo si fa luogo alla iscrizione d'uffizio dell'ipoteca legale a garanzia del venditore. Ed il dubbio cade ad avviso nostro (e non fu rilevato), se la dimidiazione delle tasse si limiti al puro diritto fisso della trascrizione come è voluto dalla tariffa ipotecaria; ovvero si estenda anche alla tassa d' iscrizione d' ipoteca che in quei casi viene presa, come si disse d' uffizio. È questo il vero dubbio che non fu chiarito abbastanza e vedremo se nel regolamento si chiarirà. Pare a noi che per accordare un vero benefizio ed una facilitazione alle piccole vendite necessarie alle rettificazioni, si dovrebbe accordare la dimidiazione anche alla tassa d'iscrizione legale la quale così faciliterebbe le vendite con dilazione al pagamento. Ma un' altra osservazione fu fatta dal senatore Cencelli sull' ultimo comma con cui si dispone che le facilitazioni cessano coll' ultimo decennio, nella considerazione che le operazioni catastali non si possono certo compiere in un decennio ed è importantissima la risoluzione del dubbio che si trae dagli schiarimenti dati al riguardo dal chiarissimo Commissario regio Messedaglia di cui riferiamo le parole:

« Avverto che queste disposizioni si riferiscono alle permute od alle vendite che possono compiersi in occasione della delimitazione e terminazione, che è un fatto assai preliminare e precede anche al rilevamento. E siccome è disposto dalla legge espressa-

mente che le operazioni dovranno cominciare in modo simultaneo e continuarsi con tutta l'energia per tutta l'estensione del Regno, è certo che non dopo dieci anni, ma molto prima avremo oltrepassato lo studio preliminare della delimitazione; tanto è vero che la Commissione della Camera aveva dapprima pensato ad un termine di soli cinque anni che poi per maggior comodo e sicurezza si è portato a dieci.

« Il catasto ben potrà durare vent'anni, ma per l'insieme delle sue operazioni, non certo per quelle a cui solo può riferirsi il termine anzidetto ».

102. — Art. **42.** Laddove le miniere, cave, torbiere, saline e tonnare sono attualmente censite e soggette a sovrimposta fondiaria provinciale e comunale, il Ministro prima di attuare il catasto dovrà proporre al Parlamento i provvedimenti opportuni a favore delle provincie e dei comuni ai quali venisse con ciò sottratta una parte degli enti sovrimponibili.

Nota all'Art. 42, rispondente all'Art. 46 del progetto.

Una importante discussione fu fatta per questo articolo nella tornata del 28 Gennaio 1886 sul modo di colpire i terreni sui quali si esercitano da accolliti di Comunisti o frazioni pei diritti di pascolo legnatico che si appellano nella loro generalità diritti d'uso. Importanti discorsi dei deputati Indelli e Zucconi e del ministro Grimaldi conducono alla conclusione che non è questa la sede di contemplarli. Invece dopo essersi prese atto della dichiarazione del Governo intorno alla ripartizione delle tasse sui terreni gravati da servitù di usi civici, la quale dichiarazione in sostanza consiste nella riserva di formulare speciali disegni di legge per regolare tutti i rapporti fra i proprietari e gli utenti; fu votato l'articolo come si legge di sopra.

103. — Art. **43.** È data facoltà al Governo di provvedere, con regolamento deliberato dal Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, e da approvarsi con decreto reale, alla esecuzione della presente legge, e, specialmente di stabilire le norme per la formazione delle nuove mappe e per la revisione e l'aggiornamento delle esistenti, per la delimitazione e la terminazione dei fondi, pei procedimenti estimali, per la costituzione e la nomina delle Commissioni censuarie, e di stabilire i modi e i termini per la pubblicazione e notificazione dei dati catastali, e per la presentazione, l'esame e la risoluzione dei reclami.

Il Governo fisserà altresì le norme per la constatazione dei danni agli effetti degli sgravi d' imposta, di che all'art. 38.

Nota all' Art. 43, rispondente all' Art. 47 del progetto.

Non meno importante discussione nella tornata del 28 Gennajo 1886 si fece tra varî deputati, la Commissione, il ministro Magliani ed il Commissario regio che ebbe per risultato l' aggiunta proposta dal deputato Franceschini adottata da tutti che costituisce l' ultimo capoverso:

Il Governo fisserà altresì le norme per la constatazione dei danni agli effetti di sgravio dell'imposta; il che di conseguenza formerà soggetto di articoli del Regolamento che esamineremo a suo tempo.

Al Senato nella tornata del 28 Febbraio 1886 si osservò dal relatore Finali che fra le facoltà le quali espressamente sono indicate all'art. 43 dovea esservi pur quella della conservazione del catasto, ma il non esservi non toglie che il Governo non usi della facoltà stessa che per altre cure analogo l'articolo contempla.

Ed anche in questa occasione il Messedaglia portò il tributo della propria intelligenza e sapienza.

« Posso assicurare (esso rispose al Finali) che questa facoltà era considerata ed è nelle idee del Governo come è già implicitamente inclusa nella disposizione della legge ove è detto che « è data facoltà al Governo di provvedere con regolamento deliberato nel Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato e da approvarsi con Decreto Reale alla esecuzione della presente legge ».

Questa è la norma generale; poi si aggiunge « e specialmente di stabilire le norme per la formazione delle nuove mappe » contemplando alcuni casi che hanno rapporto coi vari articoli della legge, dove questa si è espressamente riferita al Regolamento. Forse si è sorvolato senza avvedersi a quest' altro caso importantissimo della conservazione del catasto anche per il riguardo che questa potrà assumere nuova importanza in seguito all'altra legge prevista, con cui dovranno regolarsi gli effetti giuridici del catasto, in attesa della quale sarebbe forse intempestivo di sancire fin d' ora nel Regolamento le norme che dovrebbero servire per la conservazione definitiva.

« Siffatta legge, che dovrebbe essere proposta entro due anni, potrebbe, in rapporto coi principî che sarà per sancire, variare alquanto anche le condizioni richieste per la più esatta conservazione del catasto e gli effetti civili, considerarlo più strettamente in rapporto colla conservazione delle ipoteche, introdurre forse anco in quest' ultima delle mutazioni che la accostino al sistema seguito in qualche altro Stato, dove la conservazione delle ipoteche sta alla dipendenza immediata del Ministro di grazia e giustizia, siccome il naturale conservatore e tutore del diritto ».

Facciamo una parentesi per conto nostro. Nella parte quarta di questo lavoro svolgeremo noi pure più ampiamente questo concetto di coordinazione degli Uffizi allo intento diretto di ottenere il bramato catasto giuridico probatorio, ma frattanto proseguiamo a raccogliere quanto esprime il Messedaglia sull' argomento.

« Con che non intendo per mia parte di pregiudicare alcuna questione di merito in argomento; rilevo soltanto una circostanza che potrebbe consigliare di soprassedere per ora alle norme per la conservazione definitiva del catasto, in vista della nuova legge che si attende e ritenuto che tali norme non dovranno servire che a catasto compiuto.

« Vi sono bensì due casi speciali a cui bisogna provvedere in tempo, l' uno dei quali immediato, e l' altro eventuale e meno remoto che quello del catasto generale.

« Il primo è di quella conservazione provvisoria che si deve fare durante l' operazione stessa del catasto, cui accennava l'onorevole Relatore, e ha risposto l'onorevole Presidente del Consiglio.

« E qui io credo che abbiamo in paese delle norme molto opportune; abbiamo delle pratiche già seguite e che possono servirci di guida.

« L'operazione del catasto trapassa via via per più stadj, durante i quali si verifica naturalmente anche una specie di conservazione, che lo tiene più o men bene al corrente delle mutazioni che possono verificarsi nell' intervallo.

« Si incomincia il rilevamento, e la mappa va accompagnata dal rispettivo sommarione, o come altrimenti si chiami, che ne è il documento descrittivo e in cui si contiene anche l' elenco dei possessori; poi quando si viene all' atto del così detto clas-

samento, ossia l' attribuzione ai singoli fondi della competente qualità e classe, si perfeziona e si compie la mappa, portandovi le linee interne delle classi, e nel medesimo tempo si può mettere in corrente anche di altre mutazioni sopravvenute.

« Più oltre conviene pubblicare il catasto, per far luogo ai reclami sieno questi *generici* contro le tariffe da parte dei corpi a ciò chiamati per legge, ovvero *individuali* da parte dei privati, perciò che li riguarda singolarmente presi, e che è il così detto *catasto di pubblicazione*, il che dà luogo a nuove rettificazioni che servono a portare a giorno la mappa e i registri.

« Si viene finalmente all' ultimo stadio che è quello del catasto di attivazione, al quale si può far precedere un termine per le volture occorrenti, potendo altresì giovarsi di quelle che devono già essere eseguite nei catasti esistenti.

« Accenno a codesto procedimento, che sarebbe quello seguito nel Lombardo-Veneto e che corrisponde all'intento desiderato della necessaria conservazione durante l' operazione stessa del catasto.

« La stessa conservazione definitiva dovrebbe poi cominciarsi con una lustrazione, giacchè al momento in cui si viene ad attivare il catasto non tutto può trovarsi esattamente al corrente e giova che non s' indugino le necessarie rettificazioni. Tutto ciò potrà essere d' altronde nuovamente studiato e perfezionato, pur partendo da quelle pratiche che già s'incontrano, come or ora accennava in alcuno dei nostri migliori catasti.

« L'altro caso a cui potrà essere necessario di provvedere in tempo e prima che avvenga l' attivazione definitiva del catasto per tutto il Regno, è quello delle Provincie a cui colla presente legge si accorda la facoltà di chiedere sotto certe condizioni che si anticipi per essi il nuovo estimo, attuandolo intanto in via provvisoria.

« Il termine a ciò fare è invero alquanto lungo, di sette anni e potrebbe anche darsi che in questo intervallo non sia per anco sancita quella legge sugli effetti giuridici del catasto a cui or ora alludeva.

« Converrà per tanto provvedere a codesta eventualità e predisporre le norme per la conservazione del catasto anche per siffatto caso di antecipata e provvisoria attivazione del catasto in singole provincie.

« Per cui quando sarà il caso di fare il Regolamento bisognerà tener d' occhio tutte queste combinazioni, e cioè la conservazione definitiva, subordinata alla possibilità di nuove norme in vista della legge promossa sugli effetti giuridici del catasto provvisorio per le provincie e che lo ottenessero anche prima e quando più specialmente riguarda la tenuta in evidenza del catasto durante l' esecuzione stessa del medesimo, e che è il punto a cui urge il provvedere senz' altro indugio.

« Nessun dubbio, ripeto, che tutto questo dovrà entrare nel regolamento per la generale esecuzione della legge, se anche non sia stato in essa specificato distintamente, come si è creduto bene di fare per altri casi ».

Queste importanti osservazioni del Messedaglia oltre di chiarire bene il senso della legge, per modo di essere per la medesima il migliore commento, tracciano la via della esecuzione di essa; accennano agli addentellati per collegare la tela della futura legislazione complementare tanto necessaria per ottenere una completa codificazione catastale. Il perchè col riportare testualmente le osservazioni e dichiarazioni stesse, crediamo di rispondere ad un serio uffizio giovevole ad un tempo, ai funzionari Governativi cui incombe la esecuzione della legge, ed ai futuri Legislatori.

104. — Art. **44.** Le disposizioni della presente legge saranno applicate anche nella formazione del catasto del compartimento Modenese ordinato colla legge 4 gennaio 1880, numero 5222 (Serie 2ª). (V. il testo a pag. 59).

Nota all' Art. 44 corrispondente prima nel progetto al 46.

Questo articolo passò senza osservazioni nella tornata del 1° Febbraio 1886.

105. — Art. **45.** I contingenti compartimentali che risultano dalle leggi 14 luglio 1864 (*a*), 28 maggio 1867 (*b*), 16 giugno 1871 e 4 gennaio 1880, le quali stabiliscono il principale dell' imposta fondiaria, non potranno essere aumentati per venti anni dalla data della presente legge, salvo le disposizioni seguenti.

(*a*) Vedi il testo di questa legge a pag. 42.
(*b*) Vedi il testo di questa legge a pag. 49.

Nota all' Art. 45.

Non avendo riprodotto la infradicenda legge che si riferisce alle Provincie Romane, assieme alle altre che riguardano i compartimenti Modenesi e Lombardo-Veneto che si leggono nella parte seconda di questo libro a pag. 40 e seguenti, crediamo di riprodurla in questa sede per completare la esposizione di tutte le leggi che sono citate dall' art. 45.

*Tenore dell'*ALLEGATO B *della legge 16 Giugno 1871 N. 260.*

Art. 1.

Il principale tributo fondiario a carico delle proprietà rustiche già soggette all' imposta fondiaria nella Sezione catastale romana (attuale Provincia di Roma) è fissato in lire 3,329,223.

Però nell' anno 1872 il detto tributo è limitato in L. 2,989,764, e nell' anno 1873 e sino a che il riparto dell' imposta fondiaria è fatto secondo l' art. 1 della legge del 28 Maggio 1867, N. 3719, il detto tributo è limitato in L. 3,195,003. — Vedi Celerif. 1867, pag. 1129 e 1613-14.

Art. 2.

Il contingente di cui all' articolo precedente sarà applicato in ragione dell' estimo censuario riveduto.

Il Governo provvederà entro il corrente anno alla pubblicazione ed attivazione dallo stesso estimo riveduto, e darà le norme per le risoluzioni dei reclami.

L' aumento o diminuzione che in detto estimo risulterà dall' esito dei reclami, modificherà proporzionalmente il contingente fissato coll' articolo precedente.

Art. 3.

Sono aboliti tutti i privilegi e qualunque speciale esenzione dalla imposta sui terreni, dalla quale rimangono soltanto esenti i seguenti immobili:

1. I cimiteri e le loro dipendenze;

2. I terreni demaniali dello Stato, costituenti le fortificazioni militari e le loro dipendenze;

3. L'alveo dei fiumi e dei torrenti, la superficie dei laghi pubblici, le spiaggie, le roccie, le ghiaie, le sabbie nude e gli altri terreni per propria natura affatto improduttivi;

4. Le strade nazionali, provinciali e comunali, le piazze, i ponti non soggetti a pedaggio, ed in generale tutti gli immobili di proprietà dello Stato sottratti alla produzione per un pubblico servizio gratuito.

Pei terreni occupati dalle fortificazioni militari si accorderà una diminuzione proporzionata sul contingente stabilito all'art. 1.

Art. 4.

Dal 1.° Gennaio 1872 l'imposta di contingente sarà applicata a tutti gli altri fondi rustici fin qui esenti, di qualunque natura e pertinenza.

L'aliquota d'imposta su questi beni sarà quella che risulterà a carico dei beni già soggetti all'imposta, ed il suo ammontare formerà aumento al contingente fissato all'art. 1. Essi però pagheranno pel 1872 soltanto due terzi.

Art. 5.

Il ministro delle Finanze darà le disposizioni necessarie per stabilire sui fondi rustici ammessi in catasto e non censiti una imposta analoga a quella gravante i beni censiti.

Il prodotto dell'imposta sui terreni non censiti andrà in disgravio del contingente sopra stabilito.

Art. 6.

Le quote non esatte per qualsiasi motivo di scarico, rilascio o moderazione accordata ai particolari od in altro modo non esigibili, saranno compensate all'Erario nell'anno successivo in aggravio del contingente stabilito per la Provincia.

Tali reimposizioni non potranno però eccedere il 3 per cento dell'imposta principale.

Art. 7.

Dal 1.° Gennaio 1872 cesseranno di aver vigore i diversi titoli d'imposta fondiaria fin qui vigenti per conto dello Stato nella Sezione e Provincia di Roma, cioè imposta principale, de-

cimo per le strade nazionali, ventesimo pel nuovo catasto, centesimo già destinato per la riedificazione della Basilica Ostiense.

Parimente da detta epoca cessa di aver vigore la tassa a carico dei Comuni di lire 510,936,54, stabilita con Sovrano Editto Pontificio del 7 Ottobre 1866.

Art. 8.

Dallo stesso giorno 1.° Gennaio 1872 entreranno in vigore nella Provincia di Roma le leggi per l'unificazione d'imposta sui fabbricati 26 Gennaio 1865, N. 2136, ed 11 Agosto 1870, N. 5784, allegato F; come pure l'articolo 1 della legge 11 maggio 1865, N. 2276, salvo il disposto dell'ultimo alinea dell'articolo 4 rispetto ai fabbricati già esenti. — Vedi Celerif. 1865, pag. 258 e 827.

Art. 9.

Alla imposta principale sui terreni e sui fabbricati saranno applicati i decimi addizionali in corso nelle altre Provincie del Regno.

Art. 10.

Finchè non sia attuato il sistema uniforme di percezione del tributo fondiario in ogni parte del Regno, lo Stato si rimborserà nella Provincia di Roma delle spese di riscossione mediante l'addizionale di centesimi 3 per ogni lira di tributo principale.

Art. 11.

Col 1.° Gennaio 1872 andrà pure in vigore in detta Provincia la legge sulle volture catastali dell'11 Agosto 1870, N. 5784, allegato G, e la legge del 3 Maggio 1871, N. 202, Serie 2.ª — Vedi alle pag. 568-69.

Il termine del quale è parola all'art. 1 della legge del 3 maggio 1871, N. 202, Serie seconda, scadrà il 30 Giugno 1872.

Art. 12.

Per l'attivazione dell'estimo riveduto dei terreni e per l'accertamento della rendita dei fabbricati nella Provincia di Roma, è autorizzata la spesa di L. 100,000 nel bilancio del 1871.

Art. 13.

Provvisoriamente, fino a che non saranno esecutorii i ruoli del 1872, la riscossione delle imposte sui terreni e sui fabbricati sarà operata sui rispettivi ruoli dell'anno 1871, salvo il supplemento od il compenso del meno o del più pagato.

106. — Art. 46. Compiute tutte le operazioni catastali si provvederà per legge all'applicazione del nuovo estimo.

In base all'aliquota del sette per cento sul reddito imponibile, si fisserà il contributo generale del Regno.

Se questo contributo oltrepassasse i cento milioni sarà, proporzionalmente diminuita l'aliquota.

Gli aumenti e le diminuzioni che si verificassero giusta l'articolo 35 nei redditi catastali, le quote non percette per ragione di scarico, moderazione e inesigibilità nei casi determinati dalla legge e dal regolamento non daranno luogo a mutazioni nel contributo generale del Regno.

Pei comuni nei quali l'imposta, per effetto dell'applicazione della nuova aliquota, supererà l'attuale imposta erariale, gli aumenti saranno distribuiti gradatamente in dieci anni.

Nota all'Art. 46 corrispondente all'Art. 47 del progetto.

La discussione di questo articolo cominciò nella tornata del 28 Gennaio e proseguì in quella del 1° Febbraio 1886.

Varie osservazioni furono fatte dall'onorevole Sonnino specialmente sulle ultime parole salvo le *disposizioni seguenti* che il Sonnino voleva soppresse. Ma poichè il soggetto e lo sviluppo delle ragioni ebbe luogo appunto sulle disposizioni seguenti che seguirono ne tennero conto con quelle.

Molti dubbi si sollevarono da varj Deputati pel timore che queste disposizioni potessero alterare l'aliquota del 7 p. 0/0 all'imponibile accertato. Non possiamo riportare gl'importanti discorsi di varj Deputati per sviluppare cotali dubbi, i quali discorsi provocarono le seguenti dichiarazioni del ministro Magliani che bisogna riportare nella loro integrità poichè servono di chiaro commento all'articolo e manifestano impegni assunti dal Governo nella applicazione della legge; i quali non potranno essere smentiti coi fatti siccome costituenti la base fondamentale della pere-

quazione fondiaria e della stabilità della imposta generale fondiaria e della fissata dell' aliquota.

Ecco adunque le dichiarazioni del Ministro:

« L'articolo che si discute include due concetti essenziali: il primo è la determinazione del contributo generale fondiario del Regno, il secondo l'invariabilità di cotesto contributo generale. In qual modo si stabilisce il tributo fondiario del Regno? applicando l'aliquota del 7 p. 0/0 all' imponibile accertato; il 7 p. 0/0 è dichiarato il massimo dell'aliquota.

« Ma vi è un' altra massima, quella del contributo, che non può eccedere nel complesso la somma di cento milioni. Da ciò deriva evidentemente che, se l' applicazione dell'aliquota del 7 p. 0/0 all' imponibile accertato dal nuovo estimo portasse ad una somma di contributo generale superiore ai cento milioni, bisognerebbe diminuire l' aliquota, poichè non si può supporre la somma di cento milioni. Ed al contrario se l'applicazione dell' aliquota del 7 p. 0/0 portasse una cifra inferiore ai cento milioni il contributo generale rimarrebbe inferiore ai cento milioni.

« Questa è la spiegazione chiara, evidente, secondo me, dell' applicazione dell'aliquota del 7 p. 0/0 all' imponibile netto, colla condizione però che il contributo generale non ecceda i cento milioni.

« Ciò posto, tutte le difficoltà e tutti i dubbi che sono stati messi innanzi circa la possibilità di aumentare l' aliquota, cadono di per sè.

« Il Governo ha promesso un' aliquota massima del 7 p. 0/0, e questa aliquota può discendere, ove dia un contributo maggiore di cento milioni, non vi è dunque da lamentare nè incoerenza, nè ritiro di promesse e dichiarazioni già fatte.

« Ma in questo articolo vi è anche un secondo concetto, il quale non solo è finanziario, ma è connaturale alla materia della quale noi trattiamo; il contributo generale del Regno, una volta stabilito nel modo che ho detto, deve rimanere inalterato, e perchè sia tale, e il bilancio dello Stato possa fare sicuro assegnamento, come ha sempre fatto, sopra quella parte dell' entrata pubblica che risulta dalla imposta diretta, è necessario che le mutazioni in aumento od in diminuzione non alterino il contributo generale.

« Ora vi sono due casi previsti non solo in questa ma nelle

leggi vigenti, due casi di mutazione; quello della perenzione del fondo, l'altro della inesigibilità.

« Quindi è evidente che, per mantenere intatto il contributo generale in entrambi i casi, la diminuzione del prodotto dell'imposta; deve porsi a carico degli altri contribuenti, così ne viene la conseguenza necessaria, che si verifica anche oggi, che mentre, cioè, rimane fissa l'aliquota generale perchè il contributo generala non muta, si verifica invece qualche alterazione nei contributi speciali; alterazione temporanea, che non muta l'aliquota del 7 p. 0/0, nè il contributo generale dell'imposta. In conseguenza poichè l'articolo che discutiamo corrisponde esattamente ai principii propri della materia ed al doppio concetto di stabilire un' aliquota massima e un contributo generale fisso, io credo che i dubbi posti innanzi da alcuni oratori non abbiano alcun fondamento e che la Camera possa con tranquilla coscienza votarli.

« Quanto poi all'onorevole Romeo, gli dirò che è inutile la spiegazione che egli domanda, perchè è evidente che questo articolo speciale della legge garantisce la invariabilità degli attuali contingenti per venti anni e che tale periodo non si può abbreviare se il catasto nuovo fosse compiuto prima dei venti anni, e venisse pubblicata prima dei venti anni la legge nuova che fissasse il nuovo estimo e invece dell' aliquota per avere i cento milioni se ne fissasse un' altra, è evidente che essa andrebbe in vigore dopo il ventennio che è stabilito dall' articolo già votato dalla Camera. Sicchè qualunque dichiarazione a questo proposito mi pare inutile ».

Al Senato nella tornata del 28 Febbraio 1886 fuvvi una discussione finanziaria importantissima intorno a questo articolo tra il ministro Magliani ed il relatore Finali, il quale lo definì la somma finanziaria di questa legge. Il dubbio che preoccupa il Relatore è che la determinazione dell'aliquota non superiore al 7 p. 0/0 possa dare un serio strappo alla finanza dello Stato ed eruditi importanti discorsi furono pronunziati che lo spazio non ci permette riportare per intero, ma chiunque vuole approfondire la materia converrà ricorra a quella lettura.

Il ministro Magliani alla sua volta fece discorsi importantissimi per dimostrare l'assunto già sostenuto davanti alla Camera che il temuto strappo alle finanze non avverrà.

« Insomma, dice il Magliani alla fine di un suo importante discorso, le informazioni degli Ufficiali tecnici ai quali ho posto il quesito in questi termini, sono state tali da poter indurre il Ministero, non nella certezza, ma nella presunzione che l'aliquota del 7 p. 0/0 applicata alla rendita imponibile che risulterà dal nuovo catasto potrà dare una somma presso a poco di 100 milioni.

« Evidentemente noi non possiamo fare previsioni per un lungo periodo di 20 anni, e se compiute le operazioni catastali si troverà che il vaticinio contrario sia vero, indubbiamente il Parlamento, provvederà a stabilire l'aliquota più alta. Il Parlamento non è legato con questa legge nè si può dire che con essa sia compromesso il futuro.

« Di qui a 20 anni, o signori, quale sarà la condizione economica del paese, quali saranno le condizioni del bilancio dello Stato? » (Fin qui il Magliani).

È molto difficile il prevederlo. Facciamo voti che le previsioni ottimiste del Ministro prevalgano sulle pessimiste del relatore Finali e la proprietà fondiaria si possa pel nuovo catasto sentire sollevata dai gravi pesi che la percuotono ora, sì da restare gravemente offesa. Dopo l'anzidetta viva discussione l'articolo passò al Senato negli stessi termini che alla Camera.

107. — Art. **47.** I lavori per la formazione del catasto saranno intrapresi entro due anni, al più tardi, dalla promulgazione della presente legge e continuati senza interruzione in tutti i compartimenti del Regno.

Se alcuna provincia chiederà, per mezzo del suo Consiglio, che i lavori siano accelerati e condotti a termine nel suo territorio, e si obbligherà di anticipare la metà della spesa, la dimanda sarà accolta, senza pregiudizio del normale andamento dei lavori nelle altre parti del Regno.

Ove la provincia richiedente avesse un catasto geometrico particellare con mappe servibili agli effetti di questa legge, il ricensimento dovrà essere compiùto entro sette anni dalla comunicazione al Governo della relativa deliberazione del Consiglio provinciale.

Per le provincie suddette sarà applicata, per decreto Reale, in via provvisoria, l'aliquota d'imposta del sette per cento al nuovo estimo accertato, salvo l'applicazione, senza effetto retroattivo, dell'estimo definitivo, e della aliquota comune coll'attivazione generale del catasto in tutto il Regno.

Il rimborso dell'anticipazione della spesa sarà fatto dal Governo entro due anni dall'applicazione dell'estimo provvisorio.

Nota all'Art. 47 rispondente all'Art. 49 del progetto.

Diversi emendamenti furono proposti per questo articolo.

Con un brillante discorso l'onorevole Mussi patrocinò la massima che per quelle Provincie che abbiano il catasto particellare ed assumono parte delle spese possono compiere l'operazione del nuovo catasto in sette anni e godere in via provvisoria l'aliquota del 7 p. 0/0. Gli onorevoli Canzi e Carmine seguirono l'ordine stesso delle idee del Mussi che penetrarono nei concetti della Commissione espressi nella tornata 1° Febbraio 1886 del relatore Gherardi e fecero votare i due capoversi che si leggono in questo articolo.

108. — Art. 48. Fino all'applicazione del nuovo catasto, l'imposta sui beni censibili e non censiti apparterrà direttamente all'Erario, restando così derogato all'articolo 12 della Legge 14 luglio 1864.

Per l'accertamento dei beni censibili e non censiti, rimanendo ferme fino al compimento delle nuove operazioni catastali le disposizioni delle leggi ora vigenti, sono nonpertanto abolite le disposizioni del decreto napoletano del 10 giugno 1817 circa le multe a carico dei possessori di terreni non rivelati in catasto, quando lo scoprimento abbia luogo per effetto delle operazioni di rilevamento disposte dalla presente legge.

Sono parimente abolite fin da ora le disposizioni dell'anzidetto decreto che attribuiscono le multe ai delatori.

Non avrà luogo reimposizione dell'imposta corrispondente a discarichi per eccesso di estensione censita, se non in quanto l'imposta sui detti beni non bastasse a reintegrare i contingenti compartimentali.

Nota all'Art. 48 rispondente al 48 già 50 del progetto.

Come fu proposto questo articolo non aveva che il primo comma.

I capoversi sono proprio frutto della discussione. La battaglia la cominciò l'onorevole Spirito, ma fu proseguita dal Sonnino e dall'onorevole Fusco ebbero il premio della vittoria coll'approvazione di ambidue i capoversi. Il tema dei beni censibili e non censiti e dell'abolizione delle multe per le mancate denunzie è troppo importante, perchè possiamo dispensarci dal riassumere la discussione con quella concisione e brevità che ci proponiamo sempre di tenere.

Prima però di presentare le osservazioni dei discutenti per

la intelligenza più facile delle loro osservazioni ripetiamo in questa sede il testo dell'art. 12 della legge che viene derogato, sebbene ne abbiamo riportate per intero al N. 46 di questo libro.

« *Ai Comuni o Consorzi del dipartimento N. 1, i quali non pongono imposta sui terreni, si applicherà nel 1864 un contingente in ragione di una lira per individuo secondo la popolazione risultante dal R. Decreto 10 Maggio 1865 N. 1268. Questo contingente andrà a benefizio dell' Erario a norma dell' art. 3.*

« *I beni non censiti dello stesso compartimento dei quali parla l'art. 1, della legge 1° Gennajo 1857 N. 1, compresi entro a comuni censiti, pagheranno un'imposta analoga a quella che è stabilita per i beni dello stesso comune o consorzio.*

« *Rispetto ai beni non censiti degli altri compartimenti, il Ministro delle Finanze farà i provvedimenti necessari per stabilire sopra di sè una imposta analoga a quella del rispettivo comune o del territorio confinante.*

« *Il prodotto dell' imposta sui beni non censiti andrà in disgravio del rispettivo contingente compartimentale, fermo per il compartimento N. 1 la parte che fosse dovuta in compenso all' Erario a norma dell' art. 3.*

« *Per i fabbricati rurali però continueranno le disposizioni ora vigenti nelle varie Provincie del Regno fino alla generale perequazione fondiaria* ».

L'onorevole Spirito nella tornata del 2 Febbraio 1886 aprì la campagna oratoria col fare varie osservazioni sul modo di leggifrare la imposta sui beni censibili e non censiti sul modo di valutazione, ed a chi gioverà la imposizione sui beni non censiti e sulla necessità che la imposta sui beni censibili e non censiti sia determinata sull' aliquota unica ed eguale del 7 p. 0/0, anzichè sulle attuali aliquote che sono molto varie e molto elevate.

Presero poi parte alla discussione gli onorevoli Spirito, Sonnino, Fusco e Chimirri, Minghetti della Commissione. Ma poichè nella votazione prevalsero oltre quelli dell'onorevole Spirito anche i concetti della Commissione e del Governo, registriamo solo le parole profferite dal Minghetti e Messedaglia che sono il miglior commento di questo articolo.

Minghetti. « Signori, a sentire gli onorevoli preopinanti, si

direbbe che questa questione dei beni censibili e non censiti siasi sollevata oggi per la prima volta, mentre in realtà nulla è innovato intorno ad essa, salvo in un punto, cioè a dire che il provento di questi beni va all'erario invece di andare a diminuzione del compartimento.

« Quanto alla definizione loro, quanto al modo di tassarli, e via dicendo, tutto questo è prescritto nei catasti antichi, e non può farsi che secondo le regole con cui sono stati stimati e tassati gli altri beni contermini. Qui non si muta nulla, soltanto si stabilisce che il provento di tali beni va all'erario. Si noti poi che da 20 anni che la disposizione esiste, nessun compartimento ne ha avuto vantaggio perchè cotesti beni non si sono scoperti. Onde in realtà non vi è perdita per nessuno, e può esservi per l'erario un guadagno notevole: perchè noi crediamo che colla lustrazione, col rilevamento particellare, cotesti beni censibili e non censiti si potranno scoprire.

« Dunque, ripeto, non v'è perdita di sorta, stando all'esperienza, perchè nessun compartimento se n'è vantaggiato, e v'è guadagno per l'erario; e questo è ben ragionevole. Si dimentica sempre che lo Stato perde tre decimi, e perciò se esso si reintegra in qualche parte, non è poi questa tal cosa da gettarsi via come attiva, anzi è da desiderarsi, da lodarsi come utile; e perchè le spese del catasto non potrebbero essere sostenute almeno in parte, dal prodotto di questi beni censibili?

« Dunque la Commissione non può accettare la proposta dell'onorevole Spirito, come non può accettare quella dell'onorevole Sonnino, perchè non v'è ragione di dare un privilegio a questi beni, i quali sono in mezzo ad altri ben tassati, o tassati troppo gravemente. Ma perchè questo privilegio? Forse perchè, fino ad oggi, sono stati esenti da tasse?

« Ma, quasi quasi, questo sarebbe il caso di aggravarli di più.

« Mi dice l'onorevole Sonnino: « Sappiate che sarà fra i beni demaniali ed ecclesiastici ora venduti che si troverà la maggior parte di questi beni censibili e non censiti ».

« Ora, questo è un errore, perchè quando fu fatto, specialmente nelle provincie meridionali, il catasto descrittivo, molti carichi furono gittati sui beni demaniali.... ed anche ecclesiastici a sollievo dei privati. Per conseguenza la Commissione non

può accettare nè l'emendamento dell'onorevole Spirito, nè quello dell'onorevole Sonnino.

« Quello che accetto è l'emendamento Fusco (l'abolizione delle decime) e lo accetto perchè realmente non si può ammettere che nella rinnovazione di un'opera civile, come quella del catasto, si mantengano ancora alcuni residui, dirò medioevali, i quali non sono più conformi alla civiltà odierna.

« Finalmente, all'onorevole Toscanelli risponderò che il diritto comune risolve il suo problema. Dal momento che questi beni andranno ad essere imposti dal Governo, è chiaro che possano e debbano essere sovrimposti dai comuni e dalle provincie ».

Messedaglia. « Il Governo conviene con la Commissione, e non può accettare alcuno degli emendamenti che furono proposti, tranne quello dell'onorevole Fusco.

« Come bene diceva l'onorevole presidente della Commissione, non è la prima volta questa che nella presente discussione si viene a parlare di beni censibili e non censiti. E quando si voglia avere il concetto preciso di ciò che sono, bisogna naturalmente riferirsi ai rispettivi catasti. Noi non abbiamo bisogno di darne veruna definizione. È ben censibile e non censito quello che secondo le leggi di catasto del territorio ove si trova, va ritenuto tale.

« Per esempio, quali sono i beni censibili e non censiti nel Napoletano? Io non intendo disputarne cogli onorevoli Spirito e Chimirri, ma ecco quale sarebbe il testo delle disposizioni vigenti colà:

Decreto 10 Giugno 1817, articolo 2: « *Ogni terra colta od incolta, ogni suolo urbano con edifizi o senza, è soggetto a contribuzione per l'intera sua estensione. Un errore in più o in meno di valutazione che non oltrepassi il ventesimo, non darà luogo ad aumento o diminuzione di contribuzione, salvo il riportare nei catasti la estensione vera* ».

Andiamo avanti:

Articolo 39, dove si tratta delle rettifiche che possono esser domandate dai particolari: « *Per ottenere la rettifica dell'estensione* (dunque si ammette una rettifica anche dal più al meno) *il contribuente deve domandare che si faccia a sue spese la misura geometrica di tutti i suoi territori* ».

« E quale è l' effetto? Articolo 44: « *Ogni proprietà, la quale non si trovi descritta nei catasti, o che essendovi descritta non lo sia per la sua vera estensione, è in ogni tempo oggetto di un ruolo suppletorio* ».

« Questo è il tenore della legge: a me par chiaro che per beni censibili e non censiti in questo caso s' intenda non solo il corpo di quei beni che stanno a sè e che non figurano in nessun modo nel catasto, ma anche quel corpo di beni che vi figurano per una misura insufficiente, al di sotto della tolleranza del cinque per cento, accordata dalla legge. Ad ogni modo noi non discutiamo nemmeno se questa sia la interpretazione vera; ci basta che essa rimanga impregiudicata, e ci rimettiamo senz'altro per il concetto dei beni censibili e non censiti a quello che è disposto nei rispettivi catasti.

« Ci sono, per esempio, catasti geometrici dove non è parola di beni censibili e non censiti per quanto concerne la estensione: ci sono soltanto dei beni mal censiti, e dei quali non è questione. E così dovrebb' essere, suppongo, anche in Francia, dove un catasto geometrico particellare esiste ormai per tutta la estensione del paese, con tolleranze minime dal mezzo all' uno per cento, e dove perciò non dovrebbero esistere di cotesti beni non censiti per omissione o deficienza della misura, o non potrebbe dipendere che da imperfetta conservazione.

« Quanto ai semplici errori materiali che fossero occorsi, questi si rettificano in ogni tempo.

« Ad ogni modo, ripeto, noi domandiamo che nulla si pregiudichi per tale rispetto, come invece farebbesi coll' emendamento dell' onorevole Spirito.

« Per quanto poi riguarda non soltanto il fatto dell' estensione che sia in eccesso od in difetto, ma il modo di valutazione, i catasti stessi provvedono a questo, come già accennava l' onorevole presidente della Commissione, e non si devono mica censire con le norme del nuovo catasto che si propone. Ciò sarebbe impossibile, allorchè per il metodo, anche solo per il tempo che si prescrive, di venti anni, o almeno sette, per la loro applicazione. E nemmeno sarebbe giusto. Bisogna regolarsi anche in ciò secondo le prescrizioni dei catasti esistenti. E quindi neppure c' è luogo ad applicare un' aliquota speciale del 7 per cento, come

desidera l' onorevole Sonnino, ma si applica l' aliquota comune.

« Per quanto poi concerne l' attribuzione del prodotto dei beni censibili e non censiti, piuttosto allo Stato che ai singoli compartimenti, io mi associo alle ragioni addotte dall' onorevole presidente della Commissione; lo Stato assume a proprio carico la totalità, o quasi, della spesa del nuovo catasto, mentre i catasti locali sono andati a carico delle singole regioni a cui si riferiscono; il Napoletano ha pagato il proprio, il Veneto e la Lombardia il loro, il Piemonte i suoi. Qui invece c' è una spesa comune, generale dello Stato, a cui bisogna sopperire con un carico comune, ed è conveniente perciò che lo Stato ne abbia qualche compenso, tanto più coll' abbandono che si fa dei tre decimi dell' imposta fondiaria, che non è lieve disgravio.

« Perciò, anche per questo motivo, mi sembra che non sia giusto l' insistere che il prodotto dei beni censibili e non censiti segua la norma del 1864, col rimanere ai singoli compartimenti, ma sia più ragionevole che esso vada a vantaggio dello Stato ».

Con queste importanti osservazioni si fece chiara la condizione dei beni censibili e non censiti e si vinse dal Governo la causa della devoluzione a favore dello Stato del nuovo censimento dei terreni non censiti. Sarebbe più lusinghiero per la proprietà fondiaria che andassero a favore degli altri beni che furono indebitamente colpiti finora maggiormente in causa dei non censiti, ma di fronte alle replicate dichiarazioni che lo Stato ha duopo dalla proprietà fondiaria di cento milioni e che l' aliquota non oltrepasserà mai in ogni modo il 7 p. 0/0 del reddito netto, bisognerebbe contentarsi che presto anche su tali basi venisse applicata la desiderata perequazione riparatrice di tante ingiustizie. Ma tale desiderato evento è ancora troppo lontano! Raddoppiamo gli sforzi per raggiungerlo.

109. — Art. **49.** Il primo decimo di guerra aggiunto al principale della imposta fondiaria è abolito a cominciare dal 1° gennaio 1886.

Il secondo decimo cesserà col 1° luglio 1887.

Il terzo decimo cesserà col 1° luglio 1888.

Nota all'Art. 49.

Della importante discussione che ebbe luogo il 2 Febbraio 1886

sull' intestato articolo diamo una specie di quadro sinottico per far meglio gustare uno dei più importanti discorsi pronunziato dal compianto Minghetti di cui daremo il testo.

Nello esordire della discussione l'onorevole Righi con un forbito discorso sostiene che lo sgravio dei due decimi dovrebbe tornare a vantaggio delle sole Provincie più gravate d'imposte. Cibrario lo combatte perchè di quasi impossibile attuazione ed il principio peccherebbe di ineguaglianza. Sonnino e poi Franchetti temono che le finanze dello Stato non possano sostenere lo esonero dei due decimi, insistono perchè si sospenda la discussione fino alla discussione finanziaria.

Il ministro Magliani rinfranca i peritosi assicurandoli sulla veracità della esposizione finanziaria e sulle forze delle risorse dello Stato atte a sostenere lo esonero. Finalmente il Minghetti chiarisce i concetti della Commissione ed ottiene favorevole votazione dell' articolo così come si legge. Ecco adunque le parole importanti che anche in questa occasione pronunziò il Minghetti.

« Io potrei molto brevemente sciogliermi dal debito che ho, se non mi occorresse di chiarire quale sia la posizione della Commissione in questa grave questione, la quale, da un lato ci si presenta come una minaccia al bilancio, dall' altra ci si presenta come non giusta, dappoichè, invece di dar sollievo ai più aggravati, riversa su tutti il beneficio indistintamente.

« Ora la Commissione, nel suo primo concetto, si era data pensiero di entrambe le questioni.

« Allora eravamo ben lontani dalle concessioni che il Governo ha fatto e che la Camera ha di mano in mano votate.

« La Commissione, volendo fare un' opera di civiltà vera, secondo tutte le regole della scienza e dell' arte, e prendendo per conseguenza un tempo assai largo, come era quello di venti anni, non poteva non impensierirsi del fatto (checchè potesse dirsene) che vi sono in Italia alcune provincie, alcuni circondari, alcuni comuni i quali si trovano gravati talmente da non potere attendere così lungo tempo prima di avere uno sgravio.

« Questo concetto, che l'onorevole Righi ha espresso, la Commissione lo sentiva fin dal principio del suo lavoro, ma essa non osava metter mano al principale dell' imposta, e per conseguenza aveva adottato un congegno che si potrà chiamare sottile, al quale

si potranno trovare difficoltà di esecuzione, ma che pure era abbastanza equo, e certamente non impossibile. La Commissione reputava che dai beni censibili e non censiti, potevano venire dieci milioni. E quindi diceva: poichè questi beni censibili e non censiti non hanno dato vantaggio ad alcun compartimento in questi ultimi anni, lasciate che se ne trovano, questa tassa che se ne ritrarrà vada a benefizio di coloro che sono più aggravati. Non ne avranno danno alcuno i contribuenti di alcuna parte d'Italia, e ne avranno vantaggio coloro ai quali, ripeto, un' aspettativa di venti anni sarebbe stata soverchia.

« Tale fu il concetto della Commissione, la quale anche oggi non sa e non vuole, nè per pompose declamazioni nè per altro schivare quella responsabilità che ebbe, quando ideò questo concetto.

« Senonchè, signori, il Governo entrò in una via assai più larga.

« La Commissione vagheggiava come una lontana speranza, l' abolizione dei decimi, come una speranza da realizzarsi prima ancora che fosse compiuto il catasto, ma dopo cinque, dieci e quindici anni.

« Ora, il Governo ha creduto opportuno di proporre l' abolizione di questi decimi, subito per la prima parte; dentro un anno per la seconda, e dentro un altro anno per la terza.

« Che cosa poteva fare la Commissione in questa circostanza? Poteva attenersi al suo primo pensiero? No, perchè era molto più larga la parte che il Governo faceva all' agricoltura, le cui querele avevano giustamente risuonato nel Parlamento; e le cui miserie non sono certamente esagerate, ma vere.

« La Commissione, dunque, perchè come avrebbe dovuto ostinarsi nel suo primo concetto?

« La Commissione non era responsabile, nè poteva esserlo, imperocchè ad essa mancavano tutti gli elementi di cui si dee occupare il Governo della cosa pubblica, della economia e della finanza pubblica, degli interessi dell' agricoltura e degli interessi di tutti gli altri ceti della Società. La Commissione accettava, e non poteva non accettare, questa proposta. Ma allora cessava la ragione di quel vantaggio che si voleva dare coi beni censibili e non censiti alle provincie più aggravate. Imperocchè nell' aboli-

zione dei tre decimi, c' era già compreso quel sollievo che la Commissione aveva pensato di proporre, altrimenti la cosa si sarebbe ridotta a dire: vogliamo per alcuni il disgravio, e non vogliamo che l' abbiano gli altri.

« Questo la Commissione non poteva volere; quindi accettò il concetto del Governo. Ora mentre ha voluto far noto il suo pensiero, che è una giustificazione di quanto ha detto l' onorevole Righi, dichiara che al punto in cui siamo, non può accettare altro se non che il disgravio dei due decimi, sia fatto egualmente in tutte le parti d' Italia e su tutti i contribuenti.

« Ora viene la questione proposta dall' onorevole Toscanelli. In verità io non comprendo come egli non trovi differenza fra la tassa sui fabbricati e la tassa fondiaria.

« Prima di tutto, qual' è la ragione precipua della crisi agraria di cui tanto lungamente si è parlato? È la concorrenza straniera: la concorrenza americana per i grani, quella asiatica per le sete. E io non so che da qualche parte del mondo ci venga ai fabbricati una concorrenza!

« D' altra parte, la legge catastale, se non è stabile nel senso rigoroso della parola, lo è però tanto che abbiamo sancito un articolo per il quale non si deve mutarla se non dopo trent'anni, mentre l' imposta sui fabbricati è un' imposta che deve rettificarsi ogni cinque anni sulla base del reale affitto, sulla base cioè di ciò che realmente percepisce il proprietario. Se l' onorevole Toscanelli mi dice che i fabbricati sono gravati molto, io sono del suo avviso; ma io gli domando: perchè non fa la stessa argomentazione per la tassa sulla ricchezza mobile? Anche la ricchezza mobile è aggravata; e un giorno bisognerà pensarci. Ma intanto cominciamo da questa agricoltura che soffre, che da tanto tempo era stata colpita da tutti i gravami, da tutti i tributi più acerrimi, e che oggi, in mezzo alle sue miserie, può trovare qualche ristoro in questa legge.

« Non possiamo accettare dunque neppure l' emendamento dell' onorevole Toscanelli.

« Ed ora vengo all' onorevole Sidney-Sonnino e all'onorevole Franchetti.

« Essi non hanno considerato che il sospendere in tutto o in parte questo punto per trattare la questione finanziaria, in-

nanzi di riprendere la questione della perequazione, non era pratico, e forse neppure giusto.

« Non era pratico, perchè non si possono avere due grandi questioni insieme alla mano: la questione della Finanza dello Stato, e la questione della perequazione che ha suscitato tante difficoltà, e sembra vicina ad entrare in porto.

« Non sarebbe poi, a rigore, giusto, perchè l' onorevole Ministro delle finanze ha proposto una serie di provvedimenti che saranno discussi alla Camera, e coi quali egli ha creduto di poter sopperire non soltanto al diffalco che viene da altre abolizioni e da altre diminuzioni di bilancio, ma altresì ai due decimi da abolire ulteriormente, cioè nel 1887 e nel 1888. Egli vi ha posto innanzi dunque, un insieme di provvedimenti.

« Io non li discuto; li discuterà la Camera. Dico che nelle cose pubbliche, non si può sciogliere tutto in una volta. Ma per arrivare al fine della perequazione c' è d' uopo presumere che quei provvedimenti siano votati, e se non saranno votati quelli che ve ne siano sostituiti degli altri. Imperocchè o signori, se noi della Commissione non abbiamo potuto, poichè non era nostro campo come Commissione, entrare nella questione finanziaria, non potevamo però dimenticarci di essere cittadini e di essere deputati. E come tali, di essere zelanti quanti altri mai della solidità del nostro bilancio. Ma, ripeto, posto che sono proposti alla Camera alcuni provvedimenti che devono sopperire alla mancanza di questi due decimi, non vi era ragione perchè la Commissione dovesse sospendere la discussione di questo importantissimo e benefico atto della perequazione, intraprendendo una lunga discussione la quale non sappiamo dove possa condurci.

« Io capisco che l' onorevole Ministro abbia detto all' onorevole Sonnino e all' onorevole Franchetti d' essere pronto a discutere subito; ma la Commissione non potrebbe seguirlo in questa via, come non potrebbe seguire l' onorevole Sonnino.

« La Commissione fa quello che deve fare, abbia ciascuno la sua parte, e ciascun giorno il suo ufficio. Oggi parliamo della perequazione e sono davanti alla Camera una serie di provvedimenti che saranno discussi, e che, se non saranno approvati, saranno sostituiti da altri; ma noi dobbiamo presumere che saranno tali da riempire il vuoto di questi due decimi.

« Egli è perciò che la Commissione, mentre respinge gli emendamenti dell' onorevole Sonnino e dell'onorevole Franchetti, si permetterebbe però per chiudere questa discussione in modo favorevole, di proporre il seguente ordine del giorno:

« La Camera, ritenendo che sarà provveduto alla deficienza delle entrate dello Stato derivante dall' abolizione del secondo e terzo decimo, prima che questa abolizione si compia, passa alla votazione dell' articolo 51 ».

« Con questa dichiarazione, con la quale intendo di respingere, a nome della Commissione, tutti gli emendamenti, raccomando alla Camera la votazione dell' articolo ».

L'approvazione poi dell'art. 49 della legge rispondente al 51 del progetto avvenuta nella tornata del 2 Febbraio 1886 fu seguita dall'ordine del giorno come fu proposto dalla Commissione, il quale lascia impregiudicata la questione finanziaria pel cui reintegramento i futuri legislatori potranno prendere que' provvedimenti che la condizione del bilancio richiederà.

Tale ordine del giorno che è il postulato delle affermazioni ed assicurazioni del Ministro al riguardo, acquietò i vari deputati che avevano sollevati dubbi; ultimo dei quali a prendere la parola su di essi, fu l' onorevole Franchetti.

110. — Art. 50. La facoltà nelle provincie e nei comuni di sovrimporre ai sensi della legge 20 marzo 1865, n. 2248, alla imposta erariale sui terreni e fabbricati, è limitata complessivamente a 100 centesimi per ogni lira d' imposta in principale.

Salvo gli effetti delle disposizioni contenute negli articoli 52 e 53, tale limite non può essere oltrepassato che per legge speciale.

Nota all' Art. 50, rispondente al 52 del progetto.

Comincia questo articolo con una disposizione importante, la quale, comunque debba essere seguita da una legge speciale di cui terremo conto a suo tempo, pure merita tutta l' attenzione; poichè anche per sola virtù di essa, può essere sperabile un freno alle imposizioni comunali e provinciali sulla proprietà fondiaria, che rendono vieppiù triste la condizione sua e non le permettono di sollevarsi nemmeno coll' esonero dei decimi governativi.

Nella tornata del 3 Febbraio importanti discorsi furono pronunziati dalli onorevoli deputati Bassini e Parpaglia, che non possiamo riprodurre nella loro estensione. L'onorevole Sonnino voleva che tutta la serie degli articoli che riguardano le imposte comunali e provinciali si discutessero nell'occasione della presentazione della legge comunale e provinciale; il che fu sostenuto virilmente dal deputato Lacava e combattuto vivamente dall'onorevole Rudinì.

Ma non possiamo tralasciare di riportare un discorso del ministro Depretis che determinò l'approvazione dell'articolo.

Depretis. « Parlerò subito, e vedrò di assecondare il desiderio espresso dalla Camera di venire alla chiusura di questa discussione.

« Dopo quello che con sì belle ed acconcie parole fu osservato dall'onorevole Di Rudinì, a nome della Commissione, io ho pochissime cose a dire. Farò solo alcune avvertenze.

« Devo ricordare che da qualche tempo sono universali le lagnanze sullo stato della nostra agricoltura, e che per migliorarlo si sono chiesti provvedimenti di natura diversa. Ma quello del quale, posso dirlo, è stato universale ed incontestato il desiderio, è appunto una legge di perequazione accompagnata dall'abolizione dei tre decimi di guerra e da un limite alle sovrimposte delle provincie e dei comuni.

« Siamo già alla fine della legge di perequazione; e per essa sarà soddisfatto ad uno dei bisogni più urgenti della patria agricoltura. Abbiamo votata l'abolizione dei tre decimi, a termini abbreviati, non avendo potuto, per ragioni finanziarie, accettare la proposta, che pure fu fatta nella discussione generale di questa legge, della immediata abolizione dei tre decimi medesimi, unita a qualche altro provvedimento.

« Ora si tratta di soddisfare questo altro desiderio, che, come dissi, fu universalmente manifestato, di mettere in limite un centesimo addizionale delle imposte provinciali e comunali.

« Per verità, io sono profondamente convinto che se il Parlamento non adottasse questo provvedimento supplementare, permettetemi la parola, e complementare, della abolizione dei tre decimi, come l'ha osservato troppo bene l'onorevole Di Rudinì, il nostro voto presto diventerebbe di assai minore importanza

di quel che fosse nelle nostre intenzioni, perchè quando i comuni vedono diminuire l' imposta a carico dei contribuenti, siccome i bisogni si misurano ai desideri, che sono infiniti, e siccome per soddisfare a questi desideri spesso non si cercano e non si studiano i buoni metodi o le ragioni, ma le occasioni ed i pretesti, è troppo facile che la diminuzione dei tre decimi sia in parte assorbita da altri bisogni e da nuovi centesimi addizionali, che sarebbero quelli che presentemente gravano la proprietà in Italia.

« Perciò io prego vivamente la Camera di votare questi provvedimenti, i quali furono ad un tempo proposti dalla Commissione che ha esaminata la legge comunale e provinciale, e dalla Commissione che esaminò il disegno di legge sulla perequazione fondiaria.

« I due articoli sui quali si è svolta la discussione debbono essere considerati come una disposizione sola; anzi io credo che bisogna aggiungere all' art. 52 anche l' art. 53, che riguarda l' assetto delle finanze dei comuni e delle provincie. Ora considerate queste disposizioni nel loro complesso, e riflettendo che una grandissima parte dei comuni e delle provincie hanno sorpassato il limite normale dell' imposta, quand' anche l' art. 52, contenga nelle sue disposizioni qualche imperfezione e qualche inconveniente, consacrando lo *statu quo* della nostra legislazione, io credo che si fa cosa buona.

« I nostri comuni, o signori, per riguardo ai centesimi addizionali, è cosa nota a chiunque abbia dato anche solo uno sguardo fugace alle nostre statistiche, vanno da zero ad oltre 1000 centesimi, le provincie vanno da 25 centesimi sino a 100. Ora abbiamo veduto in questi ultimi anni, che i contribuenti hanno cominciato a sentire il peso, troppo lungamente prolungato a danno dell' agricoltura, dei centesimi addizionali perchè la crisi agraria ne ha rivelato l' eccesso e per questo solo fatto diminuirono i centesimi addizionali. Di fatto negli ultimi esercizi è cominciata una diminuzione; cosicchè, se consideriamo che le spese dei comuni e delle provincie sono in parte facoltative, e i loro impegni possono essere, in parte, rimandate e ripartite in maggior numero di esercizi, e se consideriamo inoltre che, con queste disposizioni, noi consacriamo lo *statu quo*, cioè diamo

ai comuni ed alle provincie quelle stesse risorse, in ordine ai centesimi addizionali, che hanno avute e che hanno attualmente, io credo che noi non corriamo nessun pericolo di recare nè incagli, nè imbarazzi alla amministrazione dei comuni e delle provincie ».

Ommissis.

« Si è pure detto che bisogna provvedere alle finanze dei comuni.

« Il Governo accetta l' articolo di legge proposto dalla Commissione e senza poter rispondere del tempo entro cui questo lavoro potrà essere compiuto, perchè è un lavoro che, chi vi ha messo dentro il becco, anche solo leggermente, sa quanto sia difficile e quanto debba per necessità essere complicato; tuttavia questo lavoro potrà essere compiuto in un tempo relativamente breve, perchè abbiamo il vantaggio che il Governo ha affrettato la statistica dei comuni, che è l' elemento più necessario ai nostri studi.

« Ora io posso annunziare alla Camera che di tutti i comuni dello Stato, degli 8253 comuni, i bilanci stanno a disposizione del pubblico e dell' inclita guarnigione, presso la direzione generale di statistica.

« Cosicchè, anche in questo argomento così arduo delle finanze dei comuni, non mancano gli elementi di studio: il lavoro sarà difficile, ma potrà essere compiuto, come dissi, in un tempo relativamente non lungo.

« Si è pure detto che il Governo non ha fatto nulla, o quasi nulla per i comuni; si è quasi accusato il mio onorevole collega ed amico Magliani di avere dimenticato le sue teorie di economista, quando siede sul banco del Ministero. Ma insomma qualche cosa si è fatto anche per i comuni e le provincie. E non deve essere ancora dimenticato il recente condono di un centinaio di milioni che si è fatto nella discussione delle convenzioni ferroviarie. Devo ricordare pure che una legge da me presentata alla Camera, e dalla Camera approvata, e che è legge dello Stato....

« Si è dunque cominciato, e non si è proseguito, per ragioni che tutti devono apprezzare, cioè per lo stato delle finanze, a

dare, o, dirò meglio, a restituire ai comuni la sovrimposta della ricchezza mobile, che abbiamo loro tolta.

« È giusta invero l' osservazione che ne profittano solamente i grandi comuni; ma sono anch' essi comuni. E a questi grandi comuni, che si trovano in condizioni finanziarie molto pericolose, molto difficili, il Governo è venuto in aiuto con leggi speciali.

« È inutile che io ricordi quali di questi comuni sieno stati dal Governo sostenuti nel vicino abisso finanziario sul quale si trovavano.

« La stessa legge degli *alcool,* io lo ricordo per dimostrare la buona volontà del Governo, per le fabbriche di seconda categoria, ha data una partecipazione ai comuni. Su questa strada si deve ancora procedere; ma intanto non credo che sia giusta l' accusa che il Governo non si sia preoccupato della condizione dei comuni.

« E di più, amministrativamente, non ha il Governo usate tutte le possibili facilitazioni per tutti i comuni e principalmente pei comuni rurali nelle operazioni di credito colla Cassa dei depositi e prestiti?

« Basta confrontare le annualità passive, gli interessi ed ammortamento compresi, che i comuni pagavano per l'addietro, in confronto di quanto possono pagare adesso, per vedere qual rilevante vantaggio si sia fatto alle condizioni finanziarie dei comuni. E una condizione speciale per i prestiti dei comuni si è pur fatta quando si è trattato della pubblica istruzione che ha tanto aggravati i loro bilanci, quantunque nessuno vorrà deplorare questa sorta di aggravi, destinati ad estendere l' istruzione del paese, la sua cultura.

« E condizioni speciali di favore furono stabilite pel caso in cui i comuni dovessero provvedere con un imprestito a risanare i loro abitati.

« Pertanto io non credo che il Governo meriti l' accusa di aver trascurato il benessere e le condizioni finanziarie dei comuni.

« Debbo ancora rispondere ad un' ultima osservazione. Si è quasi pensato che, limitando i centesimi addizionali, si fosse commesso un peccato di lesa Costituzione. Ma questo peccato

non l'abbiamo commesso noi, questo limite è nella nostra legislazione.

« Se colla proposta che discutiamo si è cambiata l'autorità cui compete di consentire l'allargamento del limite di questo cespite delle entrate comunali, non per questo si è combinata nella sua base fondamentale la legislazione vigente!

« Io aggiungerò ancora l'esempio di paesi che certo non possono dichiararsi avversi ai principii più larghi di libertà ed all'autonomia dei comuni, e singolarmente della Francia: per un grande interesse generale, come quello di un imposta che viene a colpire la principale industria dello Stato, l'agricoltura, noi sappiamo che nel bilancio francese i centesimi addizionali sono votati col bilancio stesso dello Stato.

« Cosicchè, in verità, io non troverei che con questo provvedimento si venga menomamente a violare l'autonomia e la libertà dei comuni nè lo spirito delle istituzioni costituzionali.

« Poichè noi ci preoccupiamo non solo dell'amministrazione come ben disse l'onorevole Di Rudinì, ma anche degli amministrati, ed oltre a ciò ci dobbiamo preoccupare di un grandissimo interesse del paese, che dobbiamo non solo tutelare, me difendere ed aiutare ».

111. — Art. **51.** Sarà provveduto con altra legge al riordinamento del sistema tributario dei comuni e delle provincie.

Nota all'Art. 51, rispondente al 50 del progetto.

Intorno a questo articolo parlarono a lungo nella seduta del 3 Febbraio 1886 in particolar modo il deputato Mussi sul soggetto della triste condizione dei comuni italiani indebitati ed accagionando il Governo di cotali condizioni.

Il ministro Depretis rispose in merito e l'uno e l'altro sfoggiarono di rettorica e di una lotta atletica incruenta sul terreno politico ed amministrativo, senza influire sul merito dell'articolo, il quale in sostanza, come ognuno vede, manda alla legislazione dell'avvenire le disposizioni che si riferiscono al sistema tributario comunale e provinciale.

112. — Art. **52.** I comuni e le provincie possono mantenere i centesimi addizionali di sovrimposta ai terreni e fabbricati ammessi nei loro bilanci,

purchè non eccedano il limite medio rispettivamente raggiunto nei bilanci 1884-85-86.

Le relative deliberazioni dovranno essere approvate, quanto ai comuni, dalla competente autorità tutoria e quanto ai Consigli provinciali per decreto Reale, sentito il Consiglio di Stato.

Restano ferme le condizioni richieste dall'articolo 15 della legge 11 agosto 1870, n. 5784.

Nota all'Art. 52, rispondente al 54 del progetto.

Vari emendamenti furono proposti nella tornata del 4 Febbraio 1886 nello intento, specialmente per parte dell'onorevole Corleo, di frenare le spese comunali e provinciali, gravitanti sulla proprietà fondiaria. In questa discussione fu l'onorevole Rudinì, della Commissione, che diede schiarimenti soddisfacenti. — Riassumiamoli.

« Quando la Commissione studiò questo delicato argomento si preoccupò delle condizioni dell'agricoltura e ritenne che il primo, il più urgente e il meno dispendioso rimedio fosse quello di porre un limite allo aumento costante dei centesimi addizionali.

« Più tardi la Commissione propose l'abolizione dei tre decimi di guerra, abolizione graduata la quale avrebbe dovuto avere effetto in un numero considerevole di anni. Più tardi ancora, cedendo alle esigenze dell'agricoltura e più d'ogni altra cosa per un alto sentimento di convenienza politica, noi siamo arrivati fino all'abolizione pressochè immediata di tre decimi di guerra ».

A questo punto io dico, basta: « l'appetito vien mangiando, lo so, ma io credo che noi non faremmo gl'interessi della proprietà se eccedessimo in concessioni, che non sono sufficientemente giustificate. Credo che disposizioni date con questa legge sieno abbastanza severe verso le amministrazioni locali. Io credo altresì che essi metteranno le amministrazioni locali medesime in imbarazzi finanziari assai ragguardevoli, le faranno cioè entrare in un periodo di crisi per levarsi dal quale, con vantaggio della pubblica cosa occorrerà grandissimo accorgimento ». Considerate le difficoltà delle amministrazioni locali, crede l'oratore che bisogna pur lasciare un margine alle amministrazioni

locali, per provvedere ai nuovi incessanti bisogni della pubblica cosa. Scagiona poscia la Commissione dalla accusa di fare un passo indietro nella via della libertà richiedendosi dall' articolo il Decreto reale e l' approvazione del Consiglio di Stato per gli aumenti dei centesimi addizionali che dichiara essere una buona guarantigia dei contribuenti e fa appello all'autorità degli inglesi che richiedono in quei casi il potere centrale. Per quanto amanti sinceri della vera libertà, per conto nostro riconosciamo giusto l'assunto sostenuto dall' onorevole Rudinì che ebbe l'onore della conferma nella votazione dell' articolo.

Al Senato nella tornata 28 Febbraio 1886 tre specie di osservazioni importanti furono fatte, alle quali rispose il ministro Depretis. — La prima fu del senatore Riberi, il quale teme che per alcuni comuni la limitazione portata possa creare imbarazzi specialmente quando debbano provvedere a spese obbligatorie per legge. Dietro cotali osservazioni il ministro Depretis rispose: « Noterò che le disposizioni degli articoli 50 e 52 per la limitazione dei centesimi addizionali dei comuni e delle provincie, sono disposizioni vivamente reclamate nell' interesse dell'agricoltura, cioè da un grande interesse nazionale.

« L' onorevole Riberi fa alcuni casi; anzi il caso principale su cui si è fermato, è quello di spese rese obbligatorie per legge ai comuni, per le quali i comuni stessi fossero costretti a sorpassare i centesimi addizionali, allora secondo le disposizioni di questo articolo occorrerebbe una legge, sia nel caso dell'art. 50 sia nel caso dell' art. 52.

« Il legislatore ha creduto con tale proposta di prendere una garantia seria e d' interessare in questa parte dell' amministrazione comunale la ingerenza diretta del Parlamento. I casi in cui i comuni sieno costretti per legge ad assumere spese obbligatorie e che perciò solo siano pure obbligati a sorpassare i centesimi addizionali, non sono così frequenti come lo crede l'onorevole Riberi.

« Se si vuole eseguire la legge nella sua lettera e nel suo spirito bisogna che siano esaminati i bilanci comunali.

« Ora noti l' onor. Riberi che le disposizioni dell' art. 52 si riferiscono alla media di un triennio e che nella media di questo triennio vi sono molte spese facoltative. Ora nelle spese facolta-

tive ci sono anche molte economie possibili, cosicchè se, esaminando il bilancio, l'autorità politica, che deve istruire le pratiche, troverà da fare osservazioni alla rappresentanza comunale, affinchè essa stia nei limiti voluti dalla legge, anche senza ricorrere al potere legislativo si otterrà questo risultato di non aumentare i centesimi addizionali e di procurare ai comuni una economia almeno in parte onde trovar posto per le spese che loro sono attribuite dalla legge.

« Del resto non vi è altro rimedio serio. Se vogliamo abbandonare il sistema di controllo e variare queste disposizioni con una larghezza maggiore, io credo che non eviteremo i pericoli che si sono voluti imitare. Se poi vogliamo seriamente limitare i centesimi addizionali, credo che non ci sia altro rimedio che quello che sta nelle disposizioni di questi due articoli. Dopo di ciò sulla disposizione che esaminiamo il senatore Cambray-Digny osservava che accade in molti luoghi che l'attuale rendita imponibile è eccessivamente bassa, perchè nei nostri catasti per perfetti che siano vi sono sperequazioni, epperciò quei comuni che hanno una rendita imponibile bassa, per far fronte alle spese più necessarie sono costretti di oltrepassare i centesimi addizionali. Ecco come rispose lo stesso ministro Depretis a tale osservazione.

« La condizione dei comuni in rapporto alla quantità dei centesimi addizionali, che impongono sui terreni e purtroppo anche sui fabbricati, è diversissima.

« Ci sono circa 180 comuni che non hanno centesimi addizionali. Sono una rarità. Ce ne è un paio di migliaia che vanno dall'1 fino a 100 e non oltrepassano i 100 centesimi, che cioè stanno nel limite legale. Ce ne sono 5000 all'incirca i quali sono tutti al disopra e vanno fino ai 100 centesimi.

« Ora i casi contemplati dalla legge sono due, quello determinato dall'art. 50 che riguarda i comuni benedetti dal cielo che non hanno ancora raggiunto il limite massimo dei centesimi addizionali, cioè che non hanno centesimi addizionali al disopra di 100: e fino a tanto che non abbiano oltrepassata questa cifra di centesimi addizionali, la loro gestione è libera, salve naturalmente le prescrizioni di legge per certe spese e il caso dei comuni che l'hanno oltrepassata.

« Ora per questi comuni l' art. 50 stabilisce che occorre una approvazione legislativa.

« Quindi bisogna pensare a non turbare lo stato di fatto dell' economia dei comuni.

« Il limite massimo è la media di un triennio, e se si considera che questa media del triennio dà a disposizione del comune una sufficiente quantità di centesimi addizionali, si avrà una somma la quale provvede ai loro bisogni. E se necessità di leggi impongono ai comuni di oltrepassare questa media, in questo caso, se non potranno essere fatte economie, se la necessità legale sarà dimostrata, ci vorrà una disposizione legislativa ».

Ma la più importante osservazione su questo articolo la fece il senatore Vitelleschi.

Dalle parole del Depretis esso deduce che potrebbe parere che la concessione fatta ai comuni che hanno oltrepassato il limite della imposta fondiaria sia indefinita: ossia che un certo numero di comuni possa indefinitamente imporre più degli altri, privilegio degli amministratori che si risolve in una ingiustizia degli amministrati. « Invero vi sono comuni che hanno sovraimposte non perchè l' estimo catastale della loro regione sia basso e che per conseguenza vi siano stati costretti dagli obblighi che loro incombono, ma hanno sovraimposte per eccessi di spesa non sempre giustificabili e non sono pochi. Ma qualunque possa essere la causa che ha determinato questo stato di cose, dovranno questi comuni rimanere indefinitamente in questa condizione di privilegio, e cioè di sovraimporre e di essere sovraimposti per più di quello che per gli altri comuni sia concesso ?

« In quale epoca, in quale termine questi comuni saranno ricondotti alla legge generale, vale a dire a non potere sovraimporre al di là del limite concesso ?

« Io desidererei che il Presidente del Consiglio volesse significarmi quale sarà questo termine, quando avrà un fine questo privilegio, altrimenti avremo in Italia una parte di comuni con sovraimposte maggiori ed in condizioni diverse dagli altri comuni.

« Questo stato di cose aggiungerebbe un' altra sperequazione a quella che già è inerente al nostro sistema tributario per quel

che concerne le provincie e i comuni; e questa nuova sperequazione sarebbe tanto più grave in quantochè, come giustamente osservava il senatore Riberi noi non possiamo chiamarci estranei ai disordini che si sono prodotti nei loro bilanci dappoichè noi vi abbiamo indubitatamente contribuito con l'accrescimento delle spese obbligatorie. Quindi a me pare che in questo articolo manchi un cenno che additi quale sarà il termine di questo privilegio ». Sono queste del senatore Vitelleschi parole d'oro che corrispondono a fatti che hanno riscontro nelle condizioni di molti fra i comuni del regno e ne informino tre importanti articoli della *Perseveranza* del 24, 25, 26 Luglio 1886 specialmente intorno alle condizioni del comune di San Benedetto Pò cui fecero eco altre dichiarazioni relative alle condizioni di comuni della Brianza. Teniamo nota della risposta data in proposito dal ministro Depretis.

« Il caso addotto dall'onorevole senatore Vitelleschi è il più grave di tutti quelli che furono finora citati; si tratterebbe di comuni che pagano molto d'imposta erariale, e pagano anche molto per centesimi addizionali e per spese non troppo ragionevoli; questo se non erro è il suo pensiero.

« Il caso non è contemplato, nè risolto da questo progetto di legge e non lo può essere; sarà risolto dalla legge comunale quando vedremo in quali limiti dovranno essere contenute le spese comunali, come dovrà essere amministrata l'azienda comunale e come si dovrà riparare alle spese eccessive ». In questa legge non si fissano limiti per le imposte e però non vi può essere la risoluzione di questo caso.

« Io spero che quando sarà portata innanzi a questo alto Consesso la legge comunale e provinciale, ove si tratterà anche delle imposte, sarà allora il caso di porre un limite all'inconveniente giustamente lamentato dall'onorevole senatore Vitelleschi. Vi è poi sempre l'azione amministrativa del Governo che può ricondurre a più giusti confini le spese facendo eseguire con rigore la legge del 1874 ». Così il Depretis.

Seguendo lo stile usato, trascriviamo le disposizioni di legge citate dall'articolo e richiamate nella discussione.

Allegato C *della Legge 11 Agosto 1870.*
Disposizioni relative ai comuni ed alle provincie.

Art. 1.

Alle facoltà accordate ai comuni nell'art. 118 della legge 20 Marzo 1865 N. 2248, si aggiunge quella d'imporre tasse speciali di esercizio e rivendita di qualunque merce ad eccezione dei generi riservati al monopolio dello Stato.

Art. 2.

Sono assegnate ai comuni le tasse stabilite dai N. 31, 32, 33 della Tabella annessa alla legge 26 Aprile 1868, e contemplate nell'art. 3 della stessa legge; ferme le disposizioni di sicurezza pubblica riguardo agli esercizi predetti.

Art. 3.

I comuni potranno inoltre imporre una tassa sulle vetture pubbliche e private e sui domestici.

Art. 4.

La tassa sulle vetture, dove sarà stabilita, sarà dovuta dai possessori o concessionarj di vetture sì pubbliche che private, tanto per uso proprio, che per oggetto di speculazione e per servizio altrui.

Art. 5.

La tassa sulle vetture private che sieno fregiate di stemmi ed emblemi gentilizi, potrà essere maggiore della tassa stabilita per le altre vetture private.

Le gondole o barche di lusso sono parificate alle vetture.

Art. 6.

La tassa sulle vetture pubbliche sarà dovuta nel comune dove è stabilita la sede principale del servizio.

Quando manchi un criterio per stabilire quale sia la sede principale del servizio delle vetture pubbliche questa si riterrà nel comune più popoloso.

Art. 7.

Nascendo contestazione fra comuni della medesima provincia deciderà la Deputazione provinciale sopra reclamo dei contribuenti che avessero pagati in due comuni diversi.

Se i comuni appartengono a provincie diverse, deciderà con suo decreto il Ministro dell' interno.

Art. 8.

I comuni potranno dividere le vetture in varie categorie e sottoporle ad una tassa diversa.

Art. 9.

La tassa sulle vetture pubbliche di prima e seconda categoria per gli anni 1867, 1868, 1869, 1870 è ceduta ai comuni nei quali esistono od hanno la loro sede principale i relativi esercizi.

Lo Stato restituirà ai comuni le somme riscosse per tale titolo dedotte però le spese di percezione.

Art. 10.

La tassa sui domestici, dove sarà stabilita, dovrà essere corrisposta da chiunque tenga a sua disposizione domestici per servizio suo e della sua famiglia, senza distinzione se i detti domestici ricevono o no l' alloggio o il vitto dalle persone da cui dipendono.

Art. 11.

La tassa sarà pagata nel comune dove si ha la residenza.

Art. 12.

Con Decreto Reale, sentito il Consiglio di Stato, saranno determinate le norme principali a seguirsi per l'applicazione delle tasse sulle rivendite ed esercizii sulle vetture e sui domestici.

I Regolamenti comunali dovranno uniformarsi alle prescrizioni che saranno date nel Decreto sopraccennato e dovranno essere approvati dalla Deputazione provinciale.

Art. 13.

È abrogato il Decreto legislativo 28 Giugno 1866 N. 3022

che stabilisce una tassa Governativa sulle vetture pubbliche, private e sui domestici.

Sono però mantenute le esenzioni stabilite negli art. 11 e 12 del decreto predetto.

Art. 14.

A cominciare dal 1° Gennaio 1871 e sino a che non sia provveduto con legge speciale, lo Stato cede alle provincie quindici centesimi della tassa Governativa imposta sui fabbricati esistenti in ciascuna provincia.

Art. 15.

È accordato un compenso ai comuni sull' Erario nazionale per gli anni 1871, 1872 e 1873 pagabile in rate semestrali ed eguali al 30 per cento della massima somma che essi potevano sovrimporre a titolo di centesimi addizionali alla tassa di ricchezza mobile, sulla base dei ruoli del secondo semestre del 1879 ed anno 1870.

Le Deputazioni provinciali non potranno permettere che sia ecceduto il limite fissato dalla legge per la sovraimposta sulla tassa fondiaria, ove i comuni non si siano valsi del dazio di consumo, delle tasse concesse dalla presente legge e d' una almeno delle altre tasse loro concesse col Decreto legislativo del 26 Giugno 1866 e con la legge del 26 Luglio 1868 ne potranno i Prefetti rendere esecutorio il ruolo della sovraimposta sulla fondiaria, in quella parte che eccede il limite fissato dalla legge, se non abbiano verificato il contemporaneo ordinamento delle tasse suddette.

Art. 16.

A partire dal 1° Gennaio 1871 sono classificate le tre spese obbligatorie dei comuni.

1.° La metà delle spese pel corpo dei militi a cavallo istituito nelle provincie Siciliane, ad eccezione degli ispettori che rimangono a tutto carico dello Stato.

Tale concorso sarà però solo del quarto della spesa per il primo anno ;

2.° Le spese per la vaccinazione nei comuni delle provincie Toscane ;

3.° Le spese relative ai fabbricati delle carceri pretoriali ed alla custodia e al servizio sanitario dei detenuti in queste carceri nei comuni delle provincie Venete e di Mantova.

Art. 17.

La quota dei comuni pel riparto delle spese relative ai militi a cavallo, sarà stabilita in base alla spesa complessiva risultante dai ruoli organici della forza per ogni sezione, ed in ragione della rispettiva popolazione e del contingente principale dell' imposta fondiaria. Nel liquidare le rate dovute dai comuni si seguiranno le disposizioni dell' art. 25 della legge 20 Marzo 1865 allegato *B*.

Occorrendo di variare il ruolo organico, si eseguiranno le disposizioni dell'art. 24 della legge sopracitata, ma a luogo dei comuni saranno intese le Deputazioni provinciali.

Art. 18.

Le spese della Conservazione del virus (vaccino) passeranno fra quelle obbligatorie della provincia per la Conservazione del vaccino sarà fatta a cura della Deputazione provinciale. Sarà permesso alle provincie di costituire dei Consorzi a questo effetto.

Il Ministro delle Finanze
QUINTINO SELLA

Art. 3 della legge concernente l' avocazione allo Stato dei 15 centesimi dell' imposta sui fabbricati già assegnati alle provincie. 24 Giugno 1874 N. 1961.

L'aumento dei centesimi addizionali sull' imposta fondiaria oltre il limite massimo fissato dalla legge, e salva la disposizione dell' alinea dell' art. 15, allegato *O* della legge 11 Agosto 1870 N. 5784, non sarà concesso ai comuni dalla Deputazione provinciale, se non è destinato a spese obbligatorie, o a spese facoltative che dipendono da impegni precedenti alla pubblicazione di questa legge ed abbiano carattere continuativo. Trattandosi di spese obbligatorie la Deputazione provinciale non concederà il detto aumento, se non è tenuto nei limiti del necessario per eseguire le disposizioni della legge.

113. — Art. **53.** Le spese che le provincie votassero, a titolo di anticipazione, per l'accelerata formazione del catasto, giusta l'art. 47, non saranno prese a calcolo nel determinare i limiti dell'imposta fondiaria provinciale fissati dagli articoli 50 e 52.

A misura che le spese suddette saranno rimborsate dallo Stato, la somma del rimborso andrà in diminuzione della sovrimposta votata nell'anno.

Nota all'Art. 53.

Nessuna osservazione.

114. — Art. **54.** Verrà distribuita a carico di tutti i compartimenti del Regno la parte di contingente la quale dovrebbe ricadere sulle provincie venete e lombarde di nuovo censo per effetto del ricensimento della bassa Lombardia e del Mantovano, autorizzato dalla legge 23 giugno 1877, n. 3904 (Serie 2ª).

Il Governo è autorizzato a sospendere le operazioni di detto rincensimento in quei territori nei quali al 1° gennaio 1888 non fossero ultimate, commisurando i relativi contingenti secondo il rapporto del vecchio al nuovo estimo che sarà riconosciuto più conforme ai risultati dei ricensimenti compiuti.

Compiuti i lavori del catasto nel compartimento Modenese, sarà applicata alle provincie che lo compongono la disposizione del 4° alinea dell'art. 47. Per le spese sostenute finora dalle provincie suddette nella formazione del nuovo catasto, lo Stato non dovrà loro compenso alcuno ma non verrà loro chiesta alcuna ulteriore anticipazione pel sollecito suo compimento.

I comuni del compartimento Ligure-piemontese che, colle leggi 29 giugno 1882 e susseguenti di proroga, vennero messi in tempo a tornare agli antichi allibramenti, pel riparto dei rispettivi contingenti godranno di questo beneficio fino all'attuazione del catasto stabilito dalla presente legge.

Nota all' Art. 54, rispondente all' Art. 55 del progetto.

Nella tornata del 2 Febbraio 1886 fu presentata un'aggiunta all' articolo 47 del progetto che ora costituisce il fondamento del secondo capoverso dell' art. 54. Ecco l' aggiunta :

« Compiuti i lavori del catasto del compartimento Modenese sarà applicata alle provincie componenti il compartimento stesso la disposizione del 4° allinea del precedente articolo, quantunque non venga da esse fatta l' antecipazione di cui all'allinea 3 dell' articolo medesimo ».

Firmato dai deputati : Fornaciari, Sormani-Moretti, Borsari,

Gandolfi, Levi, Basini, Quartieri, Fabbricotti, Fabrizj, Aroldi, Morandi, Basetti G. L.

Giova poi riportare le parole profferite in quella seduta dall' onorevole Fornaciari sulla proposta aggiunta.

« La mia proposta per l'aggiunta dell'articolo, ha principalmente lo scopo di non ritardare il compimento delle operazioni catastali, ordinate dalla legge del 4 Gennaio 1880 pel compartimento Modenese. Premetto che queste operazioni sono già bene avviate e condotte a norma di apposito regolamento, le cui disposizioni combinano in gran parte con quelle della legge in discussione.

« Ma se si volesse applicare la disposizione dell' articolo che abbiamo ieri già votato (47), questi lavori non potrebbero essere accelerati, se non nel caso che le provincie interessate facessero l' antecipazione della metà delle spese. Ora mi preme far rilevare alla Camera che le provincie Modenesi non si trovano in grado di fare questa antecipazione la quale è molto grave, perchè pel compartimento Modenese bisogna fare quasi per intero il rilevamento geometrico e le mappe, e le provincie stesse sono molto aggravate, in quanto che hanno per opere idrauliche un contributo fortissimo e debbono del pari concorrere per la costruzione di ferrovie e di molte strade di serie e per altre spese, le quali hanno impegnate talmente le sovrimposte provinciali, che io credo, massime colle disposizioni che voteremo in seguito, sui limiti delle sovrimposte stesse, che sarebbe interdetto ad esse di poter fare la richiesta antecipazione. E se esse non fanno antecipazione, i lavori del compartimento Modenese non andrebbero con quella celerità che è a desiderarsi, perchè si è sempre detto che il catasto del compartimento Modenese *dovea in certo modo servire come utile esperimento pel catasto generale.* La proposta dunque che io assieme ad altri colleghi di quelle provincie ho presentato, ha per iscopo questo che in quelle provincie sia affrettato il catasto senza bisogno dell' antecipazione, perchè credo, lo ripeto, che le dette provincie non saranno in grado di fare antecipazione ed allora che cosa accadrà? Accadrà che quei lavori per necessità di cose, saranno condotti con lentezza. Arrivati poi alla fine dell' operazione catastale, io ritengo che sarà necessaria l'applicazione dell' aliquota del 7 per cento per una

ragione speciale che vado ad indicare ed è questa. Io suppongo che la provincia di Mantova per avere l'aliquota del 7 p. 0/0 domanderà di poter fare l'immediato ricensimento del suo territorio a norma dell'attuale legge, perchè è una di quelle provincie che hanno già il catasto geometrico. Della provincia di Mantova fanno parte i distretti Mantovani al di qua del Po, i quali sono finitimi alle provincie di Modena e Reggio. Si verificherebbe adunque il caso, compiuto il catasto Modenese e il ricensimento Mantovano, che terreni attigui, le cui rendite sono accertate cogli stessi metodi, potrebbero avere una aliquota diversa. Di qui la necessità che si imporrebbe alla Camera di adottare allora un provvedimento che autorizzasse ad imporre l'aliquota del 7 p. 0/0 alle provincie Modenesi. Sicchè credo sia meglio provvedere ora a ciò che dopo un certo tempo dovremo fare per una evidente ragione di giustizia. Credo altresì che sia opportuno l'adottare la mia proposta, per la ragione che affrettando i lavori nel compartimento Modenese si formerebbe già un corpo di periti catastali esperti, i quali potrebbero poi servire opportunamente per le operazioni nel resto del Regno.

« Se invece non si continuano quei lavori con molta alacrità, e ciò accadrebbe non facendo le provincie interessate l'anticipazione di metà della spesa giusta l'ultimo articolo votato, si andrà per le lunghe ed il benefizio che ho indicato, non si otterrà ». Fin qui il Fornaciari.

La discussione di questo articolo fu sospesa nella detta seduta per far luogo a quella degli altri che abbiamo annotati, e fu ripresa nell'adunanza delli 4 Febbraio 1886 dopo che fu studiata dai deputati proponenti l'aggiunta nel seno della Commissione, la quale nella compilazione del capoverso sulla base della proposta di essa al quale si aggiunse l'inciso: *Per le spese sostenute finora dalle provincie suddette (Modenesi) nella formazione del nuovo catasto, lo Stato non dovrà loro compenso alcuno,* la quale aggiunta fu nella detta Seduta accettata dall'onorevole Fornaciari anche a nome dei suoi colleghi. Dopo di ciò crediamo non sia inutile il riassumere alcune fra le osservazioni più importanti sull'intestato articolo, ultimo della legge, il quale in sostanza passò alla Camera come fu proposto dalla Commissione.

Sulla prima parte dell' articolo, il deputato Plebano trova che esso parte dalla legge del 22 Gennaio 1877 di cui tesse la storia e dimostra che contrariamente a quella legge che ebbe per risultato di aggravare il compartimento Lombardo e questo articolo tende a sollevarlo a pregiudizio degli altri compartimenti che devono essi pure subire le modificazioni vantaggiose. Il deputato Cagnola difese l' articolo concertato dalla Commissione specialmente con dati storici legislativi che raccogliamo dalle sue parole:

« La legge del 1807 in forza della quale si iniziò il ricensimento del Lombardo-Veneto, richiedeva che le operazioni si estendessero a tutto il territorio, senza riguardo a quello che già aveva il catasto Milanese.

« La patente stessa del 1817 prescriveva che le operazioni si estendessero a tutto il territorio, senza riguardo a quello che già aveva il catasto Milanese.

« La patente stessa 1817 prescriveva che le operazioni si estendessero a tutto lo Stato e disponeva testualmente *continui per ora lo stato attuale,* ed ordinava che solo provvisoriamente si levasse la imposta fondiaria sul catasto in corso.

« Il nuovo censo venne applicato dal 1845 al 1853 nelle provincie che non avevano il censo Milanese. Allora si parlò di fondere i due censimenti, ma questo non si voleva dai territori di censo vecchio. Però si decise che vi si procedesse e si iniziarono le operazioni per trovare il rapporto tra il reddito censuario ed il reddito reale nei territori di due catasti come base delle loro fusioni. Si procedeva allora in tempo prossimo al 1828 epoca cui riferivasi lo stato dei fondi nel censo nuovo. Inoltre si fece ricorso non ad elementi così soggetti alla volontà ed alle condizioni nelle quali si trovano le parti, quali sono i contratti di compra e vendita, ma sibbene al reddito reale dei fondi e si eseguirono perciò delle perizie giudiziarie per non meno di diciotto milioni nei fondi dei due territori. I rapporti che risultarono da queste operazioni furono alquanto diversi tra l' alta, la media e la bassa Lombardia e si adottò una cifra media cioè che una lira di rendita di vecchio censo, avesse a sostenere un tributo eguale a L. 2.64 di nuovo censo. Con risoluzione del Maggio 1854 venne ordinata l'applicazione. Ma si noti che tre mesi dopo, cioè con risoluzione 10 Agosto 1854 si ordinava anche la

continuazione delle operazioni del censimento del territorio a censo Milanese.

« Le operazioni infatti continuarono lentamente per molteplici cause, ma non si interruppe mai.

« La unione di territori ricensiti ai territori di nuovo censo cominciò assai prima del 1876. Si è provveduto con una speciale disposizione per la Valtellina nel 1865. Nel 1874 erano compiute le operazioni per 209 comuni dell'alto Milanese nel 1876 aggiunse la provincia di Como e finalmente lo furono 12 comuni nel Mantovano nel 1880.

« Ma nel frattempo, sulla base dello spoglio di semplici contratti di vendita la Commissione creata per preparare la legge 1864 alterò il coefficente di conguaglio dal vecchio al nuovo censo di 2.64 a 3.25 e la proposta passò nella legge. Però le successive operazioni di reincensimento vennero a correggere quell'errore contro il quale si era levato il membro più competente della subcommissione lombarda, il marchese del Maino consigliere della Giunta del Censimento e contro cui aveva scritto e parlato il relatore stesso della legge del 1864 l'onorevole Allievi.

« Vi ha di più. La legge 1877 ordinò si compiesse in quattro anni il ricensimento della bassa Lombardia; ma poichè le operazioni procedevano lentamente si nominò una Commissione con Decreto Reale 9 Agosto 1881 affinchè prendesse in esame l'andamento delle operazioni stesse e le cause del ritardo.

« Orbene questa Commissione ebbe a rilevare con somma sua meraviglia che le operazioni di ricensimento riconducevano per la imponibilità alla proporzione del 1884 correggendo la alterazione introdotta nel 1864. Vi è anzi da notare una circostanza ancora più convincente. La stessa Commissione ispettrice eseguì per saggio le operazioni di stima per trentanove comuni del territorio da ricensire.

« L'onorevole Ministro delle Finanze ha annunziato che dove sono compiute le stime cioè, nelle provincie di Milano emerge appunto un coefficente da 2.75 a 2.80 quale già la Commissione del 1881 per operazioni sue proprie aveva ritrovato. Io potrei dimostrare che per Como e per l'alto Milanese, le cifre che sono risultate dal censimento sono conformi a quelle che emergevano

dal loro speciale rapporto col nuovo censo, secondo i lavori che condussero nel 1854 alla determinazione del coefficente medio di 2.64. È dunque dimostrato nel modo il più convincente che il territorio della bassa Lombardia ha sostenuto un sopragravio ingiusto dal 1864 in qua, cioè quello del 1807, del 1854 e del 1877: quindi abbiamo il dovere di compiere questa operazione imposta anche dalla perequazione interna. Non regge l'affermazione che i lavori che si fanno non sieno utilizzabili, io potrei dimostrare autorevolmente che i rilevamenti attuali sieno secondo lo stato d'oggi e come ben poco resti a fare per renderli quali li vuole la legge che stiamo discutendo ».

Questo riassunto storico legislativo congiunto all'analisi dei fatti col sistema di esame, posero in chiaro la ragionevolezza delle disposizioni portate dai due primi allinea dell'intestato articolo. Ma era serbato al compianto Minghetti lo spargere luce anche su codesto riguardo e non ci dobbiamo dispensare dall'approfittarne. Premise il Minghetti che quando il Governo propose il condono di tre decimi espose anche che in pari tempo era necessario riparare ad una ingiustizia che era trascorsa per le provincie Lombardo-Venete colla legge 23 Giugno 1877, il che si può fare senza alterare la fissità dei contingenti poichè col ripartire su tutti i compartimenti e come si dispone nel primo allinea dell'articolo il maggiore aggravio derivato al Lombardo-Veneto per la legge del 1877 equivaleva a dire che dall'abbuono generale a favore di tutti i compartimenti del Regno si dovesse prelevare L. 600,000 che rappresenta il detto maggiore aggravio del Lombardo-Veneto derivatogli dalla detta legge. Il lettore troverà il testo di quella legge al N. 68; e ad esso potrà ricorrere per la maggiore intelligenza delle osservazioni.

Ma riportiamo il testo delle parole dell'on. Minghetti relatore che servono ad un tempo di commento alla detta legge 23 Giugno 1877 e del primo comma dell'articolo che stiamo annotando.

« Ma i contingenti, soggiunse il Minghetti, salve le disposizioni che si sono accennate, rimarranno fermi per guisa che se per esempio nell'applicazione dell'aliquota del 7 p. 0/0 ad una provincia vi fosse una diminuzione nel contingente provinciale, evidentemente questa andrebbe a danno dell'erario e non sarebbe

reimposta e questo è bene sia chiarito ancora. Che poi la legge del 1877 sia stata dura e mi sia lecito il dire, iniqua verso il compartimento Lombardo-Veneto egli è evidente perchè i risultati i quali venivano da un censimento nuovo e si credevano favorevoli, furono invece dannosi ed invece di sgravare quel compartimento che si credeva il più aggravato, esso venne aggravato maggiormente di quello che era prima.

« Ora questa questione di equità bisogna tenerla presente e non bisogna per questione di poche centinaia di mila lire che verrebbero detratte da tre decimi sollevare una questione così grave ». — Queste osservazioni furono fatte dal Minghetti a schiarimento del primo allinea dell'articolo.

Quanto poi al secondo, ecco le altre sue parole :

« Il secondo capoverso non fa altro che stabilire, che ogni qualvolta al 1° Gennaio 1888 non sia finita l'opera del censimento nuovo, lo si debba sospendere; ed in verità ci troveremo poi ad avere allora due operazioni allo stesso tempo e non sarebbe ragionevole ed allora si sospenderà commisurando i contingenti secondo il rapporto del vecchio e nuovo estimo sulla base dei risultamenti già ottenuti ». (V. Seduta della Camera dei Deputati 5 Febbraio 1886).

Nella stessa memoranda seduta il Presidente del Consiglio Depretis mentre riconobbe e confermò la ingiustizia che risultava alle provincie Lombardo-Venete caricate ultroneamente di L. 600,000, sostenne che non poteva il Governo sopportarne il carico oltre la diminuzione dei tre decimi dalla quale doveva prelevarsi la detta somma.

Dopo tali discorsi che chiarivano il concetto del legislatore e dimostrano la giustizia riparatrice della disposizione, fu approvato dalla Camera come fu proposto dalla Commissione e concordato col Ministero e come si legge nel testo della legge. (V. Seduta 5 Febbraio 1886.)

Appendice alla presente Nota.

Compiutasi così la votazione degli articoli, il relatore Minghetti espose le piccole correzioni di forma agli articoli votati che furono accolti dalla Camera e che troviamo utile riassumere per completamento di queste note sulla discussione fatta sempre

nell' intento di interpretare le singole disposizioni e porre in chiaro le razionali di esse e poichè le correzioni stesse furono tutte approvate, le riassumiamo senza tener conto delle singolari approvazioni.

Nella coordinazione della legge furono prima di ogni cosa, fuse in uno solo, i due titoli nei quali la legge era divisa.

Nell'art. 1 la parola *uniforme* fu posta dopo la parola particellare, per modo che fu approvata la dizione alla *formazione di un catasto geometrico uniforme.* All' articolo 6 fu ripetuto quanto appariva dall' art. 5 aggiungendovi le parole l'assenza loro non sospendeva il corso delle operazioni. All' art. 7 invece di agenti catastali fu sostituita la parola periti catastali e tolta la parola *alcuni* prima di quelle dell' assenza dei rappresentanti che prima figuravano. Nell' art. 11 fu soppresso il riferimento dell' art. 14. Nell' art. 14 invece di detrazione sul reddito si pose detrazione dal reddito. All' art. 15 fu corretto un errore di grammatica, alla parola appartengono fu sostituita l' altra appartengano. Le modificazioni pel concetto di confronto delle parole ai migliori di cui all' art. 17 fu rimandato a provvedervi il Regolamento. All' art. 19 nel 1° capoverso invece delle parole *da un perito nominato* figurano *e di un presidente nominato.* All'art. 21 invece dai periti catastali = *da periti Catastali.* Al 23 penultimo capoverso invece di *il terzo* sostituto *un terzo.* Nel 28 nel 1° capoverso alle parole uffizio centrale due volte nel primo allinea furono sostituite l'altre Commissione centrale. Nel capoverso dell' art. 29 alla parola superficie fu sostituita *estensione.* Nel 30 invece di con regolamento *col regolamento.* Nel 35 al primo comma si sostituì *all' estimo catastale* invece dell' estimo catastale che prima vi era. Al N. 2 invece di inscritti si dice *non ancora censiti,* invece lo stralcio dal catasto fondiario pel trasporto di un fondo al catasto dei fabbricati urbani si dice più chiaramente come si legge nell' articolo *Lo stralcio di un terreno del catasto fondiario* pel suo trasporto al catasto dei fabbricati urbani.

L' ultimo capoverso poi fu trasferito all' art. 38 e divenne infatti il secondo. L'ultimo capoverso dell' art. 38 come si è visto nel riassunto della discussione medesima.

Finalmente fu aggiunta la copulativa *e* prima delle parole

nell' applicazione di qualità di classe. All' art. 39 furono aggiunte alla fine del primo comma le parole *occorrenti* per le spese del catasto.

All' art. 43 fu aggiunto il riferimento cho si trova espresso colle ultime parole dell' articolo di che all' art. 38.

Al 47 furono sostituite alle parole l' *aliquota dell' imposta* le altre l' aliquota dell'imposta. L' ultimo capoverso dell' art. 54 fu invece posto nell' art. 48 ed invece del riferimento allo stesso articolo si deve dire sui detti beni.

Nell' art. 50 dove diceva la facoltà nelle provincie e nei comuni di sovrimporre all' imposta ecc. deve dirsi sovraimporre all' imposta ecc. Nel secondo capoverso vi fu un cangiamento nei riferimenti degli articoli.

Finalmente nell' art. 54 furono aggiunte le parole il Governo è autorizzato a sospendere le operazioni di detto ricensimento in quei territori nei quali nel 1° Gennaio 1888 non fossero ultimate.

Codeste modificazioni per la più parte di forma, poche per qualche punto importante e nello insieme per coordinamento delle varie disposizioni, furono approvate come furono proposte dal relatore Minghetti.

Lo insieme della legge così come riescì coordinata e compilata fu votata nella seduta del 5 Febbraio 1886 con voti 290 favorevoli contro 91 contrari.

PARTE QUARTA

Studi sul Catasto giuridico probatorio nei rapporti colla legge 1° Marzo 1886, concernente il riordinamento della imposta fondiaria.

CAPO QUARTO

115. Gli uomini insigni che si distinguono e si innalzano al di sopra degli altri nei varj rami dello scibile umano, precorrono colle loro idee i tempi nei quali vivono e manifestano pensamenti tali che sembrano propri di epoche posteriori, siccome risultato del processo evolutivo che si svolge colla civiltà. Francesco Melegari, parmense, fu nel principio del secolo giureconsulto fra i più stimati e poichè negli stati parmensi la ristaurazione politica del 1815 avea, la mercè di una illuminata Reggente, risparmiate le istituzioni, specie le legislative, negli anni 1817-18-19 il Melegari fece parte della commissione ordinatrice del progetto del codice civile, compilato nel 1815, ed in un suo rapporto scriveva: « Se la legge somministri dei mezzi sicuri « per evitare, volendo, e l'una frode e l'altra, non sarà essa « umanissima, provvidentissima e quale avere la devono gli uo- « mini uniti in società ond' essere garantiti nei loro diritti e « protetti nelle loro giuste pretensioni? Or bene: siffatta legge « vi è, tosto che la medesima, tenendo nota di tutte le muta- « zioni di proprietà, di tutte le imposizioni reali, offre alla co- « gnizione di ognuno *chi è l'ultimo vero proprietario e quali « oneri trasmissibili ai terzi gravitano sugli stabili.* I legislatori « dell'Europa sembrano intimamente persuasi, almeno in genere, « di questa verità, ma la più parte di loro non ha adottato se « non mezze misure ».

Codesta aspirazione del Melegari fu secondata in parte coll'istituto della trascrizione applicata in Francia, poscia in Italia alcuni anni dopo. Lo stesso Melegari più oltre scriveva: « il « Catasto presenta al pubblico il catalogo o repertorio delle « possidenze e del loro approssimativo valore; il registro pre- « senta un pubblico inventario le cui risultanze dovrebbero es- « sere presentate con facilità al pubblico con indici generali ben « fatti. L' Uffizio delle ipoteche rappresenta il passivo ». Erano codesti i prodromi di un catasto coordinato e disposto per modo da potere elevarsi ad elemento principale di prova giuridica, al quale si potrebbe coordinare l'uffizio ipotecario per raggiungere ciò che altri popoli inciviliti posseggono, gli elementi cioè pronti e sicuri pel maneggio facile, spedito, e senza spese e cure che ne paralizzano gli effetti, al servizio di tutte le traslazioni di proprietà, ma in particolar modo del credito fondiario ed agricolo. A questa meta ci condurranno gli odierni ordinamenti legislativi e quegli altri complementari che si propongono i nostri legislatori di aggiungere? Veggiamolo.

Nella relazione ministeriale Minghetti per la legge di ripartizione e perequazione che fu poi sanzionata il 1° Marzo 1886 si legge quanto segue:

« . . . . . ci è sembrato che il punto ordinario di vista sotto « cui si considera fra noi il catasto, e l' uffizio che gli si attri- « buisce di un semplice strumento tributario, allo scopo di stan- « ziare e ripartire l'imposta con quel maggior grado di unifor- « mità che può praticamente sperarsi, non sia ne il solo ed esclusivo, « nè per avventura il principale; e che ad altro ufficio di ca- « rattere civile e giuridico, sia pur da mirarsi, cioè il più esatto « accertamento della proprietà immobiliare e relativi diritti reali ». Ma nella discussione parlamentare non si manifestarono che pallide aspirazioni, e per parte del Ministero non si ebbero finora che di quelle tali promesse dall'attender corto; speriamo cangeranno presto natura. In questo periodo di aspettazione di diritto costituendo, la stampa, specialmente scientifica, ha obbligo precipuo di occuparsi della grave questione: e ci affrettiamo a far plauso a chi ne diede la iniziativa.

Un caro e stimato amico e collega dello scrivente, l'avvocato Ippolito Luzzati, autore stimato della « trascrizione » e dei « privi-

legi », ne diede la iniziativa con alcune lettere nella *Gazzetta del Popolo* (1) delle quali vale la pena di farne un esame analitico, corredato delle osservazioni opportune.

Il Luzzati nel primo capitolo dimostra la necessità del catasto geometrico e la precisa delimitazione fra le proprietà. Esso fa appello agli articoli 1473, 1475 del codice civile, che dice dettati appunto per la incertezza dei confini e delimitazione degli stabili. Non conveniamo in cotale apprezzamento sullo spirito onde sono dettati i citati articoli. Invero ci sembra che i principii ispiratori di essi abbiano lo intento di stabilire delle regole per determinare il prezzo della vendita, quando essa sia fatta per quantità; ma per cotali norme non è influente che vi sia o non vi sia il catasto geometrico. Non è per questo che noi vogliamo disconoscere la utilità della esistenza delle tavole catastali per regolare in genere i rapporti civili e rendere meno facili le contestazioni, convenendo col Luzzati che alla incertezza nella condizione di fatto della proprietà, corrisponde la incertezza delle sue condizioni giuridiche; per lo chè è un fatto che per cotali incertezze rimane relativamente senza conseguenze positive lo istituto della trascrizione nel nostro codice civile del 1866. È il Luzzati che ciò asserisce, e noi gli facciamo eco.

In un successivo capo il Luzzati sostiene la tesi, che la mancanza di sicurezza della proprietà immobiliare e la grandissima difficoltà di provarne la estensione materiale non solo, ma l'appartenenza, oltre ad essere causa del numero esorbitante delle liti che si verificano in Italia sulle identità, sono la causa precipua dello scarso svolgimento che trova presso di noi il credito fondiario. Il Luzzati enumera colle statistiche i motivi di cotale scarso svolgimento ed accenna appena alla difficoltà della dimostrazione del possesso trentennale per acquisto o per successione, la quale dimostrazione sarebbe facilitata col catasto probatorio giuridico. Su cotali difficoltà che si presentano per le operazioni di credito fondiario, ci pare siavi premio dell' opera lo intrattenerci. Primo estremo infatti della sicurezza del prestito di fronte alla nostra legislazione civile è che sia giustificata la proprietà

(1) Raccolte e pubblicate in un opuscolo, dalla Unione Tipografica Torinese nel 1886.

di chi costituisce l'ipoteca. Per cotale giustificazione adunque è necessario che il certificato censuario contenga la storia dei passaggi di proprietà retroattiva di un trentennio, che rappresenta il termine della prescrizione. Seguendo le traccie di cotale istoria, fa duopo ricercare tutti i documenti autentici che comprovino i passaggi di proprietà, accompagnandoli delle note e certificati di trascrizione per quelle provincie e per quelle epoche in cui avvennero i passaggi istessi di proprietà, nelle quali, secondo le relative leggi, era necessaria la trascrizione agli effetti verso i terzi. Mi spiego con un esempio: suppongasi che si tratti di un mutuo da farsi sopra proprietà poste nelle provincie lombarde che erano rette dalla legislazione austriaca, giusta la quale l'istituto della trascrizione non esisteva. Or bene, se in quel caso è necessario giustificare i passaggi di proprietà mediante documenti autentici, sia che derivino da atti tra vivi che di ultima volontà, poichè vigeva in quelle provincie lo istituto della aggiudicazione ereditaria, cogli atti di aggiudicazione di eredità non può essere richiesta la prova della trascrizione, il cui istituto non era vigente. Cotale prova invece è richiesta soltanto pei passaggi di proprietà verificatisi dopo la unificazione della nostra legislazione e l'applicazione a quelle provincie, del codice civile, nel quale l' istituto della trascrizione ha sua piena efficacia. Così si applica dai vigenti istituti di credito uguale sistema, a norma delle condizioni legislative in cui si trovano le varie provincie, cogli atti di notorietà, mediante deposizioni giurate di quattro testi davanti il pretore.

Codesto processo di dimostrazioni, in ordine alle quali sarebbevi da notare una serie di inconvenienti, di che non abbiamo mancato di tener parola nel nostro « Manuale del Credito Fondiario » (Eredi Botta, 1886), crediamo sia un vero impedimento dirimente le operazioni di credito fondiario. Ed il Luzzati infatti nelle lodate lettere dimostra, come già dicemmo, tali dimostrazioni riescire così insufficienti per ogni rapporto, che, senza un provvedimento radicale, divengono pressochè inutili gli studi accurati dei pubblicisti ed i perfezionamenti legislativi speciali per lo istituto, che per verità sono pregievoli.

Non possiamo seguire il nostro egregio amico nelle sue successive lettere alla *Gazzetta del Popolo,* chè alcune di esse si

riferiscono ad una critica al progetto della legge di perequazione, che ormai è legge positiva; vogliamo però fare apprezzare ai lettori la dotta dimostrazione che il Luzzati ha fatto della necessità di una legge speciale, che sia sanzionata, come già è riservato nell'art. 8 della legge 1° Marzo 1886, nel periodo di preparazione del riordinamento dell'imposta fondiaria, e che si compia sul fondamento della legge stessa, per modo di ottenere il duplice fine del catasto agli effetti fiscali ed agli effetti giuridici; e ci compiaciamo che il nostro amico abbia dato un saggio del metodo comparativo con qualche critica analitica dei catasti stranieri.

E poichè codesto metodo comparativo nella critica legislativa è uno dei più prelibati frutti del nuovo indirizzo scientifico anche nel campo delle questioni d'ordine puramente giuridico, ci proponiamo di presentare in successivi numeri un riassunto critico dei vari sistemi dei catasti giuridici esistenti, per aprire così il primo fuoco di fila nella incruenta battaglia che i giuristi, cui batte in cuore carità di patria ed ardore per la prosperità anche materiale di essa, devono combattere fino che arrivino a conquistare il Monte Sacro dei nostri legislatori; per ispirar loro il concetto di dotare Italia nostra al più presto di un catasto giuridico, che dagli esistenti presso nostri alleati nello incivilimento, tragga ammaestramento e perfezione.

116. Procediamo perciò allo esame delle condizioni dei catasti nei rispetti della condizione probatoria di essi, ed all'uopo premettiamo che fra i due scopi predominanti nello istituto catastale, il civile, cioè ed il tributario, quest'ultimo ha avuto finora il sopravvento. È vero che è in vista specialmente del primo che si perfezionarono maggiormente i metodi di rilevamento: ma pochi Stati furono felici nello ottenere unitamente alla buona identificazione degli stabili, il catasto probatorio, nel senso giuridico della parola. E perchè possiamo intenderci bene sul concetto dello Istituto di cui andiamo ad imprendere le cennate ricerche, conviene spieghiamo per quali motivi aspiriamo noi ad avere un catasto giuridico probatorio e quali estremi esso debba avere per essere atto all'oggetto cui si aspira.

117. Il miglioramento agricolo non è possibile ove non sia bene regolata la proprietà fondiaria nei sensi della identità

delle confinazioni, delle configurazioni e delle classificazioni del suolo e della certezza assoluta del possesso. Un argomento solo ne persuade. È possibile che un lavoratore sparga sul terreno le goccie del sudore della sua fronte e smunga il suo borsellino per raggiungere la fertilità di un suolo aspro ed ingrato, se predomina in lui il pensiero che dopo tante fatiche e dispendi, il vicino gli possa intentare una lite, per la quale possa essergli tolta o tutta o parte della sua proprietà? Il movimento poi del credito fondiario non è possibile (lo abbiamo altre volte provato) senza un catasto organizzato per modo che la identità dello stabile e del possessore possa venire colla massima facilità dimostrata. Ma quali sono gli estremi del catasto giuridico probatorio? *Identità dello stabile e del possessore, ottenuta con certezza legale.* Ecco gli estremi. Il Messedaglia nella citata relazione dice, che il catasto giuridico « do-« vrebbe servire alla prova legale della proprietà in esso scritta « o figurata; colle sue mappe farebbe *stato giuridico di proprietà,* « accerterebbe il diritto nel suo titolo e nel suo oggetto ». Se non chè a due classificazioni generali di catasti giuridici conviene avere riguardo; a quelli cioè che pongono in essere una prova assoluta di proprietà, ed a quelli che non dànno che una semplice presunzione *juris tantum,* la quale può venire distrutta da una prova in contrario. Di questa specie sono tutti i catasti dei popoli latini che la derivano dal diritto romano, giusta il quale come accade secondo il diritto moderno, le tavole catastali ad altri elementi di prova giuridica hanno preferenza, ma non valgono da sole a costituire la prova della proprietà (census et monumenta publica potiora testibus esse senatus censuit [l. 10 Dig. De probat.]). I catasti degli antichi stati che compongono ora l' Italia hanno una indiretta influenza civile per lo istituto della trascrizione, specialmente per le disposizioni portate dalli art. 1937 e 1939 codice civile. Hanno avuta una influenza civile diretta, lorchè si trattò dello impianto del novello sistema ipotecario, specie quando colle disposizioni transitorie dell' odierno codice civile 30 Novembre 1865, art. 38, secondo capoverso, si ordinava la rinnovazione delle ipoteche a carico degli eredi ed aventi causa *che appariscono nei libri censuari;* e quando coll' articolo 1987, con riferimento al 1978 si richiede la *indicazione*

del numero del catasto o delle mappe censuarie, ove sussistono, e di tre almeno dei suoi confini, ma più di tutto coll'art. 2084 cod. civ. che ordina che nelle esecuzioni immobiliari il *precetto deve contenere l'indicazione dei beni* sui quali *si vuole agire in espropriazione* colle indicazioni volute dall'art. 1979. Questi se non erriamo sono i soli effetti civili diretti dei nostri catasti: nel resto questi hanno soltanto effetto fiscale.

118. Quali sono adunque codesti catasti giuridici probatori negli odierni stati inciviliti, e vigenti attualmente? Per formarsi idee esatte, bisogna chiarire e distinguere bene il catasto dagli altri istituti che con esso si collegano. Per la Francia ed Italia, di codesta specie evvi lo istituto speciale della trascrizione, che non ha antiche tradizioni storiche, e deriva, come dimostrammo fino dal principio, da un embrione d'idea di una legge francese repubblicana e poscia dagli studi di perfezionamento fatti dai giureconsulti italiani, sul sistema ipotecario, che diedero vita ad una legge speciale francese, quella del 1834, che riparò la dimenticanza del codice Napoleone che non avea tenuto conto della trascrizione, nello stesso modo che dimenticò l'enfiteusi, che tanta parte aveva allora nella proprietà fondiaria. Lo istituto della trascrizione fu contemplato, comunque non perfettamente, nella detta legge speciale e riprodotto così com'era imperfetto nei codici degli antichi Governi italiani di Parma e di Modena e poscia riprodotto tal quale nell'odierno nostro codice civile. Non è questo il momento di rilevarne i difetti ed il modo di emendarli per renderlo efficace sussidio del catasto a scopo civile. A suo tempo rileveremo cotali difetti ed esporremo il comunque povero nostro parere sulle più semplici riforme colle quali si potrà raggiungere la meta. Frattanto però diamo questo breve cenno, ponendo in rilievo come la base dell'istituto della nostra trascrizione, quanto ai suoi effetti, più presto che tra contraenti, è a ricercarsi soltanto nei rapporti dei terzi; mentre coi sistemi tavolari e dei libri del censo, giusta specialmente gli istituti tedeschi che esamineremo in seguito, gli effetti giuridici delle iscrizioni in quei registri sono a ricercarsi tra le parti contraenti in principal modo. Sulla quale differenza esporremo in seguito ulteriori nostre osservazioni.

119. Per fare uno studio critico comparativo sui catasti

esteri che vestono più o meno completo il carattere probatorio fermiamoci prima intorno agli Svizzeri; di Ginevra, cioè, Neuchatel, Friburgo e Saletto. Essi sono rivolti ad un tempo agli effetti fiscali ed in parte agli effetti giuridici probatori. Già esponemmo al N. 22, nella prima parte di questo libro, che, per gli effetti civili, il catasto di Ginevra fa fede a favore dell' inscritto fino a prova in contrario, fondata in un titolo regolare di acquisto o nella prescrizione; e l' iscrizione stessa può essere impugnata per vizio nel titolo da cui dipende. Perciò non si può considerare essere un metodo di catasto probatorio assoluto, poichè potendo essere combattuto da prove contrarie, per le regole fondamentali del diritto, è a ritenersi che gli effetti giuridici suoi, creino una prova non *juris et de jure,* ma una *praesuntio,* cioè se ed in quanto non venga contraddetta da prove che la paralizzino; ed in cotali condizioni non si ottiene gli effetti cui si aspira dal catasto, specialmente per la attuazione del credito fondiario.

A dimostrare meglio codesto carattere non assolutamente probante del catasto di Ginevra, cui si uniformano anche quelli di Neuchatel, Friburgo e Saletto veggiamo come vi sono determinati gli effetti civili del catasto. Essi sono colà determinati da una legge organica 1° Febbraio 1841, la quale, all'art. 53, così suona:

« Il catasto farà fede a favore di colui che vi è inscritto, « contro la persona che, pretendendosi proprietaria in tutto o in « parte, dell' immobile contestato, non giustificherà il suo diritto « nè con un titolo regolare di proprietà, nè mediante la prescri- « zione, che esso avesse acquistata di conformità al diritto co- « mune. In nessun caso l' iscrizione nel catasto potrà coprire i « vizi del titolo in virtù del quale è stata operata ».

Da cotale disposizione si evince il carattere essenzialmente limitato e condizionato che può considerarsi di semplice presunzione legale di codesto catasto, che viene da taluno citato come un tipo quasi perfetto di catasto giuridico probatorio. Piuttosto in Svizzera stessa sono a studiarsi gli istituti del Cantone di Vaud, che nei rapporti degli effetti giuridici sono i più efficaci che conosciamo.

Infatti la legge 26 Gennaio 1882 del Cantone di Vaud regola le iscrizioni nei libri catastali di tutti i diritti reali, ed i loro effetti; ed è caratteristico il valore giuridico che si attribuisce

alle iscrizioni. All'art. 32 della detta legge si legge: Il catasto costituisce, per ogni persona che vi è inscritta, il titolo di proprietà degli immobili designati nel suo capitolo.

Oltre i registri di proprietà e dei diritti reali, vi è il registro dei carichi (controle des charges) ed uno speciale per le ipoteche (controle des ipothéques). Per ogni distretto vi ha poi un registro speciale dei pignoramenti (controle des saisies), un registro di presentazione e un cartolario dei diritti reali. I numeri di questi varj registri e quelli del catasto sono ripetuti sul registro fondiario, che equivale alla tavola nostra censuaria; e si mantiene così l'esatta corrispondenza tra i registri stessi combinando in certo modo i vantaggi del sistema personale con quelli del reale.

L'iscrizione può anche essere puramente provvisoria, ossia una prenotazione giusta il sistema procedurale austriaco, da convertirsi a suo tempo in definitiva.

Tutti i registri sono pubblici e possono esaminarsi da qualunque persona che giustifichi avervi interesse. Il proprietario può sempre ottenere l'estratto del capitolo che lo riguarda.

Da questo profilo che abbiamo dato dello istituto creato nel Cantone di Vaud colla legge del 1882, ci sembra risulti che esso sia ben meritevole di studio per parte dei nostri legislatori per le future leggi coordinatrici del catasto giuridico probatorio, specialmente per gli *organici* per dir così delle varie parti dello istituto, per le funzioni facili e pronte che si desiderano pei trapassi della proprietà fondiaria e movimento del credito fondiario ed agricolo.

120. Ora esaminiamo brevemente il sistema tabellare germanico nei rispetti della prova giuridica della proprietà. Prima di ogni cosa, per comprender bene lo insieme del sistema germanico bisogna tener distinto l'istituto del catasto, dal libro fondiario o tabellario. Infatti il primo serve alla identificazione e designazione precisa degli stabili e della coltivazione loro, il secondo registra tutti gli oneri reali ed in sostanza tien luogo del nostro uffizio ipotecario, nei rispetti della trascrizione: il primo dipende dal dicastero di finanza, il secondo da quello di giustizia.

La proprietà in Prussia si acquista, nei rapporti tra i contraenti, mediante la iscrizione del catasto nel libro fondiario o tavolare, e cotale iscrizione ha i suoi effetti anche nei rapporti

dei terzi, a differenza della nostra trascrizione che, come ognuno sa, esercita l'uffizio nei rispetti dei terzi soltanto; mentre per le parti il titolo è il vero e proprio fondamento del passaggio di proprietà.

Nel numero 30 alla prima parte di questo libro abbiamo esposto l'organico del catasto prussiano, ma non lo abbiamo considerato sotto l'aspetto giuridico.

Tratteniamoci il più brevemente che ci sia possibile a rilevare i caratteri giuridici di codesti istituti germanici. Quattro leggi furono promulgate a Berlino sotto la medesima data del 5 Maggio 1872, e concernono:

1.° L'acquisto della proprietà e dei diritti reali immobiliari;

2.° L'ordinamento dei libri fondiari;

3.° La divisione degli immobili;

4.° I diritti di bollo e sulle mutazioni; quest'ultima ognuno vede essere esclusivamente di natura finanziaria, ma le altre tre costituiscono proprio la codificazione catastale e degli ordinamenti che riguardano i passaggi e la constatazione della proprietà. Il Caratti, autore di una buona monografia al riguardo (Bologna Tipografia Azzoguidi 1885) la chiamerebbe legislazione fondiaria, ma noi non adottiamo codesta nomenclatura perchè troppo generica e comprensiva di altre leggi speciali, p. e. del credito fondiario e di molte disposizioni del Codice civile, mentre questa speciale legislazione prussiana riguarda il catasto, i modi di passaggio, di pubblicità e di constatazione. Piuttosto codesta materia noi la qualifichiamo sotto la denominazione di legislazione catastale, la quale per verità abbraccia un complesso di leggi meritevoli di studi speciali e comparati.

Ma chiudiamo bentosto la parentesi. Il concetto dominante nella prima legge prussiana 5 Maggio 1872 è quello di rendere pubblica la proprietà; accertarla legalmente, facendola dipendere da apposito registro che è il libro fondiario; praticare altrettanto per tutti i diritti reali riguardanti gli immobili ed inoltre rendere l'ipoteca indipendente dalla obbligazione personale, imprimendole un carattere di assoluta realità, dipendente dal solo fatto della iscrizione, creando a tale uopo il debito fondiario, diviso dalla ipoteca propriamente detta a tipo antico e che non si volle del tutto sbandita, commettendosi su ciò alla libera scelta degli

interessati fra l'uno e l'altro titolo. (V. Relazione Messedaglia-Minghetti pag. 330).

Il codice catastale costituito dalle anzidette quattro leggi dovea applicarsi ai soli paesi dove è vigente il diritto civile prussiano contenuto nel Landercht, escluso altresì l'Annover, a cui venne esteso più tardi, insieme a qualche altro paese; non però a quelli delle provincie occidentali che ancora si reggono a diritto civile francese.

I principii generali del sistema si riassumono nel seguente modo, cioè:

Quanto all'acquisto della proprietà:

1.° Non si riguarda come proprietario di un immobile se non chi è inscritto come tale nei libri fondiari; e così per ogni altro diritto reale. Prima della iscrizione non esiste che un diritto personale di credito (jus ad rem); l'iscrizione soltanto gli conferisce il carattere della realità (jus in re);

2.° Il libro fondiario è il registro completo di tutti i diritti reali, cominciando da quelli di proprietà;

3.° Il catasto che serve all'accertamento materiale topografico dell'oggetto ossia dell'immobile.

Non possiamo diffonderci a lungo sul sistema ipotecario prussiano, tanto diverso dal francese e dal nostro di conseguenza. Tuttavia ne diamo un breve cenno perchè ci serva in seguito per le deduzioni che saremo per fare sui concetti direttivi degli effetti giuridici del catasto, che saremo per studiare sulle nostre istituzioni.

Dicemmo che l'istituto ipotecario germanico è sostanzialmente diverso dal nostro. Invero mentre pel nostro la ipoteca ha il suo fondamento in una obbligazione personale ed il vincolo reale non è che un accessorio; pel germanico invece il diritto reale sta da sè come obbligazione principale e garantia reale ad un tempo e crea un ente, che è l'applicazione perfetta della mobilizzazione e monetazione del credito ipotecario. E cotale ente appellasi *Grundschuldbrief*, che devesi emettere all'atto stesso della iscrizione e ne costituisce un titolo girabile. Si trasmette per cessione a parte o sul titolo ed anche per giro *in bianco*, e vi può andare unito un foglio di cedole o quietanze per gl'interessi, come nei titoli ordinari di rendita pubblica al portatore. La forza giu-

ridica di tali buoni consiste principalmente in ciò che al possessore del bono fondiario (come per gli effetti di cambio) non possono mai opporsi altre eccezioni pel pagamento, se non quelli che gli sono personali, ossia che derivano dai suoi rapporti diretti coll'opponente o quelle che si fondono nel bono stesso, ovvero dipendono da fatti di cui l'attore ha avuto cognizione quando ha acquistato il proprio diritto. Chi acquista il buono fondiario non ha che a verificare ciò che vi sta scritto; tutto il resto non è che una *res inter alios acta*. Tutta la dimostrazione di proprietà e di libertà risulta da quel bono, il quale è risultato ultimo di varie funzioni di istituti armonizzati tra loro. Il concetto è arditissimo e si può considerare come il risultato di un processo evolutivo giunto al colmo del suo perfezionamento. Vedremo in seguito in tesi astratta se si possa cotale risultamento ottenere presso di noi in presenza delle istituzioni che ci reggono senza scalzarle dalle fondamenta.

È utile però in quest' ordine di considerazioni il tener nota di quanto avvenne in Germania, ove si vuole ad un tempo favorire lo impedimento al frazionamento delle proprietà che era creato dalle leggi restrettive feudali, che favorivano soltanto il concentramento, coll'abolizione di cotali leggi restrittive. Ma mentre dall' un lato si provvide alla liberazione degli accennati vincoli, dall' altra si promulgarono le leggi di depurazione od arrotondamento dei predj di cui già tenemmo parola nel N. 35 di questo libro, al quale rimandiamo il lettore per non ripeterci; dobbiamo bensì ripetere il rilievo fatto dal Dottor B. Schlitte, che, dopo codeste leggi, non si verificò guari una maggiore divisione della proprietà come sarebbe desiderabile, ma invece uno straordinario concentramento, espresso eloquentemente dal fatto che in sei provincie prussiane 1,310,318 parcelle, furono ridotte a 336,443.

Questo straordinario concentramento della proprietà fondiaria sarà conseguenza di influenza delle leggi civili che si riferiscono alla proprietà fondiaria; ovvero del sopravvento della legge economica su qualsiasi ordinamento civile o politico? Ne lasciamo la soluzione al chiaro economista prof. Achille Loria che ha ampiamente e scientificamente trattata la tesi. Frattanto però avvertiamo che la osservazione dei fatti che si compiono in Italia,

sembra dia completa ragione alla prevalenza della legge economica, poichè a malgrado dell'abolizione dei feudi e delle affrancazioni livellarie del primo e secondo Regno d'Italia, a malgrado delle vendite che durante l'uno e l'altro Regno si eseguirono delle proprietà delle mani morte, il concentramento della proprietà in Italia si compie in modo spaventevole e tale da rendere applicabile la nota sentenza di Plinio: « vero confitentibus lati- « fundia perdidere Italiam nec non et Provincias » alla quale sentenza faceva eco Orazio coi seguenti versi nel Libro II°, Ode XV:

Iam pauca aratro iugera regiae
Moles relinquent; undique latius
Extenta visentur Lucrino
Stagna lacu, platanusque caelebs
Evincet ulmos: tum violaria et myrtus,
Et omnis copia narium
Spargent olivetis odorem
Fertilibus domino priori;

« Ormai le regie moli lasceranno pochi jugeri all'aratro, e così più largamente si estenderanno gli stagni del lago Lucrino, e il celibe platano vincerà gli olmi, e le viole ed i mirti ed ogni quantità di fiori spargerà l'odore, negli oliveti già fertili pel primo padrone ».

Non è questo il quadro vero delle devastazioni delle divise e fertili piccole proprietà che scompaiono per la potente legge dei milioni di questi nostri baroni, duchi e commendatori che in molte provincie presentano strano contrasto dei loro sprechi di tesori, coi dolori di tanti miserabili che mancano di tutto? È questo serio soggetto di meditazioni pei filosofi e pei reggitori degli Stati per studiare la parte patologica del fenomeno e curarlo innanzi che divenga cancrena che corroda e distrugga la società.

Ed il Jacini pure a pagina 54 sulla splendida relazione sulla Inchiesta Agraria deplora il latifondo, che va vieppiù estendendosi in Italia, e che non farà che aumentare, poichè i piccoli proprietari sono schiacciati dalle imposte e dalle condizioni sociali in genere, che li fanno sparire dalla classe di proprietarj, e passare in quella dei proletarj. Certo è che questo è uno dei problemi sociali

che merita il più attento esame. Come arrestare, soggiungiamo noi questa valanga, che trascina tutta la piccola proprietà verso il latifondo, cui si aggiunge per forzata alluvione? Non è questa la sede di risolvere codesto arduo problema. Tuttavia non ci peritiamo di lanciare una frase. La imposta progressiva! Certo questa parola farà arricciare il naso a parecchi proprietari ed anche a non pochi intransigenti. Ma che cosa risponderanno essi quando avranno occasione di leggere la relazione Messedaglia-Minghetti a pag. 27, che si può assicurare che dalla scala d'imposta progressiva si trova traccia nella istoria del catasto fiorentino fino dal secolo XIV e viene accertata l'applicazione continua nel XV e XVI secolo?

Senonchè non è a meravigliarsi di queste pagine gloriose della storia dei nostri comuni, delle quali ben molte si possono portare in luce, e per accennare ad uno, fra gli Istituti democratici, basta ricordare nei rispetti delle leggi elettorali alla tassa minima volontaria, che esisteva presso parecchi comuni, per la quale ogni cittadino poteva volendo divenire elettore. Ci si perdoni la digressione che ci viene fatta per affinità di concetti.

121. Continuiamo nell'esame critico dei catasti probatori. Anche in Austria dicemmo già esistere l'istituto della intavolazione, la mercè di legge speciale, ma evvi una differenza caratteristica fra questo ed il sistema tavolare prussiano. Secondo il primo, la iscrizione per sè stessa costituisce il titolo dell'acquisto; per la seconda la iscrizione non è che un modo di tradizione dell'immobile, ma è però la iscrizione un elemento necessario pel trasferimento.

Trascriviamo due disposizioni che si leggono nel codice universale austriaco al riguardo, che ci dànno un concetto dell'istituto al § 431: « Per trasferire la proprietà di cose immobili « deve l'atto dell'acquisto essere inscritto nei libri pubblici a « tale fine destinati. Questa inserzione chiamasi inscrizione o « intavolazione ».

Leggiamo poi nelle preziose annotazioni del Basevi: « Questo « paragrafo è derogato colla notificazione 16 Marzo 1816, che « riguardava l'applicazione del Codice austriaco alle provincie « Lombardo-Venete dopo la ristaurazione del 1815 ». Già dicemmo al N. 41 di questo lavoro che il sistema tavolare non potè es-

sere applicato alle provincie Lombardo-Venete. E se ne capisce il perchè, e lo si deduce da quanto già esponemmo nei N. 13 e 14 di questo lavoro sulle operazioni catastali dell' antico Ducato di Milano e delle provincie Venete e dello impianto speciale dei nostri uffizi catastali, nonchè dell' attuazione del sistema ipotecario francese durante il primo Regno Italiano, che fu conservato anche dopo la ristaurazione. Questi istituti non si potevano facilmente distruggere dall'occupatore straniero, nè flagellare collo squadrone dell' ussero o col bastone del freiter. D' altronde agli stranieri premeva bene il catasto siccome mezzo fiscale per sfruttare la proprietà fondiaria dei paesi conquistati; poco loro caleva del regolamento dei diritti dei privati.

Crediamo utile il riportare la nota del Basevi al detto paragrafo 431, che è importante pei nostri studi :

« Tuttavia la tradizione deve aver luogo per trasferire la pro-
« prietà degli stabili, come si è notato al § 425, nel modo pre-
« scritto dall' art. 1605 del Codice Napoleone. Questo stato in-
« terinale di cose è ben lungi dal presentare i vantaggi che de-
« riverebbero dal semplice e plausibilissimo sistema del Codice
« austriaco. Perciò è desiderio universale che nella stessa guisa
« che la provvidissima sovrana patente 19 Giugno 1826, pubbli-
« cata colla notificazione governativa 25 Novembre successivo,
« ha liberato questo regno dagli enormi inconvenienti del sistema
« francese intorno alle ipoteche tacite legali indipendenti dal-
« l' iscrizione, così sia affrettata la pendente disposizione sovrana
« intorno alla trascrizione degli atti traslativi della proprietà degli
« immobili, come unico modo per operarne la tradizione ed in-
« torno alla inevitabile necessità della iscrizione dei diritti reali
« di servitù, di usufrutto, di retratto e simili. Con che se non in
« tutto, almeno in gran parte si godrà del vantaggio del sistema
« di assoluta pubblicità di cui godono le altre provincie della
« monarchia. Il quale sistema è sicuramente il migliore, ed è
« di tanta utilità per la sicurezza delle pubbliche e private con-
« trattazioni, da meritare che si superino ad ogni costo le diffi-
« coltà che si potrebbero incontrare per la sua pratica esecuzione.
« Sulle deplorate imperfezioni del sistema francese si veda la
« prefazione del Troplong al recente suo Commentario dei pri-
« vilegi e delle ipoteche ».

Il § 449 del Codice austriaco così suona :

« In qual modo e con quali cautele in generale debba pro-
« cedersi nella trascrizione dei diritti reali, viene determinato
« dalle speciali disposizioni sulla forma con cui le tavole provin-
« ciali e i libri fondiari debbono essere ordinati ». (Nota del Basevi). Questo paragrafo si riferisce al sistema tavolare che non è tra noi in vigore.

Con questi dati che abbiamo raccolti speriamo aver espresso un concetto abbastanza chiaro dei due sistemi Prussiano ed Austriaco che alla proprietà fondiaria si riferiscono.

122. In Germania sonvi tre Stati, l'Assia Darmastdt, il Granducato di Sassonia Weimar, e l'Assia Cassel, in cui, dal complesso delle leggi, risulta lo istituto del catasto veramente probatorio. Ivi la mappa fa stato di diritto ed in forma di prova assoluta conciliandosi colla iscrizione nel libro fondiario.

Finalmente non possiamo terminare la parte di questo nostro studio senza riassumere le notizie di un sistema singolarissimo adottato recentemente in Australia.

Il sistema si considera una nuova creazione di Roberto Torrens. Vedremo in seguito come in Italia registri nella sua storia medioevale qualche istituto anologo. Nei tempi nostri è conosciuto lo istituto Australiano sotto il nome del suo inventore Torrens già ufficiale di dogana, tesoriere e direttore del registro ad Adelaide, colonia dell' Australia meridionale. Fu sancito con atto 2 Luglio 1858, nell' Australia meridionale ed adottato poi nelle altre colonie Australiane e nella Colombia inglese, alle Isole Figi e nello Stato di Iowa agli Stati Uniti di America. Diamo una idea concettosa della istituzione.

Quando un proprietario vuol porsi sotto il benefizio dell'atto Torrens (e ciò ognuno è in facoltà di fare, e nessuno può esservi obbligato) presenta la sua domanda all'uffizio del registro, corredandola colla descrizione e pianta degli stabili, che si pongono sotto il benefizio. Il registro verifica, per mezzo di esperti, l'autenticità dei documenti e poi fa pubblicare nei giornali la domanda del proprietario, ad intervalli determinati dalla legge, entro il distretto in cui è situato l' immobile. Scorsi sei mesi avviene una purga legale, od una specie di processo provocatorio o diffamatorio come lo chiamavano i Romani. O sorgono opposizioni, e si adi-

sce la giustizia, attendendo l' esito del giudizio, o non vi sono reclami, ed allora il registro rilascia al postulante un titolo di proprietà definitivo, staccato da un registro a madre e figlia, che ne contiene il duplicato. Vi si comprendono i godimenti, le servitù, le ipoteche ed altri oneri, che possono aggravare l'immobile. Il tutto in un foglio contenente pure una piccola pianta.

La proprietà può trasmettersi per semplice girata sul titolo come per qualunque effetto girabile e colla semplice ricognizione della firma fatta da un Sindaco, da un Giudice o da un Notaio: l'immobile può venire intestatato al nome del nuovo acquirente. Le divisioni degli immobili si compiono mediante l'annullamento del primo titolo e colla emissione di altrettanti nuovi. Il titolo si deposita anche nelle banche e fa l' uffizio istesso dell' ente fondiario germanico.

123. Questi dati generici li abbiamo, riassunti dalla preziosa relazione Minghetti-Messedaglia la quale, come dicemmo, la trasse da articoli della Reforme économique e dal journal des Ec. Oct. 1882. Ma dobbiamo alla dottrina del Ch. Prof. Charles Gide, della facoltà di diritto di Monpellier e ad una sua preziosa monografia tratta dal Bollettino della Società di Legislazione comparata del 1886, le maggiori particolarità sul detto istituto; cosicchè possiamo con tale aiuto presentare ai lettori nostri una esposizione completa su quell' importante istituto, il cui studio cade molto opportuno per noi che siamo nel periodo del diritto costituendo in questa materia. Per darci un concetto giusto del sistema Torrens, il Prof. Gide lo considera sotto tre diversi elementi *a) Immatricolazione, b) Trasferimenti, c) Costituzione di diritti reali.*

La immatricolazione.

Ogni proprietario che vuole porre la sua terra sotto l' atto detto *Torrens,* e legalmente *Real Property act* (*atto di proprietà reale*) deve prima di tutto fare compiere la pianta o mappa che dir si voglia in una scala determinata dalla legge e farla certificare da un perito brevettato. Osserva il *Gide* che codesta mappa è molto semplice, la divisione della proprietà essendo stabilita in Australia, come nella più parte dei paesi nuovi, da un raggio di linee geometriche.

La mappa viene dal proprietario presentata con una dichiarazione che indica il suo diritto di proprietà con tutti i diritti e carichi che gravitano sull'immobile e di cui ha conoscenza. Per cotale dichiarazione il proprietario, che si trova in centro provinciale, non ha d'uopo di ricorrere ad un'uomo di legge (pare che tutto lo studio sia di farne senza); poichè ne trova la formula sia all' uffizio del registro, che presso il primo cartolaio che trova; basta che riempia gli spazj bianchi e vi apponga la sua firma, facendola certificare da un testimonio (non si parla di notai, che anch' essi sembrano aboliti da quel felice sistema) ed invia al Direttore del Registro (*General Registrar*) residente nella capitale, non obliando di unirvi un buono di posta per le spese per tutte le operazioni, le quali spese sono ridotte al meno possibile.

Dal che si comprende agevolmente che questo sistema, oltre ad essere, come dicemmo, facoltativo (infatti in Australia sonovi ancora molte terre dello Stato soggette alla legge comune, ma il sistema Torrens tende a generalizzarsi), ha il carattere di *Metropolitano,* come lo qualifica il Gide, cioè di concentrare tutte le operazioni in un solo uffizio risiedente nella Capitale, ove naturalmente funzionano gl' impiegati più abili. Seguiamo il corso della dichiarazione spedita dal proprietario all' uffizio generale della Capitale.

Quando il Direttore ha ricevuto l' incarto, lo confida ad uno o due giureconsulti chiamati esaminatori del titolo *examiners of title*), che incarica di esaminare i titoli di proprietà per proprio conto. Essi esaminano se la descrizione della proprietà sia fatta seguendo le regole, se i titoli di proprietà sieno indiscutibili, se veruna azione per evizione sia a temersi.

Se il titolo di proprietà non è abbastanza stabilito, la domanda è rigettata, ed il richiedente non ha altro diritto che di richiedere che il Direttore del Registro dia in iscritto i motivi del suo rifiuto; e se i motivi non gli sembrano buoni, può citarlo davanti i Tribunali per far pronunziare l'ammessione d'uffizio della domanda. Infine lungi dall'essere come il nostro Conservatore delle Ipoteche che trascrive od inscrive i contratti tal quali gli sono consegnati, il Direttere Generale del Registro è nel sistema Torrens quello che è il Conservatore tedesco, *Grundbuch richter,* un vero giudice

investito del potere giudiziario. È per tal modo che il Registratore Generale non soltanto deve discutere la validità del titolo, ma ha il potere di far comparire davanti di lui, sotto pena di una ammenda, che può elevarsi a lire cento, le persone che giudica necessario di udire e prestar loro il giuramento; se al contrario i titoli gli sembrano indiscutibili, i verificatori danno un avviso favorevole al Direttore del Registro e gli indicano solamente secondo i casi, quali sono le persone che conviene avvisare ed i termini che conviene osservare. Inoltre se il valore dichiarato dal proprietario sembra non rispondente, il Direttore del Registro può esigere un certificato di un perito. Il Direttore del Registro fa allora inserire degli annunzi nei giornali della colonia, ed anche, se lo giudica necessario, nei giornali della colonia vicina e della Metropoli. Egli invia inoltre degli avvisi nominativi a tutte le persone più o meno interessate, e d'ordinario ai proprietarj vicini, per significare loro, che, se entro un determinato termine, che non può essere minore di un mese nè oltrepassare i tre mesi, non vi è opposizione, la proprietà sarà classificata definitivamente sotto il regime del *Real Property Act,* ed il titolare ne diverrà proprietario incommutabile. Se per lo contrario sorge una opposizione, viene sospesa la immatricolazione e comunicata la opposizione al richiedente, e non è eseguita se non quando esso ottenga il ritiro della opposizione, o per atto volontario, o per sentenza passata in giudicato ottenuta dal Tribunale. Dopo di ciò si dà corso alla immatricolazione ed ecco come avviene la medesima.

Il Direttore del Registro registra due certificati perfettamente identici. In ciascuno di essi fa la descrizione dell'immobile, non soltanto riferendosi al piano annesso, ma riproducendo il piano stesso in margine del certificato, il quale deve indicare se si tratti di un diritto di proprietà completo o limitato, se quel certificato sia stato rilasciato a persona capace od incapace; e dall'altro lato del foglio deve inscrivere tutti i carichi, le ipoteche, gli affitti ecc. che possono gravare sulla terra. Egli deve avere la cura di lasciare un posto sufficiente per menzionare ulteriormente tutti gli atti che possono interessare quell'immobile. Di quel certificato, rilasciato in doppio, un esemplare viene custodito dal Direttore del Registro e depositato nell'uffizio, e

riunito in una filza mobile agli altri certificati che sono rilasciati dal medesimo uffizio. Essi costituiscono il foglio numerato di una specie di registro, che non è altrimenti che il gran libro della proprietà fondiaria. L'altro esemplare dello stesso certificato viene rimesso al proprietario, al quale serve di titolo. Se lo stabile è colpito da usufrutto, il quale naturalmente vi si trova annotato, il certificato, come accade dei titoli di rendita pubblica nominale coll'annotamento del vincolo, rimane in possesso dell'usufruttuario perchè ne possa, come nella rendita godere e conservare la proprietà, goderne la rendita. Il certificato porta il numero del volume e del foglio matricola ove si trova inserito il certificato corrispondente, all'oggetto di rendere tutte le ricerche pronte e facili; le quali non sono poi indispensabili a farsi poichè è garantita dallo Stato la identità coll'altro depositato in uffizio. Anzi per essere più sicuri di tali uniformità in taluna colonia si è ricorso alla riproduzione fotografica. Ma la maggiore importarza di cotale certificato glielo dà la legge coll'art. 33 così concepito: tutti i certificati regolarmente timbrati e segnati dal Registratore Generale faranno fede giuridicamente del loro contenuto e della loro immatricolazione e faranno prova che la persona che vi è contemplata è realmente investita dei diritti che in essi sono specificati.

Se il certificato viene perduto, il proprietario fa una dichiarazione al Direttore del Registro perchè gli venga rilasciato un nuovo titolo; e questo gli viene rilasciato a due condizioni, che il rilascio di codesto secondo titolo sia menzionato nel foglio dell'originale matricola, e che si aspettino tredici giorni dopo l'avviso nella Gazzetta Ufficiale ed in un' altro giornale.

Traduciamo dalla preziosa monografia del Gide la seguente formula del certificato:

Australia (arma reale) del Sud.

NB. In testa vi è la mappa dello Stabile.

« Conformemente all' atto di vendita N. 560 in data 15 Feb-
« braio 1859 firmato da Adams Smitz, figlio di Adams, d' Ade-
« laide, negoziante, pel quale è desso investito di piena proprietà
« comunque sottomesso a tutti i diritti reali e carichi che sono

« indicati a tergo di questo titolo, della terra situata nel *Hundred*
« *de Clare* (*contea di Clara*), costituente la parte Sud-Ovest della
« Sezione numerata 136 nel detto Hundred, e formata tirando
« una linea dall'angolo Nord-Est all'angolo Sud-Ovest della detta
« Sezione, la quale terra è di una estensione di 500 acri circa,
« e confinata nel modo che apparisce sul piano designato in
« margine e marcato da una linea grossa. La detta Sezione
« numerata 136 è rappresentata sul pubblico registro del detto
« Hundred e depositata all'uffizio del Registratore Generale.

« La detta terra era stata concessa originariamente il 21
« Agosto 1858 colla vidimazione e Sigillo di Sir Richard Grover
« Mac Donnell governatore capo della detta Provincia come ri-
« sulta dal Land Grant Vol. V. foglio 7 ora annullato.

« In fede di che io ho sottoscritto col mio nome ed apposto
« il mio Suggello il 16 Gennaio 1859.

Il Registratore Generale

« Segnato, Protocollato
e rilasciato il 16 Gennaio 1859
in presenza delli
W. B. T. A. ».

I vantaggi che presenta codesto titolo, che a ragione si considera come la mobilizzazione della proprietà fondiaria, ognuno li comprende agevolmente; ed è ben a ragione preferito questo sistema di duplicazione del titolo rilasciato al proprietario coll'altro che rimane all'Uffizio del Registro, e che permette il rilascio di nuovo titolo, presentando così un mezzo legale di riproduzione in caso di perdita e di confronto nei casi di falsificazione. Codesta qualità lo rende preferibile al certificato semplice che pure si rilascia dopo il compimento di analoghe formalità senza il controllo dell' Uffizio Generale, come si pratica in alcune colonie; fra le quali Tunisi.

Ma altra caratteristica del titolo Australiano è la garantia che lo Stato assume della sua identità e del suo valore giuridico; riferiamo in proposito le parole caratteristiche del Gide:

« Le proprietaire qui a son titre en main et qui a été enre-
« gistré, n'a donc à s' inquieter de rien pour le passé, et ceux
« qui traitent avec lui comme aquereurs ou pretéurs sur hypo-

« thèque n'ont pas à s'en inquiéter davantage. La séverité est « complète pour le propriétaire comme pour les tiers, et c'est « là, on le sait, le grand desideratum de toute organisation ser- « viciére, de tout régime hipothéquaire ».

Trasferimento.

Quando il proprietario che è inscritto nel regime dell'atto Torrens vuol vendere la sua terra, comincia dal redigere il contratto di vendita. A tale effetto trova, sia all'uffizio del registro, sia in negozio qualunque di stampati, le formule stampate portanti le clausole più usate dei contratti di vendita. Naturalmente codeste clausole non hanno verun carattere di obbligatorietà e le parti sono libere, se lo preferiscono, di redigere da sè il loro contratto di vendita, come meglio ad essi aggrada. Ma coll'uso di quelle formule che economizzano molto tempo e molte spese, chiunque, per poco che sia istruito, può compiere i suoi affari.

Il venditore o l'acquirente unitamente o separatamente (il più interessato è naturalmente l'acquirente) uniscono il certificato originario del titolo al detto atto di trasferimento ed inviano il tutto al Direttore Generale del Registro che come vedemmo risiede nella Capitale. Quando si tratta della vendita totale dello stabile inscritto, il Direttore del Registro fa menzione del trasferimento nel foglio originale, che si trova nell'Uffizio centrale, vi nota il prezzo della vendita e redige un nuovo certificato al nome dell'acquirente rimettendone al medesimo il facsimile.

Che se il proprietario vende una parte soltanto dello stabile, allora la bisogna diventa più complicata. In quel caso il Direttore del Registro apre una nuova partita per quella proprietà parziale, creando un nuovo foglio, colla mappa modificata. Rilascia poi all'acquirente parziale un nuovo certificato, riproducendo fedelmente il nuovo foglio matrice colla nuova mappa in margine. Quanto al venditore, gli offre a sua scelta o di riprendere il suo certificato vecchio sul quale ben inteso si trovano inscritte le modificazioni che subisce l'immobile; o di rilasciargli un nuovo titolo, sul quale figurerà solo la restante porzione invenduta. Riferiamo le parole dello stesso Torrens trascritte nella pregievole monografia del Gide che chiarisce l'organamento dell'istituto:

« Quando l'acquirente di una terra vorrà venderla, il Registratore Generale dovrà annullare il titolo originario e rilasciare all'acquirente un nuovo titolo, emanante direttamente dalla corona, come il primo. Ciò taglierà corto a tutte le difficoltà che sono inevitabili oggi per ritrovare il titolo originario a traverso della schiera numerosa degli acquirenti che cronologicamente si succedono, ed in luogo di avere a sfogliare delle montagne di carte, noi non avremo ad esaminare che un documento semplice, che non sarà meno valido ed indiscutibile poichè, desso non differirà in nulla dal titolo di concessione originario (1) ». Queste parole scultorie del Torrens dimostrano uno dei più evidenti vantaggi del suo sistema, e cioè tanto nelle vendite che nelle operazioni di credito la sostituzione dell' esame delle provenienze, che sostanzialmente è fatto dallo Stato coll' esame di un solo titolo all'ultimo intestato, che riassume e compenetra tutti i passaggi, riveduti dalla consulenza legale dello Stato, in luogo e veci delle altre consulenze legali che vuoi negli acquisti, vuoi nelle operazioni di credito sono cogli altri sistemi necessarie. Il lodato Gide riassume assai bene il meccanismo e gli effetti di questo sistema e riportiamo le sue parole :

« Les choses se passent, en somme, tutt' à fait comme le transfert des rents sur l' état. Le certificat du vendeur est annulé : un certificat nouveau est dèlivrè à l' acheteur par le service des titres et le transfert est inscrit su le folio du grand livre. C'est un mècanisme qui nous est très familier : il suffit d' imaginer qu'on l'applique aux immeubles pour se faire un idée claire du sistème Torrens ». (V. Gide o. c. p. 22).

Dopo di ciò veggiamo brevemente come si compino i cangiamenti nei casi di morte e nei casi di matrimoni. Nei primi l'erede od il legatario deve dirigere una dichiarazione al Direttore del Registro, coll' attestazione del Giudice di pace. Vi unisce il testamento o la immissione in possesso della eredità e tutti i documenti propri a provare la sua qualità di erede. Il Direttore del Registro fa pubblicare gli annunzi della successione nei giornali e se, trascorso un mese, non ha ricevuta veruna opposizione

(1) Qui si allude al titolo originario di concessione, pel quale la terra, di proprietà dello Stato nella colonia, fu conceduta in proprietà privata.

inscrive l'erede od il legatario in luogo e veci del *decujus* e gli rilascia un certificato in suo nome.

Quanto è migliore questo sistema affidato allo Stato per l'accertamento dei passaggi di proprietà, di quello che non sieno i certificati di notorietà, imperfetti quando non sono bugiardi per frode, di cui si contentano i nostri istituti di credito, per stabilire legalmente i passaggi di proprietà pel lasso di trent'anni!

È inutile ripetere le censure che in altre occasioni abbiamo fatto su codesto modo ibrido di constatare legalmente i passaggi di proprietà; censure le quali non possono essere scongiurate se non che dalle riforme al nostro istituto di trascrizione; ed, anche senza adottare alla lettera il sistema Torrens, dalla coordinazione degli uffizj che riguardano la proprietà stabilare, in modo di ottenere i sospirati effetti dei catasti giuridici probatori, di cui parleremo in seguito.

Costituzione di diritti reali.

Quando un proprietario che ha messa la sua terra sotto il regime del Real Property act, vuole ipotecare la sua terra, cerca fra le formule che sono già, come dicemmo, in vendita ovunque, quelle che riguardano le costituzioni d'ipoteche; ne riempie i bianchi, cioè vi scrive i nomi delle parti, la somma prestata, la misura degli interessi, il termine del pagamento, appone la firma e la fa certificare da un testimonio. Unisce a quell' atto il certificato di registrazione e lo trasmette al Direttore Generale del Registro, il quale fa menzione dell' iscrizione ipotecaria nel foglio matricola dell'immobile, ed ha cura di inscrivere pure la data e l'ora dell' iscrizione. Esso riproduce come sempre le medesime menzioni dietro il certificato di proprietà e lo rimette nuovamente al proprietario: e così la ipoteca viene costituita.

Come si compie la cancellazione dell' Ipoteca?

Il debitore fa firmare al creditore un'atto di scarico dietro all' atto di costituzione fa accertare la firma con un testimonio, ed invia quell' atto all' uffizio del registro, accompagnato sempre dal certificato di proprietà. Nel foglio matricola viene fatta menzione della cancellazione e vien posto un timbro di annullamento sulla menzione di iscrizione. Se il titolo rimane soverchiamente

caricato di iscrizioni e cancellazioni il proprietario si procura un nuovo titolo.

Come si compiono i subingressi nelle iscrizioni ipotecarie?

Si fa un' atto di cessione del credito, ricorrendo alle solite formule, che si trovano pronte, si caricano, si rimettono come sopra, e, se vi è disponibile anche il certificato di proprietà, si fanno anche in esso le menzioni; ma questa formalità non è indispensabile poichè può dipendere dalla mala fede del proprietario di non volerlo lasciare. Perciò deriva da questo fatto un'inconveniente che molte volte nei titoli non si può conoscere chi siano i veri titolari della iscrizione i quali però si conoscono nel Registro Ufficiale.

Chiudiamo questa esposizione con un quadro sinottico dei principii caratteristici del sistema Torrens, che traduciamo dalla monografia più volte citata del Prof. Gide:

1.° Carattere facoltativo del sistema: libertà per tutti i proprietarj di adottarlo o di attenersi al diritto comune.

2.° Registrazione obbligatoria di tutti i diritti che possono gravitare su di un'immobile; cominciando dal diritto di proprietà e ciò, non soltanto per renderli opponibili ai terzi, ma anche per costituirli tra le parti.

3.° Garantia dello Stato di fronte a proprietarj immatricolati, e responsabilità pecuniaria dello Stato verso gli aventi diritto, nei casi di errori commessi nella immatricolazione ed il rilascio dei titoli.

4.° Pubblicità reale e non personale, cioè istituzione di un grande libro fondiario, nel quale un conto si trova aperto non già a ciaschedun proprietario, ma a ciaschedun dominio.

5.° Rilascio a tutti i proprietarj registrati di un certificato che serve di titolo, rinnovabile a ciaschedun cambiamento di proprietario.

6.° Facilità per tutti i proprietarj di costituire un prestito, col pegno della semplice consegna del suo titolo.

7.° Diritto di verifica e poteri giudiziarj attribuiti ai funzionarj incaricati della registrazione.

8.° Concentrazione di tutte le operazioni relative alla registrazione nella capitale.

9.° Estrema modicità dei diritti di registrazione.

10.° Soppressione di tutte le solennità nella redazione degli atti, ed impiego di formule stampate pei contratti usuali.

Ognun vede che codesto decalogo contiene la sentenza di morte dei notai e degli uomini di legge. È questo un male? Chi scrive nol crede, sebbene sia un' avvocato procuratore esercente. Se non che la soppressione od almeno la grande diminuzione di essi sarà possibile soltanto, quando la organizzazione giuridica e sociale sarà sostanzialmente modificata e quando la codificazione civile si emancipi da tutta quella serie di inutili ceppi che essa sanziona pei minori, per le donne nubili e maritate e per le doti, i quali ceppi non si trovano nelle colonie attuali, quale l'Australia, ove la codificazione ha già subito la sua evoluzione. Codesti ceppi furono già stigmatizzati da un genio precursore, Camillo di Cavour, il quale nella relazione sul codice di commercio Sardo, scriveva in proposito « chiudete una « porta al prodigo, egli ne aprirà cento alle sue dissipazioni ».

124. Vedremo in seguito quali ammaestramenti potremo noi pure trarre da codesto Istituto; frattanto ci compiacciamo di rilevare dalla monografia del Dott. Caratti, di cui già tenemmo parola, il seguente tratto che ci ha condotti al pensiero del sistema australiano, da noi riassunto, compiacendoci come in epoca tanto lontana, si tentasse in Italia un metodo breve e semplice per la liberazione degli stabili dagli aggravi reali; non certo però collo intendimento della mobilizzazione del credito fondiario, di cui non si concepiva nemmeno l' idea. Veggiamo dunque che cosa scrive il Caratti su cotale sistema medioevale.

« La soverchia piccolezza dei comuni, le grette e futili animosità fra essi, le continue guerricciuole, le compagnie di ventura, le influenze straniere nel riguardo storico, favorirono il sorgere di Stati più grandi retti a governo tirannico sopra alle rovine dei liberi municipi italici; — nel riguardo giuridico, anche pel fatto della proibizione quasi generale ne' sudditi di un Comune di acquistar fondi in altro e per gl' inceppi messi al movimento economico, tolsero opportunità all' Italia di regolarsi convenevolmente con leggi e con istituzioni adatte alla nuova vita ».

Tuttavia qualche cosa fu fatto a cura dei Visconti nel 1368 pel Ducato di Milano. Essi stabilirono il *giudizio delle gride* « consistente in formalità di pubblicità, mediante proclamazioni, della

volontà di vendere, che davano diritto ai terzi interessati di avanzare lo loro azioni entro i tre mesi da quelle, senza con ciò interrompere la vendita, ma salve le rivalse sul valore che rimaneva in deposito; le quali ancora avevano l'effetto di purgare l'immobile da eventuali ipoteche e di ricostituirlo libero, annullando tutte le possibili ragioni dei terzi sopra di esso, non appena scorsi i tre mesi di termine (sei per gli assenti e pei minori). Codesto modo di pubblicità si adottò anche nei casi di confische penali. L'istituto del giudizio delle gride fu accettato quasi totalmente in altri Stati d'Italia ed in alcuni come nel Piemonte, fu ammessa anche una procedura sommaria per i conflitti sulla proprietà e sui diritti limitanti la stessa ».

125. Ultimato così il sintetico esame analitico dei fatti che si riferiscono al catasto probatorio giuridico nei varii Stati ove desso si tentò di istituire, siamo ad esporre brevemente e colla maggiore chiarezza che per noi sia possibile le nostre idee sulle conseguenze che si possono dedurre da cotale esame per l'opera legislativa che dovrebbe procedere parallela alla costituzione del catasto parcellario, ed il cui compimento fu, come dicemmo, riservato dalla legge 1° Marzo 1886.

Ognuno che abbia seguito con attenzione codesto studio, di leggieri si farà capace che due sistemi costituiscono i caposaldi della pubblicità delle trasmissioni, quello cioè derivante dai libri fondiari prussiani, austriaci e svizzeri e la trascrizione vigente in Francia ed Italia.

Il primo sistema ha la sua genesi in Germania ove funziona nelle tradizioni, nell'armonia cogli altri istituti, perfezionato da tutto un recente coordinamento legislativo che costituisce un tutto armonico da presentare gli estremi voluti per la prova della proprietà fondiaria e delle sue trasmissioni. Il sistema della trascrizione non ha, lo ripetiamo, tradizioni antiche nè in Francia nè in Italia; ma ha un adentellato perfetto col nostro codice civile e di conseguenza e col sistema ipotecario sancito col medesimo e coll'organico dei nostri uffizii ipotecarj. Da ciò un'immediata e diretta conseguenza, che cioè la istituzione dei catasti giuridici probatori a sistema germanico porterebbe di conseguenza la necessità di alterazioni radicali al codice nostro civile, e la distruzione degli uffizi nostri ipotecarj, che ci costano

milioni e pei quali esistono parecchi volumi di leggi scritte. E fatta codesta demolizione sarebbevi tutto un immenso edifizio legislativo da costruire. Non sono metafore, nè esagerazioni codeste, sono verità di fatto di cui chiunque abbia cognizioni e pratica delle cose nostre è per sicuro compreso.

Dopo accertate codeste conseguenze, che cosa si potrà sperare da noi pel progetto di legge « che determini gli effetti giu-« ridici del catasto e le riforme che occorressero a tal fine nella « legislazione civile » come sta scritto nell' art. 8 della legge 1° Marzo 1886?

Questa è la vera tesi cui devono essere rivolti gli studi dei nostri giuristi.

Nè questa è la sede, nè io mi assumerei da solo di suggerire cotali riforme che devono essere studiate e ponderate da speciali commissioni legislative. Tuttavia non ci peritiamo di esporre alcune idee nostre generali che, per dir così, tracciano i profili dei provvedimenti che sarebbero necessarii.

Poniamo per base che non vi ha che un partito solo da prendersi e cioè, non la demolizione, ma il mantenimento, coll'opportuno perfezionamento, dei nostri istituti. Base fondamentale adunque del nostro istituto e non può essere altrimenti che la trascrizione. Ma così come è istituita nel nostro codice civile e negli organici degli odierni uffici ipotecarj, essa è ritenuta insufficiente al servizio specialmente del credito fondiario.

Lo ha dimostrato il Luzzati specialmente nella introduzione alla seconda edizione della sua trascrizione e nelle sue lettere alla *Gazzetta del Popolo* di Torino; lo ha dimostrato il Caratti nella monografia che abbiamo esaminata. Lo ho dimostrato io stesso nel mio Manuale del credito fondiario (Eredi Botta 1886), ove posi in rilievo la difficoltà che si trova nelle provincie ove non vi era, come nel Lombardo-Veneto, il sistema della aggiudicazione di eredità, la difficoltà dico della prova dei passaggi per successione testamentaria o legittima. In pratica quale professionista nel condurre per miei clienti operazioni di credito fondiario trovai che codesti passaggi per successioni o testamenti per un trentennio, presentano le maggiori difficoltà di dimostrazione. Si ricorre è vero ai certificati di notorietà, ma oltre del tedio e dispendio che essi arrecano, non dànno suffi-

ciente garanzia quei quattro testi giurati, molti dei quali spesso per una lira o due giurano di conoscere la successione legittima di persone che non hanno mai viste nè conosciute.

La pubblicità adunque delle successioni legittime e testamentarie è manchevole presso di noi e bisogna rinvenire i rimedii nelle riforme dell' istituto della trascrizione. Questa ad avviso nostro è la parte più importante delle riforme il cui compito può essere affidato ad una speciale commissione legislativa. Ma non è soltanto codesta la materia di riforme dello istituto, per renderlo atto alle funzioni della mobilizzazione del credito fondiario. Molte altre disposizioni del nostro codice civile in materia conviene coordinare e sarà opera diligente degli studiosi il ricavare dalla dottrina e dalla giurisprudenza di venti anni i principii direttivi, nel nostro codice le fondamenta delle riforme, nelle quali non posso addentrarvi per non allontanarmi parecchio dalla via che percorro. Perciò per questo riguardo mi arresto per ora, salvo di seguire nell' annuario il corso di questi studi che saranno per fornirci i nostri pubblicisti giuristi.

126. Ed ora poche osservazioni sugli organici degli uffizi che ci possono far ottenere il compimento dell'opera. Ed all'uopo faccio ritorno al concetto d'onde sono partito, tratto dal Melegari, di riunire cioè e porre in armonia gli uffizi di registro, catasto ed ipoteche, per trovare con facilità i mezzi giuridici di dimostrazione e prova della proprietà. Credo non sia nuova questa idea, nemmeno per gli odierni reggitori del dicastero finanziario, poichè i giornali parlarono appunto di studi che si sarebbero predisposti per cotale congiunzione. E di vero è attualmente desiderabile che il concetto passi dal campo degli studi a quello della esecuzione, poichè sarebbe di un grande ajuto alle ricerche ed anzi, per le brevi osservazioni che saremmo per fare, crediamo si potrebbero con quel mezzo ottenere gli effetti desiderabili del catasto giuridico probatorio, senza scalzare dalle fondamenta le nostre istituzioni. Invero vedranno i nostri futuri legislatori se sia il caso di cangiare tutte le fondamenta delle disposizioni del nostro codice civile nei rispetti delle disposizioni che si riferiscono alle vendite, alle enfiteusi, alle servitù prediali, come sarebbe duopo, per adattarle ai concetti che informano gli istituti stranieri che abbiamo esaminati. Io provo per parte mia un

senso di ribrezzo al pensiero che ciò dovesse accadere, poichè io sono un caldo ammiratore del nostro codice civile, al quale, più si avanzarono i miei anni di esercizio di avvocato più mi affezionai: in esso ammiro il fondamento del codice Napoleonico, che è perfezionamento e sintesi del sapere romano, cui si aggiunsero le ultime parole che le scienze legislative ed economiche e la giurisprudenza di parecchi lustri ci avevano fornito. Il perchè per codeste riforme al codice civile cui si riserva la legge 1° Marzo 1886 converrà proprio procedere, come si suol dire, col piede di piombo. Secondo il mio debole avviso non vi sono che talune disposizioni che si riferiscono alla trascrizione che reclamano qualche ritocco e forse qualche nuova disposizione converrà aggiungere per completare lo istituto e renderlo omogeneo ed armonico col catasto che si sta compiendo, ed adatto meglio che ora nol sia alle funzioni che si richiedono pel credito fondiario. E ciò non può essere che opera di sommi civilisti; sieno pure alti magistrati, purchè si completino le commissioni con esperti economisti, conciossiachè ora nella compagine sociale sono le scienze economiche che esercitano la loro influenza con un indiscutibile primato nelle scienze d' ordine morale. Questi sono a mio avviso i criteri che devono guidare nelle novelle riforme riservate dalla detta legge speciale.

Se non chè a costo pure di cimentarmi a considerazioni che tacciare si possano di ardimentose, penso che lo ajuto principale alle prove di proprietà che si richiedono per gli effetti giuridici del catasto si possa derivare, oltrechè dalle riforme del codice civile, dagli organici degli uffizi governativi. Epperciò, avvicinandomi più direttamente al concetto del Melegari, che, comunque incompleto, è il faro che mi illumina in quest' ultima parte dei miei studi, esprimo, in forma affatto sintetica, quasi come un profilo, un mio concetto.

Ecco il mio piano:

In dipendenza diretta del Ministero di Finanza dovrebbero essere, come in sostanza lo sono ora:

1.° Le Agenzie delle imposte e gli uffizi di conservazione del novello catasto parcellario geometrico, giusta i regolamenti che si compileranno;

2.° L' uffizio del Registro;

3.° L' uffizio delle Ipoteche.

Codesti tre uffizi dovrebbero possibilmente essere riuniti in un solo edificio.

Ma un altro ufficio nuovo dovrebbe essere ad essi aggiunto e sarebbe il controllo, che dovrebbe essere l'ultima fonte purificata dalla quale si potessero ottenere certificati che offrissero perfetta sicurezza per le attestazioni dei risultamenti della proprietà, identità e libertà degli Stabili. Cotale uffizio di controllo dovrebbe potere confrontare le risultanze del catasto geometrico parcellario; leggere nei registri di conservazione la istoria dei passaggi di proprietà; verificare negli uffizi ipotecari i risultamenti delle iscrizioni e trascrizione e rilasciare un estratto solo dal quale tutto con certezza giuridica emergesse.

Quell' estratto ove i registri fossero bene organizzati e controllati potrebbe avere per la nostra proprietà fondiaria una forza pari alla *Grundschuldbrief* prussiana, che ha, come dicemmo, tale forza giuridica probatoria da rendere, nei rispetti del valore, mobilizzata la proprietà fondiaria.

E perchè non si potrebbe arrivare ad accordare a cotale certificato la forza probatoria giuridica?

Questo sarebbe l'ideale delle riforme, per le quali mentre si corrisponderebbe perfettamente alle esigenze del credito fondiario ed alla maggiore possibile mobilizzazione del valore della proprietà fondiaria, si salverebbero le nazionali istituzioni giuridiche.

INDICE GENERALE

PARTE PRIMA

CAPO PRIMO

Considerazioni generali sulla legge 1.° Marzo 1886	Pagina	3	Numero	1
Storia del riordinamento della legge .	»	ivi	»	2
Distribuzione della legge	»	4-6	»	3-4
Vicende storiche del Catasto . . .	»	6	»	5
Catasto in Roma	»	6-10	»	ivi
» nel medio evo.	»	ivi	»	6
» nella repubblica Fiorentina .	»	10-11	»	7
Quote minime e tasse progressive . .	»	11-12	»	8
Catasto Milanese	»	12-15	»	9-11
» nel Lombardo Veneto . . .	»	15-16	»	12
Costituzione di Lione	»	16-17	»	13
Catasto dopo la ristaurazione del 1815	»	17-19	»	14
» della Toscana e di Lucca . .	»	19-20	»	15
» ex Pontificio	»	20-21	»	16
» Parmense e Sardo e nuove mappe Piemontesi	»	21-26	»	17-18
Condizioni generali catastali del Regno	»	26-27	»	19
Catasti stranieri. Francia	»	27-28	»	20
» » Belgio	»	ivi	»	21
» » Svizzera	»	28-30	»	22-29
» » Prussia	»	30-32	»	30
» » Altri Stati Germanici	»	32-36	»	31-39
» » Austria-Ungheria . .	»	36-37	»	40-42
» » Gran Bretagna ed Irlanda	»	37-39	»	43-44

PARTE SECONDA

CAPO SECONDO

Perequazione fondiaria delle Provincie e dell'ex Ducato di Modena . .	Pagina	41	Numero	45
Legge pel conguaglio dell'imposta fondiaria fra le varie provincie dello Stato. 14 Luglio 1864	»	42-48	»	46
Commento alla medesima	»	48-49	»	47
Legge portante modificazioni alla legge per l'imposta sulla ricchezza mobile. 28 Maggio 1867	»	49-54	»	48
Commento alla medesima	»	54-59	»	49-50
Legge concernente l'imposta fondiaria nel compartimento Modenese. 4 Gennaio 1880	»	59-61	»	51
Relativo regolamento	»	61-109	»	52-53
Relative Istruzioni	»	109-150	»	54-57
Legge pel Catasto Lombardo-Veneto e bassa Lombardia. 23 Giugno 1877 .	»	150-152	»	58
Commento alla medesima	»	152-157	»	59

PARTE TERZA

CAPO TERZO

Testo della legge 1.° Marzo 1886. Riordinamento dell'imposta fondiaria	Pagina	159-175	Numero	60
Articolo 1 con nota	»	176-178	»	61
» 2 id.	»	178-184	»	62
» 3 id.	»	184-187	»	63
» 4 id.	»	187-188	»	64

Articolo	5	cón nota	Pagina	188-190	Numero	65
»	6	id.	»	190-192	»	66
»	7	id.	»	193-195	»	67
»	8	id.	»	195-199	»	68
»	9	id.	»	199-200	»	69
»	10	id.	»	200-203	»	70
»	11	id.	»	203-205	»	71
»	12	id.	»	205-206	»	72
»	13	id.	»	206-208	»	73
»	14	id.	»	208-212	»	74
»	15	id.	»	212-214	»	75
»	16	id.	»	214-215	»	76
»	17	id.	»	215-217	»	77
»	18	id.	»	ivi	»	78
»	19	id.	»	217-221	»	79
»	20	id.	»	ivi	»	80
»	21	id.	»	221-222	»	81
»	22	id.	»	223	»	82
»	23	id.	»	223-224	»	83
»	24	id.	»	224-225	»	84
»	25	id.	»	ivi	»	85
»	26	id.	»	226	»	86
»	27	id.	»	ivi	»	87
»	28	id.	»	226-227	»	88
»	29	id.	»	ivi	»	89
»	30	id.	»	ivi	»	90
»	31	id.	»	227-231	»	91
»	32	id.	»	ivi	»	92
»	33	id.	»	ivi	»	93
»	34	id.	»	231-234	»	94
»	35	id.	»	234-236	»	95
»	36	id.	»	ivi	»	96
»	37	id.	»	ivi	»	97
»	38	id.	»	237-240	»	98
»	39	id.	»	ivi	»	99
»	40	id.	»	240-246	»	100
»	41	id.	»	246-253	»	101
»	42	id.	»	ivi	»	102
»	43	id.	»	253-257	»	103
»	44	id.	»	ivi	»	104
»	45	id.	»	257-261	»	105
»	46	id.	»	261-264	»	106

Articolo 47 con nota	Pagina	264-265	Numero	107
» 48 id.	»	265-270	»	108
» 49 id.	»	270-275	»	109
» 50 id.	»	275-280	»	110
» 51 id.	»	ivi	»	111
» 52 id.	»	280-289	»	112
» 53 id.	»	ivi	»	113
» 54 id.	»	290-298	»	114

PARTE QUARTA

CAPO QUARTO

Studi sul Catasto giuridico probatorio nei rapporti colla legge 1.° Marzo 1886.

Considerazioni generali	Pagina	299-303	Numero	115
Condizione probatoria del Catasto .	»	ivi	»	116
Identificazione dello stabile . . .	»	303-305	»	117
Catasti giuridici probatorj esteri . .	»	ivi	»	118
» » Svizzeri	»	305-307	»	119
Catasto Tabellare Germanico . . .	»	307-312	»	120
» Austriaco	»	312-314	»	121
» Stati Germanici	»	314-315	»	122
» Australia (sistema Torrens) .	»	315-327	»	123-125
» ferendo in Italia	»	327-329	»	126

INDICE ALFABETICO

Articolo	1	con nota della legge 1.º Marzo 1886 . . .		Pag.	176-178	Num.	61
»	2	id. id.		»	178-184	»	62
»	3	id. id.		»	184-187	»	63
»	4	id. id.		»	187-188	»	64
»	5	id. id.		»	188-190	»	65
»	6	id. id.		»	190-192	»	66
»	7	id. id.		»	193-195	»	67
»	8	id. id.		»	195-199	»	68
»	9	id. id.		»	199-200	»	69
»	10	id. id.		»	200-203	»	70
»	11	id. id.		»	203-205	»	71
»	12	id. id.		»	205-206	»	72
»	13	id. id.		»	206-208	»	73
»	14	id. id.		»	208-212	»	74
»	15	id. id.		»	212-214	»	75
»	16	id. id.		»	214-215	»	76
»	17	id. id.		»	215-217	»	77
»	18	id. id.		»	ivi	»	78
»	19	id. id.		»	217-221	»	79
»	20	id. id.		»	ivi	»	80
»	21	id. id.		»	221-222	»	81
»	22	id. id.		»	223	»	82
»	23	id. id.		»	223-224	»	83
»	24	id. id.		»	224-225	»	84
»	25	id. id.		»	ivi	»	85
»	26	id. id.		»	226	»	86
»	27	id. id.		»	ivi	»	87
»	28	id. id.		»	226-227	»	88
»	29	id. id.		»	ivi	»	89
»	30	id. id.		»	ivi	»	90

Articolo 31 con nota della legge 1.º Marzo 1886 . . .	Pag. 227-231	Num.	91
» 32 id. id.	» ivi	»	92
» 33 id. id.	» ivi	»	93
» 34 id. id.	» 231-234	»	94
» 35 id. id.	» 234-236	»	95
» 36 id. id.	» ivi	»	96
» 37 id. id.	» ivi	»	97
» 38 id. id.	» 237-240	»	98
» 39 id. id.	» ivi	»	99
» 40 id. id.	» 240-246	»	100
» 41 id. id.	» 246-253	»	101
» 42 id. id.	» ivi	»	102
» 43 id. id.	» 253-257	»	103
» 44 id. id.	» ivi	»	104
» 45 id. id.	» 257-261	»	105
» 46 id. id.	» 261-264	»	106
» 47 id. id.	» 264-265	»	107
» 48 id. id.	» 265-270	»	108
» 49 id. id.	» 270-275	»	109
» 50 id. id.	» 275-280	»	110
» 51 id. id.	» ivi	»	111
» 52 id. id.	» 280-289	»	112
» 53 id. id.	» ivi	»	113
» 54 id. id.	» 290-298	»	114
Catasto Australiano (sistema Torrens) .	» 315-327	»	123-125
» Austriaco	» 312-314	»	121
» della Toscana e di Lucca . .	» 19-20	»	15
» dopo la ristaurazione del 1815	» 17-19	»	14
» ex Pontificio	» 20-21	»	16
» Giuridico ferendo in Italia . .	» 327-329	»	126
» in Roma	» 6-10	»	5
» Lombardo-Veneto	» 15-16	»	12
» Milanese	» 12-15	»	9-11
» nel medio evo	» 6-10	»	6
» nella Repubblica Fiorentina .	» 10-11	»	7
» Parmense e Sardo e nuove mappe Piemontesi	» 21-26	»	17-18
» Stati Germanici	» 313-314	»	122
» Tabellare Germanico . . .	» 307-312	»	120
Catasti giuridici probatorj esteri . .	» 303-305	»	118
» » Svizzeri	» 305-307	»	119

Catasti stranieri. Austria-Ungheria . .	Pag. 36-37	Num.	40-42
» » Belgio	» 27-28	»	21
» » Francia	» ivi	»	20
» » Gran Bretagna ed Irlanda	» 37-39	»	43-44
» » Prussia	» 30-32	»	30
» » Stati Germanici . .	» 32-36	»	31-39
» » Svizzera	» 28-30	»	22-29
Condizione probatoria del Catasto .	» 299-303	»	116
Condizioni generali catastali del Regno	» 26-27	»	19
Considerazioni generali	» 299-303	»	115
» » sulla legge 1° Marzo 1886 .	» 3	»	1
Costituzione di Lione	» 16-17	»	13
Distribuzione della legge	» 4-6	»	3-4
Identificazione dello stabile	» 303-305	»	117
Legge concernente l' imposta fondiaria del compartimento Modenese. 4 Gennaio 1880	» 59-61	»	51
Relativo regolamento	» 61-109	»	52-53
Relative istruzioni	» 109-150	»	54-57
Legge pel Catasto Lombardo-Veneto e Bassa Lombardia. 23 Giugno 1877 .	» 150-152	»	58
Commento alla medesima . .	» 152-157	»	59
Legge pel conguaglio dell' imposta fondiaria fra le varie Provincie del Regno. 14 Luglio 1864	» 42-48	»	46
Commento alla medesima . .	» 48-49	»	47
Legge portante modificazioni alla legge per l'imposta sulla ricchezza mobile. 28 Maggio 1867	» 49-54	»	48
Commento alla medesima . .	» 54-59	»	49-50
Perequazione fondiaria delle Provincie e dell'ex Ducato di Modena . . .	» 41	»	45
Quote minime e tasse progressive . .	» 11-12	»	8
Storia del riordinamento della legge .	» 3	»	2
Testo della legge 1.° Marzo 1886. Riordinamento dell'imposta fondiaria .	» 159-175	»	60
Vicende storiche del Catasto . . .	» 6	»	5

REGOLAMENTO 2 AGOSTO 1887 N. 4871.

PREMESSA

1.° Prima che ci accingiamo alla riproduzione del Regolamento, è utile di fare la esposizione degli organici degli uffizi del Catasto che, sono ordinati dalla Legge 1.° Marzo 1886. L'articolo 18 della Legge stessa è così concepito: « Presso il Ministero delle Finanze sarà isti-« tuito un uffizio generale del Catasto, tecnico ed ammi-« nistrativo al quale apparterrà la direzione e la vigilanza « di tutte le operazioni catastali ». — Con questa disposizione che non diè luogo a veruna discussione nelle assemblee legislative, si stabilì una massima che, per quanto potè lasciar luogo a qualche discussione di forma, non ne poteva rimanere alterata la sostanza, che consiste nel porre la base degli organici Catastali nel seno del Ministero di Finanza. In ossequio di codesta massima che ha, come vedemmo, salda radice nella citata Legge fondamentale, il Ministro Magliani presentò nel 18 Aprile 1887 la nota di variazione allo Stato di previsione del Ministero delle Finanze per l'esercizio finanziario 1887-1888, la quale contiene la esposizione degli organici di codesto nuovo ramo, ed essendo essa stata approvata dal potere legislativo, è a considerarsi Legge dello Stato. Ma nella compilazione del Regolamento furono portate poche modificazioni riferentisi agli organici dell' istituto, e di cotali modificazioni ne terremo calcolo.

2.° Un sunto il più completo e sintetico possibile di cotale nota la quale tenuto conto delle anzidette varianti può essere esaminata alla occorrenza negli atti del Parlamento, giudicammo essere il più utile e pratico lavoro che si debba premettere alla pubblicazione del Regolamento per dare un concetto chiaro dell'organamento amministrativo per virtù del quale funzionerà il nuovo Catasto.

Riconosciuta la necessità di una sana pianta per un'opera di tanta gravità come il Catasto di un gran paese; la nota di cui imprendiamo il sunto crede ragionevolmente premettere un cenno sulle attuali attribuzioni del personale tecnico di Finanza. Il personale tecnico fu costituito dal R. Decreto 6 Marzo 1881 N. 120 fondendo in unico ruolo gli antichi personali del Catasto e del macinato. Le attribuzioni di quel personale sono quelle contemplate nell'art. 9 del regolamento 18 Dicembre 1879, N. 5397, nonchè parecchie altre enumerate nella nota dai quali risulta che *molta parte dei lavori* affidati al personale tecnico è di natura catastale, comprendendo i servizi tecnici attinenti alla conservazione dei catasti esistenti alle lustrazioni dei terreni, al rilevamento ed alla identificazione dei fondi devoluti allo Stato per debito d'imposta, alla formazione di nuove ed all'aggiornamento di antiche mappe urbane. Dalle quali attribuzioni (dice la nota) si rileva che gran parte degli ordinari lavori degli odierni uffizi tecnici siano della natura di quelli che richiedonsi pel nuovo Catasto. Oltre di che evvi disponibile il personale che sta ultimando il rincensimento della bassa Lombardia alla dipendenza della Giunta di Milano ed il Manipolo che sotto la Direzione del Prof. Razzaboni Direttore della Scuola di applicazione di Bologna, il quale Manipolo dopo di avere formato il nucleo principale delle squadre che eseguirono con buon esito la triangolazione procede ora al rilevamento particellare nel territorio Modenese. Intorno a

codesti elementi la nota fa alcune considerazioni sul modo di utilizzare del personale esistente e sulla opportunità o meno di creare un corpo tutto speciale, e ventilati i singoli lati in cui si presenta la questione, si conclude che per non pregiudicarla, basterà per ora rinforzare con un limitato numero di nuove ammissioni il personale tecnico, delle Intendenze.

Così si avrà campo di mettere a prova il personale già in servizio, e la esperienza dell'avvenire suggerirà quale sarà il miglior sistema di organizzazione del personale tecnico.

3.° Gli elementi che, come si disse, si rinverranno nel personale tecnico serviranno per la organizzazione dei lavori pel nuovo Catasto, ed all'uopo il territorio dello Stato viene diviso in otto compartimenti: a capo dei quali trovasi un Direttore compartimentale munito di ampie attribuzioni e poteri per modo che egli sia in grado di provvedere completamente alla esecuzione di tutti i lavori Catastali del Compartimento. Al Ministero si istituisce una Giunta Superiore tecnico amministrativa per esercitare la Suprema Direzione e vigilanza su tutte le operazioni catastali in conformità della Legge 1.° Marzo 1886. La Giunta non farà un uffizio permanente, ma si convocherà ad intervalli in caso di bisogno, si compone di quindici membri (1), il Presidente, nove ispettori generali capi delle Direzioni compartimentali e dell'uffizio centrale e quattro consiglieri liberamente scelti fra le persone più segnalate per autorità e competenza nella materia.

I cardini dell'organizzazione sono dunque la Giunta Superiore e le otto Direzioni compartimentali. Alla dipendenza di queste verranno poi messi tutti gli uffizi Provinciali e locali che la Giunta Superiore crederà opportuno di istituire (parole della nota). Quanto agli uffizi

(1) Secondo l'art. 1° del Regolamento fu poi ridotta a nove membri.

tecnici di finanza per la odierna riforma, vengono delimitati più razionalmente i servizii aggregando alla amministrazione del Demanio quelli che hanno indole più propriamente fiscale e lasciando al nuovo uffizio la sola parte che si attiene alla Conservazione degli attuali Catasti, servizio di natura essenzialmente tecnico.

4.° Ma il servizio della Conservazione del Catasto esistente deve venire modificato. È noto che 35 Provincie sono provvedute di regolare Catasto Geometrico, la cui conservazione ha luogo presso l'Agenzia delle imposte. Ma la conservazione di esse e più di tutto quando sarà costituito il nuovo si richiederanno maggiori cure per la conservazione. Lo affidare come ora si fa la conservazione agli agenti delle imposte, è riconosciuto insufficiente ed (come affermò il Messedaglia nella sua classica relazione) « occorrono alla conservazione del Catasto « *degli organi di particolare competenza* ». Da ciò la necessità della costituzione di uffizi speciali per la conservazione del Catasto riconosciuta dalla Nota nella quale si esprime il concetto della opportunità che le agenzie vengono esonerate dal Catasto per poterle coordinare cogli uffizi del registro « per dare maggiore semplicità ed ef- « ficacia ai servizi importantissimi delle tasse sugli affari « e delle imposte dirette ».

5.° La necessità di un uffizio speciale per la conservazione del Catasto è dunque riconosciuta ufficialmente dalla nota che riassumiamo ed è così evidente che non ha duopo di dimostrazione. Come si dovranno costituire cotali uffizi? Quale sarà la circoscrizione di essi? Per questa dappoichè le mappe e tutti i registri catastali si formano per Comune, il migliore uffizio ideale sarebbe quello che avesse sede in ciascun Comune, ma è riservato all'avvenire il provvedere ad una stabile circoscrizione che risponda agli interessi dell'istituto colla desiderabile economia. Quanto alla costituzione degli uffizi

di conservazione occorrendo cure indefesse e pazienti, specialmente per le tavole antiche, dalle quali desumere si possa la storia particolareggiata dalle singole proprietà, occorrerà più presto un personale adatto e competente vigilanza, che un' opera dispendiosa.

Ma raccogliamo le parole stesse della nota nei rispetti del concetto del Catasto probatorio civile « gli effetti ci-
« vili di un catasto non possono basarsi che su di una
« conservazione inappuntabile; è dunque più che mai op-
« portuno ora che si sta per intraprendere la formazione
« di un catasto uniforme ed esatto coll' intendimento di
« farlo in seguito servire anche agli scopi civili, di pre-
« disporne la migliore conservazione conservando intanto
« colla maggiore cura i catasti esistenti tanto più che
« ancor questi voglionsi provvidamente utilizzare per la
« nuova catastazione generale ».

6.° La nota riassume poi la organizzazione che abbiamo particolarmente esposta accennando al concetto che essa si attuerà in via di esperimento e così si chiude:
« Così mentre si pongono stabilmente le basi dell' orga-
« nizzazione catastale istituendo la Giunta Superiore, l' uf-
« ficio amministrativo che ne dipende e la Direzione com-
« partimentale con una spesa relativamente minima, si
« provvede ancora al primo avviamento dei lavori e si
« acquista un tempo prezioso per dare poi al personale,
« dopo un utile periodo di preparazione e di prova, l'or-
« dinamento definitivo che meglio risponda alle varie
« esigenze ed assicuri la riuscita della vasta e difficile
« impresa ».

Presentiamo un quadro Sinottico degli organici degli uffizi del Catasto giusta la legge e regolamento che stiamo studiando:

1.° Giunta Superiore del Catasto presso il Ministero di Finanza composta di 9 membri, che può essere completato dai Direttori compartimentali.

2.° Direzioni Compartimentali in numero di otto, per tutto il Regno.

3.° Commissione Comunale di cinque membri.

4.° Commissioni Provinciali di cinque membri.

5.° Commissione Centrale presso il Ministero (quindici membri).

6.° Giunte tecniche (17 membri).

TAVOLA DI CONFRONTO

tra gli articoli della Legge 1° Marzo 1886 e del Regolamento 2 Agosto 1887 nonchè delle pagine del libro PEREQUAZIONE FONDIARIA *ove si legge il commento ai singoli articoli della Legge.*

ARTICOLI della Legge 1° Marzo 1886	ARTICOLI del Regolamento 2 Agosto 1887	PAGINE del libro Perequazione fondiaria ove si leggono le note agli Articoli della Legge 1° Marzo 1886
	54 e seguenti	
2 33	192 a 196	178 231
3	54 a 73	185 e seguenti
4	45, 46, 47	187
5	52	188, 189
6	49, 50, 51	190
7	55 a 73	193
8	—	195 a 199
9	74 a 99	200
10	—	201
11	100 a 147	203 a 205
12	88 a 99	206
13	—	207
14	100 a 119	208 a 213
15	128 a 129	213
16	119, 120, 121	214, 215
17	121 a 147	215, 216

ARTICOLI della Legge 1° Marzo 1886	ARTICOLI del Regolamento 2 Agosto 1887	PAGINE del libro Perequazione Fondiaria ove si leggono le note agli Articoli della Legge 1° Marzo 1886
18	1 a 6	217
19	7 a 9	218, 219, 220
20	Cap. 1°	221
21	74 a 99	222
22	10 a 22	223, 224
23	10, 19, 22	223, 224
24	36	224, 225
25	37, 38	225
26	39, 40	225, 226
27	186, 187	226
28	188	226
29	183 a 191	227
30	185 a 191	227
31	185 a 191	228, 229 per la competenza
32	—	231
33	192 a 196	231 a 232
34	197 a 202	232, 233
35	—	234
36	—	235
37	—	235
38	203 a 206	237 a 240
39	207 a 210	240
40	207 a 210	241 a 246
41	—	247, 248, 249, 250
42	—	253

ARTICOLI della Legge 1° Marzo 1886	ARTICOLI del Regolamento 2 Agosto 1887	PAGINE del libro Perequazione fondiaria ove si leggono le note agli Articoli della Legge 1° Marzo 1886
43	—	254 a 257
44	—	257
45	—	257 a 261
46	—	261 a 264
47	211 a 220	264 a 265
48	—	265 a 271
49	—	271 a 275
50	—	275 a 280
51	—	281 a 285
52	—	285 a 290
53	—	290
54	220	291 a 298

TESTO DEL DECRETO E REGOLAMENTO

Il Numero 4871 Serie 3ª della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

UMBERTO I.
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA.

Veduta la legge 1 marzo 1886, n. 3682;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le Finanze.

Abbiamo ordinato e ordiniamo:

Articolo unico. È approvato l'unico regolamento, deliberato dal Consiglio dei Ministri, e visto d'ordine Nostro dal Ministro delle Finanze, per l'esecuzione della legge primo marzo 1886, n. 3682, sul riordinamento dell'imposta fondiaria.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chinque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Monza, addì 2 agosto 1887.

UMBERTO.

A. MAGLIANI.

Visto: *il Guardasigilli,* ZANARDELLI.

REGOLAMENTO

per l'esecuzione della legge 1.° marzo 1886, n. 3682 sul riordinamento dell'imposta fondiaria.

CAPITOLO I.

Uffici del Catasto.

Art. 1.

Giunta superiore del Catasto.

È istituita una Giunta superiore del catasto, composta di nove membri nominati per decreto Reale.

Nei casi determinati dal successivo art. 4, intervengono nella Giunta, con voto consultivo, i direttori compartimentali.

Art. 2.

La Giunta ha un presidente e un vicepresidente parimenti nominati per decreto Reale.

Essa risiede presso il Ministero delle Finanze e sta all' immediata dipendenza del Ministro, il quale può, quando creda presiederne le adunanze.

Art. 3.

Spettano alla Giunta superiore l' indirizzo generale e la vigilanza di tutte le operazioni catastali, in conformità del presente regolamento e delle speciali istruzioni del Ministro delle Finanze.

Art. 4.

La Giunta superiore delibera in seduta plenaria, con intervento dei direttori compartimentali, nei casi seguenti:

a) sui metodi di rilevamento e sui limiti delle tolleranze da ammettersi nelle triangolazioni e nei rilevamenti particellari;

b) sul modo migliore di utilizzare le mappe esistenti e sulle norme da emanarsi perchè siano completate, corrette e messe in corrente;

c) sui criteri da prescriversi alle Giunte tecniche per la formazione dei prospetti di qualificazione e classificazione;

d) e, in generale, sulle istruzioni di massima relative alla formazione del catasto.

Saranno altresì trattati in seduta plenaria tutti gli affari pei quali il presidente crederà opportuno l'intervento dei direttori compartimentali.

Art. 5.

Attribuzioni del presidente.

Il presidente rappresenta la Giunta superiore e ne eseguisce le deliberazioni. Egli è altresì il capo dell'Amministrazione del catasto e dirige l'Ufficio centrale, nel quale sono concentrati tutti i servizi relativi al nuovo catasto.

Come capo dell'Amministrazione catastale ha le facoltà e le attribuzioni che sono proprie dei capi delle Amministrazioni centrali, e provvede, sotto la sua responsabilità, all'andamento ordinario di tutti gli affari.

Art. 6.

Il presidente:

convoca la Giunta superiore;

firma la corrispondenza;

esercita il potere disciplinare su tutti gl'impiegati da lui dipendenti;

cura la esatta osservanza delle norme prescritte dalla Giunta superiore e fa i provvedimenti necessari per assicurarsi della uniformità dei metodi e dei criteri seguiti nell'esecuzione dei lavori presso i vari compartimenti catastali, convocando anche presso di sè, ove lo creda, i direttori compartimentali;

fa al Ministro le proposte per le nomine e le promozioni di tutti gl' impiegati catastali di ruolo, promuovendo preliminarmente le deliberazioni della Giunta superiore quando si tratti di direttori compartimentali.

Art. 7.

Direzioni compartimentali.

I lavori per la formazione del catasto sono eseguiti per compartimenti, da determinarsi per decreto Reale, in numero non maggiore di otto.

In ciascuno di essi la direzione è esercitata, secondo le norme stabilite dalla Giunta superiore, da un direttore compartimentale con grado d' Ispettore generale.

Da esso dipendono gli uffici locali che si vanno costituendo in ciascun compartimento.

Art. 8.

Organici e norme per l' assunzione del personale.

I ruoli organici del personale dell' ufficio centrale della Presidenza e degli uffici compartimentali saranno approvati con decreto Reale ed allegati al bilancio.

Art. 9.

Il personale tecnico sarà scelto nel personale degli uffici tecnici di finanza e della Giunta del censimento di Lombardia e nel personale di ruolo addetto al catasto modenese.

È in facoltà del Ministro delle Finanze, presi i concerti coi dicasteri interessati, di ammettere, in qualità di distaccati, nei lavori catastali impiegati tecnici degli altri Ministeri, ufficiali del Regio esercito e della Regia marina, che sieno stati incaricati, con successo, di lavori geodetici, idrografici o topografici. In caso di comprovata attitudine, i suddetti impiegati ed ufficiali possono essere ammessi in pianta nel personale catastale, sentito il parere della Giunta superiore.

Potranno essere ammessi, previo esperimento, gli ingegneri che da due anni almeno, prestino servizio in qualità di straordinari nei lavori catastali.

Il personale di prima nomina sarà scelto per pubblico concorso.

Queste disposizioni non sono applicabili ai direttori e vice-direttori compartimentali.

Il personale amministrativo sarà scelto fra gli impiegati del Ministero e delle Intendenze di finanza.

Con decreto Reale, sarà regolata la carriera del personale catastale e saranno fissate le norme e le condizioni dei concorsi per l'ammissione.

Nota al Capo I.

Se per lo studio della legge 1° marzo 1886 sul riordinamento dell'imposta fondiaria fu faro che ci illuminò nell'aspro e burascoso percorso la celebre relazione Minghetti Messedaglia di cui usufruimmo preziosi elementi; agli studi della Commissione Reale creata con decreto 11 marzo 1886 riassunti nella preziosa Relazione L. G. De Cambray Digny possiamo far capo per dare qualche breve nota riassuntiva di quegli studi in questo Regolamento. Se nonchè la utilità di cotali note non emerge se non cumulando i vari concetti svolti nei diversi capi più presto che pei singoli articoli. Epperciò le note che crediamo vantaggiose a farsi si troveranno alla fine di quei capi del regolamento che le richiederanno. Ci dispensiamo dallo svolgere il concetto di questo capo, poichè nella *premessa* a questo regolamento abbiamo già esposto l'organamento fondamentale dello istituto catastale traendolo da documento legislativo quale lo stato di previsione della spesa pel 1887-88 che già osservammo doversi considerare legge dello Stato, epperciò alla detta *premessa* rimandiamo il benevole lettore.

CAPITOLO II.

Commissioni censuarie - comunali - provinciali e centrale.

Art. 10.

Commissioni comunali.

Le Commissioni censuarie comunali si compongono di tre o di cinque membri effettivi e di due supplenti, ed hanno sede nel capoluogo del comune.

Art. 11.

La determinazione, nei limiti suddetti, del numero dei com-

ponenti le dette Commissioni si fa, insieme alla nomina dei medesimi, nella seduta straordinaria di cui all'art. 23 della legge 1° marzo 1886.

Art. 12.

Fra i maggiori contribuenti indicati nel suddetto art. 23 della legge 1° marzo 1886 non sono da comprendersi quelli che fanno parte del Consiglio comunale.

I contribuenti che figurano intestati cumulativamente per lo stesso titolo nei registri del catasto, sono considerati come un contribuente unico, e devono farsi rappresentare da un solo delegato.

Si considerano parimenti come un solo contribuente gli Enti morali, che, sebbene sieno distintamente intestati in catasto, sono rappresentati da una stessa Amministrazione.

Art. 13.

Per l'adempimento di quanto è disposto dai precedenti articoli, le Giunte municipali formano, entro un mese dall'invito che ne ricevono dal prefetto, l'elenco dei maggiori contribuenti all'imposta fondiaria, regolata dalla legge 1° marzo 1886, comprese le donne, in numero eguale a quello dei consiglieri assegnati al Comune.

Il detto elenco viene pubblicato e tenuto affisso all'albo del Comune per 15 giorni consecutivi, durante i quali è ammesso reclamo alla Deputazione provinciale, che deve decidere entro i successivi 30 giorni.

Nel caso di ritardo da parte della Deputazione provinciale, decide il prefetto.

Queste decisioni sono inappellabili.

Art. 14.

Trascorsi i 15 giorni, se non vi sono reclami, o decisi i reclami, il sindaco, entro i 15 giorni successivi, con avviso da consegnarsi almeno 7 giorni prima di quello indicato per la seduta aduna il Consiglio comunale e i suddetti maggiori contribuenti, per la fissazione del numero dei componenti la Commissione comunale, e per la loro nomina.

La seduta è legale quando il numero degli intervenuti non

sia minore della metà del numero complessivo dei consiglieri assegnati al Comune e dei maggiori contribuenti.

Ove la prima adunanza non riesca legale per mancanza di numero, il sindaco ne convoca una seconda pel settimo giorno successivo.

Questa seconda adunanza è legale qualunque sia il numero degli intervenuti, e di ciò sarà fatta espressa menzione negli avvisi di prima e di seconda convocazione.

Art. 15.

I maggiori contribuenti possono farsi rappresentare anche con semplice delegazione stesa sulla lettera di convocazione, colla firma autenticata dal sindaco.

Tale delegazione non può essere fatta a chi ha già voto per diritto proprio, e nessuno può assumere più di una delegazione.

Nessuno può avere più di un voto.

Chi avendo già voto per diritto proprio, o come consigliere comunale, ha inoltre la rappresentanza di alcuno dei maggiori contribuenti, deve delegarla.

Art. 16.

Il sindaco pubblica i nomi degli eletti, notifica agli stessi la loro nomina, e li convoca entro un mese per la elezione del presidente, facendo espressa menzione delle disposizioni contenute negli articoli 32 e 33.

Art. 17.

Le Commissioni comunali eleggono il proprio presidente fra i commissari effettivi.

Art. 18.

L'elenco dei maggiori contribuenti di cui l'art. 13 viene riveduto e corretto ogni anno dalla Giunta municipale, all'epoca stabilita per la revisione della lista elettorale amministrativa.

Il detto elenco, così rettificato, viene pubblicato e tenuto affisso per 15 giorni all'albo del Comune, per gli eventuali reclami alla Deputazione provinciale, a norma dell'art. 13.

Art. 19.

Spetta alla Commissione comunale segnatamente:

a) di fornire alla Giunta tecnica, ai periti, ed in generale agli uffici catastali, nonchè alla Commissione provinciale, tutte le notizie ed informazioni, delle quali sia richiesta per le diverse operazioni occorrenti alla formazione del catasto;

b) di nominare gli indicatori catastali fra persone probe ed esperte del territorio, e avuto riguardo al disposto dell'art. 50;

c) di presentare osservazioni o reclami alla Commissione provinciale nei modi e termini stabiliti al capitolo IX, sulla qualificazione, classificazione e tariffa dei terreni del proprio comune, proposte dalla Giunta tecnica;

d) di pubblicare le norme relative alle denuncie per i miglioramenti eseguiti o da eseguirsi, e di ricevere le denuncie stesse giusta gli art. 88 e seguenti;

e) di far eseguire la delimitazione e terminazione del territorio comunale e delle proprietà in esso comprese, secondo le disposizioni del capitolo IV;

f) di assistere i periti catastali nei casi indicati dal regolamento;

g) di dare voto motivato sui reclami dei possessori, come allo art. 179;

h) di ricorrere alla Commissione censuaria centrale nel caso di violazione di legge o per questioni di massima.

Art. 20.

Commissioni provinciali.

La Commissione censuaria provinciale si compone di un presidente nominato dal Ministro delle Finanze, e di quattro commissari effettivi, con due supplenti, nominati per una metà dallo stesso Ministro, e per l'altra metà dal Consiglio provinciale in adunanza straordinaria da convocarsi entro il termine di un mese dal ricevimento dell'invito. La Commissione provinciale risiede nel capoluogo della provincia.

Art. 21.

La Commissione provinciale:

a) dà voto motivato sui reclami delle Commissioni comunali contro le risultanze dei prospetti delle tariffe, come all'art. 27 della legge 1° marzo 1886;

b) fa le osservazioni e proposte che trova opportune sulle tariffe di tutti i comuni della provincia come all'art. 189;

c) reclama contro le tariffe che le vengono comunicate dalla Commissione censuaria centrale, a norma dell'art. 191;

d) decide in via definitiva i reclami prodotti dai possessori contro i resultati del catasto, salvo il disposto dell'ultimo capoverso dell'art. 29 della legge 1° marzo 1886.

Art. 22.

Commissione censuaria centrale.

La Commissione censuaria centrale è composta di quindici membri nominati dal Ministro delle Finanze, e cioè:

a) di cinque commissari scelti fra i membri del Consiglio di Stato, della Corte dei Conti, del Consiglio superiore dei Lavori pubblici e della Magistratura giudiziaria, in guisa che ciascuno di questi corpi vi sia rappresentato;

b) di un membro del Consiglio superiore di agricoltura;

c) di nove altre persone scelte dal Ministro delle Finanze fra le più esperte della materia.

La Commissione risiede presso il Ministero delle Finanze, ed è presieduta dal Ministro, o da un vicepresidente da lui nominato fra i membri della Commissione stessa.

Il presidente della Giunta superiore, o un membro della Giunta stessa da lui delegato, hanno facoltà d'intervenire alle adunanze della Commissione centrale, e di prendere parte alle discussioni, senza diritto di voto. Essi possono farsi assistere da un funzionario dell'Amministrazione catastale.

Art. 23.

La Commissione censuaria centrale, giusta le norme prescritte nei capitoli VIII e IX, decide:

a) sui reclami intorno alle tariffe, e stabilisce le tariffe stesse in via definitiva per tutti i comuni del Regno;

b) sui reclami della Giunta superiore del catasto e delle Commissioni provinciali, od anche delle minoranze di queste, per

erroneità di criteri seguiti in singoli Comuni nell'applicazione delle qualità e classi;

c) sui reclami dei possessori ed enti interessati, delle Commissioni, e della Giunta superiore per violazione di legge o per questioni di massima.

La Commissione censuaria centrale, inoltre, su richiesta del Ministro, dà parere nel caso contemplato dall'art. 218.

Art. 24.

Disposizioni comuni alle diverse Commissioni.

Le Commissioni censuarie comunali e provinciali sono assistite ciascuna da un segretario, e la Commissione centrale da quel numero di segretari che il Ministro giudica necessario.

Il sindaco nomina il segretario della Commissione comunale, sentita la Commissione stessa.

Il prefetto, di concerto coll' intendente di finanza, sceglie fra gli impiegati dell' Intendenza il segretario della Commissione provinciale.

Il Ministro delle Finanze sceglie fra gli impiegati dell'Amministrazione centrale delle finanze i segretari per la Commissione censuaria centrale.

Art. 25.

Le Commissioni censuarie, oltre al disimpegno delle funzioni indicate negli articoli precedenti, prestano il loro concorso alle diverse operazioni del catasto ogni qualvolta ne vengano richieste dai competenti uffici.

Art. 26.

I presidenti delle Commissioni ne dirigono i lavori, firmano la corrispondenza, curano l'osservanza dei termini, e provvedono alla conservazione dei documenti.

Art. 27.

I Commissari supplenti devono intervenire alle adunanze delle Commissioni, sia per tenersi in corrente sull' andamento delle operazioni, sia per fornire schiarimenti e coadiuvare le Commissioni stesse nei loro lavori. Essi però non hanno voto deliberativo che in assenza dei commissari effettivi.

Nelle Commissioni provinciali i supplenti non hanno voto deliberativo che in assenza dei commissari effettivi, rispettivamente nominati dalla stessa autorità.

Art. 28.

La Commissione censuaria centrale non può deliberare se non è presente la metà dei suoi membri.

Le Commissioni provinciale e comunale non possono deliberare se non presenti tre membri.

Le deliberazioni si prendono a maggioranza assoluta di voti, ed in caso di parità si astiene il più giovane dei commissari, che non sia relatore.

Art. 29.

I membri delle Commissioni devono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni riguardanti l'interesse proprio, o quello dei loro ascendenti, discendenti, fratelli, sorelle, coniuge, suocero e genero; altrimenti le deliberazioni stesse sono nulle.

Art. 30.

In caso di assenza o d'impedimento del presidente della Commissione comunale, ne fa le veci quello fra i commissari effettivi, che ha ottenuto il maggior numero di voti nella elezione, e, a parità di voti, il più anziano di età.

Per la sostituzione del presidente delle Commissioni provinciali provvede il Ministro all'atto della nomina dei commissari governativi.

Art. 31.

Non possono far parte della stessa Commissione ascendenti e discendenti, suocero e genero, e più fratelli.

Nessuno può appartenere a più Commissioni nella stessa provincia, nè far parte di più Commissioni provinciali.

I membri della Commissione censuaria centrale non possono appartenere ad alcun'altra Commissione censuaria.

I periti catastali e i componenti le Giunte tecniche o la Giunta superiore non possono far parte di alcuna Commissione censuaria.

Chi è eletto membro di più Commissioni, e non possa far

parte di tutte, ha sempre diritto di optare per quella che preferisce.

Art. 32.

Possono rifiutare di far parte delle Commissioni censuarie comunali e provinciali i senatori, i deputati al Parlamento, e tutti i funzionari dello Stato, civili e militari, in attività di servizio.

Può egualmente rifiutare l' ufficio chi non risiede nel comune e rispettivamente nella provincia, e chi è impedito da infermità permanenti, o ha compiuto i 65 anni di età.

Non possono essere eletti coloro che non sono elettori amministrativi in alcun comune del Regno.

Art. 33.

Agli effetti dell' art. 24 della legge 1° marzo 1886 è considerato rifiutante l'ufficio anche colui che non risponde di accettare, e non interviene alla prima adunanza di cui all' art. 16, e così pure chi, avendo accettato, non interviene senza giustificati motivi, a tre adunanze successive.

Art. 34.

I sindaci e le Deputazioni provinciali devono trasmettere all' Intendenza di finanza i documenti, dai quali risulti il rifiuto di accettare l'ufficio di membro delle Commissioni comunali e provinciali.

I presidenti delle Commissioni riferiscono all' intendente di finanza sulle assenze dei commissari contemplate nell' articolo precedente.

L' Intendenza di finanza, avute le comunicazioni suaccennate, proceda a norma dell'art. 224 e seguenti.

Art. 35.

Nel caso che vengano a mancare taluni dei componenti le Commissioni comunali e provinciali, essi sono sostituiti colle norme ordinarie prestabilite.

Cessano di far parte della Commissione censuaria centrale, e devono essere sostituiti con funzionari della stessa categoria, i commissari designati alle lettere *a* e *b* dell'art. 22, quando abbiano cessato dagli uffici ivi indicati.

Art. 36.

Qualora i Consigli comunali e provinciali non facciano nei modi e nei termini prestabiliti le nomine ad essi demandate, provvedono, rispettivamente, il prefetto e il Ministro delle Finanze.

Art. 37.

Quando la Commissione comunale non adempia in tempo debito al suo mandato, il competente ufficio catastale ne provoca dal prefetto lo scioglimento e la rinnovazione.

Per le Commissioni provinciali provvede il Ministro delle Finanze, in seguito a relazione della Giunta superiore del catasto.

Art. 38.

I componenti le Commissioni censuarie comunali e provinciali rimangono in carica per tutta la durata delle operazioni catastali, e non cessano dalle loro funzioni per lo scioglimento dei rispettivi Consigli.

Tuttavia essi hanno diritto di essere dispensati, quando vengano a trovarsi nelle condizioni indicate nei due primi comma dell'art. 32, e, in ogni caso, dopo cinque anni di esercizio dell'ufficio.

Cessano di far parte delle Commissioni censuarie coloro i quali perdono l'elettorato amministrativo.

Nota al Capo II.

Posto per base che a seconda della legge 1° marzo 1886 l'operazione totale del catasto si divide nelle seguenti parziali cioè:

1. La delimitazione e terminazione dei territori;
2. La misura dei medesimi;
3. La stima che si compie mediante *a*) la qualificazione;
   b) la classificazione;
   c) il classamento;
   d) la tariffa;

e poichè codeste fasi dell'operazione sono attuate da diversi organi; il regolamento definisce in questo capo le funzioni che cotali organi compiono svolgendo il compito delle Commissioni censuarie-comunali-provinciali e centrali di cui si declinano le varie attribuzioni.

CAPITOLO III.

Giunte tecniche.

Art. 39.

Il numero dei membri delle Giunte tecniche incaricate delle operazioni di stima è di 7 in quelle provincie che hanno una estensione superiore a 500,000 ettari, od un numero di comuni superiore a 200, e di 5 in tutte le altre.

Ogni Giunta tecnica ha un segretario nominato dal Ministro delle Finanze.

Art. 40.

Qualora il Consiglio provinciale non abbia, entro due mesi dal ricevimento dell' invito, nominati i suoi periti per la composizione delle Giunte tecniche, in osservanza dell'art. 19 della legge 1° marzo 1886, provvede il Ministro delle Finanze.

Art. 41.

La Giunta tecnica ha specialmente l' incarico:

a) di accertare le qualità di coltura esistenti in ciascun comune della rispettiva provincia e di stabilire le classi in cui devono dividersi, sotto l'osservanza dell'art. 78;

b) di formare la tariffa, determinando la rendita imponibile per ogni ettaro di terreno di ciascuna qualità e classe;

c) di prestare il suo concorso nelle operazioni di stima secondo le richieste dell'Amministrazione del catasto.

Art. 42.

Le Giunte tecniche non possono deliberare se non è presente la metà dei loro membri.

Le deliberazioni si prendono a maggioranza assoluta di voti, e in caso di parità si astiene il più giovane dei periti, che non sia relatore.

Art. 43.

Le Giunte tecniche, nell'attendere ai loro incarichi, devono uniformarsi ai criteri ed ai procedimenti stabiliti dalla Giunta superiore allo scopo della generale perequazione.

A tale effetto la Giunta superiore esercita una continua vigilanza sui loro lavori e può farsi trasmettere, nei modi e nei termini che essa prescriverà, tutti i prospetti, i dati e le indicazioni che crederà necessari.

Art. 44.

La Giunta superiore stabilisce i termini entro i quali le Giunte tecniche devono compiere le operazioni loro affidate e quando riconosca che esse non procedono colla necessaria sollecitudine, può provocare la rinnovazione parziale od anche totale delle Giunte stesse.

Nota al Capo III.

Le Giunte tecniche provinciali sono una emanazione della Giunta superiore e dei Direttori compartimentali di cui seguono le massime stabilite ed agiscono secondo le istruzioni relative. La esecuzione di cotali massime ed istruzioni spetta naturalmente ai periti catastali i quali dipendono dalle Direzioni compartimentali con un organico che sfugge al Regolamento.

CAPITOLO IV.

Delimitazione e terminazione dei territori comunali e delle proprietà in essi comprese.

Art. 45.

Disposizioni preliminari per le delimitazioni e terminazioni.

Prima che incomincino le operazioni del rilevamento particellare, l'Amministrazione del catasto invita i comuni a procedere alla delimitazione e terminazione dei territori comunali e delle proprietà in essi comprese.

Art. 46.

Il sindaco, ricevuto l' invito, ne dà comunicazione alla Commissione censuaria comunale, la quale, con manifesto da pubblicarsi a norma dell'art. 55 e in due domeniche successive, avverte i possessori che, trascorsi 30 giorni da quello della prima pubblicazione, darà principio alle operazioni di delimitazione e termi-

nazione, nelle quali essi potranno anche farsi rappresentare da altra persona, mediante semplice delegazione autenticata dal sindaco.

Nel detto manifesto, la Commissione invita i possessori a procedere immediatamente ad una preventiva deliminazione delle loro proprietà in contraddittorio dei possessori limitrofi, a comporre le eventuali contestazioni sui confini, ed a piantare i termini che fossero necessari per fissare in modo stabile i confini stessi, così che le singole delimitazioni siano fin d'allora poste nella evidenza necessaria per poterne a suo tempo redigere i verbali prescritti dall'art. 52.

Nello stesso manifesto si avvisano i possessori che altrimenti sarà provveduto d' ufficio a loro spese.

I termini possono omettersi qualora il confine sia determinato da una linea apparente, naturale od artificiale.

Art. 47.

Avvisi per l' intervento degli interessati ai sopraluoghi delle Commissioni comunali.

Decorso il termine di 30 giorni stabilito all' articolo precedente, la Commissione incomincia le sue operazioni, avvisando a domicilio i possessori di trovarsi sopra luogo in giorni determinati. L' avviso viene dato mediante lettera recapitata almeno cinque giorni prima.

Invita parimenti la Giunta municipale del luogo, le Commissioni censuarie e le Giunte municipali dei comuni limitrofi, di mano in mano che deve procedere alla delimitazione e determinazione dei relativi confini territoriali.

Le Commissioni censuarie dei comuni limitrofi invitano a loro volta i possessori dei terreni lungo la linea di confine ad assistere alla delimitazione e terminazione della linea stessa, per la parte che li riguarda.

Art. 48.

Confini di Provincia e di Stato.

Pei tratti di confini comunali che sono pure confini di provincie, si avvisano del giorno della delimitazione e terminazione

le rispettive Deputazioni provinciali, perchè, volendo, intervengano o si facciano rappresentare.

Pei tratti di confini comunali che sono pure confini di Stato, la Giunta superiore del catasto provoca, ove occorra, dal Ministro delle Finanze le opportune disposizioni.

Art. 49.

Compito della Commissione comunale.

La Commissione censuaria comunale verifica se tutte le linee di confine sono determinate in modo certo e stabile mediante un sufficiente numero di termini, e, ove ciò non sia, procura che si piantino provvisoriamente almeno dei picchetti, da sostituirsi con termini stabili al più presto possibile, e in ogni caso, entro 30 giorni, scorsi i quali essa provvede d' ufficio.

Quanto alla forma e al modo della terminazione possono seguirsi le consuetudini locali, purchè le linee di confine riescano ben disegnate sul terreno, all' effetto di facilitarne il rilevamento.

Art. 50.

Nelle operazioni di delimitazione e terminazione la Commissione comunale può farsi rappresentare da uno o più delegati, sui quali però deve sempre esercitare la sua vigilanza.

Per tali operazioni la Commissione può ripartire fra i suoi delegati il territorio comunale.

La scelta dei delegati, o di altri individui a servizio delle operazioni di delimitazione e terminazione, deve farsi possibilmente fra persone atte ad essere adoperate anche come indicatori nelle successive operazioni di rilevamento.

Art. 51.

Qualora taluna Commissione censuaria comunale non proceda colla necessaria sollecitudine nelle operazioni predette, il direttore compartimentale può assegnarle un termine pel compimento delle operazioni stesse, rendendone informata la rispettiva Giunta municipale.

Contro questa assegnazione tanto la Commissione quanto la Giunta possono ricorrere, entro 15 giorni, alla Giunta superiore del catasto. Trascorso il termine definitivamente assegnato, si

procede dall'Amministrazione del catasto, di concerto col prefetto, alle operazioni di delimitazione e terminazione.

Art. 52.

Verbali delle delimitazioni e terminazioni.

Le operazioni di delimitazione e terminazione devono essere riferite in un processo verbale, il cui modulo sarà prescritto dalla Giunta superiore del catasto.

I verbali delle delimitazioni e terminazioni dei territorii comunali devono redigersi in tre esemplari, uno per ciascuno dei comuni interessati, e il terzo per l'Amministrazione centrale.

I verbali delle delimitazioni e terminazioni delle singole proprietà si redigono in due esemplari, da conservarsi l'uno presso il comune, l'altro presso l'Amministrazione catastale.

I possessori hanno diritto di avere dal comune, a loro spese, copia dei verbali che li riguardano.

Art. 53.

Nei comuni, dove esistono mappe servibili ai sensi dell'art. 3 della legge 1° marzo 1886, le operazioni di delimitazione e terminazione si eseguiscono soltanto nei casi nei quali la Giunta superiore del catasto la giudicherà indispensabile, e a norma delle istruzioni che saranno da essa impartite.

Nota al Capo IV.

La operazione preliminare della delimitazione è come si vede organata per modo che i proprietari possano provvedere ai loro interessi. Partendo da questo concetto fondamentale, come si vede, il regolamento prescrive una serie di avvisi pubblici e di inviti a domicilio, sia per informare il pubblico del giorno nel quale le operazioni sono per cominciare, sia per chiamare sul terreno a giorno fisso ciascun interessato, ma ingiunge alla Commissione comunale censuaria di procedere oltre anche in assenza dei chiamati; se ciò non fosse l'apatia e la trascuratezza di parecchi proprietari paralizzerebbe le operazioni. Suppliscono alla mancanza dei proprietari speciali delegati autorizzati dal Regolamento (art. 50) pratici dei luoghi, i quali sono certo di gran giovamento alle commissioni comunali per la delimitazione come lo scrivente ha avuto

personalmente a verificare nelle operazioni di delimitazione già compiute nel compartimento Modenese.

Alla predetta operazione succedono quelle di misura e stima di cui si vedrà in seguito e per tale riguardo si presentò ai compilatori del Regolamento una osservazione. Le operazioni stesse talora succedono in ordine cronologico le une alle altre, ma talora invece sono simultanee. Perciò il Regolamento nota i punti di contatto e le vicendevoli relazioni delle une colle altre.

CAPITOLO V.

Operazioni di misura.

Art. 54.

Compiute le delimitazioni e terminazioni, si procede alle operazioni di misura col mezzo di periti delegati dall' Amministrazione del catasto.

Art. 55.

Disposizioni preliminari al rilevamento.

Il perito catastale, tre giorni almeno prima d' intraprendere le dette operazioni in un comune, pubblica un manifesto per indicare il giorno e la località in cui le operazioni stesse avranno principio, affinchè i possessori possano intervenire sopra luogo, e dare al perito le indicazioni opportune pel rilevamento catastale dei loro possessi.

Il suddetto manifesto viene affisso all' albo del comune e nei principali luoghi abitati di tutte le sue frazioni, come pure in altre località a seconda delle consuetudini.

Art. 56.

Prima d' intraprendere il rilevamento della linea di confine territoriale con un altro comune, il perito invita la Commissione censuaria locale, e quella del comune limitrofo, a riconoscere sopra luogo in suo concorso la linea stessa.

Art. 57.

Scelta dell' indicatore.

Nelle operazioni di misura il perito catastale viene accompa-

gnato da un indicatore, scelto preferibilmente fra il personale che avrà assistito alle operazioni di delimitazione e terminazione.

La scelta dell' indicatore spetta alla Commissione censuaria comunale. Tuttavia il perito, previa autorizzazione dell' ufficio catastale da cui dipende, può esigere il cambiamento di esso.

Art. 58.

Rilevamento delle nuove mappe.

La Giunta superiore del catasto stabilisce i metodi di rilevamento, che giudica i più atti a conciliare la maggiore esattezza e sollecitudine dei lavori colla maggiore economia nella spesa, e dà le disposizioni e le istruzioni occorrenti.

Stabilisce pure le norme e le condizioni, colle quali possa utilizzarsi il lavoro di privati operatori.

Art. 59.

Reti trigonometriche.

I punti trigonometrici ai quali si devono collegare le mappe, vengono determinati di posizione da reti trigonometriche, basate sui lati di quelle dell' Istituto geografico militare.

Art. 60.

Aggiornamento delle mappe esistenti.

La Giunta superiore, in seguito al parere della Commissione nominata dal Ministro delle Finanze per l' accertamento dello stato delle mappe esistenti, stabilisce i criteri da seguire e i metodi da applicare, allo scopo di utilizzare, quanto più largamente si possa, le mappe stesse.

Art. 61.

Particella catastale.

La particella catastale da rilevarsi distintamente è costituita, giusta l' art. 2 della legge 1° marzo 1886, da una porzione continua di terreno o da un fabbricato, che siano situati nel medesimo comune, appartengono allo stesso possessore, e siano della medesima qualità e classe, o abbiano la stessa destinazione.

La qualità è determinata dalle specie differenti di coltura, la

classe dalla differenza di produttività e di condizioni, come agli art. 76 e 78.

Per destinazione s' intende l' uso cui serve un ente da introdurre in catasto, sebbene non soggetto a coltura.

La divisione per qualità viene eseguita all'atto del rilevamento, in base al prospetto delle qualità catastali formato, per tutto il Regno, dalla Giunta superiore; quella per classi si fa in seguito, all'atto del classamento, come all' art. 94.

Art. 62.

Costituiscono quindi particelle catastali, da rappresentarsi e da individuarsi separatamente all' atto del rilevamento, oltre gli appezzamenti di possessori diversi e quelli soggetti ad enfiteusi o livello :

a) le singole parti di un medesimo possesso, sebbene contigue, quando differiscono fra loro per qualità di coltura ;

b) i fabbricati o porzioni di fabbricati urbani insieme alle loro dipendenze come cortili, pozzi e simili ;

c) i fabbricati o porzioni di fabbricati rurali, colle loro dipendenze come cortili, pozzi, aie e simili;

d) le aie ed i cortili, quando non siano contigui ai fabbricati cui servono ;

e) i cortili, gli anditi, ed altri spazi comuni a diversi possessori ;

f) l'area circoscritta dalle linee esterne delle fortezze, delle chiese, dei cimiteri e degli spazi contigui destinati ad uso pubblico ;

g) le miniere, le cave, le torbiere e le saline, quando non siano sotterranee, e le tonnare, per la superficie occupata stabilmente ad uso della relativa industria ;

h) le valli e gli stagni da pesca;

i) i terreni destinati a scopo di delizia, a colture che richiedono speciali apparecchi di riparo o riscaldamento, ed in generale tutti i terreni sottratti per qualsivoglia altro uso all' ordinaria coltivazione, in quanto non siano a considerarsi come accessori di fabbricati;

k) le strade ferrate e le tramvie in quanto abbiano sede propria, colle rispettive dipendenze;

l) i ponti soggetti a pedaggio;

m) i canali, i viali, le strade, gli accessi e simili, di proprietà privata, quando non appartengono ai possessori dei terreni fronteggianti;

n) gli argini principali lungo i corsi d'acqua;

o) le fontane pubbliche, i monumenti nazionali e le piazze pubbliche, in quanto non siano da considerarsi come unite alle strade o una continuazione alle medesime;

p) i terreni di territorio comunale o possesso controversi;

q) le spiaggie, le roccie, le ghiaie, le sabbie nude e gli altri terreni per propria natura affatto improduttivi;

r) e in generale, tutte quelle porzioni di terreno che diversificano dal contiguo, o per qualità di coltura, o per destinazione, o per altre speciali condizioni, escluse le prode ordinarie dei fondi, che ne formano parte integrante.

Art. 63.

Possono farsi particelle distinte anche per quei terreni che sono situati nello stesso comune, appartengono allo stesso possessore e sono della medesima qualità, od hanno la stessa destinazione, quando sono divisi da fossi, muri, strade o da altre accidentalità naturali o artificiali permanenti del terreno.

Nei comuni dove esistono mappe servibili, tali divisioni devono essere mantenute, colle rettifiche eventualmente occorrenti.

Art. 64.

Si rilevano pure, e si rappresentano in mappa, senza che costituiscano particelle catastali da numerarsi:

a) le strade nazionali, provinciali, comunali e vicinali, le piazze pubbliche, i ponti non soggetti a pedaggio, ed in generale tutti gli immobili di proprietà dello Stato sottratti alla produzione per un pubblico servizio gratuito;

b) l'alveo dei fiumi e dei torrenti;

c) l'area di proprietà pubblica occupata da canali, laghi, stagni, serbatoi e simili;

d) i canali maestri per la condotta delle acque, indicati all'art. 144.

Art. 65.

Scala delle mappe.

Le nuove mappe devono di regola essere formate nella scala di 1/2000.

Per quelle parti di terreno che sono frazionate in piccole particelle, si fanno allegati nella scala di 1/1000, e, occorrendo, anche di 1/500.

Pei comuni il cui territorio è nella maggior parte frazionato in piccole particelle, la Giunta superiore può disporre che l' intera mappa sia fatta nella scala di 1/1000.

Art. 66.

Nei casi eccezionali, di cui all'art. 10 della legge 1° marzo 1886, il comune si divide in sezioni per il solo scopo catastale, e le sezioni devono in generale essere determinate da strade, corsi d'acqua, o da altri limiti naturali od artificiali, e possibilmente da confini di proprietà.

Anche nel caso che il comune venga diviso in sezioni, la Commissione censuaria comunale resta una sola per l' intero comune amministrativo.

Art. 67.

Intestazioni dei possessori.

Insieme alle particelle si rilevano i termini stabili, che secondo le norme impartite dalla Giunta superiore del catasto, siano da riferirsi in mappa, e contemporaneamente si prende nota del nome dei possessori, della ubicazione e della qualità di coltura, o della destinazione di ciascuna di esse.

Art. 68.

I beni devono intestarsi ai rispettivi possessori, quali risultano all' atto del rilevamento, valendosi dei verbali delle relative delimitazioni, e delle indicazioni che vengono fornite dai possessori, o da chi li rappresenta, e in mancanza di essi dall' indicatore che accompagna il Perito.

Art. 69.

Nel caso di beni in contestazione, il Perito catastale interpone i suoi uffici per un amichevole componimento, senza però ritardare il corso delle operazioni, e, qualora non vi riesca, inscrive i beni contestati al nome del possessore di fatto, con relativo annotamento.

I beni dei quali non si possano conoscere i possessori vengono dal perito provvisoriamente intestati al Demanio dello Stato.

Art. 70.

Nei casi di enfiteusi o livello, e di usufrutto, la intestazione deve portare in linea principale l' enfiteuta o livellario, e l' usufruttuario, ed in linea secondaria chi ha il dominio diretto o la proprietà del fondo.

Art. 71.

Revisione delle mappe.

Le mappe devono essere rivedute e controllate per assicurarsi della loro perfetta regolarità ed esattezza, giusta le norme che saranno stabilite dalla Giunta superiore del catasto.

Quando vengono riconosciute difettose, si correggono a spese di coloro ai quali gli errori sono imputabili.

Art. 72.

Ritenute da farsi al personale straordinario.

Per gli operatori straordinarî, a garanzia della responsabilità, di cui all' articolo precedente si fa sulla loro retribuzione una ritenuta da determinarsi dalla Giunta superiore, e da restituirsi a lavoro ultimato e riconosciuto regolare.

Art. 73.

Calcolo delle Aree.

Verificata la mappa di un comune, si procede a calcolare le aree delle singole particelle catastali, con quei modi che la Giunta superiore del catasto riconoscerà convenienti.

Nota al Capo V.

Dicemmo già che i Periti catastali designati dai Direttori compartimentali procedono alle operazioni di misura. Cotali Periti prendendo le mosse dai punti trigonometrici stabiliti dall' istituto geografico militare, cominciano dal suddividere con una triangolazione più dettagliata, le zone di territorio loro assegnate dalle Direzioni compartimentali. Procedono poi a relevare i confini, sia comunali, sia dei privati possessori ed a riportarli in mappa notandone i termini stabili secondo le istruzioni date loro dalle Direzioni compartimentali e dalle Giunte superiori. Si vedranno in seguito le variazioni di procedimento nei luoghi ove esistono le mappe. La Giunta superiore nell' impartire siffatte istruzioni giudicherà quali operazioni sia possibile affidare a privati operatori. Così si forma la mappa la quale si divide in parcelle la quale secondo l'art. 2 della legge 1° marzo 1886 *è costituita da una porzione continua di terreno o da un fabbricato, che siano situati in un medesimo comune e classe o abbiano la stessa destinazione.*

Perciò per determinare i limiti della parcella è indispensabile tener conto non solo dei confini di proprietà o di comune stabiliti colla operazione preliminare precedentemente descritta, ma distinguere eziandio la qualità, la classe, la destinazione.

Le mappe sono tutte della scala dal 1 a 1000 e allegati anche sulla scala da 1 a 500.

Le particelle si intestano a ciascun possessore in appositi documenti e registri che fanno corredo alla mappa. Anche a questa operazione si invitano gl'interessati, ma sia che non intervengano sia che intervenuti abbiano tra loro contestazioni, non per questo il Perito arresta l'opera sua. Il rilevamento deve constatare le condizioni di fatto e tutto al più riportare come particelle separate i terreni contestati.

Compiuta la mappa e determinata la estensione delle particelle, le Direzioni compartimentali, ne fanno fare la revisione.

CAPITOLO VI.

Operazioni di stima.

Qualificazione — Classificazione — Classamento.

Art. 74.

Le operazioni per la stima dei terreni sono: la qualificazione, la classificazione, il classamento e la tariffa.

Art. 75.

Prospetti di qualificazione e classificazione dei terreni.

Le Giunte tecniche procedono innanzi tutto alla formazione di quadri e prospetti di qualificazione e classificazione dei terreni di ciascun comune con criterî e metodi uniformi per tutto il Regno.

Tali criterî e metodi, allo scopo della generale perequazione, sono stabiliti dalla Giunta superiore del catasto, la quale determina altresì i modi di raccogliere le opportune notizie.

Art. 76.

Qualificazione.

La qualificazione consiste nel distinguere i terreni di ciascun Comune secondo le varie loro qualità, ossia secondo le specie essenzialmente differenti, tanto per la diversa coltivazione a cui vengono di solito destinati i terreni stessi, quanto per il diverso loro prodotto spontaneo, od anche per altre condizioni e circostanze notevoli e permanenti.

Art. 77.

Per indicare i terreni di una stessa qualità, devono usarsi denominazioni uniformi in tutti i Comuni, in base al prospetto formato dalla Giunta superiore del catasto, come all'art. 61.

Art. 78.

Classificazione.

La classificazione consiste nel suddividere ciascuna qualità in tante classi quanti sono i gradi notabilmente diversi dalla rispettiva produttività, tenuto conto di tutte le condizioni fisiche

ed economiche influenti sulla determinazione della relativa rendita netta, precisando le caratteristiche e gli elementi che valgono a distinguere una classe dall'altra, e fissando nel tempo stesso un certo numero di particelle, che rappresentino il merito medio di ciascuna classe, da servire come tipi per il successivo classamento.

Non si tien conto delle piccole differenze per formare classi distinte.

La Giunta superiore stabilisce il massimo numero di classi nelle quali ciascuna qualità può dividersi.

Art. 79.

La classificazione dei terreni di un Comune è indipendente da quella degli altri; e perciò deve farsi in ciascun Comune e per ogni qualità, che lo richieda, una speciale numerazione progressiva di classi.

Art. 80.

Compiuta la qualificazione e la classificazione, le Giunte tecniche preparano gli elementi per la formazione delle tariffe, e contemporaneamente i periti catastali assistiti dalle Commissioni censuarie comunali procedono al classamento sulla base del prospetto di qualificazione e classificazione compilato per ciascun Comune secondo il disposto degli articoli precedenti.

Art. 81.

Disposizioni preliminari al classamento dei terreni.

Prima d'intraprendere le operazioni di classamento in un Comune, il Perito catastale invita la Commissione censuaria comunale a nominare un indicatore, da scegliersi preferibilmente fra quelli che hanno assistito al rilevamento, il quale deve mettersi a sua disposizione per tutta la durata delle operazioni stesse. Invita pure la Commissione ad assisterlo durante le visite sopra luogo, allo scopo di fornirgli tutte le notizie e informazioni di cui potesse abbisognare per il migliore disimpegno del suo mandato.

Art. 82.

Contemporaneamente, il Perito pubblica, nei modi soliti, un

manifesto per avvisare i possessori del giorno e della località, in cui avranno principio le visite. Tale manifesto deve essere pubblicato almeno cinque giorni prima.

Art. 83.

L'assenza dei possessori e delle Commissioni censuarie, o dei loro rappresentanti, non sospende il corso delle operazioni di classamento.

Art. 84.

Classamento.

Il classamento, ossia l'attribuzione di qualità e classe, consiste nel riscontrare sopra luogo la qualità di ogni particella catastale, e nel collocarla in quella fra le classi prestabilite nel prospetto indicato all'art. 75, che, fatti gli opportuni confronti colle particelle tipi, ne presenta le caratteristiche ed i dati conformi, o più prossimi, rispetto al grado di produttività ed alle particolari condizioni della particella medesima.

Art. 85.

Epoca alla quale deve riferirsi lo stato di coltura dei terreni.

I terreni devono essere qualificati ed inscritti in catasto secondo lo stato di coltura o di destinazione nel quale si trovano all'atto del rilevamento, salvo il disposto dell'art. 12 della legge 1° marzo 1886 rispetto ai miglioramenti e deterioramenti ivi indicati.

Art. 86.

I miglioramenti, di cui all'articolo precedente, sono quelli che possono fare variare i terreni di qualità, o anche di classe.

Art. 87.

Deterioramenti dei terreni effettuati dopo il 1° gennaio 1886.

Se dopo il 1° gennaio 1886 si fossero fatti nei terreni, a frode del catasto, cambiamenti tali che, col diminuirne la rendita, ne avessero deteriorato la qualità o la classe, i terreni stessi vengono inscritti nel catasto colla qualità e colla classe, che sarebbe stata di loro competenza prima dei seguiti deterioramenti.

Art. 88.

Dimostrazione dei miglioramenti posteriori al 1° gennaio 1886.

Pei miglioramenti che si vogliono introdurre nei terreni prima che siano costituite le Commissioni censuarie comunali, i possessori debbono produrre un certificato di tre altri possessori probi del Comune, nel quale siano chiaramente e con precisione indicati l'ubicazione, la denominazione e la superficie dei terreni da migliorarsi, i possessori confinanti, lo stato di coltura in cui gli stessi terreni si trovano, e le piantagioni fruttifere che esistono sui medesimi, nonchè i miglioramenti che si vogliono effettuare.

Pei miglioramenti che fossero già eseguiti prima della pubblicazione del presente regolamento, a dimostrare come lo furono dopo il 1° gennaio 1886, i possessori debbono produrre un certificato analogo al precedente, nel quale, oltre lo stato anteriore dei terreni, siano descritti i miglioramenti introdotti.

Art. 89.

Per i Comuni forniti di mappe, comunque rilevate, sia che servano di base a catasti geometrici regolari per l'esazione delle imposte, sia che servano ad altri usi, si devono citare i numeri di mappa, coi quali vanno distinte le singole particelle totalmente o parzialmente migliorate.

Art. 90.

I certificati, di cui all'art. 88, devono essere convalidati, per la varietà dell'esposto, da dichiarazione della Giunta municipale, e trasmessi all'Intendenza di finanza, presso la quale saranno conservati fino a che sieno costituite le Commissioni censuarie comunali.

L'Intendenza potrà fare eseguire dal dipendente personale tecnico le verifiche che credesse necessarie per la constatazione dei fatti, avvertendone gli interessati, perchè possano intervenirvi o farsi rappresentare.

Art. 91.

Riguardo ai miglioramenti, che con qualsiasi operazione agri-

cola si volessero introdurre nei terreni dopo costituita la Commissione censuaria comunale, il possessore per godere del beneficio accordato dall'art. 12 della legge 1° marzo 1886, deve, prima d'intraprendere le nuove operazioni, denunciare per iscritto alla Commissione stessa quali cambiamenti, o sostanziali migliorie, abbia divisato di eseguire, precisando i terreni nei quali intende effettuarli e lo stato di coltura dei medesimi, con tutte le indicazioni prescritte dagli art. 88 e 89.

Art. 92.

La Commissione comunale, man mano che riceve le denuncie, da presentarsi in doppio esemplare, ne rilascia ricevuta sul duplo che restituisce al denunciante, verifica se sono regolari a tenore dei precedenti articoli, e premessa, ove occorra, una visita sopra luogo, ne fa analoga attestazione sopra ciascuna denuncia, invitando i possessori a correggere le denuncie trovate irregolari.

Art. 93.

Trasmissione agli uffici catastali delle denuncie per miglioramenti.

Le denuncie riconosciute regolari vengono trasmesse al competente ufficio catastale all'effetto che siano prese in considerazione all'atto del classamento.

Art. 94.

Qualora un appezzamento della stessa qualità non possa essere collocato per intero nella medesima classe, per notevoli differenze di produttività o per altre condizioni influenti, si divide in tante particelle, quante sono le diverse classi che ad esse rispettivamente competono.

Art. 95.

Pei fabbricati destinati in parte ad uso rurale ed in parte ad uso urbano si fanno particelle distinte per ciascuna parte.

Art. 96.

Per i terreni indicati agli art. 139 e 140 il classamento è regolato dalle disposizioni in essi contenute.

Art. 97.

Nell'eseguire il classamento delle singole particelle il Perito deve avere gli opportuni riguardi a quelle circostanze particolari che, non essendo proprie della generalità della classe, non possono contemplarsi nella determinazione della relativa tariffa, come nei casi indicati negli art. 124, 127, 133, 135, 140, 141 e 142.

Art. 98.

Rettificazione dei prospetti di qualificazione e classificazione.

Qualora si riscontrassero in parecchie particelle delle differenze di produttività e di condizioni troppo grandi e fuori dei limiti, entro i quali sono circoscritte le classi di una qualità, o non fosse descritta nel prospetto di qualificazione e classificazione una qualità corrispondente a quella che ad essa competerebbe, od anche si trovasse un numero troppo esiguo di particelle da collocare in una data qualità o classe, il Perito catastale deve riferirne all'ufficio da cui dipende, il quale propone alla Giunta tecnica le opportune modificazioni al detto prospetto.

Le proposte devono essere corredate di tutte le notizie che valgono a giustificarle.

In attesa delle decisioni della Giunta, il Perito sospende il classamento delle particelle alle quali si riferiscono le sue proposte.

Art. 99.

Operazioni contemporanee al classamento.

Contemporaneamente alle operazioni di classamento si rettificano, in quanto occorra, la mappa, le intestazioni e ogni altro dato catastale, e si introducono le variazioni avvenute dopo il rilevamento.

Si raccolgono altresì tutti quei dati e quelle notizie particolari che non siano state già raccolte dalla Giunta tecnica, massime riguardo ai Consorzî di irrigazione, di difesa, di scolo, e di bonifica, nonchè alle diverse condizioni, secondo le quali vi sono soggette le singole particelle; e ciò allo scopo di fornire alla Giunta stessa tutti gli elementi e le informazioni di cui potesse abbisognare per la difinitiva compilazione della tariffa.

Nota al Capo VI.

Riassumendo sinteticamente quanto analiticamente si dispone in questo titolo si rileva come le operazioni che conducono alla stima sono: la qualificazione, la classificazione, il classamento, la tariffa.

La qualificazione ha il suo fondamento nel prospetto generale di tutte le qualità di terreni compresi nel territorio del Regno che viene formulata e diramata dalla Giunta superiore. Colla nomenclatura dell'anzidetto prospetto le Giunte tecniche, mentre i periti procedono ai rilevamenti, stabiliranno le diverse qualità di terreni che si comprendono in ciascun comune.

La classificazione consiste nel dividere in classi ciascuna qualità tenuto conto dei gradi diversi di produttività e fatto calcolo di ogni altra condizione influente costituendo altrettante tabelle.

Il classamento si compie colle dette tabelle giusta le istruzioni mediate della Giunta superiore ed immediate degli Uffizi compartimentali se nonchè durante il classamento può avvenire una suddivisione delle mappe formate sui primi prospetti delle qualità. Sono così definitivamente determinate le particelle catastali. Anche questa operazione deve essere presenziata dalle Commissioni comunali censuarie, ma come sempre l'assenza di esse non arresta le operazioni.

Era poi indispensabile disciplinare i miglioramenti. L'art. 12 della legge 1° marzo 1886 dispone che non si possa tener conto dei miglioramenti che il proprietario dimostrasse di aver fatti posteriormente al 1° gennaio 1886. Questa disposizione ha suo fondamento in un concetto importante.

Nel catasto Lombardo-Veneto e nel Toscano fu adottato il sistema della data fissa, cui si riportava lo stato delle colture. In Francia, in Piemonte nel 1855 prevalse il sistema dell'attualità, considerando cioè i terreni come si trovano. Per noi vale una specie di sistema intermedio, cioè l'attualità a meno che il possessore non provi che i miglioramenti sono posteriori al 1° gennaio 1886. È tutto a vantaggio del possessore e in generale della industria agraria, perchè non si tien conto dei deterioramenti che non sieno fatti in frode del catasto e non si interrompono i miglioramenti durante il periodo delle operazioni catastali. Gli articoli

tutti di questo capo contengono tutte le norme disciplinari che si riferiscono ai miglioramenti che si portano alle proprietà che vanno censite e non hanno duopo di ulteriori schiarimenti.

CAPITOLO VII.

Operazioni di stima.

Tariffa.

Art. 100.

Determinazione dei prodotti.

Il prodotto totale dei terreni di ciascuna qualità e classe che deve servire di base alla determinazione della rispettiva rendita imponibile da stabilirsi nella tariffa, è costituito dal complesso dei prodotti naturali e proprî del fondo, e cioè che si ottengono spontaneamente dal fondo stesso, o immediatamente dalla sua coltivazione, oppure, nei casi indicati nell'art. 106, che risultano da una prima manipolazione dei prodotti naturali.

Non si tiene conto di qualsiasi vantaggio che il possessore del fondo può procurarsi convertendo con operazioni industriali i frutti naturali in prodotti di maggior pregio.

Art. 101.

Vengono per altro calcolati nella determinazione dei prodotti quei vantaggi che sono stati procacciati al fondo, anche artificialmente, e coll'impiego di mezzi eccezionali, ogniqualvolta questi vantaggi siano stabili e permanenti.

Art. 102.

Nella stima dei terreni irrigui si tien conto della qualità più o meno fertilizzante delle acque, della loro quantità, del sistema d'irrigazione, e, in generale, di tutte le circostanze influenti sulla produzione.

Art. 103.

La specie e la quantità dei prodotti da determinarsi è quella che d'ordinario si ottiene coi mezzi e coi metodi di coltura, che sono più comunemente in uso nel territorio.

Non si ha perciò alcun riguardo, giusta il disposto dell'art. 11 della legge 1° marzo 1886, alle diverse e non ordinarie produzioni, che si ottengono dai terreni di eguale natura coltivati con diligenza straordinaria o con metodi singolari, nè alle produzioni troppo scarse di altri terreni dell'eguale natura, nei quali la coltivazione è straordinariamente trascurata o cattiva.

Art. 104.

Per quelle coltivazioni, che si fossero introdotte posteriormente al 1874 e prima del 1886 e alle quali perciò non fosse applicabile il criterio del dodicennio 1874-1885, la quantità media dei prodotti può riferirsi al minor periodo di tempo decorso dall'introduzione della coltivazione stessa, oppure anche ad un periodo posteriore, che, unito al precedente, non superi un dodicennio, secondo che risulterà più conveniente allo scopo di stabilire il prodotto medio normale.

Art. 105.

Il prodotto da attribuirsi ad ogni ettaro di terreno di una data classe è il medio approssimativo, risultante sul complesso di tutte le particelle in essa comprese, avuto riguardo alle diversità di estensione e di prodotto delle zone principali.

Art. 106.

Valutazione dei prodotti.

I prezzi del dodicennio 1874-1885, in base ai quali deve farsi la valutazione di ciascun prodotto sulla media dei tre anni di minimo prezzo, giusta l'articolo 14 della legge, vengono desunti, di regola, dalle mercuriali dei mercati ordinari di vendita, e, occorrendo, dai registri di amministrazione degli enti morali o dei principali possessori, senza tener conto di quei maggiori vantaggi che possono derivare da speculazioni di commercio.

In quei comuni, nei quali alcuni prodotti si vendono allo stato naturale, ma soltanto dopo una prima manipolazione, la valutazione si fa sulla base dei prezzi dei prodotti trasformati, deducendo da questi le spese della trasformazione, tenuto conto del capitale impiegato e di ogni altro coefficiente dei prezzi medesimi in guisa da ricavarne il valore del prodotto allo stato naturale.

Nella determinazione dei prezzi anzidetti si ha riguardo alla spesa che può occorrere per il trasporto dei prodotti dai luoghi di custodia al mercato ordinario di vendita, donde i prezzi sono desunti.

Art. 107.

Nel caso che per alcuni comuni, malgrado le più diligenti indagini, non sia stato possibile raccogliere in tutto o in parte i prezzi suddetti, questi sono determinati in rapporto a quelli corrispondenti a analoghi prodotti, che si saranno stabilti per i comuni più prossimi, tenuto conto della diversità delle condizioni locali.

Art. 108.

La valutazione del disaggio medio della carta moneta si deve fare in base alle relative statistiche e pubblicazioni ufficiali.

Art. 109.

I prezzi raccolti e determinati secondo le norme indicate agli articoli precedenti, per i prodotti delle diverse qualità e classi dei terreni di ciascun comune, servono di base alla valutazione dei prodotti stessi nelle minute di stima, colle quali si determinano le corrispondenti tariffe estimali.

Art. 110.

Approvazione dei prezzi per parte della Commissione censuaria centrale.

Prima di procedere all'anzidetta valutazione, la Giunta superiore del catasto dispone i prezzi in prospetti e li trasmette, colle sue osservazioni, alla Commissione censuaria centrale affinchè questa possa modificarli, ove lo creda necessario, in vista di speciali circostanze, e sentite le Commissioni provinciali, giusta la facoltà ad essa riservata dal secondo comma dell'art. 14 della legge 1° marzo 1886.

Art. 111.

Determinazione della rendita lorda.

Esaurito il compito della Commissione censuaria centrale, e riavuti i prospetti di cui sopra colle eventuali modificazioni intro-

dottevi dalla medesima, la Giunta superiore del catasto provvede affinchè, in base ai prezzi così definitivamente stabiliti per i diversi prodotti di ciascun comune, venga determinata la rendita lorda da attribuirsi ad ogni qualità e classe di terreno, prescrivendo all'uopo criteri e norme uniformi di procedimento.

Art. 112.

Deduzioni generali.

Cogli stessi criteri stabiliti per la valutazione dei prodotti e colle norme che seguono si fanno le deduzioni indicate nell'articolo 14 della legge 1° marzo 1886.

Non si fanno deduzioni per decime, canoni enfiteutici e livellari, diritti di pascolo e di legnatico, debiti e pesi ipotecari, compensi e prestazioni in genere.

Art. 113.

Deduzioni per spese di produzione.

Per quei territori dove è in uso il sistema di colonia parziaria, le spese di produzione si ritengono consistere in quella quota parte di ciascun prodotto, che comunemente viene accordata al colono in compenso delle sue prestazioni e delle spese che deve sostenere per tutti i lavori occorrenti ad ottenerlo, compreso il collocamento nei luoghi di custodia. Detratta questa quota dall'intiero prodotto, la residua parte spettante al possessore, valutata coi prezzi stabiliti come sopra, costituisce la rendita padronale lorda.

Da quest'ultima si detrae l'interesse del capitale fornito dal proprietario per scorte vive e morte, secondo le consuetudini locali.

Art. 114.

La ripartizione dei prodotti fra colono e possessore deve farsi in base al sistema colonico più generalmente adottato in ciascun territorio, con riguardo alla entità dei lavori e delle spese incombenti ai coloni per le varie coltivazioni ed i diversi prodotti, secondo le consuetudini e le condizioni locali.

Art. 115.

Con criteri analoghi si determina la parte padronale dei pro-

dotti per quei territori, nei quali, quantunque non sia praticato un sistema di colonia propriamente detto, si usa però generalmente dai possessori di far coltivare per proprio conto i terreni, pagando le opere non con effettivo danaro, nè con una quantità determinata di generi, ma colla cessione ai lavoratori di una data parte del prodotto che effettivamente si raccoglie.

Art. 116.

Nei territori dove i possessori fanno coltivare i loro fondi per economia a proprie spese, o li coltivano essi medesimi, la valutazione delle spese di produzione può farsi col sistema che viene adottato per quello fra i territori più prossimi che si trovi in condizioni analoghe, tanto riguardo alle qualità di coltura, quanto riguardo ai prodotti e alle relative spese di coltivazione.

Art. 117.

Pei territori, o per singole qualità di coltura, cui non siano applicabili le disposizioni degli articoli precedenti, la valutazione delle spese di produzione si fa per analisi diretta.

Art. 118.

La determinazione delle anzidette spese deve farsi cogli stessi criteri stabiliti per la determinazione del prodotto medio, e cioè sulla base della media delle spese sostenute dalla generalità dei possessori per ciascuna qualità e classe, senza tener conto di quelle eccezionali, in più od in meno, derivanti da cure e diligenze straordinarie, o da cattiva amministrazione, non avendosi riguardo, giusta l'art. 103, nemmeno alla maggiore o minore produzione che ne consegue.

Art. 119.

Deduzione a titolo di irrigazione.

Per i terreni irrigui, che vengono introdotti e stimati come tali in catasto, si deducono le spese che i possessori devono sostenere per la irrigazione. Si comprendono in esse quelle che, o sotto forma di contributo consorziale o direttamente, stanno a carico dei possessori per la manutenzione e l'espurgo dei canali di con-

dotta principali e secondari, per la manutenzione dei relativi edificii o manufatti, e per la custodia e distribuzione delle acque.

Art. 120.

La misura della deduzione per le anzidette spese si determina in relazione a quelle che ordinariamente vengono sostenute dai principali possessori del comune o dei comuni limitrofi, senza riguardo al capitale impiegato nella condotta delle acque.

Art. 121.

Nel caso di terreni irrigati con acque in tutto od in parte di affitto, o concesse a canone, si introduce nella stima una deduzione speciale, da stabilirsi, come per le altre deduzioni, in una misura annua media proporzionata al costo delle acque.

Art. 122.

Deduzione per opera di difesa.

Le spese per opere permanenti di difesa, di scolo e di bonifica, da computarsi in deduzione, sono quelle che si sostengono dai possessori o isolatamente, o riuniti in consorzi, allo scopo di mantenere i fondi nell'ordinario stato di coltivazione, secondo il quale vengono iscritti e stimati in catasto, e cioè le spese per la conservazione di argini privati o consorziali, per l'espurgo di fossi o canali di scolo e di bonifica, per l'esercizio di macchine idrovore, per la manutenzione di muri, repellenti, chiaviche ed altri manufatti.

Si comprendono quindi fra le dette spese quelle per le opere di fognatura, il contributo per le opere idrauliche di seconda categoria, ed in generale qualunque spesa o contributo che stia a carico dei possessori allo scopo anzidetto.

Art. 123.

Nella formazione delle tariffe però si contemplano, fra le deduzioni da farsi per le spese indicate all'articolo precedente, soltanto quelle che riflettono tutte le particelle di una data classe, oppure quei gruppi di particelle, che si tengono distinti, entro la classe, con un simbolo speciale.

Art. 124.

Le spese dell'anzidetta categoria, che riflettendo solo poche particelle, non possono contemplarsi secondo il disposto dell'articolo precedente nella formazione della tariffa di ciascuna qualità e classe, vengono prese in considerazione all'atto del classamento attribuendo alle particelle stesse, ove l'entità delle spese predette lo richieda, una classe inferiore.

Art. 125.

Deduzioni per spese di manutenzione dei fondi.

Fra le spese necessarie alla manutenzione dei fondi nello stato di coltivazione ordinaria, secondo il quale vengono inscritti e valutati in catasto, si comprendono quelle che a tale scopo sostengono i possessori, specialmente di alcuni terreni in colle o in monte, per muri di sostegno, palafitte, o altre opere indispensabili alla conservazione dei medesimi in un piano coltivabile, e per impedire o arrestare le frane, le irruzioni di acque, e simili.

Art. 126.

Deduzioni per reintegrazione delle colture.

Nella determinazione della rendita imponibile si deducono anche le spese occorrenti per la reintegrazione delle colture, specialmente arboree.

Per quei terreni che si coltivano soltanto a dati intervalli, lasciandoli in riposo un certo numero di anni consecutivi, che non può computarsi nella ruota agraria in uso per la generalità del territorio cui appartengono, si fanno, di regola, qualità e, ove occorra, classi distinte, semprechè si tratti di un certo numero di particelle.

Art. 127.

La tariffa per i terreni anzidetti si forma sulla base del prodotto medio, che se ne ottiene negli anni in cui vengono coltivati, unito al prodotto naturale che mediamente essi danno durante gli anni di riposo, tenuto conto della spesa occorrente per rimetterli periodicamente a coltura, ed applicando anche in questi casi i criteri e le norme stabilite per i terreni soggetti all'ordinaria coltivazione.

Quando si tratti di poche particelle, la loro stima può farsi per parificazione alle analoghe qualità e classi di terreni aventi una rendita corrispondente a quella che esse producono.

Art. 128.

Deduzioni per manutenzione dei fabbricati rurali.

La deduzione per manutenzione dei fabbricati rurali si applica soltanto a quelle qualità di coltura, per le quali in via ordinaria essi occorrono.

Tale deduzione, limitatamente alle qualità per le quali viene ammessa, si applica sia ai terreni forniti di casa rurale, sia a quelli che ne sono privi.

Art. 129.

La deduzione, di cui all'articolo precedente, si determina in base alla media della spesa necessaria per la manutenzione dei fabbricati rurali effettivamente esistenti nel territorio in condizioni normali avuto riguardo alla estensione e alla qualità dei terreni cui servono, e ai danni speciali cui possono andar soggetti per inondazioni, fenomeni vulcanici, frane e simili.

Essa viene fissata in una quota parte della rendita lorda.

Art. 130.

Deduzioni per infortuni ordinari.

Una speciale deduzione per infortuni ordinari si fa solo se e in quanto la diminuzione che ne risulta nel prodotto medio non sia già stata considerata nella determinazione del prodotto medesimo.

Art. 131.

Infortuni atmosferici.

Per i danni provenienti dagli infortuni atmosferici, cioè dalla grandine, dalla siccità, dalla brina e simili, la deduzione, in quanto sia da farsi giusta l'articolo precedente, si determina in una quota parte della rendita lorda, la quale quota varia a seconda dei diversi prodotti, che ne sono danneggiati, e della diversità delle circostanze locali.

La determinazione della detta quota si fa in base agli oppor-

tuni studi da effettuarsi per i diversi territori, nonchè ai dati e alle notizie desunte da pubblicazioni attendibili, o da raccogliersi sul luogo, tenendo conto della maggiore o minore frequenza con cui tali danni si verificano, e della maggiore o minore quantità di prodotto che ne risulta danneggiato.

Art. 132.

Danni provenienti da fenomeni vulcanici e meteorologici.

Nello stesso modo e cogli stessi criteri si considerano i danni derivanti ai terreni, prossimi ai vulcani in attività, dai fenomeni vulcanici e meteorologici propri di quelle contrade, quando siano tali da diminuirne pressochè periodicamente i prodotti.

Art. 133.

Inondazioni ordinarie.

I danni delle inondazioni ordinarie, procedenti da straripamenti di laghi, fiumi, torrenti e canali, o da mancanza di scolo, che in alcune zone di terreno accadono quasi inevitabilmente ogni anno, od a brevi periodi presso che certi, e che cagionano una diminuzione ordinaria di prodotti sopra una determinata zona di terreni, si tengono a calcolo direttamente nella classificazione, cioè formando per tali terreni una o più classi speciali, oppure nel classamento, quando si tratti di poche particelle, abbassando la classe che altrimenti si sarebbe dovuta assegnare.

Art. 134.

Si contemplano invece in modo analogo a quello prescritto per gli altri infortuni, con una deduzione speciale da farsi nella stima, i danni provenienti dalle inondazioni, che si verificano ad intervalli irregolari e che danneggiano i prodotti di una maggiore estensione di terreno, oltre quelli delle zone che d'ordinario vengono inondate quasi tutti gli anni.

Le inondazioni, da contemplarsi come sopra, sono quelle soltanto che danneggiano i prodotti, e che, se cagionano talvolta qualche danno anche al fondo o alla sua superficie coltivata, questo danno non è tale da alterarne sostanzialmente e stabilmente la qualità e la forza produttiva, o da diminuirne la estensione.

Art. 135.

I danni derivanti da lavine o frane, che occorrono quasi inevitabilmente ed a brevi intervalli, si considerano nella stima, o mediante la qualificazione e la classificazione, o mediante il classamento dei terreni che vi sono soggetti, secondo che si tratta di un rilevante o limitato numero di particelle.

Art. 136.

Danni per infortuni straordinari.

Non si fa alcuna deduzione per i danni che provengono da eruzioni vulcaniche, rotte di fiumi, corrosioni gravi, inghiaiamenti, lavine, frane o altri infortuni affatto straordinari, ai quali si provvede secondo il disposto dell'art. 38 della legge 1° marzo 1886.

Art. 137.

Deduzioni per spese di amministrazione.

Le spese di amministrazione da dedursi nella stima sono quelle relative alla custodia e alla vigilanza dei fondi e dei prodotti, alla direzione delle colture e dei lavori, e al trasporto dei prodotti stessi nei luoghi di custodia in quanto siano a carico del proprietario, al riparto, ove occorra, dei prodotti fra il proprietario e il coltivatore, e alla esecuzione delle vendite.

La misura dell' anzidetta deduzione si determina, come per gli infortuni, in una quota parte della rendita lorda ed in proporzione alle diverse qualità di coltivazione, istituendo all' uopo gli opportuni studi, e assumendo in luogo i dati e le informazioni relative dai più esperti conoscitori delle aziende agrarie, dai principali possessori e dalle rappresentanze locali.

Art. 138.

Deduzione per spese di trasporto dei prodotti.

In generale le spese di trasporto dei prodotti nei luoghi di custodia si computano tra le spese di produzione o di amministrazione a seconda dei casi, come agli articoli 113 e 137. In casi speciali si ha riguardo alle dette spese anche nella classificazione o nel classamento, di cui agli articoli 78 e 84. Della spesa occorrente per il trasporto dei prodotti dal comune, in cui

se ne fa il raccolto, al mercato, donde si desumono i prezzi relativi, si tiene conto come all' art. 106.

Art. 139.

Laghi, stagni, ecc.

I laghi e gli stagni da pesca e simili si stimano per la loro rendita netta desunta secondo gli ordinari procedimenti peritali.

Nello stesso modo si stimano i pascoli, i gerbidi e quegli orti, frutteti e simili, per i quali, attesa la varietà, minutezza e molteplicità dei generi che vi si coltivano, e la incerta o difficile valutazione dei relativi prodotti, non fosse conveniente eseguire la stima in ragione diretta dei prodotti stessi.

Non si considerano in catasto i diritti di pesca che non dipendono dalla proprietà del fondo corrispondente.

Art. 140.

Terreni sottratti alla ordinaria coltivazione.

Qualora nei casi di stima per parificazione indicati nell'art. 17 della legge non si avessero terreni contigui, la stima si fa mediante parificazione ai migliori fra i terreni più prossimi.

All' area occupata dalle strade ferrate e dalle tramvie in sede propria si attribuisce una rendita media proporzionata a quella dei terreni che la fronteggiano.

Per determinare questa rendita, la sede stradale si considera come divisa in altrettante porzioni quante sono le particelle di diverse qualità o classe contigue ai due lati della medesima, supposto che le linee di divisione fra queste particelle, dal punto d' incontro colla sede stradale vengano continuate fino al suo asse mediano con linee a questo normali.

Art. 141.

Terreni soggetti a servitù militari.

Per i terreni soggetti a servitù militari, si tien conto dei danni continui o periodici che da coteste servitù possono risultare, o mediante la qualificazione e classificazione, o mediante il classamento.

Art. 142.

Terreni soggetti a vincolo forestale.

Per i terreni soggetti a vincolo forestale si tiene conto degli effetti di tale servitù nella classificazione, o nel classamento.

Art. 143.

Per quei terreni, che dopo la formazione del catasto venissero sottoposti a nuove o maggiori servitù militari, o a vincolo forestale e per quelli che ne venissero esonerati, si provvede con speciali disposizioni legislative.

Art. 144.

Canali maestri ecc.

I canali maestri per la condotta delle acque, alla cui superficie, per l'art. 17 della legge, non si attribuisce alcuna rendita, sono quelli, principali o secondari, che portano le acque di irrigazione dal punto di presa sino all' ultimo podere cui servono.

Nel caso però che la superficie occupata dai detti canali appartenga ai possessori dei terreni che attraversano e che ne sono irrigati, essa viene compresa nei medesimi, a seconda dei rispettivi diritti dei possessori.

Con criteri analoghi sono da considerarsi i canali principali in cui si raccolgono le acque di scolo dei detti terreni per condurle ad irrigare altri fondi inferiori.

Art. 145.

Fabbricati rurali.

Affinchè un fabbricato sia ritenuto rurale, ed escluso, per ciò, dalla stima, giusta l'art. 15 della legge 1° marzo 1886, non è necessario che sia situato sul fondo cui serve.

Art. 146.

Accessori dei fabbricati rurali.

Sono accessorii, o dipendenze dei fabbricati rurali, i pozzi, i cortili, le concimaie, le aie e simili, quando siano esclusivamente e stabilmente destinati agli usi propri dell' agricoltura.

Art. 147.

Non si comprendono fra gli accessorii dei fabbricati rurali gli orti, le aie provvisorie, e in generale tutti quegli spazi che vengono occupati solo temporaneamente per deposito di concimi, o di attrezzi o di prodotti agricoli, oppure che non servono esclusivamente alla prima manipolazione dei prodotti stessi, ma ben anche ad ulteriori usi o lavorazioni per fini industriali e commerciali.

Nota al Capo VII.

Il capo saldo della stima è la tariffa.

L'art. 11 della legge 1° marzo 1886 definisce la tariffa « Essa « deve esprimere in moneta legale la rendita imponibile di un « ettare per ciascuna qualità e classe di terreni ». La rendita imponibile è quella parte del prodotto totale del fondo che resta al proprietario netta dalle spese e dalle perdite eventuali. (Vedi il detto art. 11 della legge). Il Regolamento in questo capo specifica i modi mercè i quali si deve stabilire il prodotto lordo e le detrazioni delle spese e delle perdite secondo i casi e condizioni diverse e secondo i sistemi di condotta delle agenzie agrarie.

Vuole pure il terzo capoverso dell'art. 11 che i fondi vengano considerati in uno stato di ordinaria e duratura coltivazione secondo gli usi e consuetudini locali.

All' art. 14 la citata legge dispone che il prodotto lordo si determini sulla base dei risultati del dodicennio 1874-85 o di quel periodo maggiore che per qualche coltura speciale occorresse adottare per abbracciarne tutte le vicende.

Per ottenere il prodotto totale si valuta in primo luogo la quantità, poi il prezzo. Rispetto alla quantità e alla natura dei prodotti, nel fare la media del dodicennio due cose sono principalmente da avvertire tanto nel classamento che nella tariffa: in primo luogo bisogna tener conto delle rotazioni ed avvicendamenti agrari e delle diversità dei prodotti che in uno stesso terreno si succedono in un determinato periodo. Poscia conviene ritenere che i prodotti dei quali la stima deve tener conto, sono quelli naturali del suolo prima di qualunque trasformazione e così l'uva e non il vino, l'olivo e non l' olio e per evitare gli errori nella

valutazione della quantità e dei prezzi si valutano i prodotti dopo la prima manipolazione salve le deduzioni di cui in appresso.

Avuta la media decennale della specie e quantità dei prodotti di un ettaro, si fa il conto del valore di quei prodotti sulla media dei tre anni di minimo prezzo del dodicennio 1874-85 calcolato anche il disaggio della carta. I prezzi sono desunti dalle mercuriali degli ordinari mercati di vendita col controllo dei registri delle Opere Pie e di qualche proprietario. Tali prezzi però per ciascun comune di ogni provincia sono fissati dalla Giunta superiore del catasto, mediante opportuni quadri o prospetti e salva l'approvazione della Commissione censuaria centrale che decide dopo avere sentite le Commissioni provinciali rispettive. Con questi elementi, le Giunte tecniche fanno il calcolo del valore del prodotto medio di un ettaro per ogni qualità e classe di ciascun comune della rispettiva provincia e ne stabiliscono la rendita lorda.

Ora alle detrazioni. L'art. 14 della legge 1° marzo 1886 stabilisce che le detrazioni da farsi sulla detta rendita lorda, le spese di produzione, i contributi e le spese per opere di difesa e di conservazione del fondo e di reintegrazione della coltura, quelle di manutenzione dei fabbricati rurali, una quota di spese di amministrazione, una quota di danni provenienti dagli infurtuni e dalle inondazioni ordinarie dalle lavine, frane, servitù militari seguendo naturalmente le varie vicende e consuetudini locali. L'odierno Regolamento nel titolo che annottiamo disciplina secondo i casi le altre detrazioni.

Fu discusso dalla Commissione pel regolamento se si dovesse trattare delle detrazioni per servitù civica e fu deciso di non parlarne. Fu pure discusso se nelle detrazioni si dovessero dichiarare esenti d' imposte le case di abitazione degli agenti o fattori Direttori delle aziende rurali, fu deciso di non parlarne nel Regolamento ma di tenerne nota nella relazione. (Vedi relazione Cambray-Digny pag. 15).

Dalla quale annotazione è a ritenersi che la Commissione era favorevole alla deduzione per via di interpretazione della legge e non ha ritenuto necessario sanzionarla nel Regolamento. Vi è dunque tutto il fondamento di ritenere che debbano cotali abitazioni essere esenti da tasse.

Compiute così le detrazioni disciplinate dal Regolamento alla

rendita lorda dell'ettaro di terreno di ciascuna qualità e classe ne risultano le tariffe delle quali le Giunte tecniche fanno una tabella per ciascun comune della rispettiva provincia.

CAPITOLO VIII.

Pubblicazione dei dati catastali risultanti dal classamento e trattazione dei relativi reclami.

Art. 148.

Disposizioni preliminari per la pubblicazione.

Compiuto il classamento con tutte le corrispondenti operazioni, sia di campagna che di tavolo, e allestita dalla Giunta tecnica la tariffa da pubblicarsi, giusta l' art. 183, la Giunta superiore del catasto provvede alla pubblicazione della mappa e degli atti relativi, nei quali sono riassunti i risultati della misura e della applicazione delle qualità e delle classi alle singole particelle.

Art. 149.

La detta pubblicazione si eseguisce nella sede del Comune amministrativo, sotto la sorveglianza della Commissione censuaria comunale, e coll' assistenza immediata del segretario della medesima.

Art. 150.

Almeno un mese prima del giorno in cui deve incominciare la pubblicazione, l'Amministrazione del catasto ne avvisa il sindaco del comune, invitandolo a predisporre un locale adatto, fornito dei necessari mobili e di quant' altro occorre.

Art. 151.

Atti da pubblicarsi.

Prima del giorno suddetto, si trasmettono ai sindaci, affinchè ne facciano la consegna alle rispettive Commissioni censuarie comunali le mappe e gli altri atti occorrenti, cioè:

a) la tavola censuaria, consistente in un registro, che contiene tutti i numeri di mappa, disposti in ordine progressivo coi corrispondenti dati catastali rilevati all' atto del classamento, e la rispettiva superficie;

b) gli estratti partitari della tavola suddetta, nei quali sono riassunti i numeri di mappa intestati a ciascun possessore, coi relativi dati;

c) l'indice dei possessori, in cui tutte le ditte censuarie del Comune sono disposte in ordine alfabetico, e sono indicati i numeri di mappa che appartengono a ciascuna di esse;

d) la tariffa delle diverse qualità e classi dei terreni pubblicata dalla Giunta tecnica a norma dell'art. 183.

Art. 152.

Modi della pubblicazione. Atti da pubblicarsi.

La Commissione comunale, ricevuti gli atti sopra indicati, li deposita nel locale a ciò predisposto dal sindaco, e pubblica immediatamente un manifesto, col quale:

a) notifica agli interessati il luogo o le ore in cui gli atti stessi saranno ostensibili per 60 giorni successivi a quello fissato per l'incominciamento della pubblicazione;

b) invita i possessori ad esaminarli, per riconoscere la regolarità delle loro partite, ed a presentare i loro eventuali reclami od osservazioni, avvertendo che il termine è perentorio;

c) invita altresì i possessori a denunciare tutte le variazioni, sia topografiche sia riguardanti enti censibili e non censiti, o viceversa, le quali fossero avvenute posteriormente alle operazioni di classamento dei terreni.

Il termine, di cui al paragrafo *a*, in casi eccezionali, può, con deliberazione della Giunta superiore del catasto, essere prorogato fino ad altri 60 giorni.

Art. 153.

Il detto manifesto dev' essere pubblicato all' albo comunale, e rimanervi continuamente affisso durante il tempo accordato per la presentazione dei reclami.

Deve anche essere affisso negli altri luoghi soliti per le pubblicazioni ufficiali, e se ne deve ripetere la pubblicazione in ogni giorno festivo e di mercato dello stesso periodo di tempo.

Art. 154.

Il locale destinato per la pubblicazione del catasto deve re-

stare aperto ogni giorno compresi i festivi, non meno di 6 ore, da fissarsi dalla Commissione censuaria, con riguardo al maggior comodo dei possessori.

Tuttavia nel caso di comuni in cui vi siano pochi possessori, o si verifichino altre circostanze particolari, la Commissione censuaria, previo consenso della Giunta municipale e dell'Amministrazione del catasto, può limitare le operazioni di pubblicazione a dati giorni della settimana e ad un minor numero di ore, sempre però con riguardo al maggior comodo dei possessori.

Art. 155.

Incarichi dell'Assistente alla pubblicazione.

L' Assistente alla pubblicazione deve fornire ai possessori o loro incaricati senza alcun compenso, tutte le spiegazioni che richiedano, sia per la esatta intestazione delle loro ditte, sia per la ricognizione dei possessi sulla mappa e sui relativi atti, sia ben anche riguardo il modo di compilare, per le partite riconosciute regolari, le corrispondenti dichiarazioni, e di redigere, ove occorra, osservazioni e reclami.

Questi reclami devono essere numerati e inscritti in apposito protocollo a cura dell'Assistente il quale ne rilascia ricevuta.

Art. 156.

Le dichiarazioni relative alle partite che si riconoscono regolari, come pure le osservazioni ed i reclami possono farsi dai possessori interessati o loro incaricati anche a voce all'Assistente, il quale in tal caso deve eseguire la compilazione, facendole firmare dai possessori stessi, o firmandole esso in vece loro, ove siano illetterati.

Art. 157.

Se l'Assistente, coadiuvando i possessori durante i loro esami o in qualsiasi altro modo nel corso della pubblicazione, scopre errori od omissioni nelle partite di altri possessori, ne prende nota per redigere le occorrenti osservazioni, o reclami d' ufficio, negli ultimi giorni che procedono le scadenze del termine fissato dall'art. 152 *a*, qualora non vengano prodotti prima dagli stessi possessori.

Art. 158.

Spetta all'Assistente di sorvegliare in modo attento e continuo l' ufficio di pubblicazione del catasto, affinchè la mappa e gli atti relativi non vengano dai possessori menomamente alterati, nè in verun modo deturpati, foss' anche con semplici segni a matita.

Art. 159.

Facoltà ai possessori di avere copia degli estratti partitari.

È proibito all' assistente e a chiunque altri di estrarre tipi o copie dalle mappe e dagli atti relativi.

Si eccettuano dal divieto soltanto gli estratti delle partite, dei quali è data facoltà ai rispettivi possessori di trarre copia nell' ufficio, o di farsela allestire a cura dell' assistente. Questi però non può occuparsene nell' orario destinato per la pubblicazione, e non può autenticare la detta copia, nè pretendere per l' opera sua un compenso maggiore di centesimi due per ogni numero di mappa inscritto nell' estratto, e di centesimi cinque per ogni foglio che venga fornito dallo stesso assistente a proprie spese.

Art. 160.

Vigilanza e responsabilità per la conservazione degli atti catastali.

La Commissione censuaria comunale vigila che l' assistente adempia esattamente i doveri che gli incombono, e, occorrendo, provvede al buon andamento della pubblicazione.

Il comune è responsabile della custodia e della conservazione dei documenti pubblicati, ed è tenuto a rinnovarli a sue spese nei casi di guasti, deturpazioni o smarrimenti non derivanti da forza maggiore, salvo al medesimo il diritto di regresso verso coloro che vi avranno dato causa.

Art. 161.

Reclami dei possessori.

Tutti i possessori, direttamente o col mezzo di procuratori o incaricati, entro il termine di cui all'art. 152 *a*, sono autorizzati a presentare osservazioni e reclami alla Commissione censuaria

comunale sulla intestazione, delimitazione, figura ed estensione dei rispettivi beni, nonchè sull' applicazione della qualità, della classe e della destinazione.

Il mandato può risultare anche da lettera con firma autenticata dal sindaco, da unirsi al reclamo.

Art. 162.

Per ogni comune devono farsi reclami separati, ancorchè riflettano la stessa ditta, e in ciascun reclamo devono essere indicati distintivamente per ogni numero di mappa, o particella, il titolo e motivi pei quali si reclama.

Art. 163.

Nel solo caso che il reclamo riguardi l' estensione, esso può farsi complessivamente per più numeri di mappa, semprechè questi rappresentino poche particelle contigue e comprese in un solo perimetro.

Agli effetti del catasto però non possono formare oggetto di reclamo le piccole differenze di estensione, comprese nei limiti di tolleranza, che saranno stabiliti dalla Giunta superiore.

Art. 164.

Nei reclami sulla estensione i possessori devono produrre i documenti, dai quali desumono che la superficie attribuita nel nuovo catasto alle particelle in quistione non è esatta.

Tali documenti possono consistere in un atto legale d' acquisto o di divisione, come pure in un tipo regolare, firmato da un ingegnere, da un perito agrimensore o da un geometra.

In questo caso le spese della verifica sono a carico dell' Amministrazione del catasto.

Art. 165.

Può domandarsi la verifica dell' estensione anche in mancanza di documenti giustificativi, ma il possessore reclamante deve obbligarsi a sostenere la relativa spesa pel caso che la domanda risulti infondata.

Art. 166.

I reclami sull' applicazione della classe, perchè possano essere

presi in considerazione, devono indicare le particelle dello stesso Comune, che in confronto con quella del ricorrente, quantunque della stessa qualità e della stessa produttività e in eguale condizioni, nondimeno risultassero collocate in una classe diversa.

Art. 167.

Qualora durante la pubblicazione vengano presentati reclami, che in tutto od in parte non siano conformi alle disposizioni degli articoli precedenti dove l'assistente, prima di inscriverli a protocollo, inviare i reclamanti a rettificarli, indicandone loro il modo, e avvisandoli che devono essere ripresentati prima che scada il termine fissato all'art. 152 *a*.

Art. 168.

La ricevuta rilasciata all'atto della presentazione dei reclami è l'unico titolo per comprovare che essi vennero presentati nel termine prescritto.

Coloro che durante la pubblicazione non presentassero osservazioni o reclami, si ritengono avere pienamente accettato, per gli effetti del catasto, i dati inscritti nei rispettivi estratti delle partite e negli atti pubblicati.

Art. 169.

Chiusura della pubblicazione.

Alla scadenza del termine fissato per la pubblicazione l'assistente chiude il protocollo dei reclami con analoga dichiarazione, in concorso della Commissione censuaria comunale, e fa poi constare sui relativi estratti delle partite il mancato intervento dei possessori, che non si sono presentati a riconoscerle.

Art. 170.

Esame dei reclami per parte dei funzionari del catasto ed operazioni contemporanee.

Chiusa la pubblicazione, completati e riordinati tutti gli atti che vi si riferiscono questi si trasmettono ai rispettivi uffici del catasto, i quali procedono all'esame delle osservazioni e dei reclami ed alle relative verificazioni sopra luogo, allo scopo d'introdurre, ove occorrano, nelle mappe e negli altri atti catastali

le variazioni topografiche, le divisioni di proprietà e le rettifiche domandate.

Art. 171.

In questa occasione le mappe coi relativi atti devono essere corrette e condotte a rappresentare lo stato delle proprietà al momento della visita, al quale uopo si rilevano e s'introducono in catasto gli aumenti e le diminuzioni di cui l'art. 35 della legge 1° marzo 1886.

Art. 172.

Contemporaneamente alle indicate operazioni i periti catastali eseguiscono le opportune verifiche, per fare le loro osservazioni sui reclami concernenti la qualità e la classe dei terreni e su quanto altro fosse emerso da esaminarsi, o da correggersi in seguito alla pubblicazione della mappa e dei relativi atti.

Art. 173.

Fra le osservazioni che deve fare il perito, come all'articolo precedente, si comprendono anche le opportune proposte per correzioni o rettifiche di errori o imperfezioni, sia di misura, sia di qualificazione, classificazione, classamento od altro, che avesse a scoprire nel corso delle operazioni relative all'esame dei reclami, e che non si fosse avvertito dagli interessati.

Art. 174.

Prima di procedere all'esame sopra luogo dei reclami concernenti la qualità e la classe dei terreni, il perito catastale deve provocare dalla Giunta tecnica le disposizioni occorrenti circa ai reclami, che fossero stati prodotti dalla Commissione censuaria comunale sulla qualificazione e classificazione.

Art. 175.

Concorso delle Commissioni comunali e dei possessori all'esame dei reclami sopra luogo.

Alle verificazioni sopra luogo, relative alla definizione dei reclami, deve assistere la Commissione censuaria comunale, o un suo delegato, affinchè possa mettersi in grado essa pure di pronunciare il proprio voto sui medesimi.

A tale uopo si prendono dal perito catastale gli opportuni concerti colla Commissione.

Art. 176.

Almeno tre giorni prima dell' incominciamento delle visite sopra luogo per l' esame dei reclami, il perito catastale fa pubblicare nel comune un manifesto, per avvisarne gli interessati.

Successivamente, egli deve rendere avvertiti a domicilio i singoli possessori reclamanti del giorno in cui avrà luogo la visita sopra i fondi, che formano oggetto dei rispettivi reclami, invitandoli ad intervenirvi.

Art. 177.

Sugli elenchi dei reclamanti, compilati a cura del perito catastale, si fa constare dell' avviso dato a domicilio, come all' articolo precedente, mediante annotazione firmata dal messo incaricato della consegna.

Se il possessore ha residenza o dimora nel Comune, l' avviso viene dato nella casa di sua abitazione a lui stesso, o ad uno della famiglia, o a persona addetta al suo servizio.

In caso diverso, l' avviso viene dato all' agente, o al colono, o allo affittuario del fondo, o ad uno della loro famiglia, ed in mancanza di essi viene affisso all' albo comunale.

Art. 178.

Le visite locali per l'esame dei reclami si eseguiscono in concorso dei possessori reclamanti, o loro delegati, e anche senza di essi, se, malgrado l' invito, non intervengono, facendo però constare che l' avviso era stato loro dato nei modi prescritti dall' articolo precedente.

Art. 179.

Voto della Commissione comunale.

Compiute le verifiche e l' esame dei reclami la Commissione censuaria comunale, entro il termine di trenta giorni, trasmette, per mezzo del perito a ciò delegato dall'Amministrazione del catasto, il proprio voto coi relativi atti alla Commissione provinciale.

Art. 180.

Osservazioni del perito catastale e trasmissione degli atti alla Commissione provinciale.

Il perito, compiuti i lavori di tavolo corseguenti alle eseguite verifiche, trasmette il voto della Commissione comunale alla Commissione provinciale, accompagnandolo colle sue osservazioni e cogli atti necessari.

Art. 181.

Decisioni della Commissione provinciale.

La Commissione provinciale, esaminati i reclami, il voto della Commissione comunale e le osservazioni del perito catastale, e fatti gli ulteriori studi che stima opportuni, decide in via definitiva sopra ognuno dei reclami medesimi, salvo il disposto nell'ultimo capoverso dell'art. 29 della legge 1° marzo 1886, e trasmette le decisioni cogli atti relativi alla Giunta superiore del catasto.

Se spirati i 30 giorni, la Commissione censuaria comunale non ha trasmesso i reclami col suo voto, la Commissione provinciale provvede a ritirare i reclami stessi, e decide anche senza il voto della Commissione censuaria comunale.

Art. 182.

In quanto la Commissione censuaria centrale accolga i reclami ammessi dal suddetto ultimo capoverso dell'art. 29 della legge 1° marzo 1886, la Giunta superiore del catasto, di conformità alle decisioni della Commissione stessa, stabilisce i modi e termini per le eventuali operazioni di rettifica.

Nota al Capo VIII.

Questo capo disciplina le pubblicazioni del catasto e così prescrive i termini e la qualità degli atti da pubblicarsi ed i modi con cui essa si compie e gl' incarichi delle persone che devono compiere le pubblicazioni e la ingerenza per le medesime delle Commissioni censuarie comunali, nonchè la responsabilità per la conservazione dei documenti pubblicati che è lasciata ai comuni.

Si provvede anche per reclami che per gli effetti delle pubblicazioni possono venire fatti dai possessori.

Tutto il procedimento relativo ai reclami stessi è tracciato in questo capo, la chiusura del quale contiene l'attribuzione alla Giunta superiore del catasto di stabilire i modi delle eventuali operazioni di rettifiche di conformità ai reclami.

Dal complesso di tale procedimento parci si pronunciano tre stadi. Nel primo si presentano i reclami davanti le Commissioni comunali che emettono il loro voto. Le decisioni relative sono pronunziate dalle Commissioni provinciali. Secondo poi l'art. 29 della legge 1° marzo 1886 si può ricorrere in terzo definitivo stadio alla Commissione centrale, *ma soltanto per violazione di legge e per questioni di massima.*

CAPITOLO IX.

Pubblicazione dei prospetti delle tariffe, e trattazione dei relativi reclami.

Art. 183.

Compiuti i lavori di qualificazione, classificazione e tariffa dei comuni di una Provincia, secondo le norme stabilite nei capitoli VI e VII, la Giunta superiore del catasto ne fa pubblicare i prospetti delle rispettive Giunte tecniche.

Allo scopo di collegare e perequare, fra le diverse Provincie, le tariffe relative alle principali qualità e classi di terreno, possono farsi anche pubblicazioni parziali delle medesime per Provincie contigue, prima che siano ultimate quelle dell'intera Provincia.

Art. 184.

La pubblicazione delle tariffe nella Provincia si fa mediante inserzione delle tariffe stesse in un supplemento al foglio periodico, che in ogni Provincia si pubblica a cura della Prefetture in conformità della legge 30 giugno 1876, n. 3195.

Art. 185.

Termine per la produzione dei reclami delle Commissioni censuarie comunali.

I prospetti delle tariffe dei Comuni di ciascuna provincia si

comunicano alla Commissione censuaria provinciale, alla quale si comunicano altresì possibilmente, i prospetti delle tariffe dei Comuni limitrofi delle altre Provincie.

I prospetti delle tariffe di ciascun Comune e quelli dei Comuni limitrofi si comunicano anche alle Commissioni censuarie comunali, le quali, tosto che gli abbiano ricevuti, pubblicano un manifesto all'albo del Comune, con cui si notifica che i detti prospetti trovansi ostensibili nell' ufficio comunale durante 30 giorni, decorribili da quello indicato nel manifesto stesso.

Art. 186.

Presentazione dei reclami.

Contro le risultanze dei prospetti delle tariffe, così pubblicati dalle Giunte tecniche, le Commissioni comunali possono presentare, per mezzo delle Giunte stesse, entro il termine di cui all' articolo precedente, i loro reclami alla Commissione provinciale sulla qualificazione e classificazione, come pure sulle tariffe del proprio Comune, tanto in via assoluta, cioè avuto riguardo alle condizioni particolari del Comune medesimo, quanto in via comparativa, istituendo confronti colle tariffe delle stesse qualità di terreno nei Comuni limitrofi.

Nel caso contemplato dal secondo comma dell'art. 183, se le tariffe pubblicate non riguardano Comuni confinanti con quelli di altra provincia, pei quali la pubblicazione di esse sia già avvenuta, i reclami possono farsi in confronto colle analoghe tariffe di Comuni non confinanti, semprechè però questi appartengano a provincie contigue.

I reclami relativi alle tariffe devono indicare la quantità dell' aumento o della diminuzione, che si reputi giusta, e preferibilmente esser fatti anche in via comparativa.

Art. 187.

Reclami della Commissione comunale contro il voto della Commissione provinciale.

I reclami della Commissione comunale contro il voto della Commissione provinciale devono essere presentati a quest' ultima entro il termine di 15 giorni, decorribili dall' avuta partecipa-

zione del voto suddetto, e non possono estendersi oltre il limite del primitivo reclamo.

Art. 188.

Esame dei detti reclami per parte della Commissione provinciale.

La Commissione provinciale, qualora trovi che si possa far ragione in tutto od in parte alle osservazioni delle Commissioni comunali, deve provocare anche su di esse il parere della Giunta tecnica.

Art. 189.

Invio alla Commissione censuaria centrale dei reclami ed atti relativi.

Esaurita la procedura prescritta agli articoli precedenti, la Commissione provinciale fatte tanto per le tariffe che furono argomento di reclamo quanto per le altre, quelle indagini, verifiche e confronti che reputa opportuni per tutti i Comuni della Provincia, trasmette alla Commissione centrale tutti gli atti relativi, colle sue osservazioni e colle proposte che crede necessarie per ottenerne la congruenza e la proporzionalità delle tariffe, sia nell'interno dei singoli Comuni e della Provincia in complesso, sia in relazione a quella dei Comuni confinanti colla medesima.

Art. 190.

Determinazione delle tariffe per parte della Commissione censuaria centrale.

La Commissione censuaria centrale stabilisce le tariffe di tutti i Comuni censuari in conformità del primo capoverso dell'art. 28 della legge 1° marzo 1886, ne fa la pubblicazione in apposito supplemento della *Gazzetta Ufficiale,* e comunica a ciascuna Commissione censuaria provinciale quella della sua Provincia e delle Provincie finitime.

Art. 191.

Reclami contro il giudizio della Commissione censuaria centrale.

I reclami delle Commissioni provinciali contro le tariffe come sopra stabilite, devono essere prodotti, entro il termine di giorni

60 da quello della avuta comunicazione, alla suddetta Commissione centrale, la quale, approvate in via definitiva, giusta l'articolo 28 della legge, le tariffe di tutti i Comuni censuari del Regno, le trasmette, con analoga dichiarazione, alla Giunta superiore del catasto.

Nota al Capo IX.

In questo capo si disciplina il procedimento di un'altra specie di reclami ben più importanti e cioè quelli che riguardano la qualificazione e classificazione delle tariffe la cui pubblicazione è ordinata dalla Giunta superiore. Nel primo capoverso dell'articolo 29 si dispone: « I possessori potranno reclamare alla Com-
« missione comunale sulla intestazione e sulla delimitazione, fi-
« gura ed estensione dei rispettivi beni e sull'applicazione della
« qualità e della classe. Potranno reclamare altresì, per quanto
« li riguarda le Giunte comunali ed altri enti interessati. In
« questa sede non sono ammessi reclami contro le tariffe ».

Soltanto dopo la presentazione e ventilazione dei reclami si procede alla compilazione per parte della Commissione centrale delle tariffe di tutti i comuni modificandole occorrendo, sul criterio fondamentale di operarne la definitiva perequazione.

Da cotali norme procedurali ben si rileva la vigilanza e diligenza che debbono venire usate dai proprietari nei periodi di costituzione del catasto e come per tutelare gli interessi individuali e quelli dei singoli comuni convenga abbandonare quell'abituale apatia che domina funesta sì che paralizza le migliori iniziative.

CAPITOLO X.

Attivazione del nuovo catasto.

Art. 192.

Operazioni preliminari all'attivazione del catasto.

La Giunta superiore del catasto ricevute le tariffe a norma dell'articolo precedente, provvede all'allestimento degli atti necessari per eseguire l'attivazione del catasto, cioè:

a) la mappa particellare, nella quale ogni particella è controdistinta con proprio numero;

b) la tavola censuaria, di cui all'art. 151, debitamente completata, e coll'aggiunta, per ogni particella, della rendita imponibile;

c) il registro delle partite, nel quale sono raccolti, sotto il nome di ciascuna ditta censuaria, i numeri di mappa dei singoli enti catastali che le appartengono, colla superficie e rendita imponibile corrispondenti, e nel quale dovranno poi essere tenute in evidenza le ulteriori mutazioni di proprietà;

d) la matricola dei possessori, in cui le ditte censuarie sono disposte in ordine alfabetico, coi dati necessari per la formazione dei ruoli dell'imposta fondiaria;

e) tutti gli altri atti, che la Giunta superiore stimerà necessari o utili per l'attivazione e la conservazione del catasto.

Art. 193.

La Giunta superiore del catasto, con manifesto da pubblicarsi in tutti i Comuni del Regno mediante affissione nei modi soliti per gli atti ufficiali, invita i possessori:

a) a domandare per iscritto la registrazione sui nuovi libri delle partite delle variazioni di possesso avvenute dopo la pubblicazione dei dati catastali, di cui al capitolo VIII;

b) a chiedere la correzione degli errori materiali di fatto, quali sarebbero quelli di conteggio, scritturazione e simili, che si avessero a riscontrare negli atti catastali.

Art. 194.

Nel suddetto manifesto si fissa un termine congruo a giudizio della Giunta superiore del catasto per la presentazione delle domande di cui all'articolo precedente, e si avvertono i possessori i quali per qualsivoglia titolo abbiano reclamato contro le risultanze pubblicate del nuovo catasto, che, entro il termine fissato come dianzi, possono prendere cognizione, presso l'ufficio di attivazione del catasto, del giudizio pronunciato definitivamente sui loro reclami dalla Commissione provinciale; e che, entro il termine stesso, nel solo caso che si credessero gravati per violazione di legge o per questioni di massima, possono ricorrere alla Commissione centrale per mezzo di detto ufficio.

Art. 195.

In seguito alle suddette domande, si eseguiscono nei nuovi libri delle partite le variazioni di possesso avvenute dopo la pubblicazione dei dati catastali, e si correggono gli errori materiali di fatto che fossero occorsi.

Art. 196.

Promulgata la legge pel l'applicazione del nuovo estimo, e compiute le operazioni indicate nell'articolo precedente, si formano in base alle risultanze dei nuovi registri partitari, i ruoli per la esazione della imposta.

Incomincia all'ora lo stadio della conservazione del nuovo catasto, e cessano le operazioni intese a mantenere in corrente i catasti preesistenti, i quali fino a nuova disposizione saranno custoditi presso gli uffici di conservazione del corrispondente nuovo catasto.

Cessano parimenti la divisione del territorio del Regno negli otto Compartimenti, e le Direzioni compartimentali istituiti per la formazione del nuovo catasto.

Nota al Capo X.

Dopo compiute tutte le cennate operazioni preliminari si dà opera all'attivazione del nuovo catasto. Negli articoli di questo capo si rileva come per le materie contemplate nei medesimi si fa luogo ad altri reclami per parte dei possessori. Sui quali reclami, come del pari di tutti gli altri dissopra contemplati, nel seno della Commissione pel regolamento, si sollevò la questione della ingerenza che dovesse eventualmente esercitare sulla materia catastale, l'autorità giudiziaria. Ma avendo la legge nettamente e perentoriamente disposto all'art. 31, che nulla è innovato per quanto riguarda all'autorità giudiziaria in materia di catasto ci riportiamo alle osservazioni da noi fatte nel libro sulla perequazione 228 e seguenti nelle note al detto art. 31 della ripetuta legge.

CAPITOLO XI.

Conservazione del Catasto.

Art. 197.

Modi della conservazione.

La conservazione del catasto si fa per duplicato, e cioè sopra due copie di atti identici, da tenersi presso i rispettivi uffici speciali, che ne saranno incaricati.

Art. 198.

Le epoche e i modi per le lustrazioni periodiche del catasto saranno stabiliti nel regolamento speciale prescritto nell'art. 202.

Art. 199.

Introduzione di nuovi enti in catasto.

Nel caso che, a sensi dell'art. 35 della legge 1° marzo 1886, si debbano introdurre in catasto nuovi enti, ai quali non si possano attribuire le qualità e classi esistenti, si creano, per essi, speciali qualità e classi.

Art. 200.

Divisione di particelle.

Nel caso di divisione di una particella, l'estimo si riparte in ragione di superficie, non ostante qualunque patto in contrario.

Art. 201.

Correzione degli errori materiali.

Possono correggersi in ogni tempo gli errori materiali o di fatto che si riscontrassero nelle mappe o nelle scritture censuarie.

Art. 202.

Regolamento per la conservazione del catasto.

Con regolamento speciale, da emanarsi all'atto in cui si renderà esecutivo il catasto, sarà provveduto per l'esatta applicazione di quanto è prescritto negli articoli precedenti.

Nel detto regolamento s'introdurranno tutti quei miglioramenti che la pratica applicazione delle norme ora in vigore avrà sug-

gerito, e si daranno precise disposizioni, tanto riguardo ai criteri ed ai procedimenti, quanto riguardo al personale, affine di assicurare la perfetta ed uniforme conservazione del catasto, sia negli uffici ai quali verrà affidato il primo esemplare del medesimo, sia in quelli che ne dovranno tenere il secondo.

Nota al Capo XI.

Dopo compiute tutte le operazioni di costituzione, sarà promulgata la legge per l'applicazione del nuovo estimo e comincierà allora lo stadio della conservazione del nuovo catasto. Il nuovo organico (come dice l'art. 196 del Reg.), si sostituirà agli otto compartimenti ed alle Direzioni compartimentali.

CAPITOLO XII.

Moderazioni d'imposta.

Art. 203.

Procedimento per la moderazione d'imposta.

Per conseguire la moderazione d'imposta consentita dall'articolo 38 della legge 1° marzo 1886, il possessore danneggiato deve entro quindici giorni dall'accaduto infortunio, presentare alla Intendenza di finanza della provincia, anche per mezzo dell'Agenzia delle imposte, un ricorso, nel quale devono essere indicati per ciascuna particella catastale, la quantità e qualità dei frutti perduti e l'ammontare del loro valore.

Art. 204.

L'Intendenza di finanza, ricevuto il reclamo, ordina una verificazione sopra luogo, ed invita il possessore ad assistervi, perchè possa fornire i necessari schiarimenti, e fare le osservazioni che crederà del suo interesse.

Le spese di questa verificazione sono a carico del reclamante.

Art. 205.

L'Amministrazione delle finanze, nel giudicare sul merito della domanda di moderazione d'imposta, avrà riguardo alla qualità e classe attribuita in catasto ai terreni danneggiati.

Art. 206.

Gli sgravi e rimborsi a favore dei contribuenti che hanno ottenuto moderazione d'imposta, e il pagamento delle spese per parte del reclamante, si eseguiscono nei modi e colle norme stabilite dal regolamento per la riscossione delle imposte dirette.

Nota al Capo XII.

Questo capo del Regolamento è importante perchè nell'art. 38 è demandato ad altre disposizioni legislatore il provvedere ai casi d'infortuni se cotali disposizioni non figurano (e nol potevano figurare nel Regolamento), in esso si prescrivono le norme d'accertamento e le modalità per ottenere la moderazione delle imposte.

CAPITOLO XIII.

Spese per la formazione del catasto.

Art. 207.

Spese a carico dei possessori.

Fra le spese della delimitazione delle private proprietà che, a termine dell'articolo 40 della legge 1° marzo 1886, sono a carico dei rispettivi possessori, non si comprendono quelle delle Commissioni censuarie e loro delegati, nè quelle dei relativi verbali per uso dei comuni e dell' Amministrazione catastale.

Art. 208.

Le somministrazioni che le provincie ed i comuni devono fare, a termini dell'articolo 40, lettera *c*, della legge 1° marzo 1886, sono determinate dai rispettivi uffici superiori del catasto.

Da tale determinazione i comuni possono reclamare alla Direzione compartimentale del catasto, le provincie alla Giunta superiore.

Contro le rispettive decisioni è ammesso l'appello al Ministero delle Finanze.

Art. 209.

Preventivo annuale della spesa per la formazione del catasto.

La Giunta superiore del catasto propone ogni anno, in tempo

debito, il preventivo della spesa necessaria, per l'anno seguente, alle operazioni del catasto, affinchè il Ministro delle Finanze ne possa ottenere lo stanziamento colla legge di approvazione del bilancio generale dello Stato.

Art. 210.

Le spese incontrate dai comuni del compartimento ligure-piemontese per la formazione di catasti comunali in conseguenza di precedenti leggi, saranno rimborsate in quanto possano i catasti medesimi servire agli effetti della legge 1° marzo 1886, e nei limiti della somma che verrà per essi risparmiata allo Stato.

Nota al Capo XIII.

Questo capo non fa che disciplinare la disposizione portata dall' art. 39 della legge 1° marzo 1886.

CAPITOLO XIV.

Condotta ed acceleramento eventuale dei lavori catastali.

Art. 211.

Incominciamento dei lavori.

Istituite la Giunta superiore del catasto e le Direzioni compartimentali, comincieranno, al più tardi, il 1° marzo 1888, i lavori per la formazione del catasto in tutti i compartimenti, e saranno continuati senza interruzione.

Art. 212.

Le domande delle provincie per acceleramento dei lavori del catasto autorizzate dal 2° comma dell' art. 47 della legge 1° marzo 1886, devono essere presentate al Ministero delle Finanze prima che i lavori stessi siano incominciati nel rispettivo territorio.

A tale effetto le Direzioni compartimentali, tre mesi prima di intraprendere i lavori in una provincia, ne danno avviso alla Deputazione provinciale.

Art. 213.

L' anticipazione da farsi dalla provincia comprende la metà di

tutte le spese di personale e di materiali occorrenti nella provincia e posti dalla legge a carico dello Stato.

La Giunta superiore del catasto, fa, per ciascuna provincia richiedente, un preventivo totale approssimativo della spesa necessaria, e determina la rata occorrente per il primo anno, e poi di anno in anno quelle degli esercizi successivi.

La maggiore o minore spesa incontrata in un esercizio viene regolata nella previsione dell' esercizio seguente.

Nell' ultimo anno si liquida la spesa definitiva totale, che sarà rimborsata dal Governo entro due anni dall' applicazione del nuovo estimo provvisorio.

La Giunta superiore del catasto stabilisce pure, appena ricevuto le domande, di quanto tempo potranno presumibilmente essere abbreviate le operazioni.

Art. 214.

Il Consiglio provinciale richiedente delibera sul modo di provvedere al pagamento della metà della spesa totale, sia mediante realizzazione di assegnamenti proprii della provincia, sia mediante assunzione di mutui, sia con imposizione di centesimi addizionali.

Delibera inoltre ogni anno, cominciando dal primo, il relativo stanziamento della rata annuale da anticiparsi, la quale sarà compresa tra le spese obbligatorie straordinarie del bilancio.

Al pagamento delle rate annuali al Tesoro si provvede mediante delegazioni sui ricevitori provinciali, divise per bimestre, alle scadenze delle Imposte dirette.

Art. 215.

Quando il Consiglio provinciale richiedente abbia preso la deliberazione indicata nel precedente articolo, e, in caso di mutui, questi sieno stati effettivamente stipulati, si dà principio alle operazioni catastali nella provincia.

La provincia che richiese l'acceleramento dei lavori catastali ha l'obbligo di continuare le occorrenti anticipazioni fino al termine delle relative operazioni.

Art. 216.

Il termine dei 7 anni, entro i quali, giusta l' art. 47 della legge

1° marzo 1886, il ricensimento deve essere compiuto quando le provincie richiedenti hanno un catasto geometrico particellare con mappe servibili, decorre dal giorno della comunicazione al Ministero della deliberazione del Consiglio provinciale, colla quale vengono presi i provvedimenti necessari per rendere la domanda efficace a termini degli articoli precedenti.

Art. 217.

La Giunta superiore del catasto determina quali fra le provincie richiedenti hanno mappe, presumibilmente e nel loro complesso, servibili agli effetti voluti dalla legge.

In tale provincie si compilano le tabelle di qualificazione e classificazione, e si procede al classamento, giusta le norme prescritte al capitolo VI.

Ove però nel corso delle operazioni venisse a risultare la necessità di straordinarie rettificazioni, all'infuori di quelle occorrenti per le variate qualità e classi, e per non fatte lustrazioni, o di estesi rifacimenti o complementi, allo scopo di rendere le dette mappe servibili, le operazioni stesse saranno tuttavia proseguite, ma il maggior tempo per esse richiesto, e che la Giunta superiore stabilisce, non si computa nei sette anni di che all'articolo precedente, e la provincia deve anticipare, colle norme degli articoli 213 e 214, metà della maggiore spesa occorrente.

Qualora, anche prima d'intraprendere il classamento, si venga a riconoscere la necessità di straordinarie operazioni di rettifica alle mappe, queste operazioni si potranno eseguire avanti del classamento stesso.

Art. 218.

Contro le deliberazioni prese dalla Giunta superiore del catasto in esecuzione del disposto del precedente articolo, le provincie, ove non preferiscano rinunciare all'acceleramento, possono reclamare al Ministro delle finanze, il quale decide, sentita la Commissione censuaria centrale.

Art. 219.

Nei casi contemplati negli articoli 216 e 217 la costituzione delle Giunte tecniche e delle Commissioni censuarie comunali e

provinciali si fa immediatamente, e i periti procedono alle operazioni prescritte dal presente regolamento, secondo le istruzioni impartite dalla Giunta superiore del catasto per modo che al più tardi entro cinque anni, non computato il maggior tempo eventualmente occorrente per rendere le mappe servibili a tenore dell'art. 217, venga compiuto il classamento, e siano esauriti i relativi reclami. Entro i due anni successivi saranno definiti i reclami sulle tariffe, che devono provvisoriamente essere applicate, dopo ottenuto il giudizio della Commissione censuaria centrale e allestiti gli atti tutti necessari all'attivazione del catasto.

Art. 220.

Con speciale regolamento sarà provveduto alla conservazione dei catasti da attivarsi in via provvisoria per effetto delle disposizioni contenute negli articoli 47 e 54 della legge 1° marzo 1886.

Nota al Capo XIV.

La questione dell'acceleramento dei lavori per parte delle provincie che giusta la legge ha facoltà di richiederlo richiedeva attenzione perchè le Amministrazioni provinciali offrissero garantie per le anticipazioni necessarie e ciò forma soggetto dell'odierno capo.

CAPITOLO XV.

Disposizioni diverse relative al catasto.

Art. 221.

Visione e copia gratuita degli atti pubblici.

Le Giunte tecniche e i periti catastali hanno diritto, pel disimpegno delle loro funzioni, di esaminare gratuitamente i documenti e i registri esistenti nei pubblici uffici, e di trarne copia, senza pagamento di tassa o compenso qualsiasi.

Art. 222.

Diritto di accesso alle proprietà.

Le Giunte tecniche, le Commissioni censuarie provinciali, le Commissioni censuarie comunali e i periti catastali col personale di servizio addetto ai medesimi per le operazioni del catasto, per

avere l'accesso alle private proprietà nell' adempimento dei loro uffici, devono essere muniti di un certificato rispettivamente, del prefetto della provincia, del sindaco del luogo, del direttore compartimentale.

In caso di opposizione, devono farsi assistere dal sindaco o da un consigliere comunale da esso delegato.

Queste disposizioni e la sanzione della pena pecuniaria da lire 10 a lire 100 portata dall'art. 32 della legge pel caso di opposizione, devono essere pubblicate dal prefetto con apposito avviso, prima che incomincino nella provincia le operazioni catastali.

Art. 223.

Delle opposizioni previste nel precedente articolo si redigono processi verbali, nei quali devono essere indicati i presenti al fatto, e che vengono trasmessi all'Intendenza di finanza.

Art. 224.

Procedura per le contravvenzioni.

L'Intendente, di mano in mano che riceve i detti verbali, e così pure allorchè gli pervengono i documenti e le note di cui all'art. 34, esamina se il fatto sia sufficientemente provato, e se costituisca contravvenzione.

In caso affermativo, rimette i verbali, i documenti o le note di assenza al pretore locale, perchè proceda a termini di legge.

Art. 225.

Prima che il giudice competente abbia pronunciata la sua sentenza, il contravventore può, con domanda da presentarsi all'Intendente e che è irrevocabile, chiedere che l'applicazione della pena pecuniaria sia fatta dall'Intendente stesso entro i limiti di legge.

L'Intendente, stabilita la somma da pagarsi, invita il contravventore a versarla alla Tesoreria e a consegnargli la ricevuta.

In seguito all'istanza e alla consegna della ricevuta di deposito, l'Intendente si astiene dal promuovere l'azione giudiziale o ne fa sospendere il corso se già iniziata; pronuncia la sua decisione, ne rende avvertito il contravventore e dispone affinchè

l'Ufficio demaniale e la Tesoreria convertano il deposito in introito definitivo.

Art. 226.

Intangibilità dei segnali trigonometrici.

La sorveglianza per assicurare la conservazione e la intangibilità dei segnali trigonometrici è affidata agli impiegati del catasto e agli agenti della forza pubblica.

Tanto gli uni come gli altri, nel caso che avvengano manomissioni di segnali, denunciano i contravventori alla competente autorità giudiziaria, per i relativi procedimenti a termini di legge.

Art. 227.

Istruzioni speciali riservate alla Giunta superiore del catasto.

Per la uniforme e esatta applicazione delle disposizioni del presente regolamento relative alla formazione del catasto, saranno impartite dalla Giunta superiore particolari istruzioni nei diversi stadi delle operazioni.

Visto d'ordine di S. M.
Il Ministro delle Finanze
A. Magliani.

Nota al Capo XV.

La varietà delle disposizioni contenute in questo capo obbligherebbe a diffondersi troppo. Ma poichè esse sono chiare ci dispensiamo da prolisse osservazioni. Raccomandiamo solo ai cultori di codeste discipline di approfittare della tavola di confronto per ricorrere alle nostre note, alla legge 1° marzo 1886 che serviranno a chiarire le disposizioni di esse e quindi l'applicazione delle discipline prescritte dal Regolamento.

Indice Generale del Regolamento

Premessa . . . . . *Pag.* III
Tavole di confronto . . . . . » 1
Decreto Reale pel regolamento . . . . . » 5
Testo del regolamento . . . . . » 6

CAPITOLO I.

Uffici del catasto . . . . . » ivi
Nota al Capo I. . . . . » 9

CAPITOLO II.

Commissioni censuarie comunali, provinciali e centrale . . . . » ivi
Nota al Capo II. . . . . » 17

CAPITOLO III.

Giunte Tecniche . . . . . » 18
Nota al Capo III. . . . . » 19

CAPITOLO IV.

Delimitazione e terminazione dei territori comunali e delle proprietà in essi comprese . . . . . » ivi
Nota al Capo IV. . . . . » 22

CAPITOLO V.

Operazioni di misura . . . . . » 23
Nota al Capo V. . . . . » 29

CAPITOLO VI.

Operazioni di stima. — Qualificazione, classificazione, classamento . » 30
Nota al Capo VI. . . . . » 36

CAPITOLO VII.

Operazioni di stima. — Tariffa . . . . . *Pag.* 37
Nota al Capo VII. . . . . » 49

CAPITOLO VIII.

Pubblicazione dei dati catastali risultanti dal classamento e trattazione dei relativi reclami . . . . . » 51
Nota al Capo VIII. . . . . » 59

CAPITOLO IX.

Pubblicazione dei prospetti delle tariffe, e trattazione dei relativi reclami . . . . . » 60
Nota al Capo IX. . . . . » 63

CAPITOLO X.

Attivazione del nuovo catasto . . . . . » ivi
Nota al Capo X. . . . . » 65

CAPITOLO XI.

Conservazione del catasto . . . . . » 66
Nota al Capo XI. . . . . » 67

CAPITOLO XII.

Moderazioni d'imposta . . . . . » ivi
Nota al Capo XII. . . . . » 68

CAPITOLO XIII.

Spese per la formazione del catasto . . . . . » ivi
Nota al Capo XIII. . . . . » 69

CAPITOLO XIV.

Condotta ed acceleramento eventuale dei lavori catastali . . . . » ivi
Nota al Capo XIV. . . . . » 72

CAPITOLO XV.

Disposizioni diverse relative al catasto . . . . . » ivi
Nota al Capo XV. . . . . » 74

S-8-64.2.3

PEREQUAZIONE FONDIARIA

TESTO DELLA LEGGE 1.° MARZO 1886 N. 3682

E REGOLAMENTO 2 AGOSTO 1887 N. 4871

CON COMMENTO DELLA LEGGE
TAVOLE DI CONFRONTO COL REGOLAMENTO E NOTE
PER CIASCUN CAPO DI QUESTO

DELL'AVVOCATO

PROF. ARONNE RABBENO

SECONDA EDIZIONE

DRUCKER & TEDESCHI

VERONA
LIBRERIA ALLA MINERVA

PADOVA
LIBRERIA ALL'UNIVERSITÀ

1888.

IL CODICE ITALIANO

DI

PROCEDURA CIVILE

ILLUSTRATO

DALL'AVV. CAV. EMANUELE CUZZERI

SECONDA EDIZIONE

corretta e aumentata, contenente la raccolta della giurisprudenza a tutto il 1881 e completata dall'*Annuario della Procedura Civile*

PREZZO: Volume I L. 10 — Volumi II e III L. 6 ciascuno.

Volume IV sotto i torchi.

Di quest'opera, così ne scrive recentemente nel *Bibliofilo* (anno V, n. 1) l'illustre comm. Carlo Lozzi, presidente alla Corte di Appello di Bologna:

« Il Cuzzeri è un procedurista di primo ordine; la « prima edizione del suo *Commento* da tutti lodato fu ben « tosto esaurita. Questa non è una ristampa, ma opera da « capo a fondo rifatta, in cui colle più studiose e intelli- « genti cure si è tenuto conto di tutto ciò che può inte- « ressare la pratica del Fôro, e si è fatta una sintesi ve- « ramente magistrale delle dottrine, e una critica arguta « sì di queste come della giurisprudenza, oltre a copiosi e « continui raffronti. Coscienziosamente consigliamo di prov- « vedersi di quest'opera chiunque non sia in grado di for- « marsi o non abbia tempo di consultare per ogni que- « stione una intera raccolta di libri di procedura civile ».

ANNUARIO DELLA PROCEDURA CIVILE

Diretto dall'Avv. Cav. EMANUELE CUZZERI

Appendice alla seconda edizione del Commento al Codice di Procedura Civile dello stesso autore

Prezzo d'ogni volume L. 10.

L'**Annuario** contiene tutte le sentenze e gli scritti pubblicati nei diversi periodici di giurisprudenza e moltissimi articoli originali estesi dai più chiari scrittori d'Italia, relativamente alla procedura civile ed all'ordinamento giudiziario, nonchè un commento alle leggi ed un cenno sulle opere uscite nell'anno che a queste materie si riferiscono.

Il primo volume racchiude la giurisprudenza del 1882, e perciò l'**Annuario** completa il **Commento**, di guisa che coloro i quali possederanno l'uno e l'altro, senza ricorrere ad altre opere e giornali, avranno quanto loro potrà abbisognare per la soluzione di qualsiasi questione concernente il rito civile.

Dell'**Annuario** sono già pubblicati quattro volumi, di circa pagine 700 ciascuno.

Il quinto volume (anno 1886) si è cominciato a pubblicarlo nel Maggio p. p. e sarà completo entro il Decembre.

Annuario critico di Giurisprudenza Commerciale

COMPILATO DAI PROFESSORI

ERCOLE VIDARI e LEONE BOLAFFIO

ANNO IV (1886)

Questo Annuario che vede la luce da tre anni raccoglie tutte le decisioni uscite durante ogni anno sulla nuova legislazione commerciale e le illustra risalendo ai principii fondamentali della materia. È dunque la collezione più completa di giurisprudenza pratica sul nuovo Codice di commercio. È perciò che la Ditta editrice ritenne di farne qui un'*Appendice* al proprio *Commento al Codice di Commercio.* E perchè l'opera riuscisse per quanto è possibile perfetta ottenne che vi collaborassero, non solo gli egregi redattori prof. Vidari e Bolaffio, ma sì ancora gli altri giuristi che attendono al Commento delle singole parti del Codice. In tal modo il Commento è sempre messo al corrente della giurisprudenza, e l'*Annuario* diventa un indispensabile complemento dell'opera dottrinale con tanto favore accolta dagli studiosi italiani.

CONDIZIONI DI ASSOCIAZIONE

L'opera consterà di 5 dispense di fogli 6 di stampa a tutta pagina nello stesso formato del nostro *Commento al Codice di Commercio,* al prezzo di L. **1,50** cadauna.

IL

NUOVO CODICE DI COMMERCIO

ILLUSTRATO

dagli Avvocati **Ascoli Prospero** — **Bolaffio Leone**, Direttore della *Temi Veneta* — **Caluci Eugenio** — **Cuzzeri Emanuele**, Direttore della *Gazzetta Legale* — **Vivante Cesare**, Prof. dell'Università di Parma — **Supino Davide**, Prof. dell'Università di Pisa — **Mortara Lodovico** — **Marghieri** Prof. **Alberto.**

Il presente Commentario sarà diviso in sette volumi e così distribuito:

Vol. I. — Titoli I a VIII del Libro I commentati dall' Avv. Leone Bolaffio.
» II. — Titolo IX dal Prof. Alberto Marghieri.
» III. — Titolo X dal Prof. Davide Supino.
» IV. — Titoli XI a XIII dall'Avv. Eugenio Caluci.
» V. — Titoli XIV a XVI dal Prof. Cesare Vivante.
» VI. — Libro II dall'Avv. Prospero Ascoli.
» VII. — Libro III dall'Avv. Emanuele Cuzzeri.
» » — Libro IV dall'Avv. Lodovico Mortara.

CONDIZIONI DI ASSOCIAZIONE

I. L' opera consterà di circa 40 fascicoli in-8 a due colonne di pag. 80 al prezzo di L. **1,50** ciascuno.

II. Il pagamento dei fascicoli si effettuerà ad ogni quattro anticipatamente mediante invio di Vaglia di L. **6** alla Casa Editrice in Verona o Padova.

III. L' associazione importa elezione di domicilio in Verona.

IV. Compiuta la pubblicazione dell' opera, se ne aumenterà il prezzo.

V. Verrà dato in dono ai Soci il testo del Codice che si è pubblicato in un volume a parte in nitida edizione.

Pubblicate dispense 34.

UNIVERSITY OF ILLINOIS-URBANA
3 0112 104211559